

Università degli Studi di Napoli Federico II



Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di Dottorato
in
Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto
europeo.

XXIV ciclo

Le formalità introduttive del processo privato dalle *cognitiones extra ordinem* all'età giustiniana.

Coordinatore
Ch.mo Prof. Aldo Mazzacane

Tutor
Ch.mo Prof. Settimio di Salvo

Candidato
dott. Alessio Guasco

ANNO ACCADEMICO 2010/2011

INDICE

CAPITOLO I

Le formalità introduttive del processo privato nelle *cognitiones extra ordinem*.

- | | |
|---|----|
| 1. <i>Cognitio principis</i> e <i>supplicatio</i> . | 3 |
| 2. La <i>denuntiatio privata</i> . | 18 |
| 3. <i>Denuntiatio ex auctoritate</i> . | 28 |
| 4. <i>Evocatio litteris ed edictis</i> . | 33 |

CAPITOLO II

Introduzione del processo privato e prassi provinciale.

- | | |
|--|----|
| 1. La citazione in giudizio nel processo provinciale: il caso dell'Egitto. | 44 |
| 2. Introduzione del giudizio e prassi in Arabia Petrea. La vicenda processuale di Babatha. | 60 |
| 3. La <i>dicarum scriptio</i> siciliana. | 76 |
| 4. Petizioni al governatore della <i>Coele Syria</i> sul finire dell'età del principato. P.Euphr. 1-2. | 81 |

CAPITOLO III

La *litis denuntiatio* costantiniana e gli sviluppi nel tardoantico.

- | | |
|---|-----|
| 1. Processo civile in età tardoantica e riforma dell'ordinamento giurisdizionale. | 89 |
| 2. La riforma costantiniana e l'introduzione della <i>litisdenuntiatio</i> in CTh. 2.4.2. | 97 |
| 3. <i>Litis denuntiatio</i> e prassi applicativa. | 108 |

| | |
|---|-----|
| 4. Evoluzione delle formalità introduttive del processo privato nel V secolo. | 118 |
|---|-----|

CAPITOLO IV

Sistematica giustiniana e tradizione romanistica.

| | |
|--|-----|
| 1. La citazione in giudizio nel processo civile giustiniano. | 138 |
| 2. Divieti di citazione in giudizio nella compilazione giustiniana. | 164 |
| 3. La citazione in giudizio dall'alto Medioevo al processo civile romano-canonico. | 170 |
| 4. La citazione in giudizio nei codici di procedura dell'età moderna. | 175 |
| Indice degli autori. | 182 |
| Indice delle fonti. | 190 |

CAPITOLO I

LE FORMALITÀ INTRODUTTIVE DEL PROCESSO PRIVATO NELLE *COGNITIONES EXTRA ORDINEM*

Sommario: 1. *Cognitio principis* e *supplicatio*; 2. La *denuntiatio* privata; 3. *Denuntiatio ex auctoritate*; 4. *Evocatio litteris ed edictis*.

1. *Cognitio principis* e *supplicatio*.

Il ricorso al ‘tribunale’ del principe¹ da parte dei *cives* e dei *peregrini* per la risoluzione di liti private fu probabilmente la prima forma di giudizio *extra ordinem*², a seguito del riordinamento del processo privato³ promosso da Augusto nel 17 a.C. con la *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

¹Il *princeps* aveva una *iurisdictio* piena di prima istanza e d’appello su questioni di natura privatistica e criminale; giudicava tramite *decreta*, sentito il parere del suo *consilium* (Suet. *Ner.* 15.1). Sul punto ORESTANO, *Augusto e la cognitio extra ordinem*, in *SUC.* 26 (1938) 20 (= in *Scritti I* [Napoli 1998] 532); BUTI, *La cognitio extra ordinem da Augusto a Diocleziano*, in *ANRW.* 14/2 (Berlin-New York 1982) 35 s. Sul luogo in cui il *princeps* esercitava la sua attività giurisdizionale a Roma cfr. Suet. *Aug.* 33.1: *Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam, si parum corpore valeret, lectica pro tribunali collocata vel etiam domi cubans*. Come si vedrà nel corso del lavoro, il *princeps* giudicava, inoltre, su questioni a lui sottoposte dagli abitanti delle province durante le sue visite.

²Una distinzione tra procedure dell’*ordo iudiciorum privatorum* e *iudicia extraordinaria* è accolta dalla letteratura romanistica a partire dall’opera di HARTMANN, UBBELOHDE, *Der «ordo iudiciorum» und die «iudicia extraordinaria der Römer»* I (Göttingen 1886) *passim*. La dicotomia tra procedure dell’*ordo iudiciorum privatorum* e procedure *extra ordinem* emerge chiaramente dalle fonti (in particolare D. 50.16.10 ed I. 4.15.8) ed è un dato storiografico sicuro, così GUARINO, *Diritto privato romano*¹² (Napoli 2001) 244 s. nt. 13.1; ad avviso di KASER, *Gli inizi della cognitio extra ordinem*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria* I (Milano 1968) 176, la *cognitio extra ordinem* avrebbe avuto origine a Roma ad opera e grazie all’organizzazione del principe. Dello stesso parere LUZZATTO, *In tema di origine del processo ‘extra ordinem’*. *Lineamenti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di E. Volterra* II (Milano 1971) 744 s., ad avviso del quale,

La difficoltà nel ricostruire, da un punto di vista processuale, il rito giudiziale davanti al *princeps* nel periodo tra il primo ed il terzo secolo d.C., nel caso particolare la fase introduttiva, è dovuta alla scarsità delle fonti a disposizione, alla loro diversa natura e provenienza e ad una certa ‘magmaticità’ tra le notizie inerenti alla procedura civile ed a quella criminale; ad ogni modo il presupposto che il *princeps* giudicasse indistintamente su controversie sia di natura criminale che civile dovrebbe essere una chiave di lettura idonea, pur con tutte le cautele del caso, per ipotizzare una distinzione alquanto ‘sfumata’ tra il rito civile e quello criminale, almeno davanti alla suprema carica.

La *iurisdictio* del principe su controversie civili e nei processi di natura criminale, sia in primo grado che in appello, ebbe il suo fondamento, da un lato nell’attribuzione ad Ottaviano nel 30 a.C. dell’ἔκκλητόν τε δικάζειν, cioè della potestà di giudicare in grado d’appello⁴, così come ricordato da Cassio Dione nella ‘Storia romana’,

Cass. Dio. *Hist.* 51.19.6-7. Τὴν τε ἡμέραν ἐν ἧ ἡ Ἰαλεξάνδρεια ἐάλω, ἀγαθὴν τε εἶναι καὶ ἐς τὰ ἔπειτα ἔτη ἀρχὴν τῆς ἀπαριθμήσεως

inoltre, nell’età del principato si sarebbero sviluppate più *cognitiones* di diversa origine e natura non aventi carattere di unitarietà, *op. cit.*, 756 e *passim*. Dell’inesistenza nelle fonti di una categoria sistematica unitaria ‘*cognitio extra ordinem*’, ma della presenza di più *cognitiones extraordinariae* nelle fonti cfr. ORESTANO, *La ‘cognitio extra ordinem’: una chimera*, in *SDHI.* 46 (1980) 237 s.

³ Riporto l’espressione del titolo del contributo di TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *ACOP.* 8 (Napoli 1999) 63.

⁴ La fonte è stata individuata dalla letteratura romanistica come fondamento dell’appello in diritto romano. Secondo VILLERS, *Appel devant le Prince et appel devant le Sénate au premier siècle de l’empire*, in *Studi in onore di P. de Francisci I* (Milano 1956) 379 è un’acte de naissance’. Dello stesso parere ORESTANO, *L’appello civile in diritto romano*² (Torino 1953) 166 ss., il quale però contesta che già nel 30 a.C. Ottaviano avesse ricevuto il potere di giudicare in grado di appello anche contro le sentenze dei giudici dell’*ordo*; PERGAMI, *L’appello nella legislazione del tardo impero* (Milano 2000) 233 ss.; RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell’impero*, in *Atti del Convegno di Siena, Cerotosa di Pontignano 13-15 dicembre 2001 in memoria di A. Biscardi “Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del processo nel mondo antico”*, pubblicato su *Ledonline. Rivista di diritto romano online*; DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*² IV/1 (Napoli 1974) 146 s. e nt. 6.

αὐτῶν ομίζεσθαι, καὶ τὸν Καίσαρα τὴν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν, καὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ ἔξω μέχρις ὀγδοῦ ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὥσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τούς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπὲρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὔχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν,

dall'altro, nel conferimento, tra il 27 ed il 23 a.C., di poteri costituzionali ordinari e straordinari, che resero progressivamente Augusto superiore per *auctoritas* a tutti i magistrati repubblicani, il che sembrerebbe fondamento della potestà di giudicare in primo grado⁵.

Res Gestae divi Augusti 34. *In consulatú sexto et septimo, postquam bella [civ]ilia exstinxeram, | per consensum úniversórum po[titus rerum omn]ium, rem publicam || ex meá potestate in senátus populiq[ue] Romani arbitrium transtulí. Quó pro merito meó senatu[s consulto Augustus appe]llatus sum et laureis postés aedium meárum v[estiti] publ[ice coro]naque civica super | iánuam meam fixa est [et clupeus aureu]s in cúria Iúliá posítus, quem mihi senatum [populumque Romanu]m dare virtutis cle[m]entiaequ[e] et iustitia[e] et pietatis caussá testatum] est per e]ius clúpei | [inscription]em. Post id tem[pus] auctóritáte [omnibus praestiti, potes]tatis au|tem nihilo amplius*

⁵ TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano* (Milano 1990) 417. CASAVOLA, *Gli ordinamenti giudiziari nella Roma imperiale «Princeps» e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*, in *Index* 26 (1998) 96, ritiene che «'auctoritate omnibus praestiti' è la formula di auto identificazione costituzionale di Augusto». Sul passo si v., inoltre, GUARINO, *Res gestae divi Augusti* (Milano 1968) 18 s. e 42 ss.; Per profili relativi alla potestà giurisdizionale in materia civile del *princeps* si v. DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*² IV/1, cit., 150 ss. e 511 s.

[habu]i quam cét[eri qui] mihi quo|que in ma[gis]tra[t]u conlegae [fuerunt]⁶.

Le fonti letterarie ci ricordano come, già a partire dall'età Giulio-Claudia⁷, i principi dedicassero gran parte del proprio tempo all'esercizio dell'attività giurisdizionale, sia in sede civile che criminale, a Roma quanto nelle province, evidentemente come *instrumentum regni*.

Già a partire da Augusto, infatti, dopo l'attribuzione del 'consulare imperium', i cittadini romani tesero ad adire il tribunale del principe anche in prima istanza per la risoluzione delle proprie controversie di natura privatistica⁸.

Ciascun cittadino, verosimilmente anche lo straniero⁹, poteva invocare la *cognitio* del principe mediante una richiesta di giustizia, quale atto di asservimento del suddito al potere statale, che nelle fonti inquadrabili nell'età dei Severi viene indicata come *supplicatio*¹⁰.

⁶Cito dall'edizione della MALCOVATI, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta*⁵ (Torino 1969) 144 ss.

⁷ In particolare Suet. *Aug.* 33.1, Cass. Dio. *Hist.* 57.7.2, 60.4.3, 65.10.5. CASAVOLA, *Gli ordinamenti giudiziari*, cit., 96, ritiene che la *cognitio* ebbe come suo proprio presupposto di fatto la possibilità per il cittadino o per lo straniero di rivolgere la propria domanda di diritto al principe, mentre la *iurisdictio* repubblicana ebbe come suo presupposto formale e fattuale l'editto.

⁸ Le fonti riguardanti la giurisdizione civile del principe in prima istanza sono poche; ad avviso di KASER, *Gli inizi della cognitio extra ordinem*, cit., 178, Augusto sarebbe intervenuto in sostituzione del pretore nei casi di concessione della *bonorum possessio*; ad avviso dello stesso autore fu Claudio il primo a concedere la *in integrum restitutio* contro una sentenza del giudice privato. Si v. KELLY, *Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit* (Weimar 1957) 84 ss. e JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955) 477 s., i quali esaminano due casi di giurisdizione in prima istanza di Augusto riportati in due fonti in Val. Max 7.7.3-4.

⁹ Distinzione venuta meno con la *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., con la quale, come noto, fu estesa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero.

¹⁰ Per PERGAMI, *Amministrazione della giustizia ed interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità* (Milano 2007) 93, la *supplicatio* era una «invocazione con cui un privato poteva rivolgersi direttamente al tribunale imperiale per ottenere un provvedimento di clemenza». ID, *L'appello*, cit., 248 s.

La *supplicatio*¹¹ fu una petizione privata in prima o in seconda istanza¹² indirizzata al principe¹³; una richiesta mirante ad invocare, e forse a provocare, la ‘*benignitas*’ giurisdizionale del principe¹⁴. Il termine *supplicatio* ricorre nelle fonti giuridiche¹⁵ inquadrabili nell’età del principato, e diversamente da come si vedrà per l’età tardoantica¹⁶, secondo un’accezione di tecnica processuale, in poche occasioni. Se nelle costituzioni imperiali dell’epoca il termine è adottato come indicativo di preghiera per la concessione di un *rescriptum*¹⁷, in quelle giurisprudenziali dell’età del principato ricorre in sole due occasioni: la prima in D. 49.5.5.1¹⁸ in cui Ulpiano si riferisce ad una ipotesi di appello; il secondo, ed è il caso che interessa da vicino, sembrerebbe, invece, riguardare un caso di *supplicatio* introduttiva di un giudizio di nuova cognizione

D. 28.5.93(92) (Paul. 1 *imp. sent. in cogn. prolat. seu 2 decr.*). *Pactumeius Androsthene Pactumeiam Magnam filiam Pactumeii Magni ex asse*

¹¹ Per il significato del termine *supplicatio* si v. WISSOWA, s.v. «*supplicationes*», in *PWRE*. XXVIII/1 (1931 rist. 1960) 942 ss. Sull’evoluzione dell’istituto in età postclassica LITEWSKI, *Origine del divieto di appellare contro le sentenze del prefetto del pretorio*, in *RISG*. 99 (1972) 269 ss.; PURPURA, *Ricerche sulla *supplicatio* avverso le sentenze del Prefetto del Pretorio*, in *AUPA*. 35 (1974) 225 ss.; BALESTRI FUMAGALLI, *Il divieto di appello contro le sentenze dei prefetti del pretorio*, in *Atti del Seminario Romanistico Gardesano* 2 (Milano 1980) 213 ss.; sulla legislazione costantiniana si v. GAUDEMET, *Constitutions constantiniennes relatives à l’appel*, in *ZSS*. 98 (1981) 47 ss.

¹² Così KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*² (München 1996) 449, i quali distinguono tra la *supplicatio* introduttiva del giudizio di primo grado e la *supplicatio* (o *preces*) introduttiva del procedimento per *rescriptum* come emerge per quest’ultimo da C. 1.21.1 (Imp. Alex. A. *Caperio*, a. 232). La *supplicatio* era introduttiva anche dell’appello in età classica; così D. 49.5.5.1; v. anche PERGAMI, *l’appello*, cit., 248 ss.; ID. *La *supplicatio* nel sistema processuale della tarda antichità*, in *Annaeus* 1 (2004) 298 ss.

¹³ BUTI, *La cognitio extra ordinem*, cit., 36 nt. 28.

¹⁴ PURPURA, *Ricerche sulla *supplicatio**, cit., 230.

¹⁵ Molto interessante, se non altro per un aspetto semantico, è la vicinanza tra le *supplicationes* fatte ad una divinità, perché intervenisse dall’alto, e la *supplicatio* fatta al principe. A tal proposito v. WISSOWA, s.v. «*supplicationes*», cit., 942 ss.

¹⁶ *Infra* cap. III.

¹⁷ PERGAMI, *L’amministrazione*, cit., 95 s.; NASTI, *L’attività normativa di Severo Alessandro* (Napoli 2006) 27 s. nt. 5.

¹⁸ D. 49.5.5.1 (Ulp. 4 *de appellat.*) *Non recepta autem appellatione, si quidem principem appellari oportuit, principi erit supplicandum: sin vero alius appellabatur quam princeps, ille erit adeundus.*

heredem instituerat, eique patrem eius substituerat. Pactumeio Magno occiso et rumore perlato, quasi filia quoque eius mortua, mutavit testamentum Noviumque Rufum heredem instituit hac praefatione: 'quia heredes, quos volui habere mihi contingere non potui, Novius Rufus heres esto'. Pactumeia Magna supplicavit imperatores nostros et cognitione suscepta, licet modus institutioni contineretur, quia falsus non solet obesse, tamen ex voluntate testantis putavit imperator ei subveniendum. Igitur pronuntiavit hereditatem ad Magnam pertinere, sed legata ex posteriore testamento eam praestare debere, proinde atque si in posterioribus tabulis ipsa fuisset heres scripta.

Il giurista Paolo ricorda un caso riguardante¹⁹ le vicende dell'eredità di Pactumeio Androstene, portato, probabilmente, all'attenzione degli imperatori Settimio Severo e Caracalla²⁰.

Pactumeia Magna, figlia di Pactumeio Magno, era stata istituita erede universale da Pactumeio Androstene, il quale aveva, inoltre, nominato quale sostituto lo stesso padre di lei, Pactumeio Magno. Pactumeio Magno fu ucciso e si era sparsa la voce che fosse morta anche Pactumeia Magna. Dunque Pactumeio Androstene restò senza erede istituito e senza sostituto; questi, pertanto, istituì erede in un successivo testamento un tal Novio Rufo, premettendo nel secondo testamento di averlo fatto in quanto non aveva potuto trasmettere la propria eredità agli eredi che aveva istituito col primo testamento.

A seguito della morte di Pactumeio Androstene, riapparso Pactumeia Magna, la quale promosse le sue ragioni di erede istituita da Pactumeio Androstene nel primo testamento, portando all'attenzione degli imperatori

¹⁹ Sul passo si v. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano* (Torino 1980) 83 s.; SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C. Corso di Diritto romano* (Milano 1983) 237 ss.

²⁰ Sulla fonte v. MASCHI, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. «Iulius Paulus»*, in *ANRW*. II/15 (Berlin-New York 1976) 704 ss.

Settimio Severo e Caracalla il proprio caso. Pactumeia Magna ‘*supplicavit imperatores nostros*’, dunque l’introduzione del giudizio, che avrebbe portato ad una decisione, un *decretum*, da parte di questi, avvenne attraverso una *supplicatio*. Gli imperatori ‘*cognitione suscepta*’²¹ decisero in ragione, evidentemente, di un certo *favor testamenti* di attribuire l’eredità a Pactumeia Magna, la quale fu, però, tenuta a rispettare i legati contenuti nel secondo testamento, così come avrebbe fatto se fosse stata designata erede nel secondo testamento.

Dalla lettura del passo emergono alcuni dati di carattere strutturale relativamente alla ricostruzione delle formalità introduttive dinnanzi al *princeps*: a) il giudizio fu introdotto da una *supplicatio*; b) certamente si trattò di una *supplicatio* introduttiva di un giudizio a cognizione piena e non di una richiesta di *rescriptum*, c) la decisione degli imperatori non seguì una perfetta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, restando ampia la discrezionalità di giudizio equitativo da parte di questi²².

Il secondo caso riguarda una cognizione dell’imperatore Caracalla nel villaggio di Dmeir in Siria nel 216 d.C., nota alla comunità scientifica grazie, in particolare, alla pubblicazione e studio degli atti della stessa da parte di V. Arangio-Ruiz²³. Sulla natura del processo non v’è certezza; probabilmente si trattò di un processo ‘amministrativo’, o forse criminale

²¹ L’espressione *suscipere cognitionem* da parte dei principi è utilizzata, oltre che nell’iscrizione di Dmeir, su cui ampiamente *infra*, anche in fonti non giuridiche come Plinio: Plin. *epist.* 6.31.8 ... *epistula scripta petierant ut susciperet cognitionem*. Sul punto si v. PALAZZOLO, *Processo civile*, cit., 78 s.

²²PALAZZOLO, *Processo*, cit., 84, ricorda come vi fossero state più deviazioni dal *ius civile*: da un lato, infatti, fu annullato il testamento contro il principio ‘*falsa causa non nocet*’ e dall’altro si tennero in vita i legati presenti nel secondo.

²³ *Una cognitio dell’imperatore Caracalla in Siria*, in *BIDR.* 49/50 (1947) 46 ss, il quale ha esaminato la fonte così come edita da ROUSSEL. DE VISSCHER, *Les inscriptions du temple de Dmeir*, in *Syria* 23 (1942-43, pubbl. 1945) 173 ss. e poi pubblicata in *AE.* 1947.182 (p. 63 ss.). Oltre al contributo del romanista napoletano si v., inoltre, KUNKEL, *Der Prozess der Gohariener vor Caracalla*, in *Festschrift H. Lewald* (Basel 1953) 81 ss.; MAGIONCALDA, *Un processo di fronte a Caracalla. Note sull’epigrafe del tempio di Dmeir*, in *Studi in onore di F. De Marini Avonzo* (Torino 1999) 229 ss. con ulteriore bibliografia.

secondo un'applicazione analogica della *Lex Cornelia de falsis*²⁴ nelle province, nel quale gli abitanti del villaggio di Gohara rappresentati da Aurelio Carzeo e difesi dall'avvocato Lolliano agirono per la rimozione di Avidio Adriano dalla carica di sacerdote di Zeus; questi infatti ne avrebbe usurpato il titolo e le funzioni. Avidio Adriano fu difeso dall'avvocato Aristeneto.

Dall'analisi dei verbali del processo²⁵ appare evidente come agli inizi del III sec d.C. l'introduzione della *cognitio principis*, anche nelle province, quasi come se l'imperatore esercitasse la giurisdizione in un '*conventus*' ampio tutto l'impero, seguisse regole procedurali assolutamente indipendenti sia da quelle stratificate dell'*ordo iudiciorum privatorum*, che dalla prassi dei procedimenti cognitori dinnanzi ai magistrati provinciali, già abbastanza ritualizzata all'epoca dei fatti²⁶.

L'avvocato Lolliano, difensore degli accusatori Aurelio Carzeo e degli abitanti di Gohara, in pendenza di processo di primo grado dinnanzi a Cassio, governatore della provincia di Siria, presentò a quest'ultimo una *supplicatio*, affinché la questione fosse trattata in prima persona dal *princeps*. L'avvocato Aristeneto, difensore del sacerdote di Zeus, eccepì immediatamente l'inammissibilità della *supplicatio*, poiché sarebbe stata introduttiva di un giudizio d'appello prima che fosse stata emanata la sentenza di primo grado²⁷. Tale eccezione fu considerata infondata già dallo

²⁴ ARANGIO-RUIZ, *Una cognitio*, cit., 53.

²⁵ Per l'edizione critica dei verbali d'udienza rinvio al testo di ARANGIO-RUIZ, *Una cognitio*, cit., 47 ss.

²⁶ Secondo PALAZZOLO, *Processo civile*, cit., 79 s., la presenza nelle fonti di più casi di *rescripta* che di *decreta* sarebbe dovuta ad una forte ingerenza della cancelleria imperiale che si sarebbe limitata in gran parte a pronunciare principi di diritto, facendo salvi gli aspetti di carattere procedurale; *rescribere*, dunque, era più congeniale ai giuristi delle cancellerie, in quanto aderente alla loro normale attività del *respondere*.

²⁷ Appare evidente come agli inizi del III secolo la *cognitio extra ordinem* nelle province seguisse un certo grado di ritualità formale. In particolare con riferimento all'appello si v. ORESTANO, *L'appello*, cit., 166 ss.

stesso governatore Cassio²⁸; alla successiva udienza dinnanzi al *princeps* Aristeneto ripropose la stessa eccezione (παράγραφη), sostenendo come l'appello, mascherato da *supplicatio*, presupponesse una sentenza del governatore e che fossero necessarie le sue *litterae dimissoriae*.

Caracalla, il quale non si sentì assolutamente vincolato da alcuna regola procedurale, decise la controversia, del cui esito non abbiamo notizia dagli atti in questione.

Dunque, dal verbale della *cognitio* si evince come ancora nel III secolo d.C., e nonostante una avanzata sedimentazione del rito cognitorio, ciascun cittadino poteva investire il principe, attraverso il filtro di ammissibilità del funzionario imperiale di turno, della controversia in primo grado, senza, dunque, che vi fosse stata alcuna decisione del governatore della provincia, anche se questo fosse stato adito.

Posto che la *supplicatio* fosse il modo di introduzione più risalente nelle *cognitiones extra ordinem*, nel caso specifico della *cognitio principis*, appare necessario affrontare due passaggi successivi, per completare un'ipotesi di ricostruzione delle formalità introduttive della *cognitio principis*. In primo luogo ci si domanda in che modo il convenuto fosse convocato in giudizio; in secondo, quali sarebbero state le conseguenze della sua assenza all'udienza davanti al *princeps*.

Le notizie sulle formalità evocative della *supplicatio* al *princeps* e sulle conseguenze dell'eventuale assenza del convenuto sono abbastanza oscure. È presumibile che il convenuto nel processo privato, come l'accusato nel processo criminale, venisse invitato a partecipare all'udienza dinnanzi al Tribunale del principe tramite i *praecones*, così come ricordato da Svetonio nelle Vite dei Cesari²⁹.

²⁸ Poiché, si legge nell'iscrizione, il principe '*cognitionem suscipere dignatus est*': ARANGIO RUIZ, *Una cognitio*, cit., 53 s.

²⁹ SMITH, sv. «*praecones*», in *Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (London 1870) 951.

Suet. Tib. 11. *Sensim itaque regressus domum repente cum apparitoribus prodiit citatumque pro tribunali voce praeconis coniunziatorem rapi iussit in carcerem.*

Quindi, a seguito di una *supplicatio* era, evidentemente, lo stesso ufficio esecutivo del Tribunale del *princeps* (*apparitores* e *praeco*) che provvedeva a convocare il convenuto in giudizio³⁰. Mentre nella procedura criminale l'intervento degli *apparitores manu militari* doveva risultare propedeutico ad esigenze di natura, per così dire garantista, nel processo civile sarebbe bastato l'avviso del *praeco* per ritenere perfettamente instaurato il contraddittorio³¹. Il convenuto a questo punto avrebbe avuto la possibilità di presentarsi all'udienza fissata per il giudizio dinnanzi al *princeps*, oppure sottrarsi, disprezzando però in tal modo l'*auctoritas*, in un 'contemnere' significativo nelle fonti giurisprudenziali della natura del giudizio contumaciale³².

Che l'assenza del convenuto al giudizio civile dinnanzi al *princeps* comportasse la sicura sconfitta con tutte le conseguenze del caso è ipotizzabile in via presuntiva. Secondo la regola contenuta nelle XII Tavole 'dare litem secundum praesentem'³³, fino alla *litscontestatio* era necessario che partecipassero entrambi i contendenti; tale principio fu recepito dal processo formulare nel quale, almeno fino alla chiusura della fase *in iure*, era necessaria la presenza di entrambi i litiganti, presenza che era assicurata

³⁰Il potere di convocare dinnanzi a se ciascun cittadino era proprio dei magistrati repubblicani, come si vedrà meglio *infra* al § 4 in tema di *evocationes*.

³¹Sul potere di *vocatio* dei magistrati e sul ruolo degli *apparitores*, si v. CASCIONE, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts a W. Wołodkiewicz I* (Varsoviae 2000) 161 ss. [ora in *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 107 ss.].

³²Come riportato nel famoso passo di Ermogeniano contenuto nei *Digesta* in tema di contumacia. D. 42.1.53 pr.-2 (Hermog. 1 *iuris epit.*). *Contumacia eorum qui ius dicenti non obtemperant litis damno coercentur. Contumax est, qui tribus edictis propositis vel uno pro omnibus, quod vulgo peremptorium appellatur, litteris evocatus praesentiam sui facere contemnet. Poenam contumacis non patitur, quem adversa valetudo vel maioris causae occupatio defendit.*

³³XII Tab. 1.6-9.

o con la prestazione di un *vadimonium* o attraverso la coazione tramite mezzi indiretti certamente gravosi come la *missio in bona* e la *bonorum venditio*. L'irrogabilità della *missio in bona* non scomparì del tutto col processo formulare; è nota infatti grazie all'attestazione di due costituzioni imperiali della fine del III secolo come ancora nella procedura *extra ordinem* l'assente potesse subire questi mezzi di coazione³⁴ sulla base dell'estensione a questa nuova procedura delle regole dell'editto pretorio³⁵. Sulla eventuale contumacia del convenuto, della lettura di una costituzione imperiale di Antonino Pio riportata nel Codice di Giustiniano, emerge un momento di rottura della tradizione processuale.

C. 7.43.1. (Imp. Titius Aelius Antoninus *Publicio*, s.d.). *Non semper compelleris, ut adversus absentem pronunties, propter subscriptionem patris mei, qua significavit etiam contra absentes sententiam dari solere. Id enim eo pertinet, ut absentem damnare possis, non ut omnimodo necesse habeas.*

Non è possibile ricavare notizie sulla natura del processo che aveva dato vita a questo squarcio di decisione di Antonino Pio³⁶, però la sua lettura è molto interessante ai fini dell'esame delle conseguenze della contumacia del convenuto nelle *cognitiones extra ordinem* e presumibilmente anche nella *cognitio principis*. Antonino Pio venne, infatti, ad interrompere una prassi, già peraltro criticata dal padre Adriano, che il convenuto assente subisse la condanna automatica nel processo, indipendentemente dalle ragioni dell'attore.

³⁴C. 2.50.4 (Imp. Gordianus A. *Mestriano*, a. 239) e C. 7.72.9 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. *Aurelio Gerontio*, a. 299). Così PROVERA, *il principio del contraddittorio nel processo civile romano* (Torino 1970) 187 e nt. 10.

³⁵SOLAZZI, *Il concorso dei creditori in diritto romano I* (Napoli 1937) 140 ss.

³⁶Così PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., 193; prendono posizione STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren* (München 1914) 64, il quale ritiene si tratti di un processo criminale, *contra* ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., 160.

Appare evidente, allora, che almeno fino ad Adriano nelle *cognitiones extra ordinem* del I e II sec. d.C. fosse prassi condivisa che il convenuto perdesse la lite in caso di assenza, sia quindi nelle *cognitiones* magistratuali e davanti al Senato, che davanti al principe. Pertanto si può affermare, con qualche cautela, che fino ad Antonino Pio l'assenza del convenuto, regolarmente citato, comportasse l'automatica sconfitta nella lite, mentre da Antonino Pio in poi si sarebbe instaurato un sistema 'più garantista' nei confronti del *reus*; quest'ultimo, però, avrebbe avuto tutto l'interesse a comparire in giudizio: prima dell'intervento di Antonino Pio per evitare di perdere la lite³⁷, ma successivamente per scongiurare comunque una *missio in bona* o una *bonorum venditio*.

Alcune notizie ci sono fornite da un frammento papiraceo con riferimento alla giurisdizione del principe (*Edictum de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*):

BGU II.628 recto ll.2-14 (FIRA. I² 91): *In multis bene factis consultisque divi parentis mei id quoque | iure nobis praedicandum pu[t]o [q]uod causas que a[d] principalem notionem [vel] provocatae vel [rem]issae fuissen[t] i[m]posita qualdam nec[ess]itate de[c]idenda[s es]se pers[p]exit ne [aut] prob[i] h[o]mines [c]onflictar[e]ntur diu[t]ina mor[a a]ut call[id]iores fructum [ca]pere | [ali]quem p[rot]rahend[a] lite au[c]uparen[tu]r, quod [c]um animadvert[ti]sset iam p[er] multo[s] annos ev[en]ire ed[i]xit salub[ri]ter praefini[t]is temp[or]ibus intra qu[ae] cum [ex]p[ro]vinciis [a]d a[gen]dum veni[ss]ent, utrae[qu]e [p]arte[s] nec disce[de]rent priusqu[am] ad disceptan[du]m i[n]troduc[t]i f[ui]sse[nt], aut scirent fore u[t al]tera parte audita ser[v]aret[ur] sententia aut [sec]undum praese[n]te[m] pronunti[al]retur; sin vero] neut[er] litiga[n]ti[um] adfuisset, ex[cid]ere tum eas[...] lites ex or]dine cognitionu[m] officii nostri.*

³⁷Il noto *damnum litis* del frammento di Ermogeniano: D. 42.1.53 pr.-2 (Hermog. 1 *iuris epit.*); cfr. *supra* nt. 28.

La storiografia ha molto discusso sulla datazione del papiro. Secondo una parte degli studiosi, riconducibili a Cuq³⁸, esso conterrebbe un editto di Claudio richiamato da Nerone. Secondo Bleicken, invece, si tratterebbe di un editto della fine del secondo secolo, al massimo degli inizi del terzo³⁹. Si pone nel passo un termine per presentarsi in giudizio dopo l'interposizione di appello e sono nove mesi per le cause celebrate a Roma e diciotto mesi per quelle svoltesi fuori. Il passo è attribuito integralmente al processo criminale, ma l'utilizzazione dei termini *lis* e *litigantium* farebbe pensare ad una estensione ai giudizi civili⁴⁰.

Dalla lettura del frammento emerge come il principe avrebbe emesso, in assenza di entrambe le parti, una sentenza sulla base delle notizie conosciute. Quindi appare evidente che a) il processo era promosso tramite un'invocazione, una *supplicatio* al principe; b) il convenuto doveva presentarsi all'udienza fissata dal tribunale del principe; c) il convenuto era citato grazie agli ufficiali giudiziari del principe ed in particolare dal *praeco*; d) l'assenza di entrambe le parti non avrebbe comportato l'estinzione del giudizio, ma avrebbe portato comunque ad una decisione; e) il principe avrebbe condannato l'unico assente; f) i termini di cui in BGU II.628 interessarono l'appello al principe, ma è possibile che la regola

³⁸CUQ, *Trois nouveaux documents sur le cognitiones caesarianae*, in *NRHDFE*. 23 (1899) 110 ss., in partic. 111; ma anche MOMMSEN, *Römische Strafrecht* (Leipzig, 1899) 472 nt. 5; FERRINI, *Sulla condanna degli imputati assenti nel diritto penale romano*, in *Filangieri* 24 (1899) 55 ss. (= *Opere* 5 [Milano 1930] 183 ss).

186; VOLTERRA, Rec. di CAVENAILE, *Corpus Papyrorum Latinorum* (Wiesbaden 1958), in *Iura* 9 (1958) 293 ss.; così anche PURPURA, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, in *Atti del XIII Convegno Nazionale Istituto Italiano Civiltà Egizia (IICE): Colloqui di Egittologia e Papirologia "Egitto terra di papiri"*, Siracusa, 17 – 20 Giugno 2010, in corso di pubblicazione.

³⁹Prima di BLEICKEN, "Senatsgericht und Kaisergericht". *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philologisch historische Klasse* 33 (1962) 147 nt.1, così anche RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani I*² (Florentiae 1941, rist. 1968) 452 ss., potrebbe essere una fonte del terzo secolo d.C.; adde RAGGI A., *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana* (Pisa 2006) 223 ss.

⁴⁰Così SCHILLER, *The first edict of BGU II, 628, recto*, in *The Classical Tradition: Literary and Historical Studies in Honor of H. Caplan* (Ithaca 1966) 293 ss. (ora in *American Experience in Roman Law* [Göttingen 1971] 179 ss.).

avesse riguardato successivamente anche il giudizio in prima istanza al principe; per quel che concerne l'ambito della ricerca, ciò chiarisce che lo stesso *princeps* avrebbe potuto giudicare anche in assenza di una o entrambe le parti. Ciò determinò che le parti, dunque, nutrissero tutto l'interesse a presentarsi in giudizio per far valere le proprie ragioni, in quanto la corretta instaurazione del contraddittorio, con la chiamata in causa tramite *praecones*, o in epoca più tarda tramite *evocationes*, avrebbe determinato la litispendenza.

2. La *denuntiatio* privata.

Accanto alla chiamata in giudizio del processo formulare, la *in ius vocatio*, tipica forma di citazione in giudizio dell'*ordo*, si affermarono nuovi modelli di citazione in giudizio nelle *cognitiones extra ordinem*. Lo strumento generale di citazione in giudizio dinnanzi a magistrati urbani *extra ordinem* fu la *denuntiatio*, la quale, come espresso da M. Kaser «ist die einfachste, aber in der wirkung schwächste Form»⁴¹. La *denuntiatio* non fu altro che un invito scritto o orale formulato dall'attore al convenuto, il quale senza ulteriori incumbenti si sarebbe dovuto presentare davanti al magistrato, perché questa sortisse effetto⁴².

Molto simili, da un punto di vista prettamente comparatistico, furono, quindi, la *in ius vocatio* formulare e la *denuntiatio* privata della

⁴¹ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 472.

⁴² Sull' idoneità della *denuntiatio* privata ad introdurre un processo la romanistica sin dal XIX secolo, a partire dalla monografia di ASVERSUS, *Die Denunciation der Römer* (Leipzig 1843), ha avuto posizioni ondiveghe. Per la tesi affermativa HARTMANN, *Ueber das römische Contumacialverfahren* (Göttingen 1851) 146 s., WIEDING, *Der Justinianische libellprozess: ein Beitrag zur Geschichte und Kritik des Ordentlichen Zivilprozesses, wie zur Beurteilung der gegenwertigen Reformbestrebungen* (Wien 1865, rist. Aalen 1970) 565 ss., il quale definì la *denuntiatio* privata una *denuntiatio ex iure actoris*, distinguendola da quella *ex iure praetoris* introduttiva della procedura contumaciale; BARON, *Der Denuntiationsprozess* (Berlin 1887) *passim*, la inquadrò come *denuntiatio suo nomine* a seguito della quale l'attore si sarebbe dovuto recare presso il magistrato per renderlo edotto dell'avvenuta *denuntiatio*. Successivamente, con l'instaurazione delle *cognitiones extra ordinem* sarebbe stata propedeutica alla successiva *denuntiatio ex auctoritate*; STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 110 ss. ritenne che la *denuntiatio* privata fosse stata idonea ad instaurare il processo e che l'*auctoritas* della *denuntiatio ex auctoritate* fosse solamente un elemento esterno adatto a rafforzarla. Ad avviso di BUONAMICI, *Storia della procedura civile romana I* (Pisa 1886) 408 s. nelle province era sentito il bisogno di convocare per tempo per l'udienza al *conventus* il convenuto; tale prassi fu importata a Roma con le parole *denuntiare actionem*. L'a. però fa riferimento ad una *denuntiatio* già di epoca costantiniana, non tenendo conto dei precedenti della prima età del principato. ARU, *Il processo civile contumaciale* (Roma 1934) 112 ss., sostenne l'esistenza della *denuntiatio* privata come modo d'introduzione del processo, distinguendola dalla *denuntiatio ex auctoritate* che l'attore avrebbe notificato in caso di mancata presenza del convenuto al tribunale. Per l'esistenza della *denuntiatio* privata, ma con effetti molto deboli, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 472 s.

cognitio extra ordinem. Ciò probabilmente fu dovuto all'influenza della tradizione del processo dell'*ordo* sulle *cognitiones extra ordinem urbane*⁴³. Le differenze tra la *in ius vocatio* formulare e la *denuntiatio* cognitoria, le quali contennero entrambe una *editio actionis* stragiudiziale⁴⁴, riguardarono la recalcitranza del convenuto a presentarsi in giudizio.

Mentre nel processo formulare il convenuto avrebbe subito una *missio in bona* ed una eventuale *bonorum venditio*⁴⁵, l'eventuale mancata presenza del convenuto, a seguito di *denuntiatio*, avrebbe comportato la possibilità per l'attore di inoltrare la citazione, provata per *testes*, agli uffici

⁴³ Ad avviso di WIEDING, *Libelprozess*, cit., 335 ss., la *denuntiatio* è nominata sin dall'età repubblicana, così come emerge dalle commedie di Plauto (*Curc.* 1.3.5-6) ed Orazio (*Sat.* 1.9.35-36 e 1.9.75-76). La sostanziale identità tra *in ius vocatio* e *denuntiatio*, ad avviso dello stesso autore, sarebbe venuta meno con l'abolizione da parte dell'imperatore Marco Aurelio del *vadimonium*, in quanto la *denuntiatio* non sarebbe stata più idonea di per se a coartare il convenuto recalcitrante, ma solo ad intimargli un termine a comparire. Per la tesi negativa BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung* III (Bonn 1866, rist. anast. 1959) 773 nt. 90, secondo il quale le *denuntiationes* private non erano mai introduttive di istanza ma solo degli atti preliminari alla citazione ufficiale; sostanzialmente d'accordo col Bethmann Hollweg fu KIPP, *Die Litisdenuntiation als Prozesseinleitungsform im römischen Civilprozess* (Leipzig 1887) 107 ss.. Ad avviso del WLISSAK, *Zum römischen Provinzialprozess* (Wien 1919) 38 ss., 48 s., 57 s., non sarebbe esistita una *denuntiatio* privata introduttiva d'istanza, in quanto tutte le *denuntiationes* avrebbero avuto carattere semi-ufficiale, ovvero tutte le citazioni private avrebbero dovuto ricevere il provvedimento di *auctoritas* per essere idonee ad avviare il processo. In questo Wlassak ritenne che la *denuntiatio* fosse stata molto simile alla *παραγγελία* egiziana con l'unica differenza, che mentre per la procedura provinciale la citazione sarebbe stata notificata dagli uffici del magistrato competente, nella *denuntiatio* urbana la citazione sarebbe avvenuta a cura dell'attore, il quale l'avrebbe dovuta provare al magistrato tramite *testationes*, in modo da poter introdurre la procedura contumaciale. Contrario all'esistenza di una *denuntiatio* privata fu BOYÉ, *La 'denuntiatio' introductive d'instance sous le Principat* (Bordeaux 1922) 188 ss., il quale, ricollegandosi alla teoria di Wlassak, sostenne, invece, che fossero esistite solo *denuntiationes* semiufficiali, ovvero *denuntiationes* in cui fu necessario il concorso dell'attività privata e dell'autorità pubblica, e *denuntiationes* ufficiali inerenti alla procedura amministrativa (come nel caso del senatoconsulto Giuvenziano). Per ciò che concerne la delicata problematica del senatoconsulto Claudiano del 52 d.C., contenente il divieto per le libere di congiungersi in regime di *contubernium* con servi alieni, la *denuntiatio* del padrone del servo era propedeutica all'*adiudicatio* della donna, pertanto avrebbe avuto natura di atto introduttivo di un giudizio, così MASI DORIA, *La denuntiatio nel senatusconsultum Claudianum*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, curr. Cascione, Germino, Masi Doria (Napoli 2006) 125 ss.

⁴⁴ Sul punto FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario en el proceso privado romano* (Pamplona 1969) 244 ss.

⁴⁵ Sulla cui applicazione nel processo cognitorio v. *supra* 11 s.

del magistrato competente, il quale avrebbe dovuto, visto il tentativo fallito, emettere un provvedimento di autorità atto ad ‘amplificare’ la citazione dell’attore (*denuntiatio ex auctoritate*)⁴⁶.

Nelle fonti tecniche il termine *denuntiatio* è utilizzato secondo diverse accezioni; saranno prese in considerazione, ai fini della presente ricerca, solo quelle in cui il termine *denuntiatio* appare indicativo di un atto introduttivo di un giudizio di primo grado *extra ordinem*⁴⁷. Diversamente non saranno vagliati quei testi nei quali le *denuntiationes* riguardano vicende inerenti al diritto privato però di carattere extra processuale⁴⁸ e testi che si riferiscono ad una *denuntiatio* che svolse il ruolo dell’*accusatio* e di altri atti di impulso della procedura criminale⁴⁹.

Il primo passo relativo all’esistenza di una *denuntiatio* privata⁵⁰, *suo nomine*, che avrebbe dato l’alternativa al convenuto di presentarsi in giudizio su semplice richiesta di parte, senza dover subire un provvedimento di autorità, è D. 5.2.7.

D. 5.2.7 (Paul. *liber sing. de septemvir. iud.*) *Quemadmodum praeparasse litem quis videatur, ut possit transmittere actionem, videamus. Et ponamus in potestate fuisse eum, ut neque bonorum possessio ei necessaria et aditio hereditatis supervacua sit: is si comminatus tantum accusationem fuerit vel usque ad denuntiationem vel libelli dationem praecesserit, ad heredem suum accusationem transmittet: idque divus Pius de libelli datione et denuntiatione rescripsit. Quid ergo si in potestate non fuerit, an ad heredem*

⁴⁶ Sulla dicotomia tra *denuntiatio* e *denuntiatio ex auctoritate* si v. *infra* § 3.

⁴⁷ Seguendo un’impostazione oramai tralazia sulla tematica, ma imprescindibile per evitare di confondere, per quanto possibile, i campi di applicazione nelle diverse materie oggetto di giurisdizione criminale; *ex plur.* ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., 113

⁴⁸ Come le intimazioni di pagamento (D. 4.4.38, D. 6.1.30, D. 13.7.4, D. 18.6.1.3, C. 5.37.18).

⁴⁹ *Ex plur.* D. 48.16.4 (Pap. 15 *resp.*). Si v. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma* (Milano 1989) 111 ss.

⁵⁰ WLASSAK, *Provinzialprozess*, cit., 39 nt. 7 lo definì “das wertvollste Zeugnis”, il contributo di maggior valore come prova dell’esistenza di una *denuntiatio* semplice.

actionem transmittat? et recte videtur litem praeparasse, si ea fecerit quorum supra mentionem habuimus.

Il frammento si occupa di un momento processuale molto delicato come quello della successione *mortis causa* nel processo dal lato attivo.

Secondo l'insigne giurista severiano l'azione sarebbe stata trasmessa all'erede quando l'attore (*de cuius*) avesse 'preparato la lite' (*preparare litem*). Ad avviso di Paolo per preparare la lite sarebbe bastato aver effettuato la *denuntiatio* scritta o orale (evidentemente poi provata per *testes*) oppure aver consegnato al magistrato un libello da trasmettere *litteris o edictis (evocatio)*⁵¹.

Quindi la fonte, che è stata diversamente interpretata nel corso dei secoli dalla letteratura romanistica⁵², anche ad avviso di chi scrive prova l'esistenza di una *denuntiatio* privata, cioè non accompagnata da alcun atto di autorità da parte del magistrato (*denuntiatio ex auctoritate*), la quale fu perfettamente idonea ad introdurre un processo privato *extra ordinem* sin dall'età del principato.

L'esistenza di una *denuntiatio* semplice come atto idoneo all'introduzione del processo è confermata dalla lettura di D. 5.3.20.11, inerente agli aspetti di tecnica processuale emersi dalle applicazioni del senatoconsulto Giuvenziano

D. 5.3.20.11 (Ulp. 15 *ad ed.*). *'Petitam autem hereditatem' et cetera: id est ex quo quis scit a se peti: nam ubi scit, incipit esse malae fidei possessor. 'Id est cum primum aut denuntiatum esset': quid ergo si scit quidem, nemo autem ei denuntiavit, an incipiat usuras debere pecuniae redactae? et puto debere: coepit enim malae fidei possessor esse. Sed ponamus denuntiatum esse, non tamen scit, quia non ipsi, sed procuratori eius denuntiatum est:*

⁵¹ Sul cui procedimento delle *evocationes* v. *infra* § 4.

⁵² V. ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 100 ss.

senatus ipsi denuntiari exigit et ideo non nocebit, nisi forte is cui denuntiatum est eum certioraverit, sed non si certiorare potuit nec fecit. A quo denuntiatum est, senatus non exigit: quicumque ergo fuit qui denuntiavit, nocebit.

Testo il quale va letto unitamente ad un passo dell stesso commentario⁵³

D. 5.3.20.6d (Ulp. 15 *ad ed.*). *Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum primum aut denuntiatum esset ei aut litteris vel edicto evocatus esset.*

Ulpiano fu, nel chiarire la rivendica dell'eredità da parte del fisco, investito della problematica della produzione di interessi moratori in capo al possessore del denaro ereditario. Secondo l'illustre giurista, il possessore del denaro diventava di mala fede a seguito della *denuntiatio*⁵⁴, cioè dell'atto introduttivo della *petitio hereditatis* da parte del fisco. Ulpiano sottolineò che la *denuntiatio* doveva essere fatta personalmente, dunque al possessore effettivo del denaro, ma avrebbe esplicitato il suo effetto produttivo di interessi moratori, anche se fosse stata effettuata nei confronti del procuratore di costui, presumendosi la conoscibilità da parte del possessore della *denuntiatio* e, dunque, estendendosi la garanzia del contraddittorio, cui pare l'ordinamento romano era certamente sensibile almeno da un punto di vista strettamente formale.

A sgombrare il campo da qualunque incertezza interpretativa, i due frammenti riguardano entrambi il senatoconsulto Giuvenziano e la

⁵³I passi sono stati ritenuti interpolati in alcuni punti v. ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 125 ss.

⁵⁴ PROVERA, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano* (Torino 1964) 48 s., sostenne che l'*hereditas* doveva ritenersi *petita* con la notifica della citazione, dunque con un atto di diffida al convenuto a comparire dinanzi al magistrato entro un termine stabilito.

hereditatis petitio da parte del fisco. Seppur nel primo frammento la parola ‘fisco’ non viene menzionata, difficilmente si può immaginare che Ulpiano avesse voluto disciplinare due casi così diversi, la *denuntiatio* del fisco e la *denuntiatio* del privato, nel commentare l’*hereditatis petitio* del Giuvenziano.

Il passo, che di per sé è probabilmente oggetto di interpolazione da parte dei compilatori⁵⁵, non poteva riguardare una *hereditatis petitio* di un privato sotto il regime della *cognitio*, in quanto ancora nell’età del principato, cioè nel periodo di convivenza tra il sistema formulare e la *cognitio extra ordinem*, l’*hereditatis petitio* effettuata dal privato era disciplinata nelle forme dell’*ordo iudiciorum privatorum*, cioè non era prevista, allo stato delle fonti, alcuna *cognitio extra ordinem* riguardante l’*hereditatis petitio* diversa da quella promossa dal fisco. Probabilmente l’eliminazione della parola ‘fisco’ fu una censura giustiniana volta a voler generalizzare il regime della *petitio hereditatis* nell’ambito della riorganizzazione del processo privato e, dunque, ad estendere la regola del possessore di mala fede anche al caso del privato contro privati⁵⁶.

Decisamente più problematica si rivela la lettura dell’ultimo periodo del frammento in D. 5.3.20.11, ‘*a quo denuntiatum ... nocebit*’. Da un’analisi letterale del testo emerge che il Senato non catalogò i legittimati attivi a proporre una *denuntiatio*, ma che questa, da chiunque fosse stata effettuata, avrebbe nociuto al possessore di mala fede. Nel dubbio si potrebbe affermare che la *denuntiatio* del fisco poteva avere sia un carattere di ufficialità, provenendo da un magistrato (come nel caso di D. 5.3.20.6d), o semplice, provenendo da un qualsiasi ‘funzionario’ del fisco, o tanto meglio da un *quavis de populo*, un *delator*⁵⁷.

⁵⁵ ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 126 ss.

⁵⁶ ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 128

⁵⁷ Ad avviso di PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., 49 l’ultimo periodo del passo sta ad evidenziare la netta distinzione tra la *denuntiatio* e l’*evocatio* e la impossibilità di una *evocatio denuntiationibus* che sarebbe antitetica alla distinzione. Diversamente BOYÉ, *La*

Molto probabilmente i due frammenti vanno letti nel senso più comune della struttura della *denuntiatio* privata⁵⁸. Si potrebbe partire proprio dalla frase in questione: “*quo denuntiatum ... nocebit*”, nel senso che chiunque avrebbe potuto effettuare una rivendica dell’eredità e rendere il possessore di mala fede, il quale avrebbe dovuto restituire gli interessi dalla *denuntitatio*. Il possessore fu, dunque, di mala fede dalla avvenuta *denuntiatio* ed in caso di mancata comparizione il Fisco avrebbe potuto chiedere un provvedimento *denuntiatum ... evocatu*, cioè *evocatus* per *denuntiatio* (*denuntiatio ex auctoritate*), mirato a coartare il convenuto a partecipare al giudizio, pena l’eventuale condanna in contumacia.

Sul problema dell’esistenza di una *denuntiatio* privata idonea ad attivare una *cognitio extra ordinem* sono abbastanza chiarificatori i *Vaticana Fragmenta*, nella parte in cui disciplinano l’ipotesi della *excusatio tutoris* e del procedimento di *potioris nominatio*, fonti ‘chiave’ per l’esame della distinzione tra *denuntiatio* ed *evocatio*.

Vat Fr. 155-156. *Item. Igitur observandum deinceps erit, ut qui tutor datus sit, si quas habere se causas excusationis arbitrabitur, adeat ex more. Nec in infinitum captiosi silentii tempus, per quod res interfrigescat, concessum sibi credant: hi qui Romae vel intra centesimum fuerint, sciant in proximis diebus quinquaginta se excusationis causas allegare debere aut capessere administrationem; ac nisi id fecerint, in ea causa fore, in qua sunt, de quibus consules amplissimi decreverunt periculo suo eos cessare. 156. Item. Formam autem ex hac constitutione datam hodie in usu ita celebrari animadvertimus, ut ex eo die incipiant quinquaginta dies enumerari, ex quo scierat se esse tutorem vel curatorem, scilicet ex eo, ex quo in notitiam eius decretum perlatum sit testato, vel, si testamento datus sit, ex quo id quoquo*

denuntiatio, cit., 201 ss. sostiene che, avendo il processo fiscale natura prettamente amministrativa, la *denuntiatio* di D. 5.30.20.6d ebbe necessariamente carattere ufficiale.

⁵⁸ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit. 201 s., ritenne che D. 5.3.20.11 si riferisse ad una *cognitio* speciale, ossia ad una *petitio hereditatis* introdotta dinnanzi al tribunale dei *Centumviri*.

modo scierit. Itaque ubi sciit, ne praescriptione quinquaginta dierum excludatur, si sint sessiones vel pro tribunali vel de plano, adversario, id est ei, qui eum petit, denuntiare debet et adire praetorem et titulum excusationis suae apud eum expromere; si feriae sint, libellos det contestatorios

I passi riguardano, come ricordato, la *excusatio tutoris* ed il procedimento di *potioris nominatio*⁵⁹. Il tutore dativo nominato dal pretore non poteva rinunciare *sic et simpliciter* al suo ufficio, ma poteva invocare cause di giustificazione per rimettere l'incarico ad altra persona più adatta di lui, che sarebbe stata nominata successivamente dal pretore (*potioris nominatio*).

Nel caso delle *excusationes* i frammenti 155 e 156 enunciano che il tutore che avesse voluto rinunciare all'incarico, poiché sopravvenuta una causa di *excusatio*⁶⁰, avrebbe dovuto esercitare tale diritto entro cinquanta giorni dalla nomina, indicando però un *tutor* più adatto. A seguito della *denuntiatio* entrambi (*nominans* e *nominatus*) si sarebbero dovuti presentare all'ufficio del pretore per l'esposizione delle ragioni dell'uno e dell'altro. Nel caso in cui i cinquanta giorni fossero scaduti nei giorni feriali, allora il tutore avrebbe potuto sostituire la *denuntiatio* orale con la consegna di una *denuntiatio* scritta, che avrebbe permesso di calcolare il termine per l'esercizio del suo diritto tenuto conto dell'interruzione feriale⁶¹. Questo ultimo riferimento del passo dei *Vaticana Fragmenta* determina una cesura tra i due modi di citazione. Da un lato, una *denuntiatio* semplice senza indicazione di provvedimenti di *auctoritas*, dall'altro, probabilmente per evitare che il *nominans* incappasse nella decadenza dal suo diritto, un

⁵⁹ Sulla *potioris nominatio* si v. SOLAZZI, *Tutele e curatele 2. Tutela dativa*, in *RISG*. 53 (1913) 263 ss. (ora in *Scritti II* [Napoli 1957] 23 ss.) e PENTA, *Potioris nominatio ed excusatio*, in *Index* 18 (1990) 295 ss.

⁶⁰ Su cui *infra* § 4.

⁶¹ BARON, *Denuntiationprozess*, cit., 60 sostenne che fosse necessaria sempre una *denuntiatio suo nomine* preventiva.

ricorso da presentarsi direttamente al magistrato, ai fini dell'*evocatio* o di una *denuntiatio ex auctoritate*.

Il passo seguente è un 'trait d'union' necessario e, ad avviso di chi scrive, una prova abbastanza intensa dell'esistenza dei due tipi di *denuntiatio*, la *denuntiatio* semplice e la *denuntiatio ex auctoritate*.

Vat. Fr. 167-167a. *Si pro tribunali dabuntur, quinque, de plano quattuor dandi erunt et petendum, ut denuntietur ex auctoritate.* 167a. *Cum denuntiaverit et non venerit, libellos det et litteras petat.*

La romanistica ha fornito più di un'interpretazione al passo in questione. Ad avviso di Kipp⁶² e Steinwenter⁶³, la *denuntiatio ex auctoritate* prevista in questo caso era successiva ad una *denuntiatio* semplice formulata senza successo '*cum denuntiaverit et non venerit*'. Il problema si pone con particolare riguardo all'ultimo sintagma del passo. Se fosse stato correttamente citato tramite *denuntiatio* ed il convenuto non fosse venuto allora l'attore avrebbe potuto consegnare un libello al tribunale e chiedere le lettere evocatorie al giudice. Ciò ha indotto Aru⁶⁴ ad individuare un'identità tra la *denuntiatio ex auctoritate* e l'*evocatio litteris*, ma, volendo seguire un'impostazione più risalente⁶⁵ rispetto al romanista italiano, si insiste per una diversità tra la *denuntiatio ex auctoritate* e l'*evocatio litteris*. Il principio che, però, forse andrebbe riformulato nell'ambito dell'autonomia dei modi di citazione è che queste non fossero come delle monadi 'leibnizeninane', ma potessero essere alternativi per esclusione. Vat Fr. 167 e 167a devono essere letti contestualmente agli altri frammenti con riguardo all'ipotesi della *potioris nominatio* di un *nominatus* residente in un

⁶²KIPP, *Litidenuntiation*, cit., 128

⁶³STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 28 s.

⁶⁴ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 117 s.

⁶⁵KIPP, *Litidenuntiation*, cit., 128

municipio diverso da Roma, Veio⁶⁶. Si potrebbe dunque ipotizzare che non fosse stata fatta alcuna *denuntiatio* semplice, ma direttamente una *denuntiatio ex auctoritate* semi ufficiale, quindi col concorso dell'attività privata e dell'*auctoritas* pubblica.

Forse la *denuntiatio ex auctoritate* fu comunicata al residente fuori municipio la quale, probabilmente, avrebbe avuto valore di una *denuntiatio* semplice, in quanto l'*auctoritas* di quel magistrato non avrebbe coartato un residente in altra circoscrizione. Ciò avrebbe dato vita al successivo procedimento per *evocatio litteris* con la citazione munita di un provvedimento di *auctoritas*, a vagliarsi dal magistrato del *municipium* competente ai soli fini della notifica delle lettere evocatorie. La tematica a questo punto si intreccia necessariamente con un altro modo di citazione che è quello della *evocatio litteris*. Dunque, al fine di completare il discorso sul passo, che certamente ci espone con estrema sinteticità l'autonomia e l'alternatività dei modi di citazione, si rinvia alle conclusioni in tema di *evocatio litteris*⁶⁷.

⁶⁶Si v. Vat Fr. 162 ss. ed *infra* § 4.

⁶⁷*Infra* § 4.

3. *Denuntiatio ex auctoritate*

In caso di mancata comparizione da parte del convenuto all'udienza fissata davanti al magistrato, presumibilmente alla prima udienza disponibile⁶⁸, quest'ultimo, vista la *denuntiatio* semplice effettuata, avrebbe emesso un provvedimento di autorità; l'attore avrebbe, poi, provveduto a notificare la *denuntiatio* unitamente al provvedimento *ex auctoritate* del magistrato.

Tale forma di *denuntiatio*, che dunque seguì la *denuntiatio* privata o *suo nomine*, è definita, più dalla romanistica in verità, che dalle fonti, *denuntiatio ex auctoritate*⁶⁹. Pertanto si può distinguere tra una *denuntiatio* privata idonea ad introdurre il processo, con tutti gli effetti della litispendenza esaminati nel paragrafo precedente, ed una *denuntiatio ex auctoritate*, idonea a far proseguire il processo anche in assenza del convenuto, il quale avrebbe subito le conseguenze di un processo in contumacia. Il giudice, infatti, dopo aver effettuato un controllo sulla *denuntiatio* privata notificata dall'attore stesso e sulle testimonianze, avrebbe dovuto emettere un provvedimento d'*auctoritas* ad accompagnare la *denuntiatio*.

L'esistenza di una *denuntiatio ex auctoritate* successiva all'esperimento di una *denuntiatio* privata, ed idonea ad far proseguire il

⁶⁸ Così BARON, *Denuntiationprozess*, cit., 52 ss.

⁶⁹ La circostanza che la *denuntiatio* privata fosse stata idonea ad introdurre un processo e che in caso di mancata presentazione l'attore avrebbe potuto ricorrere al provvedimento di *auctoritas* da parte del magistrato è ben definita da ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., 112 ss. e seguita sostanzialmente dai successivi autori che si sono occupati nello specifico della tematica dell'introduzione del giudizio e della contumacia, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 472 ss., PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., 183 ss. e BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem* (Milano 1998) 73 ss. Precedentemente ad Aru, la romanistica europea, forse un po' legata ai passi riguardanti la contumacia in cui vengono elencate le tre *evocationes* (*litteris edictis, denuntiationibus*), non aveva individuato la *denuntiatio ex auctoritate* come modo di introduzione della procedura contumaciale distinta dalla *denuntiatio* idonea ad introdurre il giudizio.

processo in contumacia, è attestata da alcuni frammenti della giurisprudenza, ad iniziare da

D. 16.3.5.2. (Ulp. 30 *ad ed.*). *Si velit sequester officium deponere, quid ei faciendum sit? Et ait Pomponius adire eum praetorem oportere et ex eius auctoritate denuntiatione facta his qui eum elegerant, ei rem restituendam qui praesens fuerit. Sed hoc non semper verum puto: nam plerumque non est permittendum officium, quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere, nisi iustissima causa interveniente: et cum permittitur, raro ei res restituenda est qui venit, sed oportet eam arbitrato iudicis apud aedem aliquam deponi.*

La dottrina si è espressa in modo diverso sul passo in questione. Secondo alcuni studiosi il passo conterrebbe una vera e propria citazione in giudizio, secondo altri la *denuntiatio* sarebbe un semplice atto extra processuale⁷⁰. Il problema, credo, che si trova alla base dell'interpretazione del passo, riguarda il tipo di procedura. Si può partire da un '*si velit sequester officium deponere*': Ulpiano si domandò che cosa avrebbe dovuto fare colui che avesse avuto in deposito una cosa nella qualità di sequestratario ed avesse voluto rimettere l'incarico. Probabilmente, non potendo la *res* essere restituita ad un depositante già individuato e dovendo restituire la cosa, avrebbe dovuto rivolgersi al pretore. Ritenne Pomponio, infatti, che era necessario che il depositario adisse il pretore e notificasse una *denuntiatio ex auctoritate* a tutti coloro che lo avevano eletto sequestratario al fine di restituire nelle mani dei proprietari⁷¹.

⁷⁰Secondo BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 207 e KIPP, *Litidenuntiation*, cit., 48 non vi sarebbe stata una citazione nelle forme dell'*evocatio*; secondo STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit, 29 ss., si sarebbe trattato di un semplice avviso extra processuale.

⁷¹Sul punto si v. BROGGINI, *Introduction au sequester*, in *Mélanges P. Meylan* (Lausanne 1963) 43 ss. (ora in *Coniectanea* [Milano 1966] 261 ss., in partic. 271).

Ulpiano sostenne, invece, che il sequestratario avrebbe potuto rimettere l'*officium* solo in casi rari e, comunque, senza la necessaria presenza dei deponenti in quanto sarebbe bastato il disposto del giudice per deporre la cosa in qualche tempo⁷².

Dalla lettura del passo emergono diversi aspetti inerenti alla tematica dell'introduzione del giudizio nelle *cognitiones extra ordinem*. In particolare: a) la *denuntiatio ex auctoritate* fu perfettamente compatibile ed autonoma rispetto alla *denuntiatio* semplice, in quanto, evidentemente, l'aver adito il giudice con una richiesta rese da un punto di vista dell'economia processuale automatica la *denuntiatio ex auctoritate*, b) la risposta di Ulpiano ci conferma che in corso di causa fosse ammissibile la *denuntiatio ex auctoritate*, come la *denuntiatio* semplice; questi furono modi di introduzione generale, mentre le *evocationes litteris et edictis* sarebbero state residuali quando, come si vedrà nel paragrafo successivo, fosse stata difficoltosa la chiamata.

Altro passo in cui si può notare una distinzione tra *denuntiatio* privata e *denuntiatio ex auctoritate* è

D. 39.2.4.5 (Ulp. 1 *ad ed.*). *Praetor ait: 'dum ei, qui aberit, prius domum denuntiarum iubeam'. Abesse autem videtur et qui in iure non est: quod et Pomponius probat: verecunde autem praetorem denuntiarum iubere, non extrahi de domo sua. Sed 'domum, in quam degit denuntiarum' sic accipere debemus, ut et si in aliena domo habitet, ibi ei denuntietur. Quod si nec habitationem habeat, ad ipsum praedium erit denuntiandum vel procuratori eius vel certe inquilinis.*

Secondo il Boyé⁷³ la *denuntiatio* presente in questo passo, che fa riferimento al procedimento *per damnum infectum*, sarebbe stata una

⁷² VIDAL, *Le dépôt in aede*, in *RHDFE*. 43 (1965) 545 ss.

⁷³ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 238 ss.

denuntiatio ex auctoritate, pur non essendo così menzionata. Questi si basò sul principio che, pur essendo stato imposto all'attore da parte del pretore di effettuare una *denuntiatio* 'in domo sua' al convenuto, questa sarebbe una *denuntiatio* accompagnata dal crisma dell'*auctoritas*. Ad avviso di Aru⁷⁴, invece, si tratterebbe di una *denuntiatio* semplice, in quanto manca il qualsivoglia riferimento letterale all'*auctoritas*, presente, invece, in altri passi; inoltre, rispetto alla concezione del Boyé, lo stesso Aru ritenne che mentre per il caso del sequestratario e della *potioris nominatio*, la *denuntiatio ex auctoritate* serviva ad introdurre provvedimenti cautelari definitivi, la *cautio damni infecti* fu propedeutica alla *missio in possessionem ex primo decreto* da parte del magistrato.

Probabilmente l'opinione da seguire è quella del Boyé, che però mantenne una distanza troppo netta tra le *cognitiones extra ordinem* ed i mezzi introduttivi dei procedimenti pretori; infatti, mentre la *denuntiatio* semplice non fu mai accompagnata da alcun provvedimento del magistrato, e fu quindi atto necessitante un impulso del privato e condotto semplicemente dal privato, la *denuntiatio ex auctoritate* fu una chiamata munita di un elemento esterno alla *denuntiatio* semplice, che la completò: l'*auctoritas* del magistrato.

Ora è immaginabile che nella maggior parte dei casi la *denuntiatio ex auctoritate* seguisse una *denuntiatio* semplice fallita, ma è anche probabile che per certi procedimenti di cognizione sommaria, come poteva essere la *cautio damni infecti*, il provvedimento di *auctoritas* che avrebbe accompagnato la *denuntiatio* fosse precedente a questa.

Il ricorrente, infatti, non avrebbe mostrato al giudice la prova di una *denuntiatio* fallita, bensì avrebbe semplicemente chiesto al magistrato un provvedimento di *auctoritas* atto a citare tramite *denuntiatio* il convenuto in giudizio, se residente in circoscrizione di competenza di altro magistrato, se facilmente reperibile. Che poi il provvedimento del magistrato avesse un

⁷⁴ ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., 120 ss.

contenuto indirizzato al resistente impositivo di recarsi in giudizio, oppure un provvedimento di imposizione all'attore di fare la *denuntiatio ad domum*, non c'è dubbio che si sarebbe trattato comunque di una *denuntiatio* munita di un comando autoritativo precedente e, quindi, nella sostanza e pur in assenza di un riferimento letterale nel passo, di una *denuntiatio ex auctoritate*.

La distinzione tra *denuntiatio* privata e *denuntiatio ex auctoritate* perse vigore con l'andare avanti del tempo. Col progressivo avanzare del processo di carattere burocratico-statale, in danno di quello repubblicano, anche i mezzi di citazione ad istanza privata furono limitati.

Determinante per lo studio della *denuntiatio ex auctoritate* e per le relazioni con il processo provinciale è un caso di *denuntiatio ex auctoritate* in Egitto. Essendo però la fonte datata nel 368 d.C.⁷⁵, cercheremo di concordarla, nel capitolo inerente agli sviluppi tardoantichi delle formalità introduttive, con la costituzione di Costantino di cui in CTh. 2.4.2. del 322 d.C., al fine di evidenziare quali furono i rapporti tra la *denuntiatio litis* di cui alla costituzione dell'imperatore cristiano e la ancora esistente *denuntiatio ex auctoritate*, in una dimensione più storica che dogmatica.

⁷⁵ La fonte, P. Lips. I.33, sarà presa in esame *infra* cap. III § 3.

4. *Evocatio litteris ed edictis.*

Il termine *evocatio* è stato utilizzato dalla romanistica per indicare, in senso processuale, l'insieme dei procedimenti di citazione ufficiale nelle *cognitiones extra ordinem*⁷⁶.

Nel linguaggio delle fonti relativo alla tecnica processuale dell'introduzione del giudizio si può avanzare una distinzione tra *vocatio* ed *evocatio*⁷⁷. La *vocatio*, come già ricordato in precedenza, fu un atto del privato diretto ad un altro privato indirizzato ad invitare il convenuto a partecipare ad un giudizio dinnanzi all'autorità giudiziaria; le forme di *vocationes* si riallacciano da un punto di vista semantico alla *in ius vocatio* dei sistemi processuali antecedenti le *cognitiones extra ordinem* e per certi versi alla *denuntiatio* privata ove si accolga, come chi scrive, una certa continuità tra la *in ius vocatio* e la *denuntiatio* privata sprovvista di alcun provvedimento di 'sostegno' dell'autorità giudiziaria.

Evocatio significa letteralmente essere chiamati, convenuti da; nel caso processuale essere chiamati in giudizio da un magistrato. Già in epoca repubblicana i magistrati dotati di *imperium* potevano convocare alla loro presenza ciascun cittadino, grazie alla collaborazione di *aviatores* o tramite littori per vicende estranee al processo civile. Tale testimonianza ci è fornita da Aulo Gellio il quale citò Varrone⁷⁸,

Gell. *N.A.* 13.12.6 *In magistratu inquit habent alii vocationem, alii prensionem, alii neutrum;... qui vocationem habent, idem et prendere,*

⁷⁶BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 155.

⁷⁷Si v. FIEBIGER, s.v. «*evocati*», in *PWRE*. VI (Stuttgart 1909) 1145 ss.

⁷⁸Il passo è considerato propedeutico allo studio dell'*evocatio* da MOMMSEN, *Le Droit public romain* I (Paris 1887) 166; KIPP, *Litidenuntiation*, cit., 13; STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 9s; BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 155 ss.

tenere, abducere possunt, et haec omnia, sive adsunt quos vocant, sive acciri jusserunt.

Lo stesso Aulo Gellio riportò una lettera di Ateio Capitone

Gell. N.A. 13.12.3-4. Ac deinde narrat, quid idem Labeo per aviatore a tribunis plebis vocatus responderit: cum a muliere inquit quadam tribune plenbis adversum eum aditi, Gallianum ad eum misissent, ut venire et mulieri responderet iussit eum, qui missus erat, redire, et tribunis dicere, ius eos non habere, neque se, neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus maiorum tribune plebis pansionem haberent, vocationem non haberet.

Nella prima età del Principato il sistema delle *evocationes* dei magistrati repubblicani e ad ogni modo dei magistrati dell'*ordo iudiciorum privatorum* fu adottato dal *princeps*, nei modi di cui abbiamo già discusso in precedenza nel primo paragrafo e dai magistrati delle *cognitiones extra ordinem*.

Una prima testimonianza della *evocatio*, quale formalità introduttiva del processo privato *extra ordinem* è in tema di senatoconsulto *Rubrianum* degli inizi del II sec d.C (101-103 ca.)⁷⁹

D. 40.5.26.7 (Ulp. 5 fideic.). Subventum libertatibus est senatus consulto, quod factum est temporibus divi Traiani Rubrio Gallo et Caelio Hispone consulibus in haec verba: 'si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore adesse noluisse, si causa cognita praetor pronuntiasset libertatem his deberi, eodem iure statum servari, ac si directo manumissi essent'.

⁷⁹ Dedicato alla fonte un lavoro di CASTELLO, *D. 40.5.26.7 in tema di Senatoconsulto Rubriano*, in *Studi in onore di G. Scherillo I* (Milano 1972) 201 ss.

D 40.5.26.9 (Ulp. 5 *fideicomm.*). *Evocari autem a pretore oportet eos, qui fideicommissam libertatem debent: ceterum, nisi fuerint evocati, cessat Rubrianum senatus consultum. Proinde denuntiationibus et edictis litterisque evocandi sunt.*

Dall'analisi dei due frammenti il termine *evocatio* appare impiegato da Ulpiano in senso generale, cioè senza una precisa distinzione di carattere processuale tra i diversi tipi di citazione. Nella prima fonte 'e-vocare' è utilizzato da Ulpiano nel senso più comune di chiamata da parte del pretore. Dal passo emerge solamente che, ai fini della decisione sul fedecommesso di libertà, qualora gli onerati, evocati correttamente in giudizio, non si fossero presentati, il pretore avrebbe disposto la libertà dei beneficiati, come se gli stessi onerati avessero operato direttamente la manomissione. Nell'altro frammento, invece, lo stesso Ulpiano, pur utilizzando ancora una volta il termine *evocare* in senso generale (*Evocari ... eos*), pose una distinzione tra i diversi tipi di *evocatio*: *denuntiationibus*, *edictis* e *litteris*. Considerato che la *denuntiatio ex auctoritate*, come già ampiamente discusso, fu una forma di citazione che comprendeva anche una chiamata da parte del tribunale (il provvedimento di *auctoritas*), questa ben potrebbe essere stata catalogata da Ulpiano nel passo come *evocatio denuntiationibus*. Diversamente emergono due tipi di *evocatio*, distinti dalla *denuntiatio*, la *evocatio litteris* e quella *edictis*.

Una ulteriore distinzione tra le diverse forme di *evocatio* ci è invece segnalata alcuni anni dopo con il senatoconsulto Giuvenziano, indizio che conferma come già ai tempi del Rubriano la stessa fosse presente

D. 5.3.20.6d (Ulp. 15 *ad ed.*). *Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum primum aut denuntiatum esset aut litteris vel edicto evocatus esset.*

Dunque il passo, che è già stato vagliato in tema di *denuntiatio* privata, ci fornisce due notizie: la prima è che all'epoca del senatoconsulto Giuvenziano fosse esistita una distinzione tra *denuntiatio* ed *evocatio* data dalla contrapposizione di '*denuntiatum esset*' ed '*evocatus esset*'; la seconda è che all'interno dell'*evocatio* (*evocatus esset*) si distinguesse già all'inizio dell'età del principato tra *litteris* ed *edictis* (*litteris vel edicto*)⁸⁰.

Il passo è stato interpretato in maniera abbastanza ondivaga dalla romanistica. Ad una prima lettura effettuata da Wieding⁸¹ e poi seguita da Baron⁸² esisterebbe un unico procedimento di citazione, la *denuntiatio ex auctoritate*, e i tre termini sarebbero relativi alle diverse ed eventuali fasi di questa. La *denuntiatio* sarebbe stata quella privata ed in caso di insuccesso il denunziante avrebbe domandato un decreto di citazione: l'*edictum* era il decreto di citazione e le *litterae* delle comunicazioni fatte ai magistrati locali.

Diversamente, una posizione relativamente più recente fu assunta da Kipp⁸³ e poi da Steinwenter⁸⁴, i quali distinsero tra le diverse forme di citazione anche in relazione allo studio dei papiri e del processo ellenistico ed in particolare dell'Egitto. Ad avviso di questi autori *denuntiatio*, *evocatio litteris* ed *evocatio edictis* furono forme di citazione diverse. Tale teoria si è fatta strada nella romanistica ed è accolta pienamente anche da Kaser⁸⁵.

⁸⁰Tale distinzione ci è offerta anche da passi che trattano dell'*evocatio* in relazione alla contumacia. In particolare PS. 5.5a.6. *Trinis litteris vel edictis aut uno omnibus dato aut trina denuntiatione conventus nisi ad iudice, ad quem sibi denuntiatur est aut cuius litteris vel edicto conventus est venerit* e dal notissimo frammento di Ermogeniano in D. 42.1.53 pr. *Contumax est qui tribus edictis propositis vel uno pro tribus, quod vulgo peremptorium appellatur, litteris evocatus presentiam sui facere contemnet*; nonché da passi riguardanti la procedura criminale

⁸¹ WIEDING, *Libellprozess*, cit., *passim*.

⁸² BARON, *Denuntiationprozess*, cit., 43 s.

⁸³ KIPP, *Litidenuntiation*, cit., 128 ss.

⁸⁴ STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 28 ss.

⁸⁵ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 473 s.

Tutte le forme di citazione, la *denuntiatio*, l'*evocatio litteris* e la *evocatio edictis* avrebbero avuto un campo di applicazione specifico. Per la *denuntiatio* e per la *denuntiatio ex auctoritate* il problema è stato già comunemente affrontato ed abbiamo valutato come la *denuntiatio ex auctoritate* fosse una normale conseguenza di una *denuntiatio* privata fallita.

Diversamente dalla *denuntiatio* privata ed *ex auctoritate*, l'*evocatio* ebbe due presupposti diversi. Il primo di carattere strettamente processuale, in quanto l'attore non inviava una citazione scritta o orale al convenuto come nel caso della *denuntiatio*, bensì effettuava una *postulatio* al tribunale del magistrato adito; il secondo presupposto è che il convenuto fosse stato difficilmente raggiungibile, o perché residente in territorio diverso dalla competenza del magistrato adito o perché irreperibile.

Le *litterae* furono atti scritti indirizzati dal magistrato competente alle autorità locali perché trasmettessero, ad istanza dell'attore, la citazione al convenuto residente nel territorio di loro competenza.

La procedura dell'*evocatio litteris* è descritta nei *Vaticana Fragmenta* nel già esaminato caso della *excusatio tutoris* e della *potioris nominatio*. La vicenda riguarda un tale che, nominato tutore, chiese al magistrato di essere liberato dall'incarico e che venisse nominato un tutore più adatto, che sarebbe stato lo stesso deponente l'incarico ad indicare. Il procedimento è ben descritto dai frammenti 162⁸⁶, 163⁸⁷ e 165⁸⁸, 166⁸⁹ e 210⁹⁰.

⁸⁶Vat Fr. 162. *Item. Si is qui potiozem nominavit, litteras petierit ad magistratus, ut compellant eum venire, quem potiozem nominavit, postquam libellos dedit altera die litteras accipere debet ac magistratibus edere per dinumerationem vicenum milium passum*

⁸⁷Vat. Fr. 163. *Item. Illud curare debet ut intra diem decimum quam litteras reddidit magistratibus, rescriptas deposcat; et ubi eas acceperit, per dinumerationem simili modo reverti debebit et si sessionem invenerit pro tribunali, reddere praetori, ut subnotet sua manu quod volet,*

⁸⁸ Vat. Fr. 165. *Item. Quamvis supra dixerimus eum qui potiozem nominaverit, si aliquam sessionem intermiserit pro tribunali, praescriptione submoveri, utique verum est, si litterae non sunt impetratae; ceterum ex quo impetratae sunt in eum diem, quo reddi*

La procedura della *potioris nominatio*⁹¹ ebbe come suo fondamento che un cittadino romano, investito dell'*officium* della tutela, fosse riuscito ad individuare un soggetto che avesse avuto con il sottoposto a tutela un rapporto di parentela più vicino, un maggior rapporto fiduciario, ovvero una posizione economicamente più forte, in grado di poter contribuire maggiormente al mantenimento del tutelato⁹².

Il *tutor datus* avrebbe potuto indicare (nominare) un *tutor potior* entro cinquanta giorni dal momento in cui fosse venuto a conoscenza del decreto di nomina tutelare⁹³; lo faceva presentando in tribunale un numero di cinque copie, di cui quattro riservate all'ufficio ed una alla *denuntiatio ex auctoritate*. La notifica era a cura, evidentemente, del *nominans* il quale, qualora il *nominatus* non si fosse presentato al processo, avrebbe consegnato il libello:

Vat. Fr. 167-167a. *Si pro tribunali dabantur, quinque, de plano quattuor dandi erunt et petendum, ut denuntietur ex auctoritate.* 167a. *Cum denuntiaverit et non venerit, libellos det et litteras petat.*

praetori rescriptae debent, etsi hoc medio spatio sessio fuerit, non oberit, si sessionibus non adierit; et ita in usus servatur.

⁸⁹Vat. Fr. 166. *Item. Libelli ita fomandi. 'Cum proxime decreto tutorem me dandum existimaveris illi, quod mihi in notitiam pertulit ille illa die, nomino potiozem, ut municipem supra scripti, illum, Veientanum, morantem eo loco, habentem in substantia plus minus tantum'. Si eques Romanus fuerit qui potior nominabitur, etiam hoc comprehendi debet. Deinde fine talem clausulam addat: Rogo, praetor propter praescriptionis tempora libellos accipere dignaris.*

⁹⁰ Vat. Fr. 210. *Item. Is qui potiozem nominat libellos debet quaternos dare praetori de plano, quinos pro tribunali ut epistula divi Marci ad Aemilianum continetur, et dicere quo iure potiozem nominet, id est gradum necessitudinis et ius cognationis aperte designare; et ideo non sufficit cognatum vel adfinem generaliter dicere, sed debet gradum adicere vel nomen proprium cognationis adfinitatisve designare et ius cognationis exprimere; nec sufficit collegam dicere, nisi in quo collegio addiderit. Et si forte in aliquo horum deliquerit, emendandi ei facultas intra tempus, quo potuit potiozem nominare, conceditur, postea non, idque imperator noster ... rescripsit.*

⁹¹ Sul commento al *potioris nominatio* si v. CERVENCA, *Studi sulla cura minorum*, in *BIDR.* 77 (1974) 139 ss., PENTA, *Potioris nominatio*, cit., 295 ss. Da ultimo METRO, *Brevi note sulla potioris nominatio*, in *SDHI.* 76 (2010) 433 ss.

⁹² Sui criteri di scelta del *tutor potior* si v. Vat Fr. 157 e 158.

⁹³ Vat Fr. 164. *Item. Si quis eos, quos potiores nominavit, non probaverit, si adhuc intra quinquagesimum diem est, alios potiores potest nominare.*

Secondo la ricostruzione operata dalla Penta i cinque esemplari di ricorso servivano uno all'attore con un segno di ricezione, il secondo ai magistrati, il terzo ad essere comunicato al difensore al momento della citazione, il quarto era per l'*executor* incaricato di fare la citazione, il quinto per l'udienza solenne *pro tribunali* alla presenza dell'*adsessor*⁹⁴.

I libelli erano consegnati dalla parte interessata o da intermediari quale il centurione indicato in D. 47.2.73⁹⁵. In caso di mancata presenza in udienza il *nominans* depositava i libelli e chiedeva le *litterae*. Le *litterae* erano portate al magistrato municipale competente nel domicilio dell'avversario.

Vat. Fr. 162 *Item. Si is qui potiore nominavit, litteras petierit ad magistratus, ut compellant eum venire, quem potiore nominavit, postquam libellos dedit altera die litteras accipere debet ac magistrati bus edere per dinumerationem vicenum milium passum*

Se il *tutor* fosse riuscito a far notificare dagli uffici del magistrato municipale le *litterae* del magistrato adito, allora sarebbe stato liberato dalla tutela e ne sarebbe stato officiato il *nominatus* in caso di perdurante assenza,

Vat. Fr. 157. *Item. Tunc demum excusandus est, qui prius datus fuerat, si is quem nominaverit et potior necessitudine et idoneus re fideque vel absens deprehendatur.*

⁹⁴ PENTA, *Potioris nominatio*, cit., 306 s.; sul procedimento e sul commento ai *Vaticana Fragmenta* si veda anche CERVENCA, *Studi sulla cura minorum*, cit., 139 ss.

⁹⁵ D. 47.2.73 (Mod. 7 resp.) *Sempronia libellos composuit quasi datura centurioni, ut ad officium transmitterentur, sed non dedit: Lucius pro tribunali eos recitavit quasi officio traditos: non sunt inventi in officio neque centurioni traditi: quaero, quo crimini subiciatur, qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribunali legere, qui non sint dati? Modestinus respondit, si clam subtraxit, furtum commissum*

Dunque la sanzione, almeno nella *potioris nominatio*, in caso di mancata presenza (*absens*) all'udienza fissata fu l'automatica attribuzione dell'*officium* di tutore al *nominatus* o comunque, evidentemente, con il progressivo affermarsi delle forme delle *cognitiones extra ordinem* sui processi dell'*ordo*, la mancata presenza all'udienza a seguito di *evocatio litteris* avrebbe comportato come sanzione più generale l'attivarsi del meccanismo della contumacia col conseguente *damnum litis*.

Se l'*evocatio litteris* fu un procedimento di citazione in giudizio di una persona che, pur non abitando nella circoscrizione del magistrato adito, fosse stata presumibilmente reperibile dall'attore, l'*evocatio edictis* fu mezzo di citazione residuale per il caso dell'attore che si fosse trovato nell'impossibilità di reperire il convenuto.

Sulla ricostruzione dell'*evocatio edictis* le fonti sono più oscure rispetto a quelle in tema di *evocatio litteris* di cui abbiamo almeno la testimonianza del procedimento, pur macchinoso, della *potioris nominatio*.

Ad ogni modo gli *edicta* di citazione vanno distinti dagli *edicta* magistratuali o dalle costituzioni imperiali. Furono, quelli di citazione, degli inviti ufficiali emanati dall'autorità magistratuale al fine di provocare la comparizione del convenuto in caso di irreperibilità del convenuto. In questo caso le comunicazioni sarebbero state affisse all'*album iudicum*. Dalla lettura di P. Hamb. I.29⁹⁶ sembrerebbe, inoltre, che il procedimento fosse stato il seguente: l'attore avrebbe richiesto la citazione d'autorità, il magistrato avrebbe emesso l'editto il quale sarebbe stato proclamato da un *praeco*⁹⁷ e poi riportata a verbale nel processo⁹⁸.

L'uso dell'*edictum* è richiamato in particolare in due fonti

⁹⁶ Su P. Hamb I.29 v. *amplius infra* cap. 2, § 1.

⁹⁷ Oppure da un κήρυξ. Per l'impiego dell'araldo nella citazione si v. STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 33 ss; BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 161 ss.

⁹⁸ Sull'*evocatio edictis* per tutti KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 473 e nt.9 ss.

D. 27.2.6 (Tryph. 14 disp.) *Si absens sit tutor et alimenta pupillus desideret, si quidem negligentia et nimia cessatio in administratione tutoris obiciatur, quae etiam ex hoc arguatur, quod per absentiam eius deserta derelictaque sunt pupilli negotia, evocatis adfinibus atque amicis tutoris praetor edicto proposito causa cognita etiam absente tutore vel removendum eum, qui dignus tali nota videbitur, decernet vel adiungendum curatorem: et ita qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero necessaria absentia tutoris et inprovisa acciderit, forte quod subito ad cognitionem principalem profectus nec rei suae providere nec consulere pupillo potuerit et speratur redire et idoneus sit tutor nec expediat alium adiungi et pupillus alimenta de re sua postulet: recte constituetur ad hoc solum, ut ex re pupilli alimenta expediat.*

Il passo richiama il caso del tutore negligente che dovesse essere sostituito. In caso di assenza di questi e quindi di non facile reperibilità, il pretore avrebbe emesso un editto di convocazione; esaminata la causa anche in assenza del tutore stesso, avrebbe deciso per la rimozione di costui dall'*officium* o per l'aggiunta di un curatore. Essendo il tutore negligente ed inoltre irreperibile, – altrimenti forse sarebbe stato convocato in giudizio tramite una *denuntiatio* –, il pretore si vide evidentemente costretto a dover emanare un *edictum* di convocazione al fine di instaurare il procedimento di rimozione.

Nella fonte seguente, invece, si nota come l'*evocatio edictis* potesse seguire anche un procedimento di *denuntiatio ex auctoritate* o *evocatio litteris* falliti.

D. 26.10.7.3 (Ulp. 1 de omn. trib.). *Item si quis tutor datus non compareat, solet edictis evocari, novissimeque si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri ob hoc ipsum, quod copiam sui non fecit. quod et perraro et diligenti habita inquisitione faciendum est.*

Infatti se un curatore non fosse comparso al processo avente ad oggetto la sua rimozione, sarebbe stato convocato tramite editto. Se ancora non si fosse presentato sarebbe stato rimosso automaticamente ed in contumacia. Dunque l'*evocatio edictis* avrebbe potuto essere promossa direttamente, come nel caso di D. 27.2.6, se gli interessati avessero già cognizione di una irreperibilità del tutore negligente, oppure in seconda battuta a seguito di una *denuntiatio* fallita.

Secondo Steinwenter⁹⁹ l'*evocatio edictis* fu la procedura principe, ma forse anche residuale, per le citazioni *extra ordinem*. Del resto l'*evocatio edictis* fu alla base del meccanismo di attivazione della contumacia riportato da Ulpiano

D. 5.1.68-71 (Ulp. 8 *disp.*). *Ad peremptorium edictum hoc ordine venit, ut primo quis petat post absentiam adversarii edictum primum, mox alterum. 69. Per intervallum non minus decem dierum 70. Et tertium: quibus propositis, tunc peremptorium impetret: quod inde hoc nomen sumpsit, quod peremeret disceptationem, hoc est, ultra non pateretur adversarium tergiversari. 71. In peremptorio autem comminatur is qui edictum dedit, etiam absente diversa parte cogniturum se, et pronuntiaturum.*

Dalla lettura della fonte è possibile ipotizzare per l'*evocatio edictis* una doppia funzione. Da un lato avrebbe permesso il processo in contumacia nel caso di irreperibilità: dunque sarebbe stato inutile continuare ad emanare ulteriori editti (immaginiamo il caso della persona dispersa). Nei frammenti di cui in D. 5.1.68-71 si fa riferimento, invece, ad un tergiversare del convenuto. Pertanto si può immaginare come l'*evocatio edictis* potesse anche essere mezzo autonomo di citazione rispetto alla

⁹⁹ STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 33 ss

denuntiatio e, fallito il primo tentativo, l'attore avrebbe potuto domandare anche un secondo e terzo editto a distanza di almeno dieci giorni l'uno dall'altro. In seguito sarebbe stato richiesto (*impetret*) un editto *peremptorium*¹⁰⁰ che avrebbe permesso lo svolgersi di un processo nei confronti di un soggetto, stavolta reperibile, ma recalcitrante agli avvisi da parte dell'autorità.

¹⁰⁰ Del resto il procedimento che sta alla base dell'emanazione dell'edictum *peremptorium*, fu alla base del triplice fallimento di tutti i modi di citazione. L'editto perentorio potè, infatti, seguire tre *denuntiationes* C. 7.43.9 o tre *evocationes litteris* (C. 7.43.8) ovvero tre editti (PS. 5.5a.6). Sul punto FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 246 ss.

CAPITOLO II

INTRODUZIONE DEL PROCESSO PRIVATO E PRASSI PROVINCIALE

Sommario: 1. La citazione in giudizio nel processo provinciale: il caso dell'Egitto; 2. Introduzione del giudizio e prassi in Arabia Petrea. La vicenda processuale di Babatha; 3. La *dicarum scriptio* siciliana; 4. Petizioni al governatore della *Coele Syria* sul finire dell'età del principato. P. Euphr. 1-2.

1. La citazione in giudizio nel processo provinciale: il caso dell'Egitto.

La ricerca sulle formalità introduttive del processo privato nelle province ha incontrato, nel corso di decenni di studio, una serie di difficoltà legate alla scarsità ed alla frammentarietà delle fonti. A parte il caso del processo privato nella provincia d'Egitto, e per certi versi delle vicende inerenti alla *dicarum scriptio* in Sicilia¹⁰¹, fino alla metà del XX secolo erano quasi del tutto sconosciute fonti riguardanti l'introduzione del giudizio cognitorio nelle altre province.

Dall'ultima indagine sulle fonti riguardanti la fase processuale d'introduzione del giudizio nell'Egitto romano, effettuata dalla Foti Talamanca¹⁰² a cavallo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli ottanta, emerge una certa rassegnazione circa l'analisi delle formalità introduttive

¹⁰¹ *Infra* § 3.

¹⁰² FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. L'introduzione del giudizio* II/1 (Napoli 1979); EAD. *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. L'introduzione del giudizio* II/2 (Napoli 1984).

delle *cognitiones extra ordinem* metropolitane e soprattutto del processo privato nelle province. Da un lato per il processo metropolitano, come già esaminato in precedenza, le problematiche relative alla natura della *denuntiatio* e dell'*evocatio* sono state affrontate sulla scorta di frammenti di singole procedure (si pensi all'*evocatio litteris* ricostruita sulla base dei *Vaticana Fragmenta* e della *potioris nominatio*¹⁰³). D'altro canto, per il processo provinciale la stessa Foti Talamanca ritenne che sulle formalità introduttive non si sarebbe potuto indagare oltre le vicende del processo nella provincia d'Egitto e la procedura della *dicarum scriptio* siciliana, in quanto mancavano le fonti per lo studio delle petizioni introduttive di giudizio nelle altre province¹⁰⁴; limite, questo, incontrato – e reso più o meno esplicito – dagli autori che prima di lei si erano occupati dell'introduzione del giudizio civile nelle province: in particolare Mitteis¹⁰⁵, Steinwenter¹⁰⁶ e Boyé¹⁰⁷.

La prospettiva è cambiata a partire dagli inizi dagli anni sessanta, con la possibilità di estendere la ricerca per l'età del principato quanto meno su altre due province: l'Arabia Petrea¹⁰⁸ e la *Syria Coele*¹⁰⁹. Tale

¹⁰³ Sul punto *amplius*, *supra* cap. I §§ 2-4

¹⁰⁴ FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 27, la quale ritenne che «Quanto qui importa è, infatti, di fornire un quadro con cui mettere a confronto i dati offerti dalla prassi egiziana nelle conoscenze che si posseggono per l'ordinamento al di fuori dell'Egitto. A questo proposito ci si trova in una situazione oggettiva che non permette di portare a fondo tale ricerca, in quanto mancano soprattutto le notizie per quanto concerne la *cognitio extra ordinem* nelle altre province».

¹⁰⁵ MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit*, in *BSGW.* 62.4 (1910) 61 ss.; MITTEIS, WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde* II/1 (Leipzig-Berlin 1912) 32 ss.

¹⁰⁶ STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 73 ss.

¹⁰⁷ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 3 s., 106 ss.

¹⁰⁸ Sulle vicende delle petizioni introduttive d'istanza in Arabia fu pubblicata un'edizione di fonti da POLOTSKY, *Three Greek Documents from the Family Archive of Babatha*, in *Erez Israel* 8 (1967) 46 ss., poi ripubblicate da LEWIS, *The documents from the Bar Kokhba period in the cave of lettes. Greek Papyri. Aramaic and nabatean signatures* edd. YADIN, GREENFIELD (Jerusalem 1989). Si v. *infra* § 3.

¹⁰⁹ Le fonti sono state editate da FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives romaines inédits du moyen Euphrate (IIIe s. après J.-C.) I. Les pétitions (P. Euphr. 1 à 5)*, in *Journal de Savants* (1995) 65-119; successivamente sono state pubblicate anche altre fonti provenienti dalla medesima provincia, non inerenti però alla tematica dell'introduzione

opportunità è data grazie al ritrovamento ed alla pubblicazione di alcuni documenti papiracei contenenti petizioni introduttive di procedimenti di natura giurisdizionale, che potranno essere comparati con i modi di introduzione del giudizio a Roma, in Sicilia ed in Egitto, già più noti alla romanistica. Scopo della comparazione è duplice: da un lato poter avere una panoramica più ampia sulle intersezioni e le rispettive influenze ed assimilazioni tra la procedura d'introduzione del processo privato nelle *cognitiones extra ordinem* metropolitane e le prassi provinciali¹¹⁰. Dall'altro per creare un fondo di notizie più esteso, tale forse da giustificare, ad avviso di chi scrive, le riforme processuali (a partire dalla costituzione di cui in CTh. 2.4.2¹¹¹) di età tardoantica.

Dopo aver esaminato i modi di introduzione del giudizio nelle *cognitiones extra ordinem* metropolitane, sarà conveniente partire, dunque, dall'esame delle formalità introduttive del giudizio privato in Egitto, dato il più alto numero di fonti e la particolarità della posizione della provincia nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria dell'ordinamento provinciale romano.

A seguito della vittoria di Azio fu istituita da Augusto nel 30 a.C. la provincia romana d'Egitto¹¹² governata dal *Praefectus Aegypti*¹¹³ di rango

del giudizio; si v. FEISSEL, GASCOU, TEIXIDOR, *Documents d'archives romains inédits du moyen Euphrate (IIIe s. après J.-C.) II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 à 10)*, in *Journal de Savants* (1997) 3-57. Per l'analisi di alcune fonti e per la letteratura si v. *infra* § 4.

¹¹⁰ Si v. HACKL, *Il processo civile nelle province*, in *ACOP*. 8 (Napoli 1999); ID., *Der Zivilprozeß des frühren Prinzipats in der Provinzien*, in *ZSS*. 114 (1997) 141 ss.

¹¹¹ *Infra* cap. III § 2.

¹¹² *Ex plur.* DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² IV/2 (Napoli 1975) 853 ss.; TALAMANCA, *Lineamenti*, cit., 491 ss.; SEIDL, *Il processo cognitorio nella provincia romana d'Egitto*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria I*, cit., 201 ss.

¹¹³ Sul *Praefectus Aegypti* si v. il lavoro di STEIN, *Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit* (Bern 1950); per un'elencazione dei prefetti d'Egitto nell'età del principato oltre ai lavori monografici di REINMUTH, *The Prefect of Egypt from Augustus to Diocletian* (Leipzig 1935, rist. anast. Aalen 1963) e l'articolo di BASTIANINI, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C.*, in *ZPE*. 17 (1975) 263 ss.; ID., *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C.*, in *ZPE*. 38 (1980) 75 ss.; GERACI, *Genesi della provincia romana d'Egitto* (Bologna 1983) *passim.*; LICANDRO, *La prefettura d'Egitto fra conservazione e innovazione istituzionale*, in *Studi per G. Nicosia IV* (Torino 2007)

equestre, nominato dal principe quale suo rappresentante nell'amministrazione della regione¹¹⁴.

Rispetto alle altre province l'Egitto ebbe un ordinamento del tutto particolare in cui l'elemento romano si fuse con le tradizioni tolemaico-ellenistiche già presenti¹¹⁵. Al *Praefectus Aegypti* fu affidata, oltre alla cura del suolo e delle finanze, anche l'amministrazione della giustizia civile e criminale¹¹⁶. Il *Praefectus Aegypti* esercitava l'attività giurisdizionale civile e criminale nel proprio Tribunale permanente (βῆμα) in Alessandria o durante il *conventus* giudiziario itinerante (διαλογισμός) nelle principali città della provincia (come Pelusius o Menfi)¹¹⁷. Poteva delegare le attribuzioni giurisdizionali a funzionari del regime tolemaico assimilati nell'ordinamento romano come lo *iuridicus*, l'idiologo, l'αρχιδικαστής e gli epistrategi. In particolare, il δικαιοδότης, o *iuridicus*, fu nominato direttamente dall'imperatore tra i funzionari di rango equestre ed ebbe

387 ss.; ID., *La Praefectura Aegypti fra conservazione e innovazione istituzionale*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica* 12 (2008) 29 ss.

¹¹⁴ Tac. *Hist.* 1.11.

¹¹⁵ TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri 332 B.C.-640 A.D.*² (Warszawa 1955) 479 ss. resta contributo imprescindibile per lo studio del diritto sostanziale e processuale dell'Egitto dalla conquista macedone fino all'invasione araba. In particolare sull'atto di citazione nel processo civile l'autore dedica le pagine da 495 a 505.

¹¹⁶ Al *Praefectus Aegypti* fu conferito l'*imperium* da una legge, così come ricordato da Ulpiano in D. 1.17.1 (Ulp. 15 *ad ed.*). *Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continentur*. Dubbioso sulla natura comiziale o imperiale della legge istitutiva dell'ordinamento della provincia il DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² IV/2, cit., 855. Per l'interpolazione del passo e la natura imperiale della legge istitutiva si v. SOLAZZI, *Di una pretesa legge di Augusto relativa all'Egitto*, in *Aegyptus* 9 (1928) 269 (ora in *Scritti* III [Napoli 1950] 241). Il *Praefectus* emanava editti che furono richiamati dai suoi successori, pertanto in quanto tralatizi avevano quasi forza di legge, per tutti KATZOFF, *The provincial Edict in Egypt*, in *TJ.* 37(1969) 415 ss.

¹¹⁷ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² IV/2, cit., 863 s. Sulla giurisdizione criminale durante il *conventus* si v. da ultimo, CAIAZZO, *Brevi note sulla giurisdizione penale nel Conventus del Praefectus Aegypti: a proposito di P.Strassb.5*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna* I (Napoli 2007) 597 ss.

giurisdizione sulle liti civili e sui procedimenti di volontaria giurisdizione¹¹⁸.

Dunque ci troviamo in presenza di un ordinamento giurisdizionale molto complesso che risenti sicuramente della tradizione tolemaico ellenistica¹¹⁹.

Prima di affrontare le tematiche relative all'introduzione del giudizio nell'Egitto romano nell'età del principato, appare necessario effettuare una breve digressione sulle forme di introduzione dei giudizi privati nell'Egitto pre-romano durante la dominazione tolemaica. Molte forme di citazione in giudizio dell'età successiva, infatti, risentirono, soprattutto per la collaborazione ed il controllo dell'autorità pubblica, della tradizione processuale tolemaica.

Nell'Egitto tolemaico, a partire dal III secolo a.C.¹²⁰, il giudizio era introdotto tramite un ricorso indirizzato all'autorità competente, il re¹²¹ (ἔντευξεις εἰς τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα) o lo stratego, oppure il

¹¹⁸ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² IV/2, cit., 864 s.

¹¹⁹ Sulla tradizione processuale di età tolemaica TAUBENSCHLAG, *The law of Greco-roman Egypt*², cit., 495 ss.; FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 1-23

¹²⁰ Parzialmente diversa, e forse per certi versi più vicina alla *in ius vocatio* formulare dell'ordinamento processuale romano fu la procedura di citazione presso gli organi giurisdizionali ateniesi nel IV secolo a.C. Secondo il BISCARDI, *Diritto greco antico* (Milano 1982) 264 ss. l'atto introduttivo, la πρόσκλησις era una citazione orale esclusivamente ad istanza del privato, tramite la quale l'attore avrebbe dovuto invitare il convenuto a presentarsi in giudizio. La citazione era fatta alla presenza di uno o due testimoni e, qualora non fosse stato possibile notificare personalmente la citazione, sarebbe stato possibile notificarla al suo domicilio in presenza di parenti o vicino. In caso di assenza si sarebbe proceduto in contumacia, salvo che il convenuto avesse fatto opposizione, dimostrando l'irregolarità della citazione. Tra la citazione e la comparizione doveva intercorrere un termine di almeno cinque giorni, durante il quale l'attore provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo, anticipando le spese del giudizio e riassumendo in un atto scritto, registrato presso il tribunale, la propria pretesa giudiziaria. Sull'introduzione del processo in antica Grecia si v. LIPSIUS, *Das attische Recht und Rechtsverfahren* III (Leipzig 1915) 804 ss.; HARRISON, *The Laws of Athens II. Procedure* (Oxford 1971) 85 ss; MARTINI *Diritti greci* (Siena 2001) 136 ss. Secondo alcuni autori dalla lettura delle fonti sarebbe emerso che tale forma di citazione fu presente anche in Egitto prima della conquista macedone Per una ricostruzione delle formalità introduttive nell'Egitto pretolemaico si consulti per tutti SEIDL, *Ägyptische Rechtsgeschichte der Saiten- und Perserzeit*² (Glückstadt 1968) 38 s.

¹²¹ Sulle petizioni al re si v. DI BITONTO, *Le petizioni al re. Studio sul formulario*, in *Aegyptus* 47 (1967) 15 ss.

tribunale dei χρηματισταί. Gli uffici di queste autorità provvedevano a notificare copia del ricorso al convenuto; in caso di mancata presentazione da parte del convenuto, veniva emanato tramite un complesso procedimento un πρόγραμμα, un ordine di comparizione. In caso di mancata presentazione a seguito di notifica del πρόγραμμα si sarebbe svolto il processo in contumacia¹²².

Come già ricordato, a seguito della conquista romana fu istituito il *Praefectus Aegypti*, il quale esercitò la sua giurisdizione nel Tribunale permanente di Alessandria ovvero durante il *conventus* itinerante in diverse città della provincia. Il privato abitante di una città o villaggio poteva ‘chiamare’ in giudizio un altro privato durante il *conventus* davanti al *Praefectus Aegypti* tramite la παραγγελία¹²³.

Il procedimento, il cui nome derivava dal verbo παραγγέλλω, che significa comunicare, avvisare, rendere edotti¹²⁴, ebbe natura prevalentemente semiufficiale con la compresenza dell’attività privatistica data dall’atto di impulso processuale e dell’elemento pubblicistico con la compartecipazione a vario titolo dell’autorità giudiziaria nella fase introduttiva del procedimento giurisdizionale.

La maggior parte delle fonti riguardanti la παραγγελία sono databili intorno al II sec. d.C. e presentano caratteristiche unitarie tali da poterne esaminare globalmente la struttura¹²⁵.

¹²² Procedura simile all’*evocatio edictis* delle *cognitiones extra ordinem* metropolitane. Così anche FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 21 s. Sulle petizioni dall’età tolemaica a quella romana si v. anche MONTEVECCHI, *La papirologia* (Milano 1988) 189 ss..

¹²³ Sulla παραγγελία si v. BOYÉ, *La denuntiatio*, ct, 42 s., il quale ne esaltò il carattere semiufficiale in una composizione processuale tra l’αγγελεῖν ed il μεταδιδόναι, il primo avviso privato ed il secondo termine tecnico per indicare la notificazione al convenuto. KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 475 la ritengono parallela alla *denuntiatio* metropolitana.

¹²⁴ FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 79

¹²⁵ *Ex plur.* BGU I.226 (=M.Chr. 50), P. Tebt. 434 (=M.Chr. 51), SB. 7870 e 8001, P. Mil Vogl. 129, SB 4416, P. Tebt. 303 (=M.Chr. 53); si v. BASTIANINI, *Lista dei prefetti d’Egitto*, cit., 285 ss.; FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 81 s., 81 nt 72.

L'attore si presentava davanti allo stratego di uno dei distretti d'Egitto¹²⁶, in cui risiedeva insieme col convenuto, presentando un ὑπόμνημα, un ricorso, contenente un'editio actionis molto dettagliata¹²⁷; chiedeva poi allo stratego di notificare una copia dell'istanza alla controparte stessa, affinché si presentasse al conventus del distretto (ἔγγραπτος παραγγελία)¹²⁸. La notificazione poteva avvenire tramite ὑπηρετής dello stratego, un messo notificatore, ma alcune fonti (P. Hamb. I.29 ll.18-27¹²⁹ e P. Strasb 196¹³⁰) dimostrano come la παραγγελία potesse essere notificata anche dallo stesso privato, accompagnata da testationes; quindi una forma di denuntiatio molto simile a quella prevista a Roma per le cognitiones extra ordinem metropolitane. La presenza dei testimoni, i quali sottoscrivevano l'atto di citazione, sostituì, dunque, talvolta la notificazione da parete dell' ὑπηρετής dello stratego.

Oltre che tramite il descritto procedimento di παραγγελία, il Prefetto poteva essere adito direttamente durante il conventus tramite epistulae ed ὑπόμνηματα.

Il procedimento per epistulae è descritto da P.Oxy II.237¹³¹. Un tal Cheromene, insorta controversia con la figlia in ordine al possesso di alcuni

¹²⁶ La provincia fu divisa in tre epistrategie in cui erano grappurpati i diversi nomoi governati da uno stratego. Le tre epistrategie furono quella del Delta (Paese basso), dell'Eptanomide ed Arisoite (Medio Egitto) e della Tebaide (Alto Egitto). GUARINO, SDR⁸, cit., 425.

¹²⁷ Ricche di particolari sono P. Lond. 358, SB 4416.

¹²⁸ FOTI TALAMANCA, Ricerche II/1, cit., 83 ss., 85 nt.81

¹²⁹ Sulla fonte cfr. BOYÉ, La denuntiatio, cit, 86 ss. Si tratta di un verbale di udienza del 93 d.C. tenuta dal prefetto Giunio Rufo. L'attore Salvio Maggiore aveva provveduto a citare in giudizio Apronio Celere, il quale non si era presentato in giudizio. Dal verbale emerge come l'attore avesse dimostrato il perfezionamento della citazione tramite una signatio dei testimoni ed in quella fase del processo si stesero discutendo circa la veridicità di uno di questi teste, prima evidentemente di proseguire in contumacia.

¹³⁰ In P. Strasb 196 l'udienza si svolse probabilmente dinnanzi all'idiologo, il quale con una subscriptio aveva autorizzato le istanti Ammonilla Prota ed Isidora ad effettuare la παραγγελία; queste secondo la fonte si impegnavano ad effettuare la citazione alla presenza di tre testimoni.

¹³¹ È il famoso caso della petizione di Dionysia, su cui GRADENWITZ, Zur Petition of Dionysia, in AP. 1 (1900-1901) 328 ss.; una traduzione in latino è stata realizzata da BONFANTE, La petizione di Dionysia, in BIDR. 13 (1900) 41 ss.; si v. anche LEMOSSE,

beni, tra l'aprile e maggio del 185 d.C. inviò una lettera al prefetto Longeo Rufo con la quale chiese che questi ordinasse la restituzione delle cose prestate alla figlia Dionisia, senza domandare l'instaurazione del dibattimento. L'anno successivo scrisse una nuova epistola al prefetto Pomponio Faustiano, chiedendo la cessazione delle violenze perpetrate sulla cose da parte della figlia. Entrambi i prefetti delegarono lo stratego dell'Ossirinchi a trattare la causa, il quale, anche se non emerge dalla fonte, è immaginabile avesse notificato tramite il suo ὑπηρετής a Dionisa. Costei, infatti, replicò con il deposito un ὑπόμνημα al prefetto, sostenendo che l'istanza del padre era da considerarsi inammissibile in quanto presentata in forma scorretta, cioè tramite *epistula* e non tramite ὑπόμνημα, che lei considerava, invece, la forma idonea. Le sue richieste furono presentate al prefetto tramite un ὑπόμνημα, che, come nel caso dell'*epistula* del padre, non conteneva la richiesta di dibattimento. Dunque il processo, pur instaurandosi in un perfetto contraddittorio, grazie alle notifiche delle istanze a ciascuna delle parti, non pervenne ad un vero e proprio dibattimento personale, ma si produsse in uno scambio di scritti.

Gli ὑπόμνηματα, invece, potevano essere presentati al prefetto sia al *conventus*¹³² che fuori da questo¹³³. Scopo del deposito presso gli uffici della Prefettura fu che lo stesso Prefetto emanasse dei provvedimenti o delegasse un funzionario a prenderli in sua vece. Ad esempio tra le controversie di natura privatistica è certamente da ricordare BGU III.613 (=M.Chr. 89)¹³⁴ in cui è contenuta una petizione del 31 marzo 161 d.C da parte del soldato veterano Tiberio Tiberiano. Il soldato in questione si

Cognitio, Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique (Paris 1944) 88 ss.; FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 110 ss.

¹³² Ad esempio in BGU II.378 (=M.Chr. 60) il soldato Giulio Agrippino rivolse al prefetto Lucio Valerio Proclo un'istanza durante il *conventus* del Delta Occidentale, si v. FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II /1, cit., 122 s.

¹³³ Come ad esempio l'ὑπόμνημα presentato da Dionisia di cui *supra*; cfr. FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 116 ss.

¹³⁴ FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 148

rivolse al prefetto Munazio Felice al quale chiese che fosse ordinato alla controparte di esibire i conti della gestione di beni ereditari controversi.

Oltre alla richiesta di un provvedimento di carattere sostanziale, si poteva chiedere un provvedimento di natura processuale; una vera e propria forma di *evocatio* ai fini dell'instaurazione del contraddittorio è data dal caso di Gemello Orione (P. Mich. 425), il quale chiese al prefetto che la sua controparte, autrice di violenze e danneggiamenti, venisse convocata per l'udienza in cui la questione sarebbe stata discussa davanti allo stesso prefetto¹³⁵.

Gli *ὑπόμνηματα* e le *epistulae*, dunque, non pare comportassero l'apposizione dell'automatico provvedimento di convocazione del convenuto al *conventus*, come per la *παραγγελία*, bensì furono solo introduttivi di istanze per la richiesta di provvedimenti da parte del prefetto *inaudita altera parte* o al massimo di richiesta di evocazione in giudizio.

L'unico atto con cui veniva introdotto un processo dinnanzi al Prefetto nel corso del *conventus* con la necessaria convocazione del convenuto era la *παραγγελία*. *Παραγγελία* che veniva notificata al convenuto nella maggior parte dei casi tramite *ὑπηρετής* dello stratego, ma in casi più rari anche dal privato e poi provata tramite delle *testationes*.

Le fonti sono databili intorno al II sec d.C., periodo in cui a Roma si affermarono le *cognitiones extra ordinem* e i modi di introduzione della *denuntiatio* ed *evocatio*. Dunque appare che, se a Roma i meccanismi di citazione, risentendo della tradizione del processo formulare, fossero ad eventuale collaborazione dell'autorità pubblica (si pensi alla *denuntiaito ex auctoritate* o alle *evocationes*), già in Egitto il procedimento della *παραγγελία* notificata in forma scritta tramite *ὑπηρετής*, che a sua volta risentì della tradizione più pubblicistico-autoritativa del processo

¹³⁵ La *subscriptio* del pretore è datata 11 agosto 198 d.C.; v. FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 161 s. e nt.311.

tolemaico¹³⁶, appare il procedimento generale; restando, infatti, la παραγγελία effettuata personalmente dal privato anche oralmente e provata per *testationes* una forma residuale: e ciò probabilmente per esigenze di un corretto instaurarsi del contraddittorio durante il *conventus* e soprattutto per esigenze di economia processuale. Onde evitare che il convenuto non si presentasse in giudizio durante il *conventus*, che in quella città sarebbe passato nuovamente solo dopo un certo periodo di tempo, ecco che la citazione scritta notificata per ὑπηρετής avrebbe garantito la perfetta comunicazione al convenuto. Diversamente la παραγγελία, spesso in forma orale ed accompagnata da *testationes* private, doveva apparire residuale, da un lato grazie al funzionamento dell'efficiente apparato burocratico egiziano e dall'altro per evitare che si aprissero procedimenti incidentali di verifica della veridicità delle *testationes* che sarebbero valsi solamente ad allungare inutilmente l'*iter* processuale¹³⁷.

Oltre che durante il *conventus*, l'abitante dell'Egitto ebbe la possibilità di adire anche il tribunale permanente del Prefetto ad Alessandria, il tribunale del *iuridicus* e quello dell'αρχιδικαστής.

Il Prefetto nella sede giudiziaria permanente in Alessandria su richiesta dell'istante prendeva generalmente provvedimenti sia in materia privatistica, che amministrativa, nonché criminale. L'istanza era proposta dal privato tramite la presentazione agli uffici del tribunale di un ὑπόμνημα. I provvedimenti potevano avere natura sostanziale, quando il prefetto decideva in prima persona, o processuali, se delegava giurisdizione. In P. Fouad I.21 e SB. 8247 è narrato il caso del Prefetto Cecina Tusco, il quale tenne udienza in una *sessio pro tribunali* ad Alessandria il 5 settembre del 65 d.C. La causa era stata promossa da un gruppo di soldati affinché lo stesso Prefetto ne riconoscesse lo status di veterani. Oltre a

¹³⁶ Si v. TAUBENSCHLAG, *The law of Greco-roman Egypt*², cit., 495 ss

¹³⁷ Così come nel caso ricordato da P. Hamb I.29, sulla problematica della falsità delle *testationes* v. *amplius* infra cap III § 1.

questa v'è un'ampia gamma di fonti riguardanti vicende giudiziarie poste all'attenzione del Prefetto che non riguardarono la sua attività durante il *conventus*¹³⁸.

Il procedimento di introduzione del giudizio dinnanzi al Prefetto aveva inizio con il deposito da parte dell'istante di un ὑπόμνημα agli uffici. Il prefetto poteva eventualmente decidere della questione anche non in contraddittorio¹³⁹, in caso di istanza di natura prettamente amministrativa; qualora si fosse rivelata necessaria l'instaurazione del contraddittorio allora il Prefetto tramite i suoi uffici avrebbe provveduto ad inoltrare un'epistula allo stratego competente per territorio, al fine di notificare l'atto tramite il proprio ὑπηρετής al convenuto residente nella sua circoscrizione. Il convenuto che si vedeva notificare l'atto, emerge dalle fonti, prestava un giuramento di presentarsi all'udienza, probabilmente entro trenta giorni dalla notifica¹⁴⁰, dinnanzi al Prefetto in Alessandria, o al magistrato delegato¹⁴¹.

Procedimento di citazione del convenuto che ricorda, quindi, molto da vicino l'*evocatio litteris* delle *cognitiones extra ordinem* metropolitane, mediante la quale l'autorità adita, ma non competente per territorio per la notifica, autorizzava l'istante a portare le *litterae* all'ufficio del magistrato competente ai fini della notifica; nel caso dell'Egitto lo stratego del νόμος

¹³⁸ Ad esempio in PSI IV.281, ll. 24-25, 39-41 il prefetto diniegò la richiesta di pagamento di una somma di denaro, forse per prescrizione, v. FOTI TALAMANCA, *Ricerche*, cit., II/2, 28 s.

¹³⁹ Non emerge dalle fonti che il prefetto disponesse con certezza la comparizione di entrambe le parti all'udienza. È probabile che alcune istanze di carattere amministrativo fossero svolte direttamente a seguito della richiesta dell'interessato. Nonostante manchino le fonti è però possibile immaginare, considerata anche l'attenzione che veniva data alla regolare instaurazione del contraddittorio durante il *conventus*, che a seguito dell'istanza il prefetto ordinasse, quando necessaria, la convocazione del convenuto tramite ὑπηρετής, oppure autorizzasse l'attore alla citazione, eventualmente da provarsi con *testationes*. Ciò troverebbe conforto anche nel caso di P. Hamb I.4 con cui è descritta con un certo margine di certezza, la convocazione del convenuto residente fuori dalla circoscrizione di Alessandria.

¹⁴⁰ La convocazione del convenuto al Tribunale del Prefetto è attestata come suggerisce la FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 60 s. con grande verisimiglianza.

¹⁴¹P. Marmarica col. IV 18-22

di residenza del convenuto¹⁴². La differenza che sembrerebbe emergere, però, tra l'*evocatio litteris* metropolitana e la prassi emergente dai papiri egizi, a parere di chi scrive è la seguente: mentre l'*evocatio litteris* della prassi metropolitana era alternativa alla *denuntiatio*, o alla eventuale *denuntiatio ex auctoritate* a causa della residenza in altra circoscrizione del convenuto, nel processo egiziano tale distinzione non sembrerebbe sussistere, in quanto il procedimento era valevole anche per abitanti della medesima circoscrizione.

L'istante poteva adire anche il tribunale del *iuridicus* (δικαιοδότης) anche se ben pochi documenti attestano le forme di introduzione del giudizio innanzi a questo¹⁴³.

Lo *iuridicus* aveva competenza giurisdizionale e per l'amministrazione diretta. Certamente non esercitò direttamente giurisdizione durante il *conventus* e l'unico luogo dove è attestato dalle fonti che tenesse la propria attività giurisdizionale fu Alessandria¹⁴⁴. Gli istanti consegnavano al *iuridicus* un ὑπόμνημα sia per le cause private che per i ricorsi amministrativi. Il contenuto dei provvedimenti fu tanto di natura processuale con una delega¹⁴⁵ a giudicare agli epistrateghi o agli strateghi, ovvero di natura sostanziale, decidendo nel merito, egli stesso tramite *subscriptions*, egli stesso sulle controversie¹⁴⁶ portate alla sua attenzione. Molto interessante al fine della ricostruzione delle modalità

¹⁴² Così anche la FOTI TALAMANCA, *Ricerche*, cit., II/2, la quale però sembra non prendere una posizione netta sul punto: il che è da condividere per la scarsità delle fonti.

¹⁴³ KUPISZEWSKI, *Iuridicus*, in *JP.* 7-8 (1953-1954) 189 ss.

¹⁴⁴ WICKLEN, *Der ägyptische Konvent*, in *AP.* 4 (1908) 408 ha provato a vedere in BGU I.245 un'ipotesi di giurisdizione del *iuridicus* nel *conventus*. *Contra* KUPISZEWSKI, *Iuridicus*, cit., 191 ss. MAEHLER, *Neus Prozess der Drusilla gegen Agrippinus*, in *Symposion 1977* (Köln-Wien 1982) 325 ss; FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 72 s.

¹⁴⁵ P. Gen 4, nel quale l'istante chiede che il *iuridicus* deleghi la questione allo stratego. Per un'analisi della fonte si v. WICKLEN, *Zu den Genfer Papyrus*, in *AP.* 3 (1906) 380 ss.; FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 75 ss.

¹⁴⁶ In BGU II.378 (=M.Chr. 60) nel 137 d.C. il soldato Giulio Agrippino chiese al *iuridicus* Calpurniano, sulla base di un'autorizzazione (ὑπογραφή) del Prefetto, probabilmente una *restitutio in integrum ex lege Plaetoria*, forse per un chirografo estorto con violenza ad un minore.

introduttive del processo dinnanzi al *iuridicus* è il caso del processo di Drusilla¹⁴⁷; le parti della complessa vicenda processuale furono Terzia Drusilla, vedova di Valerio Apollinario ed i suoi figli, contro Giulio Agrippiano, creditore ipotecario di Valerio Apollinario, nonché suo figlio, il soldato Giulio Agrippino.

Ai fini della nostra ricerca è significativo che dalla documentazione emerga come Drusilla avesse depositato un ὑπόμνημα presso lo *iuridicus* e questi avesse rinviato la causa a Cereale, lo stratego dell'Arsinoite, perché effettuasse la convocazione del convenuto al tribunale dello stesso *iuridicus*. Ciò darebbe conferma da un lato del carattere prettamente pubblicistico della introduzione del giudizio dinnanzi al *iuridicus* e dall'altro dell'attenzione che veniva data alla corretta instaurazione del contraddittorio, ancora una volta assicurata dalla pubblica autorità.

Altra autorità giudiziaria cui gli abitanti dell'Egitto potevano chiedere giustizia era l'ἀρχιδικαστής, il quale però, diversamente dal Prefetto e dal *iuridicus*, aveva solamente competenza giurisdizionale per le liti private, ma non per i ricorsi amministrativi, nè compiti di amministrazione diretta. In particolare l'ἀρχιδικαστής aveva competenze su processi monitori ed esecutivi¹⁴⁸, mansioni di carattere notarile (δεμοσίους), e tendenzialmente giurisdizione anche per cognizioni ordinarie¹⁴⁹.

L'ἀρχιδικαστής giudicava sia nel proprio tribunale in Alessandria, che su delega del prefetto¹⁵⁰ durante il *conventus*¹⁵¹. Dunque

¹⁴⁷ Le vicende processuali sono state ricostruite con diverse difficoltà e con molti punti oscuri grazie all'archivio del soldato Caio Giulio Agrippino. Per un'elencazione e studio dei documenti si v. MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., 253 e nt. 36, nonché MAEHLER, *Prozess*, cit., 325 ss.; MEYER, *P. Cattaoui verso in AP.* 3 (1906) 99 ss.

¹⁴⁸ JÖRS, *Erzrichter und Chrematisten. Untersuchungen zum Mahn- und Vollstreckungsverfahren im griechisch-römischen Ägypten*, in *ZSS.* 36 (1915) 230 ss.; 39 (1918) 52 ss.; 40 (1919) 1 ss.

¹⁴⁹ Procedimento mediante il quale veniva conferite ai documenti privati l'efficacia di atti pubblici. Sul punto si v. H.J WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats II* (München 1978) 91 ss.

¹⁵⁰ M.Chr. 372, col I, l.14, col II l.10

l'αρχιδικαστής appare sia come organo giurisdizionale permanente autonomo dalla prefettura, sia come ausiliario durante il *conventus*. Se giudicava come *iudex pedaneus*, ovviamente non si poneva alcun problema di integrazione del contraddittorio, in quanto bastava la παραγγελία notificata dall'ὑπηρετής del prefetto per instaurare il contraddittorio e del resto non appaiono esservi documenti che attestino il contrario, ovvero che l' αρχιδικαστής fosse adito direttamente durante il *conventus* tramite παραγγελία.

Davanti al suo tribunale permanente in Alessandria, invece, salvo un caso documentato di παραγγελία (P. Jand 9), l'αρχιδικαστής era adito da parte dell'istante tramite ὑπόμνημα. Ad esempio in P.Oxy II.281 (=M.Chr. 66) una tale Syris, figlia di Teone, chiese all'ex marito Sarepone la restituzione della dote. Nella domanda di restituzione fu richiesta la convocazione della contoparte innanzi all' αρχιδικαστής. Purtroppo non sappiamo come fosse stata notificata, ma probabilmente, essendo un procedimento di cognizione, è immaginabile, anche sulla scorta di quanto esaminato per i ricorsi al Prefetto ed al *iuridicus*, l'intervento di un ὑπηρετής dell'αρχιδικαστής, oppure la condegna da parte dell'attore allo stratego competente di copia del ὑπόμνημα da notificare, sempre tramite ὑπηρετής, stavolta dello stratego, al convenuto residente in quel distretto¹⁵².

¹⁵¹ Sulla base della documentazione esistente non appare possibile proporre l'ipotesi di una giurisdizione autonoma da parte dell' αρχιδικαστής al *conventus*. Questi evidentemente si limitava a collaborare col Prefetto, eventualmente come *iudex pedaneus*. Così FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 150

¹⁵² Particolare è la vicenda in P.Fouad I.22, col. II, in cui è contenuto un giuramento di comparizione davanti all'*archidikastés* effettuato in un'udienza dinnanzi allo stratego dell'Arsinoite. Ciò quindi sembrerebbe un elemento in più rispetto a P.Hamb I.4 in cui la promessa di ricomparizione si basa sul provvedimento di convocazione del Prefetto. La difficoltà per questo caso invece sta nell'incertezza del se vi sia stata una delega da parte dell'*archidikastés* allo stratego di compiere attività preliminari, ovvero vi sia stato un ricorso direttamente allo stratego. Sul punto si v. FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 170 ss.

Oltre ad avere competenza su cause a cognizione piena, l' *αρχιδικαστής* era competente per le controversie di carattere monitorio e per le opposizioni. In particolare la procedura di opposizione, l' *αντίρρησις*, rispetto ad un'ingiunzione di pagamento, *διαστολικόν*, era la seguente. L'opponente ricorreva tramite un *ὑπόμνημα* all' *αρχιδικαστής*, esponendogli i fatti alla base dell'opposizione e chiedendogli una lettera da portare allo stratego ai fini della notifica. Con l' *ὑπόμνημα* e la lettera l'opponente si recava dallo stratego e chiedeva tramite un nuovo *ὑπόμνημα* che costui notificasse il precedente *ὑπόμνημα* presentato all' *αρχιδικαστής* e l' *epistula* al creditore precedente. Anche tale procedimento sembrerebbe avere delle aderenze con quello visto per l' *evocatio litteris* nella procedura *extra ordinem* metropolitana così come emergente da Fr. Vat. 162 ss.¹⁵³.

La notifica determinava la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione ed in caso di mancata comparizione davanti all' *αρχιδικαστής* si riteneva inefficace il *διαστολικόν*. Il creditore precedente poteva effettuare la stessa operazione (P. Lond 908) creando così una sorta di scambio di comparse (*βιλβιομαχεῖν*)¹⁵⁴.

In particolare P. Giss 34 (=M.Chr. 75) pone una variante alla procedura, in quanto l'opposizione poteva essere instaurata tramite una *subscriptio* dell' *αρχιδικαστής* in calce all' *ὑπόμνημα* dell'opponente che sarebbe stata evidentemente notificata tramite *ὑπηρετής* dello stesso *αρχιδικαστής*.

Unico caso di citazione del convenuto tramite *παραγγελία* è un testo vagliato da Boyé¹⁵⁵ in P. Jand 9. La fonte consiste in una lettera in cui si fa riferimento ad una controversia inerente al possesso di una vigna che fu

¹⁵³ In P. Giss. 34 (=M.Chr. 75) un tal Ammonino aveva ottenuto nei confronti di Aurelia Menodra un *διαστολικόν* e lo aveva notificato al rappresentante legale di lei. Costei tramite il suo rappresentante, il nonno Aurelio Sabino aveva proposto opposizione (*αντίρρησις*), non si sa bene se al decreto o all'esecuzione.

¹⁵⁴ Termine emerso in P. Oxy. I.68 (=M.Chr. 228) Sul procedimento di *antirrehsis* si consulti JÖRS, *Erzrichter*, cit., in *ZSS*. 39 (1918) 39 ss.;

¹⁵⁵ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 48 ss., 58 s. 82

giudicata dal tribunale dell'αρχιδικαστής. Nel documento è posta in risalto una παραγγελία che fu notificata ad istanza di parte dall' ύπηρετής dell' αρχιδικαστής. Citazione che, peraltro, era stata autorizzata dall' αρχιδικαστής tramite l'apposizione di una ύπογραφή (*subscriptio*)¹⁵⁶.

Che la παραγγελία non fosse un modo di citazione esclusivamente al *conventus* era immaginabile. La sua applicabilità nell'Egitto greco-romano, stando alle fonti conosciute, emerge dunque in due casi, o per la citazione al Prefetto al durante il *conventus*, oppure per la giurisdizione del tribunale permanente dell' αρχιδικαστής. Chiaramente è ben possibile che la citazione tramite παραγγελία, pur non essendo attestata da documentazione in nostro possesso, fosse ammissibile anche per il ricorso alla giurisdizione del *iuridicus* e del prefetto nella sua sede permanente di Alessandria. Tale ipotesi è confortata, ad avviso di chi scrive, dall'esperienza del processo provinciale 'extraegiziano' ed in particolare dall'esperienza processuale dell'Arabia Petrea, di cui si discorrerà nel paragrafo successivo, da cui affiora come, seppur la documentazione è limitata ad una vicenda processuale¹⁵⁷, la παραγγελία nelle forme egiziane fosse modo di citazione utilizzato anche per adire autorità giudiziarie nelle loro sedi permanenti.

¹⁵⁶ FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/2, cit., 216 ss.

¹⁵⁷ L'arcinoto caso della tutela processuale di Jesus figlio di Babatha su cui *amplius infra* § 2.

2. Introduzione del giudizio e prassi in Arabia Petrea. La vicenda processuale di Babatha.

Tra il 1960 ed il 1961 fu realizzato un ritrovamento di grande importanza per gli studi sul processo provinciale durante l'età del principato. Furono rinvenuti, infatti, nel deserto della Giudea, in una grotta sulla sponda occidentale del Mar Morto, dei rotoli papiracei contenenti copie di petizioni all'autorità giudiziaria ed atti negoziali. Tali papiri risalgono all'epoca della rivolta giudaica contro gli occupanti romani, capeggiata da Simon Bar Kokhba, sedata poi dall'imperatore Adriano nel 134 d.C.¹⁵⁸.

L'archivio papiraceo fu edito per la prima volta da Polotsky¹⁵⁹, integrato successivamente da Lewis¹⁶⁰, ed è comunemente indicato dalla letteratura romanistica come 'archivio di Babatha' dal nome della protagonista della vicenda processuale ricostruita, Babatha.

Dalla lettura di parte dell'archivio emerge la storia giudiziaria della tutela del figlio di Babatha¹⁶¹, donna del villaggio di Maoza nel distretto di Zoara in Arabia Petrea¹⁶², la quale rimase vedova del marito Jesus, avendo un figlio minore a carico che si chiamò Jesus come il padre.

¹⁵⁸ BISCARDI, *Nuove testimonianze di un papiro arabo-giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo* I (Milano 1972) 111 ss.

¹⁵⁹ POLOTSKY, *Three Greek Documents from the Family Archive of Babatha*, cit., 46 ss.

¹⁶⁰ LEWIS, *The documents from the Bar Kokhba period*, cit., edizione da cui riporto P. Yadin. Sull'edizione di Lewis si v. la nota critica di GOODMAN, *Babatha's story*, in *JRS*. 81 (1991) 169 ss. NÖRR, *Prozessuales aus den Babatha-Archiv*, in *Mélanges A. Magdelain*, cit., 317 ss. [= *Historiae iuris Antiqui* III (Goldbach 2003) 2173 ss.]; ID., *Römisches Zivilprozess nach Max Kaser. Prozeßrecht und Prozesspraxis in der Provinz Arabia*, in *ZSS*. 115 (1998) 80 ss. [= *Historiae iuris Antiqui* III (Goldbach 2003) 2217 ss.]

¹⁶¹ La letteratura sulla vita di Babatha è ampia. Per profili strettamente giuridici e processuali si v. COTTON, *The guardianship of Jesus son of Babatha. Roman and local law in the province of Arabia*, in *JRS*. 83 (1993) 94 ss.; CHIUSI, *Zur Vormundschaft der Mutter*, in *ZSS*. 111 (1994) 155 ss.

¹⁶² Il villaggio di Maoza si trovava sulla sponda meridionale del Mar Morto in quella che dal 106 d.C. fu la provincia di *Arabia Petrea* fondata dall'imperatore Traiano.

La vicenda giudiziale della tutela di Jesus figlio di Babatha iniziò nel 124 d.C. e così come attestato da

P. Yadin 12

Outer text

ἐγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον κεφαλαίου ἐνὸς
▼επιτροπῆς▼ ἀπὸ ἄκτων

5 βουλῆς Πετραίων τῆς μητροπόλεως προκειμένων ἐν τῷ
ἐν Πέτρα Ἀφροδισίῳ καὶ ἔστιν καθὼς ὑποτέτακται καὶ
Ἰασσοῦ-

ου Ἰουδαίου υἱοῦ Ἰασσοῦ κώμης Μαῶζα Ἀβδοβδας

Ἰλλουθα καὶ Ἰωάνης Ἐγλα. ἐπράχθη ἐν Πέτρα μητρο-

πόλει τῆς Ἀραβ[ία]ς πρ[ὸ] τεσσ[άρ]ων καλανδῶν [±4 ἰ-

10 ων ἐπὶ υπάτων [Μ]αγ[ί]ου Ἀκειλίου Γλαβρίωνος καὶ Γα-

ίου Βελλικίου Τ[ο]ρκουάτου .σ[.].τογοῦ. *vacat*

Tra il 27 febbraio ed il 28 giugno¹⁶³ di quell'anno – durante il consolato di Manius Acilius Glabrio e Gaius Bellicius Torquatus – la βουλή di Petra assegnò al giovane Jesus del villaggio di Maoza, quali propri tutori, Giovanni figlio di Eglas ed Abdobdas figlio di Illouthas. La notizia dell'assegnazione dei tutori al minore Jesus ci è fornita da P. Yadin 12¹⁶⁴, che contiene una, diremmo con linguaggio processuale moderno, copia conforme all'originale del provvedimento di assegnazione da parte della βουλή, affisso nel tempio di Afrodite in Petra e sottoscritto da cinque testimoni, tutti sicuramente di origine non romana¹⁶⁵.

¹⁶³ Sulla datazione si parla di quattro giorni prima delle calende di un mese non ben definito tra febbraio e giugno. La datazione si concorda con i successivi P. Yadin 13 o 14.

¹⁶⁴ P. Yadin 12, in LEWIS, *The documents from the Bar Kokhba period*, cit., 47-50.

¹⁶⁵ Ad avviso della COTTON, *The guardianship of Jesus*, cit., 96, l'applicazione della *tutoris datio* da parte di magistrature locali, come nel caso della *lex Municipii Salpensani*

Nella seconda metà del 124 d.C., come si può riscontrare da un pur lacunoso P. Yadin 13, Babatha propose una petizione, un ricorso giurisdizionale, al governatore della provincia d'Arabia.

P. Yadin 13

±14 πρεσβ]ευτῆ Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγῳ ἀξίωμα
παρὰ Βαβαθας Σίμων]ος .[.].[..]. Μ[α]ωζη. *vacat.*
]..[.].[.]ο.σσεμμεγοι[.]ενοι..[.].
5]..[.].[.]το[± 5]..[.] ἔδω[κ]εν
]ν.[.]π...παρ[....]..[.]νος
]εν.οια...[.].[.]φ[...].εγου
]τὸ ὄνομα αὐτοῦ κα[τὰ] Σίμονο[ς]
]ιν Ἰώσηπος ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐξ ιδίας
]..[...]. ἐκ τῶν ὑ[πα]ρχόντων τ[ῶ]ν
10]..[...].ο. αὐτ[ὸ]ν .[.].π.....[
]κέγαι σ..... τοῦ [ὄρ]φαγοῦ ὄγομα
αδελ]φῶ αὐτοῦ ἐν ἀγαλώματι ἀργ[υρίου]
]καὶ διὰ μέρος] τ[οῦ ὄρφ]ανοῦ ε.α[.....]ν
]χειρογράφων ἀγε.[.].[.]ων...[..
15]..χει[μέ]ρους τοῦ ὄρφανοῦ ἡμι[σ]υ ἐκ τ[ῶ]ν
....]..μητο[]ἀφ[ει]γ μοι τὴν [.] ἀ[πο]χὴν
τ[ῶ]ν ἐμπρο[κ]ῶ[ν ± 5]εμεγι. τιν[α ὀ]νομάσαι τας
δι'οἷ-
κ[ου] ὀφειλ[ὰς] ἐξορθώ[σασθ]αι καὶ τοῦτο τὸ ἀργύριον ἐν
ἰ[κ]ανῶ
ἀξιοχρέω ἔχοντα, οὐδέποτε τροφῖα Ἰη[σ]οῦ εἶδωκεν, καὶ
οἶ
20 πρὸ μηνῶν τεσσ[άρ]ωγ κ[α]ὶ πλείω κατασταθέντες ἐπίτροποι

e della *lex Irnitana*, rivelasse l'alto grado di 'romanizzazione' raggiunto dalla provincia in così poco tempo dalla sua istituzione.

ὑπὸ βουλῆς τῶ[ν] Πετρα[ί]ων Αβδοοβδα<ς> Ελλουθα καὶ
 Ἰφάνης
 Ἐγλ[α] οὐδ[ἐ] ἀ[ὐ]τοῖ τρ]οφῖα τρ[ῦ] ὀρ]φανοῦ ἔδωκα[ν] εἰ μὴ
 μ[όν]ον
 δηνάρια δύω [κατὰ μ]ῆνα, κα[ὶ] διὰ τὸ μ[ὴ] ἀρκεῖ[ν] ταῦ[τα]
 εἰς
 τρ[ο]φῆν κατ[± 7]]κε[...].παρ[ά] τῶ[ν ..].ιο[...]
 25 κ[ι].δ[...].νο[... ± 7]]τοα[...].ἐπιταξ[...].πρὸς τὴν δύ-
 ναμι[ν] τῶν [ὕπαρ]χ[ο]γ[τω]γ [αὐ]τοῦ τροφη[... ± 9]] ἀξιό-
 σι [τῶ] ὀρφα[νῶ] αιτ[...].] σ[ο]ι ὅστ[ε]
]...].]... ἀργυ[ριο
 ..].ε[...].]...ν[...].]τ.ε..]
 30 ..]ριον π[

[2nd hand] διευτύχει κύριε.

Nel ricorso, secondo l'interpretazione dell'editore, Babatha spiegò al governatore quali furono gli interessi finanziari sul capitale maturati in passato dal suo defunto marito. Nella seconda parte della petizione, di conseguenza, si lamentò dei due tutori assegnati quattro mesi prima al proprio figlio minorenni, poiché avevano contribuito con la somma di due denari al mese, frutto evidentemente degli interessi maturati sul capitale, assolutamente insufficiente al mantenimento dell'orfano. Babatha chiese, dunque, al governatore che ordinasse ai due tutori di utilizzare al meglio il patrimonio dell'orfano per il suo mantenimento.

Delle conseguenze di questo ricorso al governatore provinciale ci dice tanto, ed è questo un punto nodale per la nostra ricerca, P. Yadin 14.

P. Yadin 14

Outer text

15 ἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτ[ορος Τραιανοῦ Ἀδριανοῦ Καίσαρος
 Σεβαστοῦ, ἐπὶ ὑπάτων Μάρκ[ου] Οὐαλερίου Ἀσιατικοῦ τῷ
 [β κα]ἰ
 Τιτίου Ἀκυλείνιου πρὸ τεσσάρων εἰδῶν Ὀκτωβρίω[ν, κατὰ
 δὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς [ἐπαρχείας Ἀραβίας ἔτους εἰκοστοῦ
 μηνὸς Ὑπερβερεταίου λεγ[ομένου Θεσρεὶ τετάρτη καὶ εἰ-
 20 κὰς, ἐν Μαωζα περὶ Ζ[οαραν, ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλημένων
 μαρτύρων παρήγγει[λεν Βαβαθα Σίμωνος τοῦ Μανα-
 ήμου, διὰ ἐπιτρόπου αὐτ[ῆς τ]οῦδε τοῦ πράγμ[ατος
 Ἰούδα Χθουσίωνος, Ἰωάνη Ἰωσήπου τοῦ Ἐγλα ἐ[ν] τῶν
 κατασταθέντων ἐπιτρ[όπων] Ἰησοῦ [υἱῷ αὐτῆς ὄντι
 25 ὄρ]φανῶ τοῦ Ἰησοῦ ὑπὸ Βο[υλ]ῆς τῶν Πετραίω[ν, λέγου-
 σ]α· διὰ τό σε μὴ δε[δωκέναι τῷ] υ[ιῷ] μου ± 10 τῷ
 αὐτῷ ὀραφανῶ ἐξ οὔ[...].[...].εστ.[
 καθάπερ δέδωκεν Ἀβδορβδας Ἐλλο[υ]θα ὃ κολλή[γας σου
 δι ἀποχῆς, διὸ παραγγέλλω σοι παρεδρεῦσαι [ἐπὶ Βημα-
 30 τος Ἰουλίου Ἰουλιανοῦ ἡγεμόνος ἐν Πέτρα [μητροπόλει
 τῆς Ἀραβίας [μέχρι οὔ] διακουσθῶμεν ἐ]ν τῷ ἐν Πέ[τρα
 τριβουναλίω
 τῆς δευτέρας ἡμέρας τ[οῦ] Δίου μηνὸς ἢ εἰς τὴν αὐτοῦ
 ἔνγιστα
 ..]ι ἐν Πέ[τρα πα]ρου[σίαν
 κ[αίπερ ± 4]..[
 35]·[
 ο]ἱ ἐπ[ιβε]β[λη]μένοι μάρτυρ[ε]ς· Ἰωάνης Μακ[ου]θ[α]
 Σαμμοῦος Μαναήμου
 Θαδδαῖος θαδδαίου
 Ἰώσηπος Ἀνανία
 40 ...]ας Λιβανοῦ

ⲉ[ⲅⲣⲁ]ⲱⲁ¹⁶⁶.

Nel papiro è contenuta una *παραγγελία* effettuata l'11 o il 12 ottobre del 125 d.C. da parte di Babatha nei confronti di uno dei due tutori del figlio Jesus, Giovanni figlio di Eglas.

La citazione contiene in primo luogo l'indicazione del giorno in cui è stata effettuata secondo sia il calendario romano che quello della provincia di Arabia; l'atto fu compiuto, infatti, nel nono anno di regno dell'imperatore Adriano, durante il consolato di Marco Valerio Asiatico e per la seconda volta di Tito Aquilino, quattro giorni prima delle idi di ottobre; secondo il calendario arabo il 24 del mese di Hyperberetaios, chiamato Thesrei, nell'anno ventesimo. Dunque, secondo il calcolo moderno l'11 (o anche il 12 come sostiene l'editore) ottobre 125 d.C.

L'atto, si legge, fu compiuto nel villaggio di Maoza nel distretto di Zoara alla presenza di cinque testimoni. Babatha tramite il suo tutore, probabilmente suo nuovo marito, Judah figlio di Khtousion, citò Giovanni figlio di Eglā, uno dei due tutori a presentarsi davanti al tribunale del governatore Giulio Giuliano in Petra, la capitale d'Arabia, poiché fossero entrambi sentiti nel secondo giorno del mese Dios o alla prossima *'sessio pro tribunali'* del governatore in Petra. Il verbale fu sottoscritto da cinque testimoni, anche in questo caso non romani.

Due problematiche sorgono dalla lettura del papiro: la prima, di più semplice risoluzione, grazie alla lettura del successivo P. Yadin 15, riguarda l'*editio actionis*. Il papiro è lacunoso, ma una sintetica *editio actionis* appare effettuata; probabilmente fu riassunta dall'estensore del verbale di citazione ed è desumibile, data la lacuna, integrandola appunto con la lettura di P. Yadin 15, da cui emergono più chiaramente la *causa petendi* ed

¹⁶⁶ Nell'edizione di curata da LEWIS, *The documents from the Bar Kokhba*, cit., 55 s., alla l. 40 segue l'indicazione di alcune tracce di ulteriori parole in aramaico non identificate; sul retro seguono le firme in in aramaico dei testimoni, salvo quella di Taddeo in greco e la quinta semisconosciuta.

il *petitum*. Problema di più stretta tecnica processuale riguarda invece il fatto che Babatha abbia citato solamente Giovanni figlio di Egla e non anche il suo collega Abdobdas figlio di Illouthas. Alle ll. 28-30 di P. Yadin 14 vi è un riferimento un po' sibillino alla circostanza:

P. Yadin 14 ll.28.30: καθάπερ δέδωκεν Ἀβδοῦβδας Ἐλλο[υ]θα ὁ κολλή[γας σου δι ἀποχῆς, διὸ παραγγέλλω σοι παρεδρεῦσαι [ἐπὶ Βηματος Ἰουλίου Ἰουλιανοῦ ἡγεμόνος ἐν Πέτρα [μητροπόλει

Secondo l'editore, il quale si mostra comunque dubbioso, Abdo avrebbe accolto la richiesta di Babatha e questa avrebbe mostrato a Giovanni di Egla una quietanza (δι ἀποχῆς), forse per ricondurlo alle proprie ragioni¹⁶⁷. Si potrebbe immaginare, facendo un passo ulteriore rispetto all'editore, che questa quietanza contenesse in realtà una *stipulatio* scritta simile ad una '*satsidatio rem pupilli salvam fore*', ma successiva all'inizio delle attività del collegio tutelare, ed avente contenuto specifico di versare la somma ritenuta equa da Babatha o forse imposta dal governatore, adito preventivamente, (P. Yadin 13) tramite una *subscriptio*, della quale però non v'è traccia nell'archivio. Oppure δι ἀποχῆς credo possa far riferimento ad una ricevuta di citazione effettuata precedentemente nei confronti di Abdobdas; come se Babatha, dopo aver citato quest'ultimo, si fosse presentata da Giovanni figlio di Egla e lo avesse chiamato in giudizio, sostenendo e dimostrando tramite la ricevuta, di aver citato già effettuato la citazione ad Abdobdas.

Il che sembrerebbe risultare, a mio avviso dal collegamento tra i termini 'δέδωκεν' e 'παραγγέλλω', che in entrambi i casi presuppongono un venire a conoscenza di qualcosa e, forse, nel caso concreto, dell'attività processuale già precedentemente iniziata nei confronti di Abdobdas.

P. Yadin 15, inoltre, risponde alle due domande.

¹⁶⁷ LEWIS, *The documents from the Bar Kokhba*, cit., 54.

ἔτου[ς ἐνάτου Αὐτοκράτορος] Τραιανοῦ Ἀδριανοῦ
 Καίσαρος Σεβαστοῦ, ἐπὶ ὑπάτ[ω] [Μαρκου Ουαλεριου
 15 Ἀσιατικοῦ τὸ β και Τιτίου Ἀκυλεί]νου πρὸ τ[εσσάρων]
 ειδῶν [Ὀκ]τ[ωβρίων, κατὰ δὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπαρχείας
 Ἀραβίας ἔτους εικοστοῦ μηνὸς Ὑπερ[βε]ρ[εταίου λεγομένου
 Θεσρε]ῖ [τ]ε[τά]ρ[τη και εικάς, ἐν Μαωζα περι
 Ζοαραν, ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλη]μένων μαρτύρων
 ἐμαρτυροποιήσατο Βαβαθα Σίμωνος τοῦ Μανα-
 ἡμου κατὰ Ἰωσή]που τοῦ Ἐγλα και Ἀβδροβδα Ἐλλουθα
 ἐπιτρόπων Ἰησοῦ Ἰησοῦτος
 υιοῦ αὐτῆς ὀρφανοῦ κατασ]ταθέντων τῷ αὐτῷ ὀρφανῷ ὑπὸ
 βουληῆς τῶν Πετραίων, παρόντων
 20 τῶν αὐτῶν ἐπιτρόπων,] λέγουσα· διὰ τὸ ὑμᾶς μὴ δεδωκέναι
 τῷ υιῷ [μου ὀρ]φανῷ δ[.]ε-
 .. τροφῖα πρὸς τὴν δύν]αμιγ τόκου [ἀ]ργυρίου [αὐ]τοῦ [κ]αι
 [τῶν] λοιπῶ[ν] ὑπαρχόντων αὐτοῦ
 κ[α]ῖ μ[ά]λ[ιστα πρὸς ὀμειλία]ν ἦν [..]...[.]α[..]..[.].. και μὴ
 χορηγεῖν αὐτῷ τόκον
 το[ῦ] ἀρ[γυρ]ίου εἰ μὴ τροπαι]εικὸν ἕνα εἰς ἑκατὸν δηνάρια
 ἔ[χουσα] ὑπάρχο[ντα] ἀξι[όχρεα
 το[ῦ]τοῦ [τοῦ ἀργυρίου] οἷ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ, διὸ
 προεμαρτυροποίησα ἵνα εἰ δοκεῖ
 25 ὑμεῖν δοῦναί μ[οι τὸ] ἀργύριον δι'ασφαλείας ▼.....▼περὶ
 ὑποθήκης τῶν ὑπαρχόντων μου χορη-
 γοῦσα τόκον τοῦ [ἀργυρίου] ὡς ἑκατὸν δηναρίων δηνάριν
 ἕν ἡμισυ, ὅθεν λαμπρῶς διασω-
 θ[ῆ] μου] ὁ υἱὸς εὐχαριστῶν τοῖς μακαριωτάτοις καιροῖς
 ἡγεμωνε[ίας] Ἰουλ[ί]ου Ἰουλιανοῦ

ἡγεμόνος, ἐπὶ οὗ περὶ τῆς ἀπειθαρχείας ἀποδόσεως τῶν
 τροφίων παρήγγειλα ἐγὼ Βα-
 βαθα Ἰωάνη τῷ προγεγραμμένῳ, ἐνεὶ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ
 ὀρφανοῦ. εἰ δὲ μή, ἔσται
 30 τοῦτο [τὸ μαρτυρο]ποίημα εἰς δικαίωμα κέρδους ἀργυρίου
 τοῦ ὀρφανοῦ εἰ διδόντες
[.].....[ἐμαρ]τυροποιήσατο ἢ Βαβαθα ὡς προγέγραπται διὰ
 ἐπιτρόπου αὐτῆς τοῦδε
 τοῦ πράγατο[ς Ἰουδου Χ]θουσίωνος ὅς παρὼν υπέγραψεν.
 [2nd hand] Βαβαθας Σίμωνος ἐμαρτυροπιησάμη<ν>
 κατὰ Ἰωάνου Ἐγλα καὶ Ἀβδ<α>οβδα Ἐλλουθα ἐπιτρόπων
 Ἰσοῦς υ<ί>οῦ μου ὀρφανοῦ δι' ἐπιτρόπου μου Ἰούδα
 Χαθουσίωνος ἀκοῶ[ο]ῦθως τῆς προγεγραμμένης ἐρέσασιν.
 Ἐλεάζαρος Ἐλεαζάρου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς
 35 ἐρωτηθεὶς διὰ τὸ αὐτῆς μὴ εἰδέναι <α> γράμματα. *vacat.*
 [1st hand] καὶ ἐπεβάλοντο μάρτυρες ἐπτὰ¹⁶⁸.

La fonte papiracea è un verbale coevo rispetto all'atto di citazione, scritto probabilmente dalla stessa mano, e fornisce notizie ulteriori circa la *causa petendi* ed il *petitum*. Babatha ritenne che due tutori avrebbero dovuto riconsegnare i beni perché la somma di un denaro e mezzo per cento di interessi mensili sul capitale era troppo esigua per il mantenimento del figlio rispetto alla consistenza del patrimonio, probabilmente male investito. Inoltre alla domanda del se fosse stato citato uno solo dei due tutori o entrambi emerge che sia Giovanni che Abdobdas furono convocati in giudizio. Fu verbalizzato infatti che Babatha ebbe citato sia Abdobdas che Giovanni, quindi si potrebbe avanzare l'ipotesi che quel 'δέδωκεν' di cui

¹⁶⁸ Seguono le sottoscrizioni in aramaico alle ll. 37 ss.. Il redattore del verbale è un tal Theēnas figlio di Simone, *librarius*. V. LEWIS, *The documents from the Bar Kokbha period*, cit., 59 ss.

in P. Yadin 14 fosse riferito ad una precedente citazione fatta ad Abdobdas, in modo da avere rispettato in pieno il litisconsorzio.

La vicenda processuale della tutela di Jesus figlio di Babatha ebbe un suo prosieguo qualche anno dopo, il 17 novembre del 130 d.C. durante il consolato di Quinto Fabio Catullinus e Marcus Flavius Aper, quindici giorni prima delle calende di dicembre, il primo del mese Dios in Maoza

P. Yadin 23

Outer text

- 10 ἐπὶ [τ]ῶν ἐπιβεβλημένων [μαρτύρω]ν παρήνγι-
λεν Βη[σᾶς Ἰ]η[σ]οῦ[ο]υ [ἐ]πίτρ[οπος τῶν ὀρ]φανῶν Ἰ[ησ]-
οῦου Ἐλεαζάρου Χθουσίωνος Ἠγγαδην[ὸ]ς [Β]α-
βαθαν Σίμωνος Μαωζηνή<ν> ἐπέρχεσθαι αὐτῶ
ἐπὶ Ἀτερίῳ Νέπωτι πρεσβευτ[οῦ] καὶ ἀντιστρα-
15 τήγου [ε]ἰς Πέτραν [ἦ] ἄλλ[ου ἐν τῇ α]ὐτοῦ ἐπ[αρ]-
χία χά[ρ]ιν κήπου φο[ι]νικῶνος ἀν[ή]κου[τα
τοῖς αὐτοῖς ὀρφανοῖς ὅν βία διακρατῖς,
οὐδὲν δὲ ἦσσον καὶ παρεδρεύιν πρὸς πᾶ-
σαν ὥραν καὶ ἡμέραν μὲχρι δια]γνώσεως.
20 ἐπράχθη ὑπατίας Κοείγτου Φαβίου Κατηλί-
[νου καὶ Μάρκου Φλαουίου Ἄπρου π]ρὸ δεκα-
πέντε καλανδῶν Δεκεμβρίῳ Δ[ί]ο]υ πρώτη
ἐν Μαωζα τῇ πε[ρ]ὶ Πέτραν. ἔχο[υ]σιν δὲ ἐκάτε-
ροι ἀγτίτυπον ... *vacat.*
25 ἐγράφη διὰ Γερ[μανοῦ] Ἰ[οῦ]δου.¹⁶⁹

P. Yadin 23 contiene una citazione di un nuovo tutore dell'orfano Jesus, un tal Besas, stavolta nei confronti di Babatha. Besas citò Babatha di Maoza

¹⁶⁹ Alle ll. 26 ss. sono poste le sottoscrizioni in aramaico, salvo una in greco. Si v. LEWIS, *The documents of Bar Kokhba period*, cit., 103

davanti ad Haterius Nepos, legato *pro pretore* in Arabia, a Petra finchè non fossero stati ascoltati da costui, circa la proprietà di un frutteto detenuto ad avviso del tutore di Jesus con la forza da parte di Babatha, poiché di proprietà dell'orfano e dunque da gestirsi da parte della tutela.

Nel papiro è specificato che entrambe le parti ebbero una copia di questo verbale, il quale fu redatto da un tale Germano figlio di Giuda.

Seguirono, inoltre, le cinque sottoscrizioni quali testimonianze dell'avvenuta citazione¹⁷⁰.

In P. Yadin 25 si trova, invece, un verbale redatto dallo stesso Germano

P.Yadin 25

Inner text

ἐπὶ τῶν ἐπι]βεβλημένων καὶ ἐπισφραγισαμένων
μαρ]τύρων π]αρ[ήνγιλ]εγ Ἰου[λία Κ]ρ[ισπῖν]α θ[υ]γατῆρ
Βερενικανοῦ
ἐπισκο]πος τῶν [[ν]] ὀρφανῶν Ἰησοῦ Χθουσίωτος
Βαβαθας Σί]μωνος· ἐπιδὴ ὁ ἐπίτροπος Βησαῖς Ἰησοῦ τῶν
5 αὐτῶν [ὀρ]φανῶν ἀσθενέστερός ἐστιν καὶ οὐκ ἠδυνάσ-
θη παρ[ανγί]λε ξ[ε] σ]ὺ[ν] ε[μο]ί, νυνεὶ [π]αραγγέλλω σοι
κατὰ τὴν
ὕ[πο]γραφ]ῆν τοῦ κρατίστου ἡγεμότος συνεξελθῖν αὐτῆ<ν>
εἰς [Π]έ[τραν] πρ]οσ[.] . [.]ημιασθαι τὰ νόμιμα ἐξαυτῆ[ς]
χρᾶσ[θαι] ± 10 [.][...] ὑπαρχόντων τῶν αὐτῶν
10 ὀρφαν[ῶν] βία διακρατῖς ἃ οὐκ ἀνῆκέν σοι, οὐδὲν δὲ
ἦ[σσαν] καὶ] παρε[δ]ρεύιν ἐν Ἀδριανῆ Πέ[π]τρα μέχρι <οὔ>
δι-
ακουσθῶμε]ν. εἰ [δὲ] μ]ὴ [γ]ε, [γίνω]σκ[ε] ὅτ]ι περὶ τούτου
λ[όγον] ὑφέ]ξις τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι. ὅς δὲ ἀπεκρ[ίθ]-

¹⁷⁰ Le motivazioni sono spiegate nel successivo P. Yadin 24.

15 η] Βαβαθ[α]ς Σίμωνος διὰ ἐπιτρόπου αὐτῆς Μαρὰς Ἀβδαλ-
 γου Πετραῖος], λέγ[ο]υ[σ]α· ἐπὶ πρὸ τούτου παρήγγιλές με
 εἰς
 Ἀδριανὴν Πέτραν πρὸς τὸν κράτ[ι]στ[ο]ν [ἡ]γεμόνα «κη-
]ωγ[.].α....σ.....[.]σία μέ[χ]ρι
 διακουσθῶμε]ν βίαν μοι χρωμένη συκο[φ]αγτοῦσά
 μοι καὶ ἔδωκα καθ' ὑμῶν πιττάκιγ τῷ κρ[ατί]στῳ ἡγεμό-
 20 νι καὶ [ὑπέγρα]ψέγ μοι [εἰς Π]έτρ[αν σὺν ὑμ]ί[ν] τ]ὰ
 [νόμι]μα χρᾶ[σ]-
 θαι, καὶ τανῦν παραγγέλλω σοι πρώτως πρὸς τὸν κράτισ-
 τ[ο]ν ἡγεμό]να εἰς Ῥαββαθμωαβα χάρ[ι]ν ὅ ἔχω πρὸς σε
 κατὰ τὴν διάγνωσιν τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος
 τὰ νόμιμα ἀρ]νοῦμαι. ὁ[ς] δὲ ἀποκριθοῦσα Ἰουλία
 Κρισπῖ▼▼▼,

25 λέγουσα· τὰ νόμιμα τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος τῆ δικαιοδ]οσί-
 α εἰς Πέτραν ἀ]π[ή]ρτισα, καὶ εἴ τι λόγον ἔχῃς πρὸς ἐμὲ
 π]αρεδρ]εῦιν [ἐ]πὶ τὸν αὐτὸ[ν Νέπωταν ἐπιτροπ.. ἔχῃς
 τῶν αὐτῶν ὀ]ρφα[ν]ῶγ. ἐπράχθη ἐν Μαωζα περὶ Ζοορων
 [ὑπατίας Λαίνα Ποντιανοῦ καὶ Μάρκου Ἀντωνίου]

30 [Ῥουφίνου πρὸ ἑπτὰ εἰδῶν Ἰουλίων. *vacat*].

Outer text

Loose fragments with traces of writing

κα]ὶ οὐ[κ ἡ]δ]υ-
 νάσθη παραγγίλε ἐ[σ]ε σὺν ἐμοί, γυγ[ει] παραγγέλ-
 λω [σοι] κατὰ [τ]ὴν [ὑ]πογραφὴν τοῦ κρατίστ[ο]υ
 ἡγεμόνο]ς συνεξελθῖν αὐτῆ[ν] εἰς Πέ[τ]ρ[α]ν προσ-
 40 ± 12 τὰ νό]μιμα ἔξ[αυτῆς] χρᾶσθαι ἐ]πι[.]η[.].
]αι.....ὑπαρχόγ[των τῶν αὐτῶν ὀ]ρφα-
 νῶν, οὐδὲν δὲ - σσον καὶ παρεδρ]εϋι[ν ἐν Ἀδρια]νῆ
 Π[έ]τρ]α μέχρι ὅ δ[ιακου]σθῶμεν. εἰ δὲ μή γε, γί-

45 γωσκε ὅτι περὶ τούτου λόγον ὑφέξις τῷ κρα-
 τ[ί][στω] ἡγεμόνι. ὃς δὲ ἀπεκρίθη Βαβαθας
 Σίμωνος διὰ επιτρόπου αὐτῆς Μαρρας
 Ἐβ[δ]αλγου Πετραῖος λέγουσα· ἐπὶ πρὸ τούτου
 πα[ρ]ήγγιλες με [εἰ]ς Ἀδριανὴν Πέτραν εκ[.].
]ε[.].
 50ν..[± 8].[± 6 δ]ικαιοδοσία
 μέχρι διακουσθῶμεν βίαν μοι χρωμένη
 συκοφαντοῦσά μοι καὶ ἔδωκα καθ' ὑμῶν
 πιττάκιν τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι καὶ ὑπέ-
 γραψέν μοι εἰς Πέτραν σὺν ὑμῖν τ[ὰ ν]όμιμα
 55 χρᾶ[σ]θ[αι]. κα[ὶ] τ[α]ν[ῶ]ν πα[ρ]α[ν]γέλλω σοι π[ρ]ώ[τ]ως
 π[ρ]ὸς τὸν κρατιστ[ον] ἡγεμόνα εἰς Ἐββαθμο-
 αβα χά[ριν] οὗ ἔχ[ω] πρὸς σε κατ' ἄ[τ]η[ν] διά-
 γνωσιν τ[ο]ῦ κρατ[ίστου] ἡγε[μόνο]ς τὰ νόμιμα
 ἀργ[ο]ῦμαι. ὃς δὲ ἀποκριθοῦσα Ἰουλίᾳ Κρισπῖνα,
 60 λέγουσα· τὰ νόμιμα τοῦ κρατ[ίστου] ἡγεμόνος
 εἰς Πέτραν τῆ δικαιοδοσία ἀπήρτισα, καὶ εἶ τι λό-
 γον ἔχεις πρὸς ἐμὲ παρεδρεύειν ἐπὶ τὸν αὐτὸν
 Νέπωτα[ν] ἐπιτροπ[ῶν]. ἔχεις τῶν αὐτῶν ὀρφανῶ[ν].
 ἐπράχθη [ἐν] Μαωζα περὶ Ζ[ο]ρῶν ὑπατίας Λαίνα
 65 Π[ο]ντιανοῦ καὶ Μά[ρ]κου Ἀντ[ω]νίου Ἐρ[ο]φίνου
 πρὸ ἑπτὰ εἰδῶν Ἰουλί[ων]. ἐγράφη ἀντιτυνα
 δύο.

ἐγράφη [διὰ Γ]ερμανοῦ Ἰού[δου].

in questa fonte si ricorda come davanti ai testimoni presenti, i quali
 peraltro sottoscrissero il verbale di citazione, Julia Crispina, figlia di
 Berenicianus, un nuovo tutore di Jesus, citò Babatha. Poiché Besas era
 ammalato e non poteva citarlo insieme a lei, costei citò Babatha in virtù

della sottoscrizione del governatore alla prossima seduta in Petra. Al fine di ottenere un provvedimento non ben preciso, ma quasi sicuramente di restituzione alla tuela di alcune cose di proprietà del detto orfano, detenute da lei con la forza e non a lei devolute.

La si invitava a rendersi disponibile e ad aspettare in Petra Hadriancia, finché non fossero state ascoltate le due donne. In caso contrario avrebbe subito il provvedimento del governatore, senza essere ascoltata.

Babatha replicò tramite il suo nuovo tutore, Moras figlio di Abdalgos, sostenendo che, poiché non riteneva giuste le ragioni della citazione da parte di Julia Crispina, la citava a sua volta a presentarsi davanti al governatore presso Rabbath-Moab.

Giulia Crispina eccepì di aver già seguito la procedura legale per il giudizio di sua eccellenza il governatore in Petra, invitando Babatha ad effettuare i suoi reclami a Petra dove già era stata incardinata la causa.

Nel verbale di P. Yadin 25 emergono molteplici problematiche di natura, per così dire, processualistica. In primo luogo il modo di citazione in giudizio. Giulia Crispina citò in nome e per conto del padre e di Besas che era impossibilitato a farlo, poiché ammalato. Dunque vi è una rappresentanza processuale di una donna. Giulia Crispina sottopose il suo ricorso al governatore ed ottenne un'autorizzazione a citare davanti al suo tribunale; questa è una prova tangibile che il procedimento di citazione principale davanti al tribunale del governatore in Petra fosse assimilabile alla *παραγγελία* come in Egitto. Oltretutto nella *vocatio in ius* è contenuto l'avvertimento che il governatore, in caso di assenza, avrebbe giudicato in contumacia.

Babatha replicò di aver, a sua volta, per la stessa motivazione, presentato ricorso al governatore per un'udienza a Rabbath-Moab, quindi evidentemente durante il *conventus*.

Crispina le rispose che avrebbe avuto la possibilità di reclamare a Petra dove aveva incardinato il giudizio precedentemente; dunque si può notare come l'eccezione di incompetenza territoriale fosse stata sollevata già nella prima contestazione difensiva da parte di Crispina.

Ultima fonte da esaminare è P. Yadin 26 redatto lo stesso giorno (9 luglio 131 d.C.) dallo scriba Germano, ma riguardante un'altra questione processuale privata.

P. Yadin 26

Outer text

ἐπὶ [τῶν] ἐπιβεβλημ[έ]νων καὶ ἐπισφραγισαμένων
μαρτύρων παρήγγιλεν Βαβαθας Σίμονος
Μακωζηνή Μαριάμην Βειανοῦ Ἴηνγαδηνήκων συν-
εξέρχεσθαι αὐτὴν ἐπὶ Ἀτέριον Νέπωταν πρεσβευ-
5 τοῦ Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου ὅπου ἂν ἦ ὑπ'αὐ-
τοῦ ὑπαρχ[ί]α ὅθι χάριν ἐσύλωσες τὰ π[άν]τα ἐν τῇ
οἰκίᾳ Ἰουδοῦ Ἐλεαζαροῦ Χθουσίωνος ἀνδρός
μου καὶ σου ἀ[πογενομένου ± 10]..]. την
..[.]ας πάντα ε[.]... δε [± 18]...
10 οὐδὲν δὲ ἤσσον καὶ παρεδρεύιγ ἐπὶ τὸν αὐ-
τὸν Νέπωτα μέχρι διαγνώσεως. ὅς δὲ ἀπεκρί-
θη Μαριάμη, λέγουσα· πρὸ τούτου παρήγγιλά
σε μὴ ἐνγίσε εἰς τὰ υπάρχοντά μου «καὶ» [σο]υ ἀνδ-
ρὸς ἀπ[ο]γγεγ[ομ]έ[νου ± 6]ε.σίας καὶ πα[ρα]γραφεῶς
15 Ἰουδο[υ] ἀνδρό[ς] μου μηδένα λόγον ἔχιν σε
πρὸς τὸν αὐτὸν Ἰούδαγ περὶ τῶν ὑπαρχόντων
αὐτοῦ καὶ. [.....].[.].[.] ἐ[π]ράχθη
ἐν Μαωζα περ[ι]μ[έ]τρῳ Ζ[οορων ὑπ]ατίας Λαίνα
Ποντιανοῦ καὶ Ρουφίνου πρ[ὸ] ζ εἰδῶν Ἰουλίωγ.

20 ἐγρ[άφ]η ἀγτ[ίτ]υπα δύω¹⁷¹.

Si tratta di un'altra citazione da parte di Babatha, stavolta nei confronti di Miriam, cui la accomunava lo *status* di ex consorte di Judah figlio di Eleazar Khtousion, circa la detenzione di alcuni beni e di una casa. Anche in questa occasione Babatha citò Miriam, ingiungendole di seguirla alla prossima seduta giudiziaria del legato propretore Haterius Nepos, in qualunque sede tenesse udienza. Questa ulteriore παραγγελία fu effettuata alla presenza dei soliti cinque testimoni.

Dunque per l'Arabia, così come per l'Egitto, è possibile riscontrare più forme di citazione in giudizio, peraltro stavolta addirittura in un'unica 'macrovicenda' giudiziaria; talvolta fu, infatti, utilizzato il sistema del ὑπόμνημα con conseguente autorizzazione alla citazione, altre volte la citazione adottata fu la παραγγελία ad opera del privato e provata tramite *testationes*.

A differenza del caso dell'Egitto, però, in tutte le occasioni si riscontra un perfezionamento della citazione tramite *testationes* e senza l'intervento dell'ὑπηρέτης. Ciò fu probabilmente dovuto alla mancanza di un sistema burocratico capillare come in Egitto, il che lasciava un po' troppo spazio alla 'fides' dei testimoni e del redattore del verbale al fine della corretta instaurazione del contraddittorio.

¹⁷¹ Seguono cinque sottoscrizioni dei testimoni in aramaico. LEWIS, *The documents from the Bar Kockba period*, cit., 113 s.

3. La *dicarum scriptio* siciliana

A cavallo tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo fu molto acceso il dibattito nella letteratura romanistica sulle forme di introduzione del giudizio nella provincia di Sicilia¹⁷². Come già a suo tempo rilevato, infatti, la procedura della *dicarum scriptio* siciliana, probabilmente di origine greca, fu l'unico termine di paragone per molti anni con le forme di introduzione del giudizio civile *extra ordinem* greco-romano¹⁷³ a causa dell'assenza di fonti per le altre province¹⁷⁴.

La Sicilia, provincia senatoria istituita nel 241 a.C. ed affidata al governo di un *praetor*, aveva quale sua città metropolitana Siracusa sin dal 210 a.C.

Le fonti sulla *dicarum scriptio* sono in particolar modo estratte dall'opera di Cicerone, '*in Verrem actiones*', nella quale emergono alcuni tratti sui modi d'introduzione del giudizio anche civile in quella provincia.

Le fonti a nostra disposizione sono dunque di età tardo repubblicana e riguardano un processo che non è certamente quello *extra ordinem*, vigendo in Sicilia, grazie all'*edictum* provinciale, il processo formulare. Dunque in Sicilia sicuramente modo di citazione era la *in ius vocatio* con l'eventuale *vadimonium*, quanto meno per le liti tra cittadini romani e tra Romani e Siculi. Sicilia in cui però è presente il *conventus* giudiziario e

¹⁷² La procedura della *dicarum scriptio* è stata oggetto di studi tra gli altri di MITTEIS, *Zur berliner Papyrispublication*, in *Hermes* 30 (1895) 564 ss.; FLINIAUX, *La dicarum scriptio et deus papyrus égyptiens de l'époque ptolémaïque*, in *NRD.* 33 (1909) 535 ss.; BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 95 ss; FERRARI, sv. «citazione» (*diritto romano*), in *NNDI.* III (Torino 1959) 294. Da ultimo GENOVESE, *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule* (Milano 1999) in partic. 318 ss.; PLATSCHEK, *Das ius Verrinum im Fall des Heraclius von Syrakus*, in *ZSS.* 118 (2001) 234 ss.; MAGANZANI, *L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi*, in *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines* (Besançon 2007) 127 ss.; EAD, *Editto provinciale e processi locali nelle Sicilia di Cicerone*, in *Studi per G. Nicosia V* (Milano 2007) 1 ss.

¹⁷³ Non erano ancora noti i papiri riguardanti i casi dell'Arabia e della *Coele Syria*.

¹⁷⁴ Sul punto si v. BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 106 ss.

dunque per le controversie incardinate tra Siculi il modo di citazione era la *dicarum scriptio*.

In particolare sul procedimento di instaurazione della lite tramite la *dicarum scriptio* in una controversia tra Siculi dinnanzi al *conventus* abbiamo notizie da

Cic. *Verr.* 2.37 *Placuit ratio Verri; nam hoc animo providebat, cum tanta hereditas in controversiam venisset iudicioque peteretur, fieri non posse ut sine praeda ipse discederet. Adprobat consilium; auctor est ut quam primum agere incipiant, hominemque id aetatis minime litigiosum quam tumultuosissime adorianur. Scribitur Heraclio dica. Primo mirantur omnes improbitatem calumniae; deinde qui istum nossent partim suspicabantur, partim plane videbant adiectum esse oculum hereditati. Interea dies advenit quo die sese ex instituto ac lege Rupilia dicas sortiturum Syracusis iste edixerat. Paratus ad hanc dicam sortiendam venerat. Tum eum docet Heraclius non posse eo die sortiri, quod lex Rupilia vetaret diebus xxx sortiri dicam quibus scripta esset. Dies xxx nondum fuerant. Sperabat Heraclius, si illum diem effugisset, ante alteram sortitionem Q Arrium, quem provincia tum maxime exspectabat, successurum.*

Il caso fu quello di Eraclio di Siracusa, contro il quale fu esercitata una *petitio hereditatis* da parte della comunità cittadina, rappresentata dai gestori di una palestra; secondo costoro, avendo Eraclio inadempito un *modus* testamentario, costoro sarebbero divenuti i nuovi delati¹⁷⁵.

Il processo iniziò con la notifica ad Eraclio della *dica*, la quale fu, appunto, una forma di atto introduttivo in cui all'istanza privatistica si aggiunse certamente l'intervento dell'autorità giudiziaria.

¹⁷⁵ Caso molto simile fu quello di Epicrate di Bidis, riguardante un caso analogo su cui Cic. *Verr.* 2.53 ss.

La *dicarum scriptio*, da *dicam scribere*, infatti non fu altro che un atto unilaterale scritto precedentemente all'assise giudiziaria del *conventus*, indirizzato dal postulante all'autorità pubblica e contenente la sua *editio actionis*. Scopo dell'atto fu, come suggerito da Boyé, quello di individuare preventivamente la giurisdizione competente¹⁷⁶.

Dopo trenta giorni, secondo le disposizioni della *lex Rupilia*, alla *dicarum scriptio* sarebbe seguita una *dicarum sortitio*, estrazione a sorte dell'ordine con cui sarebbero stati trattati i processi¹⁷⁷.

Differisce dalla procedura di citazione nell'Egitto e dalle altre province, dove il processo formulare non aveva attecchito, oppure fu applicato raramente nelle città metropolitane.

Secondo M. Fliniaux¹⁷⁸ la *dicarum scriptio*, come gli altri sistemi di citazione necessitanti dell'intervento dell'autorità pubblica, quantomeno ai fini della notificazione, si sviluppò nella provincia in relazione al *conventus*, dove la giurisdizione era itinerante; un modello, come sostenne Boyé¹⁷⁹, che ebbe un'influenza decisiva sullo sviluppo del processo provinciale.

Il procedimento contro Eraclio di Siracusa iniziò certamente con la notifica da parte dei cittadini di Siracusa di un atto scritto, la *dica*.

Secondo il Karlowa¹⁸⁰, ma l'opinione è certamente superata, la *dica* sarebbe stata un atto processuale interno alla fase *in iure* del processo che si sarebbe concluso con la nomina del giudice. Diversamente, gli autori successivi l'hanno configurata come atto stragiudiziale anteriore alla seduta giurisdizionale durante il *conventus*.

Le origini della *dica* sono secondo alcuni da ricondursi al processo di matrice greca. Agli inizi del secolo fu molto interessante la disputa tra

¹⁷⁶ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 95 s.

¹⁷⁷ *Ex plur.*, FERRARI, s.v. «citazione», cit., 294

¹⁷⁸ FLINIAUX, *La dicarum*, cit., 536

¹⁷⁹ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 95 ss.

¹⁸⁰ KARLOWA, *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legiactioenen* (Berlin 1872) 257 nt.

Voigt e Kipp sulle vere origini. Secondo Voigt¹⁸¹ la *dicarum scriptio* sarebbe derivata dal processo attico; la *dicarum scriptio* non sarebbe altro che una evoluzione della citazione, puramente privata della ‘*prosklesís*’. Secondo Kipp¹⁸², invece, essendo Siracusa una città fondata da coloni di Corinto, sarebbe stata tramandata la tradizione dorica del δικήν γράφειν e, dunque, della citazione effettuata tramite l’autorità pubblica.

Mitteis¹⁸³, pur mettendo poi in dubbio la sua stessa ricostruzione¹⁸⁴, la configurò come una registrazione di atto di introduzione presso l’autorità locale; una volta registrato, sarebbe stato notificato a cura dell’autorità pubblica. Il che però sarebbe in contrasto con la fonte ciceroniana secondo cui la notificazione fu operata dai cittadini stessi nei confronti di Eraclio.

La disputa fu risolta dall’intervento di Boyé¹⁸⁵, con la quale l’autore sostenne che tutte le forme di citazione avrebbero avuto un’origine comune e che la προσκλεσίς pur essendo una forma di citazione puramente privata, avrebbe necessitato di una trascrizione in giudizio nei pubblici registri del tribunale, quale *editio actionis in iure*; dunque il δικήν γράφειν sarebbe stato proprio anche della procedura attica. Ad avviso della Maganzani¹⁸⁶, essendo *dica* un termine greco, lingua dominante nella Sicilia dell’epoca, è probabile che la *lex Rupilia* avesse recepito un sistema greco d’introduzione processuale precedente alla dominazione romana; dunque secondo la ricostruzione operata dalla stessa autrice, sarebbe stato anteriore alla *in ius vocatio romana*¹⁸⁷ e certamente più aderente alle esigenze del *conventus* itinerante. Ciò spiegherebbe la sopravvivenza di tale prassi, la *dicarum*

¹⁸¹ VOIGT, *Über das vadimonium* (Leipzig 1881) 340

¹⁸² KIPP, *Litisdenuntiation*, cit., 152 s.

¹⁸³ MITTEIS, *Zur Berliner*, cit., 573 ss.

¹⁸⁴ MITTEIS, *Miszellen*, in *ZSS.* 29 (1908) 470

¹⁸⁵ BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 101 s.

¹⁸⁶ MAGANZANI, *L’editto provinciale*, cit., 137 ss

¹⁸⁷ MAGANZANI, *L’editto provinciale*, cit., 138

scriptio, nelle controversie tra Siculi dinnanzi al *conventus*¹⁸⁸. Nel silenzio delle fonti, ed accedendo alla ricostruzione operata da Boyé e poi integrata dalla Maganzani, si potrebbe immaginare che la *dicarum scriptio* fosse un atto molto simile alla *παραγγελία* egiziana, ma con un procedimento simile a quello successivamente riscontrato in Arabia due secoli dopo. Alla preventiva registrazione presso l'autorità giudiziaria seguiva, infatti, la notificazione da parte dei privati, evidentemente provata tramite *testationes*, mancando l'assistenza di un messo notificatore.

¹⁸⁸ Ad avviso di GENOVESE , *Gli interventi edittali*, cit., 318 nt. 204, per le controversie diverse da quelle tra cittadini siculi dinnanzi al *conventus* si applicarono le regole del *vadimonium*.

4. Petizioni al governatore della *Coele Syria* sul finire dell'età del principato. P. Euphr. 1-2.

Per concludere il 'giro' delle province romane circa le prassi introduttive dei giudizi *inter privatos*, sia pure parziale allo stato delle fonti, resta da affrontare il caso della *Coele Syria*.

Le fonti sono di recente scoperta¹⁸⁹ ed una prima pubblicazione è apparsa nel 1989¹⁹⁰ ad opera dei francesi Feissel e Gasco, i quali hanno poi ripubblicato in tre occasioni tra il 1995 ed il 2000, questi papiri provenienti dall'area geografica del Medio Eufrate¹⁹¹.

Il primo gruppo di papiri (P. Euphr 1-5) riguarda petizioni effettuate al governatore della provincia per la richiesta di tutela di posizioni giurisdizionali.

Le fonti, già oggetto di un primo vaglio da parte della letteratura romanistica¹⁹², tengono conto di alcune vicende giudiziarie di abitanti di villaggi della *Coele Syria* nella regione di Appadana databili tra il 232 ed il 256 d.C.¹⁹³.

¹⁸⁹ Sono stati ritrovati nel 1987 durante una campagna di scavi vicino a Dura Europos.

¹⁹⁰ FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives romains inédits du moyen Euphrate (III^e siècle après J.-C.)*, in *CRAI*. 1989) 535 ss.

¹⁹¹ FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives romains inédits du moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.)* I. *Les pétitions (P. Euphr. 1 à 5)*, cit., 65 ss.; si v. FEISSEL, GASCOU, TEIXIDOR, *Documents d'archives romains inédits du moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.)* II. *Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 à 10)*, cit., 3-57. Inoltre FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.)* III. *Actes diverses et lettres (P. Euphr. 11 à 17)*, in *Journal des Savants*. (2000) 157 ss.

¹⁹² Su P. Euphr 1 si v. NASTI, *Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti*, in *Index* 21 (1993) 365 ss.; su P. Euphr 2, MEROLA, *Sull'amministrazione della giustizia nelle province: il P. Euphr. 2*, in *Fides, humanitas ius. Studii in onore di L. Labruna V* (Napoli 2007) 3577 ss. Su P. Euphr 3 e 4 da ultimo MEROLA, *P. Euphr 3-4. La giurisdizione in un villaggio della Celesiria*, in *SDHI*. 76 (2010) 385.

¹⁹³ Secondo la MEROLA, *Sull'amministrazione*, cit., il *terminus ante quem* è l'offensiva sassanide che portò alla conquista di Dura.

Dei documenti editi da Gascou e Feissel saranno presi in esame solo i primi due (P. Euphr 1-2), in quanto attinenti a vicende riguardanti liti tra privati¹⁹⁴.

Il primo papiro contenente una petizione al prefetto di Mesopotamia è P. Euphr 1. La fonte è databile 24 agosto 245 d.C.¹⁹⁵ e contiene una petizione di quattro abitanti del villaggio di Beth Phouraia.

P. Euphr. 1

Ἐπὶ ὑπά(των) Αὐτοκρά(τορος) Καίσαρος Μάρκου Ἰουλίου
Φιλίππου Σεβ(αστοῦ) καὶ Μεσσίου Τιττιανοῦ πρὸ πέντε
καλ(ανδῶν) Σεπτεμβ(ίων) ἔτους τρίτου σε μηνὸς Λφου ηκ ἐν
Ἀντιοχ(εία) κολ(ωνία) μητροπόλει ἐν

ταῖς Ἀδριαναῖς θερμῆς. *vacat*

Ἰουλίῳ Πρεῖσκῳ τῷ διασημοτάτῳ ἐπάρχῳ Μεσοποταμίας
διέποντι τὴν ὑπατείαν παρὰ Ἀρχώδου
Φαλλαιου καὶ Φιλώτα Νισραιβου καὶ Ουορωδου
Συμισβαρχου καὶ Αβεδσαυτα Αβεδιαρδα ὄντων ἀπὸ κόμης
Βηφ-

5 φούρης κυριακῆς τῆς περὶ Ἀπάδαναν. *vacat* Ἔχοντες,
κύριε, ἀμφισβήτησιν μεταξὺ τῶν συν-
κωμητῶν ἡμῶν περὶ χώρας καὶ ἐτέρων, ἀνήλθομεν ἐνταῦθα
δικαιολογήσασθαι παρὰ τῆς σῆς χρηστό-
τητι καὶ σχολάσαντες τῷ σῷ δικαστηρίῳ μῆνας ὀκτὼ
προσέχθη τὸ πρᾶγμα, καθὰ διαμνημονεύ-
ει σου τὸ μέγεθος, τῆς πρὸ ἐννέα καλ(ανδῶν) Σεπτεμβρ(ίων)
τῶν πρόσφατον διελθουσῶν καὶ οὐ ὀφειλόμενα

¹⁹⁴ Non saranno esaminati in questa sede P. Euphr. 3-5, in quanto probabilmente attinenti a vicende di diritto criminale, avendo ad oggetto violenze generiche e non specificate (P. Euphr. 3-4) ed un caso di omicidio l'ultima (P. Euphr. 5).

¹⁹⁵ FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives I. Les petitions*, cit., 73.

- της ἀκούσας μέρους τοῦ πράγματος ἐκέλευσας ὥστε ἐπὶ
εὐτυχῶς ἐν τοῖς τόποις ἔση ὄρον δοῦ-
- 10 ναι. *vacat* Ἐπει οὖν *vacat* ἕως τῆς δεῦρο τὸ πρᾶγμα κρίσιν
οὐκ ἔλαβεν ἐπιχειροῦσιν δὲ οἱ συνκω-
μῆται ἐκβάλλειν ἡμᾶς τῆς χώρας ἐν ἧ τυχάνομεν καὶ
βιάζεσθαι πρὸ δίκης, κελεύουσιν
δὲ αἱ θεῖαι διατάξεις, ἅς τε πρὸ πάντων γνωρίζων
προσκυνεῖς, τοὺς καταλαμβανόμενους ἐν τῇ
νομῇ μέχρι δίκης ἐκείνους ἐν αὐτῇ εἶναι, *vacat* διὰ τοῦτο
κατεφύγομεν ἐπὶ σὲ καὶ δεόμε-
θά σου κελεῦσαι δι' ὑπογραφῆς σου Κλαυδίῳ Ἀρίστῳ τῷ
κρατίστῳ ἐπιτροπῷ τῷ ἐν Ἀπα-
- 15 δάνα, ὑφ' ὃν ἡ διοίκησις ἐστίν, ἐν ἀκεραίῳ πάντα τηρηθῆναι
καὶ βίαν κωλυθῆναι μέχρι
τῆς σῆς εἰς τοὺς τόπους ἐσομ[έ]νης σου εὐτυχῶς ἐπιδημίας
ὅπως, τούτου ἐπιτυχόν-
τες, ἕξωμέν σου τῇ τύχῃ διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν. *vacat*
Αὐρ(ήλιος) Ἀρχώδης Φαλλαιου ἐπέδωκα
καὶ εἰς τὸν τῶν ἑτέρων λόγον. *vacat*
Ἐπιγραφή Ἰουλίου Πρεῖσκου τοῦ διασημο(τάτου) ἐπάρχου
Με(σοποταμίας) διέποντος
- 20 τὴν ὑπατείαν· *vacat* Ὁ Ἀρίστων ὁ κράτιστος τὴν ἀξίωσίν
σου δοκιμάσει.

Legi σθ

ν^ο λ(ί)β(ελλος) Ἀρξώδ[ου] Φαλλαίου καὶ Φιλώ[τα]
Νισπραιβου¹⁹⁶.

La petizione fu effettuata ad Antiochia nelle terme di Adriano il 28 agosto 245 d.C. ed è indirizzata a Giulio Prisco, *vir perfectissimus*, prefetto

¹⁹⁶ Seguono tre sottoscrizioni in siriano; v. FEISSEL, GASCOU, *Documents d'archives I. Le petitions*, cit., 72

di Mesopotamia. L'atto è introduttivo di una richiesta di un provvedimento cautelare assimilabile all'*interdictum uti possidetis*¹⁹⁷. Costoro avevano, infatti, iniziato una causa a cognizione piena davanti allo stesso Giulio Prisco otto mesi prima per porre fine ad una controversia tra loro quattro ed altri abitanti del villaggio circa il possesso di un fondo, che questi altri del villaggio cercavano con la forza di sottrarre loro. Nella petizione di cui in P. Euphr. 1 viene ricordato allo stesso Giulio Prisco che dopo otto mesi dal ricorso non era stato deciso ancora nulla, in quanto lo stesso si era riservato di andare a visitare i luoghi durante il *conventus* ed a decidere in loco.

Nelle more gli abitanti di Beth Phouraia cercarono di escludere con la forza dal possesso i quattro ricorrenti, prima che intervenisse la sentenza. Dunque sia la richiesta di introduzione di una cognizione piena, sia la richiesta di un provvedimento cautelare in corso di causa fu effettuata con ricorso diretto all'autorità giurisdizionale suprema della provincia. La particolarità di questa istanza riguarda la *subscriptio* del governatore. Egli accede alla richiesta dei quattro abitanti del villaggio, poiché affidò al procuratore di Appadana, Claudius Ariston, il compito di decidere sull'*interdictum*¹⁹⁸.

Ciò da la misura di come i processi *extra ordinem* nelle province, almeno in quelle *non pacatae* come la *Coele Syria*, rappresentassero un strumento di giustizia estremamente burocratizzata e introdotta tramite un sistema molto simile a quello dell'Egitto tolemaico, con il deposito di un ὑπόμνημα all'autorità giurisdizionale provinciale massima, affinché questa prendesse i provvedimenti più opportuni, tra cui anche delegare la giurisdizione. Purtroppo non è chiaro, invece, su come fosse stato comunicato agli altri abitanti del villaggio convenuti, l'atto introduttivo del giudizio di cognizione piena e di quella cautelare. Considerando però la prassi adottata

¹⁹⁷ NASTI, *Un nuovo documento*, cit., 367.

¹⁹⁸ Claudio Ariston è richiamato anche in P. Euphr. 2, su cui *amplius infra*. Ad avviso della NASTI, *Un nuovo documento*, cit., 370 s. Claudius Ariston era un *praepositus praetenturae* responsabile dell'organizzazione logistico-militare della zona

nelle province d’Egitto e di Arabia, probabilmente le strade sarebbero state due: o tramite un ὑπηρετής del prefetto di Mesopotamia, ovvero tramite una citazione privata redatta con *testationes*.

In P. Euphr 2, databile tra il 244 ed il 250 d.C., è contenuta un’altra petizione.

P. Euphr 2.

- [± 7] Μαρκέλλω τῷ διασημοτάτῳ διεπονητῷ τὰ [με]ρ[η τῆς] ἡγεμονείας παρὰ Ρωσταμ[ου]
- [± 6 ο]υ τῶν ἀπὸ βείρθας Οκβανων. *vacat*
- [Ταλαιπω]ρίαν πάσχων, δέσποτα, ἐπὶ σὲ καταφεύγω καὶ ἀξιῶ εὐμενῶς προσέσθαι μου
- [τὴν ἀξίω]σιν· τε[λ]ευτῶν γὰρ, κύριε, ὁ δηλούμηνός μου πατήρ κατέλειπέν μοι ἄμπελον
- 5 [ἐν τῇ Β]είρθα ὄντι πάνυ νεωτέρω· συνβὰ[ν] δὲ τὴν τῶν Περσῶν καὶ γεγενῆσθαι
- [± 6]ον μόλις ἐκφυγεῖν καὶ γενέσθαι ἐν Ἀπάδνα τὴν ἐφήμερον τροφὴν πορι-
- [... μετ]ὰ δὲ ταῦτα γενομένου μου ἐν τῇ Βείρθα καὶ Βουλομένου τὴν αὐτὴν καταλει-
- [φθεῖσάν] μοι ἄμπελον] μοι καρπίσασθαι, Βαρσημιαίας τις Θαῖμου, ἀνὴρ πάνυ Βίαιος καὶ αὐθά-
- [δης ὑπάρ]χων πολὺ τε ἐν τοῖς τόποις δυνάμενος, οὐκ οἶδα τι νι λόγῳ ἢ ποίῳ δικαίῳ
- 10 [χρησά]μενος δικατέσχεν τὴν αὐτὴν ἄμπελον ὥς ἀπὸ ἕξαετοῦς χρόνου μέχρις
- [σήμερον ?], καταφρονένας μου τῆς μετριότητος τῷ μηδένα·ν’ με ἔχειν μηδὲ τῶν γεινο-
- [μένων ὕ]π’ ἐμοῦ ἐντυχιῶν τῷ κατὰ τόπους ἑκατοντάρχῳ φροντίδα ποιούμενος.

[Ἐπε]ί οὖν, κύρι[ε], οὐδαμόθεν ἔχω ἐγδικίας τυχεῖν ἔάν μὴ ἢ σὴ συνεπινεύση μοι τύχη, ὀχλοῦμε γὰρ καὶ ὑπὸ Βαθσαββαθας γενεμένης δαιστρη τοῦ αὐτοῦ πατρός μου ἦ καὶ ὑπὸ-

- 15 κειτε ἢ αὐτὴ ἄμπελος, *vacat* ἀξιῶ καὶ δέομαι, εἴ σου τη τύχη δοκῆ, δι' ὑπογραφῆς σου κελεῦσε τῷ ἐν Ἀπ[πά]θνα ἐπιτρόπῳ Κλ(αυδίῳ) Ἀρίστωνι, ἢ ὃ ἄν σου τῆ τύχη δοκῆ, τὴν τοῦ αὐτοῦ Βαρ-σημιαια κ[.], καιλεῦσε δὲ αὐτῷ οὗ χρόνον[υ ἐ]καρπίσατο ἀποδοῦναι μοι τὰς προσόδους. οὕτως γὰρ διὰ τῆ[ν σὴ]ν τύχην ἀνὴρ μέτριος τῶν ἐ[μ]ῶν μὴ στερεθεὶς καὶ ἀνεπηρίαστος μείνας [ἔ]ξω σοι εἰς [ἀεὶ εὐ]χαριστεῖν. *vacat*.

- 20 (2^e main) Κλάτιος [.....]ς ἐρωτηθὶς ἔγραψα ὑπὲρ [Ρωστα]μου ἀγραμμάτου διαπενψαμένου τὰ πιτᾶκια.

(1^e main) δ[ι]ε[.]χ[.]ι

Un tal Rostamos, del villaggio di Birtha Okbanon, presentò un ricorso al governatore della *Syria Coele*, Marcello, poiché questo ordinasse al procuratore di Appadana Claudio Ariston di coartare un tale Barsemias a restituirgli un vigneto occupato con la forza e *sine titulo*.

Il testo è abbastanza semplice e sintetico. Contiene un' *editio actionis* molto dettagliata, dai toni sottomessi tipici delle costumanze del mondo ellenistico. Rostamos supplicò il governatore Marcello, spiegando che il padre gli aveva lasciato in eredità un vigneto a Birtha di cui aveva perso il possesso a causa dell'attacco dei Persiani¹⁹⁹.

Tornato a Birtha, aveva trovato il vigneto occupato da un tal Barsemias che lo possedeva con violenza da sei anni. Rostamos raccontò inoltre di aver più volte denunciato il fatto al centurione del luogo, ma

¹⁹⁹ MEROLA, *Sull'amministrazione*, cit., 3583 s.

Barsemaias non aveva cessato il suo possesso violento. Inoltre era stato molestato da una tal Basthabbatha, la quale vantava un'ipoteca sulla stessa vigna a causa di un mutuo concesso al padre.

Chiese così che Marcello ordinasse a Claudio Ariston di ordinare a sua volta a Barsemaias di restituire i frutti percepiti in mala fede nei sei anni di mancato godimento, nonché probabilmente la vigna²⁰⁰.

Anche in questo testo emergono diverse analogie, non tanto con la pratica della παραγγελία, quanto con quella del ricorso al Tribunale permanente del *Praefectus Aegypti*, tramite la presentazione di un ὑπόμνημα. Innanzitutto la titolarità di *vir clarissimus* che è presente anche per il *Praefectus Aegypti*, affidatario dell'attività giurisdizionale in Alessandria.

Probabilmente anche il centurione aveva un suo ruolo, però con funzioni di polizia o di giurisdizione delegata, più che di messo notificatore²⁰¹. Nel caso in questione parrebbe essere solo un mero recettore delle denunce da parte di Rostamos.

Egli infatti non credo, sinceramente, avesse giurisdizione civile sulla controversia, in quanto era competente Claudio Ariston, su delega dell'adito governatore Marcello. La denuncia al centurione doveva solamente fornire una prova certa dei fatti da far valere nel successivo giudizio, con una datazione certa; anche perché sembra che la petizione sia indirizzata da Rostamos allo stesso governatore, senza il tramite di alcun ausiliario. Unico ruolo per il centurione, qualora optassimo, invece, per l'ipotesi che Rostamos avesse soltanto redatto il ricorso (ma la fonte non lo dice) potrebbe essere stato quello di messo notificatore al governatore e dunque

²⁰⁰ Non emerge chiaramente dalla fonte che la richiesta riguardi anche la restituzione della vigna, così MEROLA, *Sull'amministrazione*, cit., 3584 e nt.33, la quale sostiene che la l.17 della fonte è mal conservata.

²⁰¹ Anche se non si può escludere del tutto sulla scorta di D. 47.2.73 (Modest. 7 resp.) e P. Bostra 1, così MEROLA, *Sull'amministrazione*, cit., 3594.

organo di congiunzione tra il governatore e il procuratore, simile all' ὑπηρετής egizio²⁰².

Dalla lettura delle due petizioni emerge che alla metà del III secolo d.C., dunque alle soglie dell'età tardoantica, l'introduzione del giudizio nelle province stesse perdendo quella caratteristiche proprie della prima età del principato. La fase di introduzione del possessorio fu tendenzialmente gestita dall'autorità giudiziaria pubblica, con il deposito del ricorso presso l'ufficio del governatore e la notificazione da parte di un ufficiale giudiziario o del privato provata tramite *testationes*, ma sottoposta ad un controllo dell'organo giurisdizionale al quale comunque era stato preventivamente depositato il ricorso. La progressiva burocratizzazione dell'apparato giurisdizionale lasciò quindi un po' in ombra la παραγγελία, che tendenzialmente scomparve anche dalle fonti egizie più tarde, ed in particolare la prova della sua notificazione tramite *testationes*, che evidentemente non assicuravano più quelle esigenze di controllo della corretta instaurazione del contraddittorio, utile affinché potesse svolgersi un giudizio in contumacia.

²⁰² Secondo CAMPBELL, *The emperor of Roman Army (31 BC-AD 235)* (Oxford 1984) 431 ss., il centurione svolgeva attività giurisdizionale in zone in cui non era presente altra autorità. Ciò non parrebbe essere nel caso in questione, poiché l'autorità giurisdizionale adita fu il governatore delle provincia, mentre quella delegata il *praepositus praetenturae* Claudio Ariston.

CAPITOLO III

LA *LITISDENUNTIATIO* COSTANTINIANA E GLI SVILUPPI NEL TARDOANTICO

Sommario: 1. Processo civile in età tardoantica e riforma dell'ordinamento giurisdizionale; 2. La riforma costantiniana e l'introduzione della *litisdenuntiatio* in CTh. 2.4.2; 3. *Litis denuntiatio* e prassi applicativa ; 4. Evoluzione delle formalità introduttive del processo privato nel V secolo.

1. Processo civile in età tardoantica e riforma dell'ordinamento giurisdizionale.

La fine dell'età del principato (235-284 d.C.) coincise con l'autunno del processo formulare, oramai quasi del tutto sostituito dalla *cognitio extra ordinem*, e con la scomparsa dal panorama della produzione scientifica degli autori della giurisprudenza classica. Se nelle province la *cognitio extra ordinem* era stata sin dai primi anni dell'età del principato una realtà, a Roma l'affermarsi del nuovo procedimento cognitorio fu più graduale²⁰³.

L'imperatore Diocleziano (284-305 d.C.) apportò una sostanziale e profonda riforma dell'ordinamento amministrativo e giudiziario dell'Impero²⁰⁴, la quale ebbe notevoli riflessi anche sull'ordinamento

²⁰³ La creazione della figura degli *irudici* da parte di Marco Aurelio probabilmente fu l'inizio di un processo di burocratizzazione della giustizia anche a Roma ed in generale in Italia, dove più era sentita l'applicazione del processo formulare. Sulla riforma di Marco Aurelio *ex plur.* DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*² IV/2, cit., 696 ss. e LEMOSSE, *Les reformes procédurales de Marc-Aurèle*, in *Labeo* 36 (1990) 10 ss.

²⁰⁴ Una riforma che creò una burocrazia pletrica ed onerosa, così DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo Tardonatico. Alle radici di una nuova*

processuale romano ed in particolare sugli sviluppi di diversi aspetti tecnici della *cognitio extra ordinem*²⁰⁵.

Il territorio dell'Impero, che fino ad allora era stato diviso in province, fu frazionato in quattro prefetture²⁰⁶ a capo delle quali vi era un prefetto del pretorio, dodici diocesi sottoposte ad un *vicarium* ed ottantasette province²⁰⁷ di minor estensione territoriale rispetto a quelle dell'età del principato. A capo delle province vi erano dei governatori (*rectores*); l'autonomia dei municipi, inoltre, cedette progressivamente il passo in favore del nuovo apparato burocratico²⁰⁸.

Nell'ambito di questa riforma in senso più ampio dell'amministrazione imperiale anche l'ordinamento giudiziario tese ad una netta burocratizzazione, sostituendosi definitivamente alla figura del magistrato repubblicano e del giudice privato quella del funzionario imperiale dotato di *iurisdictio* (prefetto del pretorio, vicario e governatore provinciale), secondo uno stretto ordine gerarchico. Perno e base dell'attività giurisdizionale *inter privatos* nell'impero agli inizi dell'età tardoantica fu il governatore della provincia, il quale fu giudice di primo grado, mentre vicari e prefetti del pretorio furono giudici di grado appello²⁰⁹.

La riforma diocleziana, come intuibile anche dall'esame delle fonti per l'età del principato, recepì una certa tradizione di amministrazione provinciale, per la quale il governatore della provincia era destinatario di

storia (Roma 2007) 138 e 137 nt. 331 per ragguagli bibliografici sulla riforma diocleziana.

²⁰⁵ Così anche FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 293 s.

²⁰⁶ Le prefetture furono *Oriens* ed *Illyricum* per la parte orientale e *Italia* e *Gallia* per l'occidentale. Il prefetto del pretorio di queste aveva limitati poteri militari e sicuramente più intensi di amministrazione civile e di giurisdizione d'appello.

²⁰⁷ Successivamente le diocesi divennero quattordici. Le province nel V secolo raggiunsero il numero di centoventi, così per tutti GUARINO, *SDR.*⁸, cit., 247.

²⁰⁸ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² V (Napoli 1975) 496 ss.

²⁰⁹ Secondo DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² V, cit., 487, probabilmente a causa del carattere gerarchico dell'ordinamento giurisdizionale; per gli appelli contro le sentenze dei governatori delle province erano competenti i vicari delle diocesi e, dove questi mancassero, ai prefetti del pretorio.

istanze, petizioni di natura amministrativa ed atti di introduzione del giudizio *extra ordinem*, la quale a sua volta prese le mosse dalla già esaminata esperienza della macchina amministrativa e burocratica egiziana di tradizione tolemaica²¹⁰.

Il senso della riforma di Diocleziano fu proprio quello di voler avvicinare la giustizia civile agli abitanti delle province²¹¹. Come rilevato per l'epoca del principato, infatti, il cittadino provinciale, non residente nelle città metropolitane, che voleva domandare tutela giurisdizionale dei suoi diritti, doveva sostenere un viaggio lungo e costoso presso la città metropolitana sede del governatore²¹², il quale era magistrato della fase *in iure* per il processo formulare e giudice di prima istanza *extra ordinem*.

Qualora il processo civile provinciale fosse stato, caso rarissimo e forse solo nelle vecchie province senatorie, iniziato secondo le procedure dell'*ordo*, sarebbero verosimilmente emersi problemi di instaurazione della lite in quanto la *in ius vocatio* formulare, seppur accompagnata da *vadimonium*, male si sarebbe integrata con le difficoltà di reperibilità di un convenuto provinciale, il quale a sua volta si sarebbe dovuto recare nella città metropolitana, sede del giudice, dopo un lungo e faticoso viaggio; più difficile di conseguenza sarebbe stata anche l'attuazione di mezzi di coazione indiretta quale la *missio in bona*, data la problematicità, soprattutto in province '*non pacatae*' di individuare persone e beni. Lo stesso imperatore Diocleziano fu molto attento alla problematica della

²¹⁰ Supra cap. II § 1.

²¹¹ Secondo DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 137 e nt. 331 s., fu importantissima la riforma diocleziana nel senso di liberare il governatore provinciale da poteri militari, i quali vennero poi affidati a *duces*. Cosicché in ogni provincia vi sarebbe stato un funzionario militare ed uno civile che avrebbe rivestito la caratteristica di giudice.

²¹² DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*² V, cit., 328 e 485 ricorda come i governatori delle province avessero giurisdizione come *iudices ordinarii* in prima istanza nelle cause civili e nei procedimenti criminali, salvo le cause di minore entità per le quali erano ancora competenti magistrati cittadini.

corretta instaurazione del contraddittorio ed in particolare a che entrambe le parti fossero presenti per l'intero giudizio²¹³.

Seppur più aderenti alle esigenze della realtà provinciale, anche i giudizi *extra ordinem* dell'età del principato presentarono delle patologie di natura organizzativa; il provinciale, come già ricordato, oltre a doversi imbarcare in un viaggio spesso pieno di insidie presso la città metropolitana sede del governatore, avrebbe ottenuto nel migliore dei casi un provvedimento di delega di giurisdizione da parte del governatore della provincia ad un *iudex pedaneus*, oppure avrebbe dovuto 'pazientemente' attendere la data del prossimo *conventus* nel distretto della provincia, o peggio ancora come nel caso di P. Euphr. 1, avrebbe dovuto attendere la visita del governatore nei luoghi indicati nella petizione; sarebbero passati certamente dei mesi, come del resto attestato nella fonte appena citata, P. Euphr. 1, in cui gli abitanti del villaggio di Beth Phouraia furono costretti, dopo aver già incardinato una causa a cognizione piena presso il governatore della Mesopotamia, ad adire nuovamente la sua giurisdizione per ottenere un provvedimento cautelare, un *interdictum uti possidetis*, poiché erano in attesa da ben otto mesi della visita promessa dal governatore presso il loro villaggio²¹⁴.

Dunque la riforma amministrativa diocleziana, per quel che riguarda l'organizzazione della giustizia, subì da un lato una netta burocratizzazione, in quanto si ridussero le deleghe ai giudici pedanei²¹⁵, nonché l'attività giurisdizionale si concentrò nelle mani del governatore della provincia e del suo concistoro, e dall'altro, riducendosi l'ampiezza della provincia grosso modo a quella di un distretto dell'epoca del

²¹³ WACKE, *Audiatur et altera pars*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag* cur. Schermaier, Végh (Stuttgart 1993) 378 ss. il quale segnala in particolare C. 7.43.7 e CG. 10.3.1.

²¹⁴ Si veda *amplius*, supra, cap II, § 4.

²¹⁵ C. 3.3.2 pr. su cui *infra* p. 111 s.

principato²¹⁶, il cittadino della provincia avrebbe tratto giovamento da un più rapido spostamento nella capitale, non dovendo attendere più la visita del governatore durante il *conventus*, che infatti cadde in desuetudine a favore di un esercizio dell'attività giurisdizionale centralizzata di carattere stabile, gerarchica e soprattutto molto capillare²¹⁷.

L'attività del governatore della provincia, che già per l'età del principato era oberato di processi, fu parzialmente alleviata nel 368 d.C.²¹⁸ con l'istituzione da parte degli imperatori Valentiniano e Valente del *defensor civitatis*²¹⁹, il quale aveva competenza per liti di minor valore²²⁰. Un tale apparato burocratico, dunque, favorì il definitivo affermarsi delle procedure *extra ordinem* ed in particolare del sistema di impugnazione della sentenza.

Fino alla riforma costantiniana del 322 d.C (CTh. 2.4.2), di cui discorreremo ampiamente nel paragrafo successivo, l'atto introduttivo del giudizio *inter privatos* fu redatto, evidentemente, secondo la prassi fino ad allora seguita nell'età del principato. Per le rare e residue applicazioni dei

²¹⁶ Secondo AMARELLI, *Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano* (Roma 2005) 7, dal *conventus* sarebbero nate le ripartizioni regionali che sarebbero state alla base delle istituzioni delle diocesi, i cui confini più che frutto di una divisione articolata del territorio, sarebbero identificabili proprio con le città principali sedi di *conventus*.

²¹⁷ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² V, cit., 485 ss.

²¹⁸ Secondo FRAKES, *Contra Potentium Iniurias: The Defensor civitatis and the Late Roman Justice* (München 2001) 15 ss., il *defensor civitatis* sarebbe già esistito qualche anno prima all'epoca del regno di Costantino.

²¹⁹ CTh. 1.29.1 (Impp. Valentinianus et Valens aa. *ad Probum p.p.*, a. 368). *Admodum utiliter edimus, [ut] plebs omnis Inlyrici officiis patronorum contra potentium [d]efendatur iniurias. Super singulas quasque praedictae dioeceseos civitates aliquos idoneis moribus quorumque vita anteacta lau[d]atur tua sinceritas ad hoc eligere curet officium, qui aut provin[ci]is praefuerunt aut forensium stipendiorum egere militiam [a]ut inter agentes in rebus palatinosque meruerunt. Decurionibus ista non credat; his etiam, qui officio tui culminis vel ordinar[iis] quibuscumque rectoribus aliquando paruerint, non committat hoc mun[us]; referatur vero ad scientiam nostram, qui in quo oppido fuerint ordinati.*

²²⁰ Non v'è un'indicazione di limiti di competenza per valore nel Codice Teodosiano ma v'è nel giustiniano in C. 1.55.1 ed è di cinquanta solidi elevati poi da una novella, Nov. 15.3.2 del 535 d.C., a trecento solidi. Contro le sentenze del *defensor civitatis* era possibile appello al governatore della provincia. Sul punto JONES, *The Later Roman Empire* III (Oxford 1964) 134 nt. 20.

processi dell'*ordo*, più a Roma per una certa resistenza dei Romani nell'abbandonare alcune strutture tradizionali²²¹, si utilizzava ancora la vecchia *in ius vocatio*, mentre il *vadimonium* era stato sin dall'epoca di Marco Aurelio, abrogato²²²; per il processo *extra ordinem*, con la progressiva burocratizzazione dell'apparato giurisdizionale l'elemento di natura pubblicistica ed il controllo sull'attività di introduzione del giudizio da parte dell'ordinamento statale fu evidentemente sempre più assorbente.

Nel silenzio delle fonti tra la fine dell'età del principato e la riforma costantiniana del 322 d.C., che introdusse una forma di citazione del tutto pubblicistica, dobbiamo immaginare che si alternassero ancora i due sistemi di citazione. Da un lato la *denuntiatio* semplice o la *παραγγελία* redatta e notificata dal privato e provata tramite *testationes*; dall'altro lato una forma di introduzione con la partecipazione dell'autorità pubblica, la *denuntiatio ex auctoritate*, la *παραγγελία* notificata tramite *ὑπηρετής*, le *evocationes*, gli *ὑπόμνηματα* e le *epistulae*.

Forme queste ultime, evidentemente, più aderenti al nuovo sistema burocratico amministrativo della giustizia e meno legate ad una forma processuale, quella formulare, oramai in disuso. Sistema che garantiva certamente un più sicuro e corretto instaurarsi del contraddittorio, in quanto affidato al controllo pubblico e non alla produzione di *testationes*, di cui come emerge chiaramente da una fonte per il processo in Egitto²²³ sul finire

²²¹ Basti pensare al legame che i Romani ebbero con le *legis actiones* che furono abrogate, salve le eccezioni dei giudizi centumvirali e della *cautio damni infecti*, solo nel 17 a.C. dalla *lex Iulia iudiciorum privatorum*, dunque circa tre secoli dopo l'apparizione del processo formulare. Su Gai 4.30 da cui emergono le motivazioni dell'abrogazione delle *legis actiones* e sulle eccezioni all'abrogazione si v. da ultimo BERTOLDI, *La lex Iulia iudiciorum privatorum* (Torino 2003) 45 ss., 107 ss.

²²² Aurel. Vict., *de Caes.* 16.11. *Legum ambigua mire distincta vadimoniorumque solemnium remota denuntiandae litis operiendaeque ad diem commode ius introductum.* Aurelio Vittore, fa risalire la nascita della *litis denuntiatio* già all'epoca di Marco Aurelio, ma la sua notizia appare una suggestione, *ex plur.* TOMULESCU, *Über die Entwicklung des Römischen Zivilprozessrechtes*, in *Labeo* 13 (1967) 349 s.

²²³ P. Hamb I.29.18-27 Ἰ[οννίου] Π[ούφ[ο]υ]. | (Ἔτους) ιγ Δομτιανοῦ Φαμενῶθ β. || Κληθέντος Σαλβίου Μαῖτορος πρὸς Ἀπρώνιον Κέλερα καὶ μὴ ὑπακούσαντος τοῦ Ἀπ[ρωνίου] Ἰ[ού]νι[ος] Ῥοῦφος· «παραγγελιας;» [.....]: «παρήγει]λα καὶ

del I secolo d.C., risultavano essere oggetto di accertamenti incidentali circa la veridicità.

Nel 93 d.C. infatti, davanti al pretore Giunio Rufo, Apronio Celere convenne in giudizio un certo Salvio Maior, il quale però non si era presentato. Apronio Celere a questo punto indicò il nome di un testimone dell'avvenuta citazione; il personaggio²²⁴, che data la lacunosità del papiro non è identificato, sostenne che la testimonianza era sospetta di falsità e dunque non sufficiente a provare l'avvenuto perfezionamento della citazione.

Del resto, come verificato per le petizioni munite di sottoscrizioni assimilabili alla *denuntiatio* privata delle fonti romane o alla παραγγελία egizia provata tramite *testationes*, queste venivano redatte in greco, la 'koinè' dell'epoca, da uno scrivano. Alla buona fede dello scrivano erano, quindi affidate, la traduzione delle dichiarazioni effettuate dalle parti in lingua diversa dal greco (es. l'aramaico) da cui sarebbe dipesa la comprensione del governatore provinciale dei fatti di causa e soprattutto la corretta instaurazione del contraddittorio, poiché lo scrivano provvedeva ad attestare la presenza e le sottoscrizioni dei testimoni.

Molte furono evidentemente le false *testationes*, emergenti da giudizi incidentali di accertamento, oppure sentenze emanate in contumacia contro soggetti che mai avevano avuto notizia di un procedimento giurisdizionale nei loro confronti tanto che, come vedremo tra breve, Costantino nel 322 d.C. fu costretto ad abrogarle ed a riformare in senso più ampio l'atto di introduzione del giudizio civile, spazzando via le diverse prassi provinciali

ταβέλλας ἐσφράγι[σα]». | Μη ..[.]..... ἐ]β[λ]άβης ὀφθαλμ[ούς]» || Ἰούνιος Ῥούφος, «πῶς ἀποδείξει δύνασ[αι], ὅτι παρήγειλας. [ὡς] ὑποπτος μάρτ[υς]. Riporto il testo dell'edizione contenuta così come edito da MEYER, *Juristische papyri. Erklärung von urkunden zur einföhrung in die juristische papyruskunde* (Berlin 1920) 293.

²²⁴ Secondo ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., 148, il 'Μη...' stava ad indicare un usicere del tribunale del prefetto Giunio Rufo.

dell'età del principato ed operando una *reductio ad unum* nel senso di favorire un processo più snello e più certo a tutela dei cittadini dell'impero.

Il processo civile da Costantino fino all'epoca giustiniana visse di prassi ed interventi normativi. Di una prassi che fu recepita dall'epoca del principato e da una normativa che mirò ad inquadrare la stessa prassi in regole e schemi aderenti alla nuova sistemazione amministrativa dell'Impero. Il processo fu così sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria dal primo momento della sua genesi e fino alla fase esecutiva della sentenza. Nulla fu rimesso alla buona fede dei privati o a mezzi di coazione indiretta all'adempimento di alcune formalità processuali.

2. La riforma costantiniana e l'introduzione della *litis denuntiatio* in CTh. 2.4.2.

Con la riforma costantiniana del 322 d.C, il processo *inter privatos* iniziò con un atto semi ufficiale, cioè un atto in cui erano presenti sia l'attività del privato che quella della pubblica autorità nel perfezionamento dell'instaurazione della lite.

La fonte chiave – punto di rottura tra l'età del principato e l'età tardoantica per quel che riguarda l'introduzione del giudizio *inter privatos* – è data da una notissima costituzione di Costantino datata 322 d.C., indirizzata al *Praefectus Urbi* Massimo e contenuta nel Codice Teodosiano

CTh. 2.4.2. (Imp. Constant. *ad Maximum p.u.*, a. 322). *Denuntiari vel apud provinciarum rectores vel apud eos, quibus actorum confiendorum ius est, decernimus, ne privata testatio mortuorum aut in diversis terris absentium aut eorum, qui nusquam gentium sint, scripta nominibus falsam fidem rebus non gestis adfigat*²²⁵.

Con la costituzione costantiniana fu varato un nuovo sistema di introduzione del giudizio *inter privatos* che è quello della *litis denuntiatio*²²⁶.

²²⁵Interpretatio. *Contestari apud rectores provinciae vel defensores aut omnes, apud quos gesta conficiuntur, litem iubemus, ne ullus nomen absentis aut mortui vel qui non potuerit inventi in litis contestazione recipiat, ne falsitatis inveniatur occasio.*

²²⁶ Il termine *denuntiari* contenuto nella costituzione indicò un'attività di notifica, ossia di citare in giudizio qualcuno. La corrispondenza sostanziale del termine *denuntiari* o *denuntiatio* in greco è *παραγγελεῖν* o *παραγγελία*. Le espressioni sono utilizzate sia quando la notifica fu effettuata dal privato con le *testationes*, sia quando fu effettuata da un ufficiale giudiziario, *executor* (*hyperetes* nelle fonti greche). Così J.PH. LEVY, *La «litis denuntiatio» et sa place dans l'évolution de la procédure extraordinaire*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain*, cit., 248.

Secondo il dettato normativo Costantino interdisse uno dei mezzi di prova della citazione, ovvero la privata *testatio*. La *testatio* non fu altro che un atto di alcuni privati orale o scritta con il quale uno o più testimoni apponevano il loro sigillo o la propria *subscriptio* ad un documento scritto redatto da un terzo soggetto. Tale attività sanciva il crisma della veridicità del contenuto di ciò che era narrato nell'atto scritto, oppure evidentemente i testimoni sarebbero stati chiamati in giudizio nel caso in cui la *testatio* fosse stata prodotta oralmente. Del resto la *testatio* nelle procedure *per formulas* era intimamente legata al *vadimonium* e ne costituiva un elemento d'integrazione²²⁷.

La costituzione è stata oggetto di ampio dibattito in letteratura a cavallo tra la fine del XIX secolo e del XX secolo. Fu definita da Samter nel 1911 una sfinge del codice Teodosiano²²⁸, in quanto non appariva chiaro all'epoca allo stato di conoscenza delle fonti, perché Costantino avesse sentito l'esigenza di obbligare gli abitanti dell'impero a depositare un ricorso introduttivo del giudizio presso i governatori della provincia o a coloro i quali avessero lo *ius actorum conficiendorum* ed abrogare le *testationes private*, ma soprattutto non erano chiari quali fossero i diversi modi di citazione in giudizio, come già ampiamente esposto nel primo capitolo, per i quali si ritenne necessario operare una '*reductio ad unum*' da parte del primo imperatore cristiano.

La riflessione su CTh. 2.4.2 è stata sempre intimamente collegata all'analisi dei modi d'introduzione del giudizio e ne è stata considerata

²²⁷ J.PH. LEVY, *La litis denuntiatio*, cit., 248 s. il quale si è interrogato circa la reale portata della '*falsam...gestis*'. Egli propone tre ipotesi secondo cui si dovrebbe considerare il caso del finto attore, del finto convenuto e dei finti testimoni. Esclude la prima in quanto non vede la necessità di una simile frode, così anche il secondo caso in quanto l'attore avrebbe ottenuto una condanna contro un soggetto inesistente o morto, dunque non vi sarebbe stata possibilità di esecuzione della sentenza. Per quel che riguarda i testimoni si mostra dubbioso. Ad avviso di chi scrive molto più probabilmente il falso doveva essere concordato tra l'attore ed i testimoni, in quanto questi sarebbero potuti andare in giudizio a rispondere della loro testimonianza in un giudizio *incidenter tantum* come quello previsto da P. Hamb I 29 ll.18-27.

²²⁸ SAMTER, *Nichtförmliches Gerichtsverfahren* (Weimar 1911) 104.

punto di partenza, o di arrivo, di una certa analisi delle forme processuali dell'epoca del principato. Sin dalla fine del secolo XIX, infatti, come già accennato in precedenza sono state varie e diverse le opinioni della letteratura sulla reale portata della costituzione costantiniana.

Secondo il Pernice²²⁹ la *litis denuntiatio* costantiniana non avrebbe fatto altro che modificare il regime della prova della notificazione, abrogando la possibilità di produrre *testationes*; in nulla avrebbe mutato la forma di questa in quanto atto proveniente dal privato²³⁰.

Più aderenti alla problematica delle fonti del processo provinciale furono Wlassak e Boyé. Il primo, aderendo alla teoria di Pernice, ritenne che l'intervento legislativo costantiniano non avesse inciso in particolare sulla forma della *denuntiatio*, la quale è ritenuta dallo stesso autore di carattere semi-ufficiale²³¹ e comunque ritenne che la costituzione avesse riguardato esclusivamente la procedura urbana.

Rispetto al Wlassak un passo ulteriore fu fatto dal Boyé²³² secondo il quale la costituzione, pur indirizzata al *Praefectus Urbi*, sarebbe stata ideata anche per il processo provinciale, in quanto l'espressione '*provinciarum rectores*' non avrebbe dato adito ad alcuna interpretazione, poichè l'imperatore Costantino si sarebbe riferito esclusivamente ai governatori delle province.

Aru²³³ esaminò il passo dividendolo in due sezioni. La prima secondo quest'ultimo autore avrebbe contenuto il comando dispositivo, ovvero l'abrogazione della *testatio privata* e va da *denuntiari* a

²²⁹ PERNICE, *Amoenitates iuris*, in ZSS. 7 (1886) 130.

²³⁰ Diversamente HARTMANN, *Contumacialverfahren*, cit., 146 s., ritenne che la *litis denuntiatio* costantiniana non fosse altro che la già esistente *denuntiatio ex auctoritate* però sancita da una legge formale. La prosettiva di Hartmann è chiaramente deformata dalla mancata conoscenza delle fonti del processo provinciale di cui al secondo capitolo del presente lavoro.

²³¹ WLASSAK, *Provinzialprozess*, cit., 47 ss., secondo il quale i *provinciarum rectores* non sarebbero altro che i governatori delle province confinanti con Roma, sulle quali ci sarebbe stata la giurisdizione anche del *praefectus urbi*.

²³² BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 323 ss.

²³³ ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 146 ss.

*decernimus*²³⁴. La seconda parte da ‘*ne privata testatio*’ ad ‘*adfigat*’, invece, rappresenterebbe la spiegazione della *ratio legis* e cioè il perché della censura legislativa di questa prassi. Ad avviso dello stesso autore tra le due sezioni del passo si dovrebbe tenere di più da conto della statuizione piuttosto che la *ratio legis*, infatti la vera novità della legislazione di Costantino sarebbe stata quella di obbligare ad effettuare la *denuntiatio* davanti ai *rectores* provinciali ed ai funzionari che avessero avuto la facoltà di regidgere gli atti. Ciò sembrerebbe secondo Aru la prova che nella *denuntiatio* non vi sarebbe stata fino ad allora alcun intervento dell’*autorità*²³⁵.

Ad avviso di Fernandez Barreiro²³⁶ la *litis denuntiatio* costantinaiana seguirebbe una linea di tradizione con la *denuntatio ex auctoritate* dell’età del principato; la riforma di cui in CTh. 2.4.2 non avrebbe fatto altro che legalizzare e rendere obbligatoria la *denuntiatio ex auctoritate*, così come da prassi metropolitana.

Sulla scorta della lettura della prassi metropolitana e provinciale la tesi dell’Aru andrebbe nuovamente ribaltata in favore di una più intensa analisi della seconda parte del passo, tenendo conto, ovviamente della prima.

Nella prima parte del passo si statuisce che le *denuntiationes* dovevano essere fatte presso i governatori delle province o presso coloro che avevano lo *ius actorum conficiendorum*²³⁷. Sulla scorta di quanto ricostruito sulla base delle fonti papiracee appare verosimile che nell’età del principato coesistessero più prassi di citazione introduttiva, di cui alcune

²³⁴ Ad avviso dell’ARU, *Processo civile contumaciale*, cit. 146, il *decernimus* sembrerebbe assai eloquente.

²³⁵ ARU, *Processo civile contumaciale*, cit., 147.

²³⁶ FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 296 ss.

²³⁷ Secondo J.PH. LÉVY, *L’insinuation «apud acta» des actes privés dans le droit de la prevue au bas-empire*, in *Mélanges F. Sturm* I (Liège 1999) 318, 321, la riforma della citazione da parte di Costantino fu l’esempio più chiaro del disfavore dell’imperatore alla *privata testatio* in favore dell’*insinuatio apud acta* per gli atti di natura privata, ancor più dell’estensione di quest’ultima alla donazione.

anche presso i governatori delle province oppure esclusivamente private e provate per *testatio*.

Quindi la riforma di Costantino non mirò a creare una situazione giuridica dal nulla volta a cancellare l'unica prassi possibile e cioè quella della citazione provata per testimoni. Si obbligò, invece, ad effettuare l'introduzione del giudizio presso l'autorità pubblica, spazzando via quel che restava della prassi privata. Le motivazioni per cui fu emanato il provvedimento lo chiariscono ancor di più. Già Gotofredo²³⁸ aveva individuato nella falsità di alcune *testationes* il motivo per cui Costantino aveva deciso di censurare le *testationes* private con un provvedimento normativo. A sostegno di questo principio è stato evidenziato il caso di P. Hamb. I.29 ll.18-27 del 93 d.C. in cui era già stato sollevato il problema della falsità di alcune *testationes*²³⁹.

La domanda da porsi è perché dall'emersione della problematica – dalle fonti conosciute il 93 d.C., ma potrebbe essere anche anteriore –, data la quasi apparente eventualità, ed il 322 d.C. anno della costituzione di Costantino, sia passato così tanto tempo per l'emanazione di un provvedimento legislativo in tal senso. Credo che sia stata decisiva la svolta diocleziana per quel che riguarda la riforma amministrativa delle province operata alcuni decenni prima. Con la riduzione della competenza territoriale del governatore, infatti, ed una maggior incidenza dell'apparato amministrativo di natura civile sulle popolazioni provinciali, le quali erano state assorbite nel più ampio novero dei cittadini romani, si era riusciti a porre un freno, evidentemente, ad una prassi che nell'età del principato difficilmente riusciva ad essere arginata, anche con provvedimenti imperiali. Si preferì, infatti, durante l'età del principato intervenire di volta in volta in corso di causa, con giudizi sulla falsità, *incidenter tantum*,

²³⁸ GOTHOFREDII *Commentarii ad C.Th. ad l.* spiegò: Illud igitur ex hac notetur ad praxim utiliter: privatim vide licet testationem facile falsitatis occasionem praebere: ex his tribus causis, quos saepe nomina, vel eorum qui nupsiam gentium sunt.

²³⁹ *Supra*, p. 95 s.

piuttosto che risolvere il problema alla radice e costringere gli abitanti a sobbarcarsi un viaggio intero fino alla capitale solo per effettuare l'atto introduttivo del giudizio davanti al governatore, il quale era evidentemente l'unico dotato di *ius actorum conficiendorum* e comunque spesso lontano dalla sua sede giurisdizionale 'naturale' a causa del *conventus* o perché impegnato in campagne militari, attività che al *rector* provinciale tardo antico non competeva²⁴⁰. Diversamente in età costantiniana, con la riforma diocleziana, si ritenne evidentemente da un punto di vista dell'economia processuale più pesante un giudizio sulla falsità *incidenter tantum* che la citazione davanti al governatore o ad un ausiliario.

Una giustizia più capillare è una giustizia più controllata, quindi dovettero apparire questi casi di *denuntiatio fatta cum testationes* inutili e dannosi per il corretto svolgimento delle operazioni procedurali. Inutili perché la giustizia era diventata più 'a portata del cittadino' grazie alla riforma amministrativa diocleziana ed alla riduzione sempre maggiore delle circoscrizioni di competenza del *rector provinciale*; dannosi perché un processo iniziato con una *testatio* falsa avrebbe provocato più di un giudizio contumaciale scorretto.

La costituzione di cui in CTh. 2.4.2 del resto non è un *unicum* nella legislazione processuale costantiniana. Essa fa parte di un *corpus* di circa settanta costituzioni aventi ad oggetto le regole procedurali della *cognitio extra ordinem*. Come affermato in maniera celebre dalla Dupont, infatti «La procédure formulaire avait fait évoluer le droit. La *cognitio extra ordinem*, générale sous Constantin, assure seulement le respect du droit²⁴¹».

Da un punto di vista più strettamente tecnico veniamo ora da esaminare più da vicino come si svolgeva la fase introduttiva del processo a parire dall'epoca costantiniana, posto che, come già evidenziato in

²⁴⁰ Furono istituiti dei *comites* o *duces* con il comando militare della provincia, *ex plur.* DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*² V, cit., 327 s.

²⁴¹DUPONT, *La procédure civile dans les constitutions de Constantin. Traits caractéristiques*, in *RIDA*. 21 (1974) 191.

precedenza, non si può più fare una distinzione tra processo urbano e provinciale ma semmai, e solo per una ventina d'anni (322-342 d.C.) tra la *cognitio extra ordinem* unificata per tutto l'impero ed alcune residue applicazioni del processo formulare a Roma, che viveva oramai il suo inverno e che sarebbe stato abrogato nel 342 d.C.²⁴².

La *denuntiatio* era effettuata *apud acta* presso i *rectores* oppure presso coloro che avessero avuto lo *ius actorum conficiendorum*. Cosa significasse effettuare la *denuntiatio apud acta* è stato oggetto di ampia discussione nella romanistica.

Secondo alcuni autori la *denuntiatio apud acta* stava ad indicare una *denuntiatio* redatta dal privato e portata al *rector* provinciale o ad un suo ausiliario, perché questi vi attribuisse pubblica fede e provvedesse a notificarlo al convenuto tramite ὑπηρετής²⁴³. Secondo altri autori, invece, la citazione sarebbe stata redatta con l'ausilio del pubblico ufficiale e poi notificata tramite ὑπηρετής²⁴⁴. È probabile che vi siano profili di ragionevolezza per entrambe le opinioni. Alcuni soggetti evidentemente depositavano un libello che veniva vidimato dal pubblico ufficiale. Altri effettuavano, data magari l'inesperienza, l'analfabetismo e la mancanza dell'ausilio di un giurisperito, una *postulatio simplex* delle proprie ragioni al

²⁴² L'abrogazione del processo formulare fu sancita da una costituzione del 342 d.C. degli imperatori Costanzo e Costante contenuta in C. 2.57(58).1: *iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur*. Sull'abrogazione del processo formulare. La costituzione ebbe Si v. in proposito, PROVERA, *Lezioni sul processo civile giustiniano I* (Torino 1989) iv ss. Ad avviso di GUARINO, *Aucupatio syllabarum*, in *Mélanges en l'honneur de Cannata* (Bâle-Genève-Münich 1999) 167 ss. La costituzione non avrebbe avuto carattere abrogativo, ma solo confermativo della prassi; CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)* (Milano 1997) 90 s., ritiene che la costituzione fu un provvedimento generale valido per tutto l'impero, seppur indirizzato al preside della Fenicia Marcello. BASSANELLI SOMMARIVA, *Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?*, in *RDR*. 1 (2001) 1 ss. il testo di C. 2.57(58).1 è estrato da un più ampio provvedimento non necessariamente inerente al processo formulare.

²⁴³ BETHMANN-HOLLWEG, *Civilprozess*, cit., 235 ss.

²⁴⁴ MARGÉTIC, *La litis denuntiatio del primo periodo postclassico*, in *AG*. 212 (1992) 493.

governatore della provincia, oppure al funzionario dotato di *ius actorum conficiendorum*, il quale avrebbe redatto la citazione per lui.

L'atto, dunque, che ebbe comunque la sua genesi in un impulso del privato fu redatto con la collaborazione del pubblico ufficiale e ne ebbe un'attestazione di notorietà tramite la registrazione. La partecipazione dell'organo pubblico alla redazione dell'atto permise di evitare che l'attore compisse degli errori o delle scorrettezze nella citazione²⁴⁵ o producesse *testationes* false di *denuntiationes* mai avvenute.

La costituzione di cui in CTh 2.4.2 non dice nulla in merito al problema della notificazione²⁴⁶ dell'atto; non indica infatti se la notificazione della *denuntiatio* munita del provvedimento d'autorità del governatore della provincia o del funzionario abilitato dovesse essere notificata dal privato, il quale si sarebbe sostituito all'autorità pubblica, oppure sarebbe stato notificato da un ufficiale giudiziario del tribunale. Diverse sono state le opinioni della romanistica sul punto. Ad avviso di alcuni autori la notifica sarebbe stata effettuata dal privato, in mancanza di esplicito riferimento normativo da parte della costituzione²⁴⁷. Diversamente altri autori ritengono che la notificazione sarebbe avvenuta da parte di un ufficiale giudiziario²⁴⁸. Tesi quest'ultima forse più aderente alla *ratio legis* del provvedimento costantiniano. La ragione dell'abrogazione della *testatio* fu evidentemente quella di evitare la produzione di giudizi contumaciali falsi.

²⁴⁵ BELLODI ANSALONI, *Ricerche*, cit., 103,

²⁴⁶ Ad avviso di J. PH. LEVY, *La denuntiatio*, cit., 249, la costituzione nulla dice sulla procedura della *litis denuntiatio*, in quanto questa avrebbe recepito una prassi ben conosciuta nel mondo processua romano. Dunque non vi sarebbe stato motivo di produrre una formazione dettagliata sulla fase introduttiva del processo.

²⁴⁷ Così WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, trad.it Orestano (Milano 1938) 271, ad avviso del quale vi fu una partecipazione dell'autorità pubblica solo alla notificazione dell'atto, mentre prova della notificazione sarebbe rimasta la *testatio*. Aderenti alla tesi del Wenger, PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano* (Padova 1986) 775 e BELLODI ANSALONI, *Ricerche*, cit., 103 s.

²⁴⁸ Così TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990) 373 e DE MARINI AVONZO, *Diritto e giustizia nell'Occidente tardoantico*, in *la giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)* (Spoleto 1995) 109.

Se per ipotesi la costituzione avesse obbligato il privato a redigere la *denuntiatio apud acta*, ma poi avesse rimesso alla discrezionalità dei testimoni l'avvenuta notificazione di un provvedimento, non sarebbe stato risolto il problema dell'instaurazione scorretta di giudizi contumaciali, restando quasi lettera morta il contenuto dispositivo della norma.

L'atto introduttivo della *litis denuntiatio* costantiniana era una *postulatio* che poteva essere formulata oralmente presso gli organi competenti e poi trasferita in uno scritto, ovvero poteva essere redatta preventivamente per iscritto da parte dell'attore, con il deposito di un *libellus*²⁴⁹. Sulla funzione del *rector* provinciale del funzionario dotato di *ius actorum conficiendorum* è possibile ipotizzare che questi o autorizzasse la citazione se già presentata per iscritto, ovvero recepisce semplicemente il *libellus* registrandolo.

Nella *litis denuntiatio* era contenuta l'*editio actionis* dell'attore, il quale era tenuto a prendere posizione sui fatti narrati in modo da rendere edotto il magistrato e di conseguenza la parte. Non sempre però la *litis denuntiatio* era fatta tramite una dettagliata *editio actionis*; questa poteva essere sollevata dalla presenza di un documento scritto (un chirografo) che contenesse il diritto dell'attore

CTh. 2.4.3 (Imppp. Valentin., Val. et Grat. *ad Ampelium p.u.*, a. 371). *Exigendae denuntiationis locus non est, cum quis ad luendum debitum evidenti chirographo convenitur*²⁵⁰.

Non fu necessaria una *editio actionis* sul presupposto che il convenuto già fosse in possesso di una copia del documento in cui fosse contenuto il diritto di credito²⁵¹

²⁴⁹ J.PH. LEVY, *La denuntiatio*, cit., 251

²⁵⁰ Interpretatio. *Constestatio locum habere non potest, quando aliquis ad solvendum debitum certa cautione convincitur.*

²⁵¹ FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 302 s.

Dalla costituzione di cui in CTh 2.6.1 emerge che dal giorno della *denuntiatio* dovevano correre quattro mesi di tempo entro i quali attore e convenuto dovevano comparire dinnanzi al magistrato cui era stata proposta la *denuntiatio* perché fosse svolto il loro processo.

CTh. 2.6.1 (Imp. Constant. A. *Iulio Vero praes. Tarraconensis*, a. 316). *Cum semel negotium necessitate vel casu temporibus fuerit exemptum, ac postea per indulgentiam clementiae nostrae redintegratio praestetur, intra quattuor menses iudicantis arbitrium, non ulterius litigatoribus praeberi oportet, etiamsi per obreptionem aliquid a nobis iterata supplicatione meruerint*²⁵².

Dalla lettura della costituzione in esame emerge che se una delle due parti non fosse comparsa in giudizio entro il *dies legitimus*, ovvero entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla *litis denuntiatio* avrebbe potuto chiedere all'imperatore una *reparatio temporum*, cioè una rimessione in termini qualora la parte non comparsa fosse riuscita a dimostrare che la mancata comparizione fosse stata dovuta alla necessità o al caso fortuiti (*necessitate vel casu*)²⁵³.

Il vero problema della costituzione in esame, ed anche della *interpretatio*, che ineffetti non la chiarisce, è quello relativo al decorso dei quattro mesi dalla *litis denuntiatio*. Ad avviso della dottrina prevalente²⁵⁴ si

²⁵² Interpretatio. *Quando aliqua causa, necessitate intercedente vel casu, promissum tempus excesserit, et principali beneficio eam litigator meruerit reparare, non amplius ad definiendum negotium iudices quam quattuor menses litigatoribus praestent. quibus exactis, etiamsi aliud dominorum beneficio obtinuerint, nullatenus audiantur*

²⁵³ Su CTh. 2.6.1 in particolare si v. l'articolo di LEGOHÉREL, *Reparatio temporum*, in *Iura* 16 (1965) 76 ss., il quale ritenne che il termine di quattro mesi fosse utile per il convenuto e l'attore dal momento della notifica al convenuto per procedere al dibattimento.

²⁵⁴ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 569, così anche LEGOHÉREL, *Reparatio temporum*, cit., 83 ad avviso del quale la costituzione si riferisce al rinnovo del medesimo tempo filologico per la costituzione in giudizio., dunque quattro mesi di *reparatio*.

ritiene che il termine di quattro mesi dovesse decorrere dalla *litis denuntiatio* e che la costituzione di cui in CTh. 2.6.1 non faccia altro che prorogare questo termine.

Il Margétic²⁵⁵, invece, è dubbioso sulla reale portata della costituzione. Secondo l'autore francese, infatti, il termine di quattro mesi si riferirebbe alla proroga, poichè non è specificato il termine dalla *litis denuntiatio*.

²⁵⁵ MARGÉTIC, *La litis denuntiatio*, cit., 497

3. *Litis denuntiatio* e prassi applicativa

Come ricordato, la costituzione di cui in CTh. 2.4.2 era una *lex generalis* e, seppur indirizzata al *Praefectus Urbi*, era valevole per tutto il territorio dell'Impero. Dunque in nessuna provincia a partire dal 322 d.C. sarebbe stata ammissibile una citazione redatta davanti a testimoni, ovvero una notificazione effettuata dal privato e provata tramite *testationes*.

Nonostante la particolare posizione che l'Egitto aveva assunto durante l'età del principato, l'amministrazione di questo era stata uniformata alla medesima per tutto l'impero, o forse per meglio dire era tutto l'impero che si era uniformato al tipo di amministrazione egiziana.

Tra le applicazioni della *litis denuntiatio* così come da riforma costantiniana appare utile rileggere una nota fonte datata 338 d.C., la quale è stata in particolare oggetto di studi da parte del Biscardi²⁵⁶. Si tratta di P. Oxy I.67 il quale contiene un saggio di come a distanza di pochissimi anni dalla riforma costantiniana fossero cambiate le cose.

P. Oxy I.67 (*FIRA*. III² 173²⁵⁷). Ὑπατείας Φλαυίων Οὔρου καὶ Πολεμίου τ[ῶν] λαμπροτ[ά]τ[ων], Φαρμοῦθι β. |

²⁵⁶ BISCARDI, *Un processo di rivendicazione ad Ossirinco (338 d.C.) e la testimonianza di uno scolio bizantino sulla 'prokatarxis'*, in *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*² (Milano 1978) 242 ss.

²⁵⁷ *Consultatu Flaviorum Ursi et Polemii clarissimorum virorum, mense Pharmuthi II. Aurelio Aëtio iam magistratui, principi curiae clareae et clarissimae Oxyrhynchitarum civitatis, Aurelius Ptolemaeus Horionis filius eiusdem civitatis. Dominum meum perfectissimum virum praefectum Aegypti per petitionem adii, acturus eum Pataësi et Panechote ex vico Lilê quinti pagi, iniuste possidentibus aedificia mea: quae autem rescripsit, aequitati et innocentiae tuae subnixa, una cum petitione quam scripseram tibi offero, ut iussa eius ad effectum perducas. Est autem (rescriptum): 'Flavius Antonius Theodorus Aëtio principi curiae Oxyrhynchitarum civitatis salutem. Si ea aedificia quae rei possidere dicuntur et, sicut in subiecta petitione asseveratur, ad actoris dominum pertinent, restituere recusaverint, curato ut secundum leges denuntiationem accipere cogantur et legitima litis contestatam celebretur'. Est autem petitionis exemplum: 'Flavio Antonio Theodoro vito perfectissimo praefecto Aurelius Ptolemaeus Horonios filius Oxyrhynchitarum civitatis. Omnia, ut ita dicam, quae contra legum vigorem vigere*

Αὐρηλίῳ Ἀετίῳ ἄρξ(αντι) προπολιτευομένῳ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ
λαμ(προτάτης) [᾽Οξυρυγχιτῶν πό]λεως | παρὰ Αὐρηλίου
Πτολεμα[ί]ου ᾽Ωριωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως. |

Ἐνέτυχον διὰ ἀναφορᾶς τῷ κυρίῳ μου τῷ διασημοτάτῳ ἐπάρχῳ
τῆς [Αἰγύπτου] Φ[λαυίῳ] Ἀντωνίῳ Θεοδώρῳ αἰτιώ|μενος
Παταῆσιν καὶ Πανεχώτην ἀπὸ κώμης Λιλῆ τοῦ πέμπτου πάγου
παρα[νόμῳ]ς ἐπέχοντάς μου τῶν οἰκοπέδων, καὶ || ἅπερ
ἀντέγραψεν πρὸς τὴν σὴν ἐπιείκτιαν τε καὶ καθαρότητα ἐντάξας
μεθ'ἧς πε[ποίη]μαι ἀναφορᾶς ἐπιδίδωμί σοι ὅπως εἰς ἔργον |
προαγάγοις τὰ κεκελευσμένα. Ἔστι δὲ· |

“Φλαυῖος Ἀντώνιος Θεόδωρος Ἀετίῳ προπολιτευομένῳ
᾽Οξυρ[υ]γγ[εῖτο]υ χαίρειν. | Εἰ πρὸς τὴν τῶν ὑπὸ τῶν
αἰτιαθέντων διακατέχεσθαι λ[εγ]ομένων οἰκοπ[έ]δ[ων]
αποκατάστασιν καὶ, ὥς γε τὰ ὑποτεταγμένα διαβεβεοῦται, τῆ τοῦ
αἰτιασαμένου δεσπο[τί]α δ[ι]αφερόντων οἱ εἰαθ[έν]τες
ἀντιλέγοιεν, φρόντισον τὰς κατὰ νόμους αὐτοῦς παραγγελίας
ὑποδέξασθαι ποιῆσαι ἔν[ο]μόν τε τυπωθῆν[αι] τὴν [το]ῦ
δικαστηρίου προκάταρξιν”. |

Ἔστι δὲ καὶ τῶν ἀνενεχθέντων τὸ εἶσον· |

“Φλαυίῳ Ἀντωνίῳ Θεοδώρῳ τῷ διασημοτάτῳ ἐπάρχ[ῳ] παρὰ
Αὐρηλίου Πτολεμα[ί]ου ᾽Ω[ρ]ίωνος ἀπὸ τῆς ᾽Οξ(υρύγγων) πόλεως. ·
| Πάντα μὲν, ὥς ἔπος ἐστὶν εἰπεῖν, ὅσα εἰσχύειν τι δύν[α]τ[αι]

videntur, parum vigent, postea autem evertuntur legibus intervenientibus. Pataësis Lylyntis filius et Panechotes, uterque ex vico Lilê eiusdem regionis, aedificia ad nos pertinentia, quae iure hereditatis aviae nostrae obvenerunt, iniuria possident. Quibus de rebus virtutem tuam attingentes petimus ut concedatur iudicem nobis esse. Aëtium principem curiae, qui in duobus capitulis investigationem faciat, primum quidem num haec aedificia anus fuerint, deinde vero num ipsa per scripturam istis domino cederit, et ita patefiat istorum erga nos iniuria (nec enim venditionis scripturam nec alio quodam nomine cessionem ab ea factam exhibere possunt, nisi forte quod nos quidem cum ea in civitate degeamus, isti vero in vico degentes immerito bona ad nos pertinentia invaserit), et hoc beneficio nobis tributo felicitati tuae perpetuas gratias agamus’.

(Subscription actoris :) Aurelius Ptolemaeus obtuli.

(Subscription reorum :) Aurelii Pataësis et Panechotes: ‘Exhibitum est nobis mense Pharmuthi V’. Aurelius Ammonius Horionis filius scripsi pro eis litteras ignorantibus.

παρὰ τὴν τῶν νόμων [ἰσχύ]ν, πρὸς ὀλίγον εἰσχύει, ἐπανορθοῦτε δὲ | ὕστερον ὑπὸ τῆς τῶν νόμων ἐπεξελεύσεως. Παταῆσις [Λυλῦ]ντις καὶ Πανεχότ[ης ἀπὸ κ]ώμης Λιλῆ τοῦ αὐτοῦ νομοῦ καταδυναστεύτοντες ἐπέχουσιν τῶν ἡμῖν διαφερόντων οἰκοπέ[δω]ν, ἅπερ ἀπὸ δικέου κληρ[ονομιῶ]ν τῆς ἡμετέρας μάμμης [εἰς ἡμ]ᾶ[ς κα]τήν|τησεν. Περὶ ὧν καταλα[μ]βάνοντες τὴν σὴν ἀρετὴν δ[ε]όμεθα συ|νχωρηθῆναι δικα|στὴν ἡ]μειν εἶναι ‘Αέτιον τὸν προπολιτευόμενον | ἐπὶ δυσὶ κεφαλαίοις τὴν ἔραυναν ποιούμενον, πρώτου μὲ[ν εἰ τῆ]ς γραδὸς ὑπῆρχεν ὄ[ντα τ]ὰ οἰκόπεδα τ[α]ῦ[τ]α, δευτέρου δὲ εἰ τὴν | δεποτιαν αὐτοῖς ἐγγράφως ὑπεχώρησεν, εἴν’ οὕτως διχθῆ [αὐ]τῶν ἢ καθ’ ἡμῶν [πλεο]νεξία – οὔτε γὰρ παρὰ τ[αύτης πρ]άσεως | ἔνγραφον ἐπιφεριν δύναντε οὔτ’ ἑτέραν ὑποχώρησιν ὑπ’ αὐτῆς γεγεννημένην ἢ ὅσον [τ]ῷ ἡμᾶς σὺν αὐτῇ ἐπὶ τῆς [πόλε]ως οἰκεῖν, || ἐκείνους δὲ κατὰ τὴν κώμην ὄντας ἀλόγως ἐπιβεβηκαίναί τοῖς ἡμῖν διαφέρ[ουσιν] οἰκοπέδοις – ὅπως ταύτ[ης ἡμῶν] τῆς | εὐεργεσίας ὑπαρχθείσης εἰσαεὶ σοῦ τῆ τύχη χάριτας ὁμολογήσωμεν”.

II.a manus. Αὐρελιος Πτολεμαῖος ἐπιδέδωκα. |

III.a manus. Αὐρήλιοι Παταῆσις καὶ Πανεχώντης· “Φανερόν ἡμῖν γέγονεν Φαρμοῦθι πέμπτη”. Αὐρήλιος Ἀμμών[ιος] Ὀρίωνος | ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδόντων.

πρὸ ἐκδό[σ]εως τῶν ὑπομνημάτων ἐκάτερα τὰ μέρη [–]φ πολιτ[ευ]ομένω τῆς Ἀντινοεων σπουδῆ τῆς πολιτικῆς || τάξεως προσαχθήσεται”.

Cennuthiu(s) ad. d(i)xit: “Εἰ τινὰς | ἔχομεν παραγραφὰς, κελευσάτω σου τὸ μεγαλεῖον αὐτὸν ταύτας σκοπεῖν”. |

Fl. Asclepia[d]es <H>esychius u. c. pre. Tebaei.

d(i)xit: “Αἰ ἐκ νόμων | ἀρμό[ζ]ουσαι δικαιο[λ]ογίαι καὶ π[α]ραγραφὰὶ ἐ[κα] | τέροι[ς το]ῖς μέ[ρ]εσι φυλαχθήσονται”.

.....

In postica parte: Λίβελλος [–]

Un tal Aurelio Tolemeo abitante di Ossirinico era proprietario di alcune case che gli erano pervenute in successione dalla nonna; tali case erano possedute *sine titulo* da Pataesi e Panecoste, abitanti di Lilè, vicino Ossirinico.

Al fine di esercitare una *rei vindicatio* dei suoi beni nei confronti di questi possessori *sine titulo*, depositò un ricorso presso l'ufficio del Prefetto di Egitto Flavio Antonio Teodoro. La richiesta contenuta nel ricorso, ὑπόμνημα (διὰ ἀναφορᾶς) è un provvedimento che delega come giudice della causa il προπολιτευόμενος di Ossirinico Aurelio Aezio con il mandato di accertare se gli immobili fossero appartenuti alla nonna del ricorrente e se la stessa nonna non avesse mai ceduto né il *dominium*, né la semplice *possessio* dei beni ai due soggetti.

Il Prefetto rispose all' ὑπόμνημα di Aurelio Tolmeo inviando a quest'ultimo un'epistola da recapitare al giudice. L'attore si recò dal giudice e consegnò una copia dei documenti processuali ed in aggiunta la sua richiesta di provvedere agli ordini del Prefetto.

Come rileva Biscardi²⁵⁸, a differenza dell'epoca del principato dove il delegato del principe era lo stratego della regione, il προπολιτευόμενος (*principes curiae*) anche era un magistrato municipale. In primo luogo va evidenziato che molto probabilmente la delega fatta al magistrato locale era solamente per una condurre una cognizione pregiudiziale di merito sull'accertamento, in quanto difficilmente si può immaginare che dopo la riforma di Diocleziano sugli *iudices pedanei* questi avessero una cognizione piena sulla controversia. Infatti con una costituzione del 294 d.C.

C. 3.3.2 pr. (Impp. Dioclet. et Maxim. AA et CC., a. 294). *Placet nobis praesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos iudices dabant, notionis suae examen adhibere, ita tamen*

²⁵⁸ BISCARDI, *Un processo di rivendicazione*, cit., 247 s.

ut, si vel per occupationes publicas vel propter causarum multitudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint cognoscere, iudices dandi habeant potestatem.

L'imperatore Diocleziano non abolì, infatti, ma limitò molto le deleghe di giurisdizione a *iudices pedanei* nelle *cognitiones extra ordinem*²⁵⁹.

Dalla lettura del papiro emerge una problematica particolare inerente alla tematica in oggetto e cioè la questione della trasmissione e notificazione dell'atto introduttivo ai convenuti. Se i due si fossero rifiutati di restituire i fondi, cioè se il tentativo di conciliazione fosse andato a vuoto, il giudice delegato avrebbe dovuto effettuare un controllo sull'effettiva notificazione secondo legge (φρόντισον ... ποιῆσαι). Secondo Boyé questa sarebbe stata una forma di citazione semi ufficiale molto simile alla *παραγγελία* del periodo precedente. Dunque non sarebbe altro che ancora la *παραγγελία* così come nell'età del principato²⁶⁰.

Da ciò si desume come la *παραγγελία* del 338 d.C. si coordini con la riforma costantiniana della *litis denuntiatio*²⁶¹. La riforma costantiniana non fece altro che in realtà abrogare la privata *testatio* e rendere generalizzato un modo di citazione, cioè quello sottoposto al controllo dell'autorità pubblica. Del resto appare chiaro dalla lettura della fonte che la citazione pervenuta ai convenuti alcuni giorni dopo rispetto al deposito presso gli uffici del *principis curiae*: si legge, infatti, che i convenuti ricevettero la citazione tramite un tale Ammonio che sottoscrisse per ricevuta, in quanto erano analfabeti.

Non vi è nessuna traccia della *testatio*, quindi si potrebbero ipotizzare due eventualità; la prima è che l'attore avesse consegnato di

²⁵⁹ Così DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² V, cit., 486 e nt. 54

²⁶⁰ Così BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 329 ss.

²⁶¹ Sull'amministrazione delle province agli inizi dell'età tardoantica, v. DE MARTINO *Storia della costituzione romana*² V, cit., 325 ss.

persona ai due convenuti copia della citazione con provvedimento del Prefetto e questi l'abbia poi riportata al *principis curiae* per provare la piena instaurazione del contraddittorio. In secondo luogo, e mi sembra l'ipotesi più probabile, l'attore ebbe a depositare il ricorso presso gli uffici del *princeps curiae*, il quale incaricò un ὑπηρέτης di consegnare ai convenuti copia del provvedimento.

A seguire la prima ipotesi, infatti, non sarebbe rispettata la *ratio legis* della riforma costantiniana. Ben l'attore avrebbe potuto falsamente sottoscrivere per i convenuti, tanto più che non v'era più la possibilità di presentare testimoni. Forse lo stesso Ammonio che sottoscrisse per loro in quanto analfabeti era l'ufficiale giudiziario del tribunale del *princeps curiae*.

Altro caso di applicazione della *litis denuntiatio* a seguito della riforma costantiniana ci è fornito da P. Lips I.33²⁶².

Successivo di esattamente trenta anni (368 d.C.) rispetto a P. Oxy I.67, ad avviso degli editori, è il papiro di Lipsia I.33, che incarna perfettamente la riforma costantiniana della *litis denuntiatio* e la tradizione egiziana dell'età del principato; quindi un'intimazione fatta dall'attore dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria.

P. Lips. I.33 (*FIRA*. III² 175²⁶³)

²⁶² Sulla fonte si v. MITTEIS, *Neue Urkunden*, in ZSS. 27 (1906) 350 ss.; ID, *Neue Urkunden*, in ZSS. 28 (1907) 391 ss.; ID, *Neue Urkunden*, in ZSS. 29 (1908) 471 ss.; ID, *Zur Lehre von den Libellen*, cit., 107 ss. STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 122 ss. WLASSAK, *Provinzialprozess*, cit., 38 nt 7; BOYÉ, *La denuntiatio*, cit., 212 s. COLLINET, *Procédure par libelle* (Paris 1932) 127 s.; FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit, 298 ss

²⁶³ *Consulatu dominorum nostrorum Flavio Valentini II et Valens II et Gratiani perpetuorum Augustorum. Aelius Athenodorus publicus medicus, Hermupoli carissima civitate oriundus, verba facies pro Sarapiaena Paxami filia.....et metropoli oriunda secundum mandatum quod et in praefecturae commentarios receptum est Flaviis Heracleoni beneficiario et Isidoro officiali et Cyrae, Nemesillae heredibus, eadem civitate oriundis, adversariis salutem. Cum mihi potestas facta esset, iam quidem saepe vobis denuntiavi, vos autem directam viam effugientes praetextibus usi estis: et nunc quoque sine exordio mihi lis fuit, domino meo viro carissimo praeside Flavio Heraclio decernente consumptionem (?) tempore transacto factam esse reparationis quam semel*

Ἵπατείας τῶν δεσ[ποτῶν ἡμῶν Φλ(αῦίωv) Οὐαλεντινιανουῦ καὶ Οὐ[αλεντος] κ[αὶ] Γρατιανουῦ τῶν αἰώνιων Αὐγο[ύστ]ων τὸ β'. | Αὐρήλι[ος Ἀθη]ν[όδωρος δημ]όσιος ἰατρ[ὸς ἀ]πὸ Ἐρμουῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτης τὸν λόγον [ποιούμε]νος ὑπὲρ Σαραπιαίν[ης] Παξά[μο]υ ... β.ησ | καὶ μητροπολί[τι]δο[ς κατ'έντολὴν τὴν] καὶ ἀναλημφ[θ]εῖσα[ν] τοῖς ἡγεμονικοῖς ὑπομνήμασι Φλ[αῦίω]σι Ἡ[ρακλέω]νι β(ενε)φ(ικιαρίω) κα[ὶ] Ἰσ[ιδ]ώρω φ(φικιαλίω) καὶ Κύρα | κλη[ρ]ονόμοις Νεμεσίλλ[ης] ἀπὸ τῆς [αὐτ]ῆς πόλεως ἀντιδί[κο]ις χαίρει[ν]. Συγχωρηθεὶς ἐγὼ ὁ Ἀθηνόδωρος π[αρή]γ[γ]ειλα μὲν ὑμῖν καὶ πολλάκις, περιφεύγοντες δὲ | τὴν εὐθεΐαν παρευρέ[σσειν ἐχρήσασ]θαι, ἀλλὰ καὶ νῦν ἄναρχός [μ]οι γέγονεν ἡ δίκη, τοῦ κυρίου μου τοῦ [λ]αμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαῦιου Ἡρακλείου | ἀποφηναμένου γείν[εσθαι . . .] μόν[ω]σιν (?) τῆς ἀνανεώσεως ἧ[ς] ἔσχον ἄπαξ, ἐκπαισῶν τῶν χρόν[ω]ν. [Δι]όπερ καὶ νῦν, τὴν αὐθεντ[ί]αν λαβών, παραγγέλλω | κατ'ἀπόφασιν οὕτως ἔ[χουσα]ν·

Φ[λα]ῦιος Ἡρακλείος ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν εἶπ(εν)· Ἀναρχοῦ τῆς δίκης ὀφθίσης, ἐξ αὐθεντίας τοῦ δικαστηρίου παραγγ[ελ]εῖς". | Δηλῶ δὲ καὶ τὴν ἀνα[ν]έωσ[ιν ἔ]χ[ουσα]ν οὕτως·

habuissem. Quare nunc quoque, auctoritate obtenta, secundum decretum denuntio ita se habens: Flavius Heraclius vir clarissimus praeses dixit: 'Cum sine exordio causam fuisse constet, ex tribunalis auctoritate denuntiabis'. Item reparationem exhibeo ita se habentem: Strategius v(ir) p(erfectissimus) com(es) praes(es) Thebai(dis) dei(xit): 'Reparabuntur tempora si semel negotium (istud?) evolutum est'. Paxamus igitur, qui pater fuit Sarapiaenae et Dionysiae et Heliodorae et Theoninae et Nemesillae, testamentum reliquit quo Nemesillam et Dionysiam dotibus contentas esse, ceteras filias tres reliquam hereditatem habere iussit. Cum vero Nemesilla et Dionysia maiores natu res possidere coepissent, cum eis egi. Et Dionysiae quidem heredes mecum transegerunt, vos autem et Socraton, Nemesillae liberi. (iniustus?) dilationibus usi res nusquam reddidistis. Itaque iampridem saepe actionem intendi in diem legitimum, vobis autem rursus praetextibus usis sine exordio litem fuisse apparuit. Quocirca (litem) vobis denuntio de rebus infrascriptis, tertiam partem vindicans pro indiviso, ita ut pro vestra parte secundum sacram constitutionem condemnemini; matura enim magnanimitatem domini mei praefecti docui repertum (nunc?) esse Alexandriae degere Socraton. Edens igitur titulum quidem ad tertiam partem paternaе hereditatis ex testamento respicientem, actionem vero extra ordinem cognitionem, ut mihi sollempnis subscriptio concedatur et legitima die causa peragatur rogo.

Strategius v(ir) p(erfectissimus) com(es) praes(es) Thebai(dis) dei(xit):
 “Reaparabuntur [t]empora si semel negotium ist[.]. | evol[um]tum est”.
 [‘Ερμ]ηνία μετὰ [τὰ] Ρωμαικά· Φλ[ά]υιος Στρ[ατ]ήγιος ὁ
 διασ[η]μότατος κόμης καὶ ἡγε[μ]ῶν εἶπ(εν)· “Ἄν[α]νεωθήσονται οἱ
 χρ[όνοι] εἰ ἅπαξ | ἡ δίκη ἐξ[έπε]σεν”.

Παξα[μος γὰρ] Σαρ[απια]ίτης καὶ Διον[υ]σίας καὶ Ἡλιοδώρας
 καὶ Θεονίνης καὶ Νεμεσίλλης γέ[γ]ονεν πατήρ, ἔθετο δὲ βούλησιν
 ἔγ[γρα]φον, Νεμεσίλλα γ | καὶ Διονυ[σίαν] ἀρκεσθῆναι [ταῖς]
 προ[ι]ξεί β[ο]υλόμενος, τὰς δὲ λοιπὰς [θ]υγατέρας τρεῖς τὸν
 ὑπόλοιπον ἔχ[ειν] κληῖρον. Ἐπειδὴ δὲ Νεμεσίλλα κα[ὶ] Διονυσία
 πρεσβύ[τεραι] οὐ[σα] τῆν ἡλικίαν κατασχε[ῖν] ἐδυνήθησαν τὰ
 πράγματα, ἐδικασάμην. Καὶ Διονυσίας μὲν οἶ[ο] κληρο[νόμο]ι
 διελύσαντο πρὸς με, ὑμῖς δὲ καὶ Σωκράτιον, | οἱ Νεμεσίλλης
 παῖδες ἐ[...ς] υπερθέ[σ]εσι χρώμενοι τὴν ἀπόδοσιν οὐδέπω
 πεποίησθαι. Διὰ [τοῦ]το κα[ὶ] πολλὰ κεις μὲν εἰσῆξα τὴν δίκην καὶ
 πρῶν κατὰ | κυρίαν, ὑμῶν δὲ πάλιν ὑπ[ερ]θέσ[εσι]
 χρησαμένων ἀναρχο[ς] ἀπεφάνθη ἡ δίκη. Διὸ περ παραγγέλλω ὑμῖν
 περ[ὶ] τῶν ὑποτε[τ]αγμένων πραγμάτων τὸ | τρίτον ἐκδικῶν μέρος
 ἐξ [ἀδ]ιαί[ρη]του π[ρ]ὸς τὸ ὑμᾶς εἰς τὸ οἰκεῖον ἀποκρεῖνασθαι
 μέρος κατὰ τὴν θε[ί]αν διάτ[α]ξιν, φθάνω γὰρ διδάξας τὸ
 μεγαλ[ε]ῖον | τοῦ κυρίου μου τοῦ ἄρχοντος [ὅτι .] με . [.]
 ἡῦρ[η]ται ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδ[ρ]έων εἶναι Σωκράτιον. Δηλῶν τίτλον
 μὲ[ν] ἐπὶ τὸ τρίτον ἀπὸ βουλῆσεως ἐγγράφου πατρῶας, | ἀγωγὴν
 δὲ τὴν ἔξτρα [ὄρ]δι[νε]μ[ε] κ[ο]γνιτιόνεμ, ἀξιῶ ἐκδοθῆ[ν]αί μοι τὴν
 συνήθη ὑποσημίωσιν [καὶ] κατὰ κυρίαν πραχθῆναι τὴν δίκην.

La ricorrente tramite un rappresentante processuale depositò un
 ricorso all'autorità competente contenente una breve esposizione dei fatti
 contestati (*postulatio simplex*). Il ricorso conteneva la richiesta di
 autorizzazione a citare il convenuto. La ricorrente decise di effettuare la

citazione tramite il ricorso al tribunale, perché le precedenti citazioni effettuate privatamente erano andate a vuoto.

Dunque al fine di iniziare il processo con un atto di citazione corretto, secondo le regole del nuovo rito civile di Costantino, ecco che il ricorrente si recava al tribunale per chiedere un'autorizzazione alla citazione.

Dunque una forma di citazione definitiva²⁶⁴ che avrebbe provocato un processo contumaciale nel caso di assenza del convenuto.

La situazione è simile a quella della *denuntiatio ex auctoritate* o delle *evocationes* dell'età del principato; la vera differenza che emerge mettendo in luce la fonte di P. Lips I.33 con le fonti dell'età del principato e la riforma costantiniana è la seguente: mentre nell'epoca del principato si poteva adire il tribunale per la citazione, in alternativa ad una citazione fatta per *denuntiationes* e provata tramite *testationes*, nel caso in questione evidentemente era stata provata una citazione puramente privata, ma questa non aveva sortito effetti. Considerata l'abrogazione delle *testationes* effettuata nel 322 d.C. si può immaginare che la ricorrente avesse preventivamente provato a citare privatamente i convenuti, i quali non si erano presentati in giudizio; non potendo più presentare *testationes*, si era vista costretta a chiedere l'autorizzazione del tribunale e la collaborazione degli ausiliari di questo ai fini della notifica.

L'*auctoritas* del magistrato giudicante non si limitava più ad accompagnare un atto preventivamente effettuato dal privato e provato tramite *testationes*, bensì dopo la riforma fu lo stesso atto del privato ad essere sottoposto ad un preventivo controllo da parte dell'autorità giudiziaria, la quale autorizzava o meno la citazione.

²⁶⁴ FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 299, il quale ritiene che «Esta es, pues, la citación definitiva cuya desobediencia colocará a los demandados en situación de contumacia, materia para la que sigue existiendo el mismo regime que en la cognitio de la época clásica».

Dunque al convenuto sarebbe pervenuto un atto ad impulso privato, ma proveniente dall'autorità giudiziaria; non rispettare un atto dell'autorità giudiziaria avrebbe quindi avuto delle conseguenze: il '*contemnere*'²⁶⁵ avrebbe provocato un giudizio contumaciale con ripercussioni sulla difesa del convenuto.

²⁶⁵ Si v. *supra* cap I, § 1.

4. Evoluzione delle formalità introduttive del processo privato nel V secolo.

La *litis denuntiatio*, così come riformata da Costantino, non ebbe vita molto lunga. Già dagli inizi del V secolo d.C infatti sia nell'Impero romano d'Oriente che in quello d'Occidente questa forma iniziò a cadere in desuetudine in favore della introduzione del giudizio tramite lo scambio di libelli. Il cosiddetto processo per libello²⁶⁶ segnò il passaggio, per quanto concerne le dinamiche della nostra ricerca sulle formalità introduttive del processo, dall'età costantiniana al vivo dell'età tardo antica, per essere poi recepito nella sistematica giustiniana.

La pratica dello scambio di libelli, così come emergente nel V secolo si sviluppò da un'ulteriore stratificazione di prassi, la quale fu poi coordinata in seguito da Giustiniano con una serie di regole legislative tanto da farne un sistema codificato di prassi e legislazione²⁶⁷.

Nello stesso Codice Teodosiano in una costituzione in materia di *momentaria possessio* la *litis denuntiatio*, che era il procedimento di introduzione 'principe' del giudizio civile così come da riforma costantiniana (CTh. 2.4.2) venne ad essere contestata per la sua lentezza (...*ruptis denuntiationum ambagibus* ...)

CTh. 2.4.6 (Imppp. Arcad., Honor. et Theodos. AAA. *Aemiliano p.u.*, a.406). *Si quis debiti, quod ex fenore vel mutuo data pecunia sumpsit exordium vel ex alio quolibet titulo in litterarum obligationem facta cautione translatum est seu fideicommissi dirigat actionem, aut momentariam possessionem pervasione violatam vel quodlibet interdictum*

²⁶⁶ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 570 ss.

²⁶⁷ ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano* (Milano 1965) 2 ss.

*efflagitet, seu inofficiosum arguat testamentum vel tutelae seu negotiorum actionem intendat, ruptis denuntiationum ambagibus, inter ipsa cognitionum auspicia rationem exprimere ac suas allegationes iubeatur proponere, denuntiatione et temporum observatione remota, quam in ceteris civilibus causis, quarum tamen aestimatio centum solidorum summam excedat, volumus custodiri*²⁶⁸.

Nell'ambito dell'analisi del momento di passaggio dalla *litis denuntiatio* costantiniana all'introduzione del giudizio tramite scambio di libelli, dunque, partiamo da un contraddizione sistematica all'interno del Codice Teodosiano. Se in CTh. 2.4.2 viene recepito il modello costantiniano della *litis denuntatio* in vigore dal 322 d.C., riscontriamo nello stesso codice una certa discrasia tra lo strumento costantiniano e la critica contenuta nella costituzione appena citata.

Dunque possiamo immaginare che già dagli inizi del V secolo nei tribunali fosse invalsa una prassi deviante rispetto alla costituzione costantiniana del 322 d.C, e che la stessa prassi avesse preso il sopravvento, nonostante la cristallizzazione del procedimento nel Codice Teodosiano.

Rispetto al procedimento per *litis denuntiatio* che prevedeva una *postulatio simplex* al *rector provinciale* ed un successivo provvedimento di autorizzazione alla citazione, vi è un elemento in più che è la trasmissione, oltre al decreto di comparizione da parte del magistrato adito, di un libello scritto, precedentemente vagliato dallo stesso magistrato (*libellus*

²⁶⁸Interpretatio. *Pro repetendo debito, unde certa scriptura profertur, seu de id, quod alicui fideicommissum est ut daretur, aliquis agat, aut aliquid sibi alleget fuisse pervasum, aut quodlibet intra annum beneficium momenti requirat, aut testamentum dicat non esse legitimum, vel de tutela aliquid proponat, non exspectetur, ut prius, quod repetit, apud acta proponat, aut ordo ipsius causae petatur scriptus, sed mox apud iudicem sine ulla temporum mora, quae per hoc videtur afferrri, causam suam proponat et omnes partes suae probationis exhibeat. Quam rem etiam in civilibus negotiis praecipimus observari, quae tamen minus, quam centum solidorum summa est, valere constiterit. Hic de iure adiectum est.*

conventionis) che conteneva una sommaria presa di posizione sui fatti e la domanda processuale²⁶⁹.

Rispetto alla *litis denuntiatio* costantiniana, in cui vi fu una compartecipazione tra l'attività orale e scritta dell'attore, in quanto lo stesso ricorrente presentava un ricorso al giudice, il quale emetteva un decreto di comparizione da farsi notificare tramite *executores*, vi fu certamente un elemento nuovo e prettamente caratterizzante, il *libellus*. In questa nuova prassi la *postulatio* dell'attore non fu più orale e registrata *apud acta* presso gli uffici del tribunale bensì scritta, in quanto al vaglio del magistrato vi fu il *libellus conventionis*, che sarebbe stato poi notificato unitamente al decreto tramite *executores*²⁷⁰. Di forma orale nel procedimento di citazione in giudizio nel processo civile agli inizi del V secolo d.C. non vi è praticamente più niente. Il procedimento di citazione in giudizio tramite la notifica del *libellus conventionis* e del decreto di comparizione da parte del magistrato giudicante è fornita da una fonte successiva, nelle Novelle al Codice di Valentiniano III.

Nov. Val. 35.14-15 (Imp. Valentin. A. *Firmino pp. et p.,a.* 452). *Petitorem iubemus, postquam edito actionis genere adversarium suum tenuit et ad respondendum coegit, propositae litis probationibus inminere, quoniam ad damnosam iudicii observationem quemquam prius non debet ullus adtrahere quam omnia documenta praeparet, quibus exhibitum in disceptatione convincat: quod et scitis veterum principum continetur. Alias, si quis ad iudicium quem venire compulerit et eodem in officio vel fideiussionis vinculo constituto non urgeat, quo intra quattuor menses*

²⁶⁹ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 570 s.

²⁷⁰ Sulle principali differenze tra il procedimento della *litis denuntiatio* e *per libellos* si v. STEINWENTER, *Die Anfänge*, cit., 138 s. Inoltre WENGER, *Procedura civile*, cit., 273 ss., sottolineò come la differenza tra le due procedure di introduzione del giudizio fosse ineffetti attinente più allo stile dell'attività, che al titolo introduttivo ed all'obbligo di notificazione tramite *executor*; quest'ultima però probabilmente non è tanto poi una differenza, ad avviso di chi scrive (cfr. anche TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 373) bensì un elemento in comune.

institutas peragat actiones, et constiterit iudicem causas alias cognovisse, petitor, qui secretarium vitio suo noluit introire, sumptus expensasque restituat, quoniam actoris tergiversationem esse non convenit impunitam, pulsatus his recuperatis ab observations necessitate integro petitori negotio liber abscedat. 15. Quod si pulsatus quis adesse neglexerit, evocatus secundum ordinem iuris sententiam excipiat contumacis. Exhibitus sane si de solo pulsatus fuerit, cessante fideiussionis necessitate, periculo negotii observationem se subitutum promittat. In pecuniariis autem causis non nisi pro quantitate debiti, quod fuerit postulatum, praesentiae suae fideiussorem dabit, si maluerit subire conflictum: si tamen eum in his locis, in quibus pulsatus fuerit, patrimonium petitae summae conveniens constiterit non habere.

Nel *libellus conventionis* veniva indicato solamente l'*edere genus actionis* e non più il *nomen actionis* come certamente nel procedimento *per formulas*, ma anche in alcune espressioni delle *cognitiones extra ordinem* più risalenti²⁷¹. Sta lentamente sparendo nell'età tardoantica, infatti, l'attenzione dei giuristi e dei tribunali per le azioni così come da diritto pretorio e classico²⁷². Un passaggio che sarà fondamentale in quanto creerà, come vedremo più in avanti una scissione tra la fase introduttiva del giudizio nella tradizione dell'impero d'Occidente e dei successivi regni romano barbarici e di quella giustiniana dell'impero d'Oriente e poi bizantino che sarà più attenta, come vedremo al *nomen* delle azioni per il gusto classicista di Giustiniano.

Per *edere genus actionis* non si intese più il richiamo ad un'azione concessa dal pretore nell'Editto ovvero forse tra quelle nella presunta

²⁷¹ Ad esempio come nella vicenda processuale di Babatha da cui emergerebbe l'indicazione della formula dell'*actio tutelae*. Sul punto si v. BISCARDI, *Un processo di tutela nell'Arabia Petrea*, cit., 178 ss.

²⁷² LEVY E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property* (Philadelphia 1951) 202 ss., così anche KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 467 e nt.2

cristallizzazione dell'editto pretorio operata da Salvio Giuliano, bensì solamente la delimitazione dell'oggetto, *petitum*, processuale che era alla base della domanda del ricorrente²⁷³ ed era contenuto nel *libellus conventionis*, che, come già ricordato, aveva sostituito la denuntiatio orale fatta al *rector* provinciale e poi registrata *apud acta*.

Così anche l'*editio actionis* degli inizi del procedimento d'introduzione per scambio di libelli nel V secolo d.C. ebbe la finalità di informare l'avversario della pretesa in giudizio con chiarezza e certezza. Da un lato con chiarezza perché le richieste erano formalizzate in un atto scritto redatto dal ricorrente, probabilmente nella maggior parte dei casi in greco o in latino, rispetto ai precedenti dell'età del principato che avevano creato più di un problema in ordine alla traduzione ed alla *testatio* di citazioni in forma orale; certezza perché si riuscì ad unire alla forma scritta il controllo dell'autorità giudiziaria. Mentre, pur non essendo prevista la fissazione di udienza di comparizione da parte della stessa autorità giudiziaria, il termine di quattro mesi disciplinato dalla previsione normativa, come emergente da CTh. 2.6.1, per la necessaria comparizione delle parti ne garantiva quanto meno una relativa celerità²⁷⁴.

Del resto la stessa costituzione riporta le conseguenze della mancata comparizione all'udienza da parte del ricorrente. Nel caso in cui l'attore non fosse stato presente all'udienza entro i quattro mesi dalla notificazione del libello al convenuto, la circostanza rendeva inutile la partecipazione del convenuto all'udienza, il quale poteva ben non costituirsi. Rispetto alla *litis denuntiatio* costantiniana però ciò non determinava l'impossibilità di riproporre la domanda²⁷⁵.

Diversamente, se fosse stato il convenuto a non presentarsi in giudizio allo scadere del termine di quattro mesi dalla chiamata in giudizio

²⁷³ FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 310.

²⁷⁴ Sicuramente più celere rispetto alle lungaggini del *conventus* o a casi di attesa come quello già esaminato di P. Euphr 1.

²⁷⁵ FERNANDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., 311

ecco che questi sarebbe stato convocato in giudizio tramite una tripla citazione per editto e poi con un editto perentorio, avrebbe subito una sentenza in contumacia²⁷⁶ (*Quod si pulsatus ... contumacis*).

Un esempio di come veniva iniziato il processo civile nel V secolo d.C. ci è fornito da una fonte papiracea secondo gli editori in un anno precedente al 487-88 d.C.

P. Oxy XVI.1876-79. (*FIRA*. III² 176²⁷⁷). [- - - -] die pridie idus Novembr(es) ‘Αθυρ ζ̄. |

[*Cum obtulisset libellum Eulogii: ex officio*. “Οποῖον] λίβελλον Εὐλόγιος καθοσιώμενος παλατῖνος καὶ ὁ Μ[έ]γας ἐπιδεδώκασιν τῆ σῆ ἐξουσία ἔχων μετὰ χειρᾶς ἀναγνώσομ(αι), | [εἰ προστάξειέν σου τὸ μέγεθος”.

Praeses provinc(iae) Arcad(iae): “Ανάγν]ωθι”.

Et recitabit: “Πρὸς τὴν σὴν ἐξουσίαν παρὰ Φλ(αοῦίου) Εὐλογίου καθοσιωμένου παλατίνου καὶ Μεγάλου | [- - Οἱ ἐξῆς ὑποτεταγμένοι, ὀρμώμενοι ἀπὸ - - - , ἐχρεώ]στησάν μοι φανεράν χρυσί[ο] ποσότητα κατὰ τὴν δύναμιν τῆς γεγενημένης εἰς ἐμὲ παρ’αὐτῶν χειρογραφίας, ὑποθέμενοι εἰς τὸ | [χρέος - - - - . Ἐπειδὴ οὖν διεληλύθ]ασιν ἐνιαυτοὶ δεκαπέντε ἐξ οὗ διὰ τῆς φυγῆς περιγράφειν τὸ χρέος ἐσπούδασαν, οὐδεὶς δὲ ἀναφαίνεται ὁ

²⁷⁶ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 463.

²⁷⁷ *Quem libellus Eulogius devolutus palatinus et Megas dignitati tuae obtulerunt in manibus habeo et si iusserit gravitas tua recitabo*. *Praeses pr.Arc*: ‘Recita’. *Et recitavit*: ‘Dignitati tuae Fl.Eulogius vir devotus palatinus et Megas ...Qui infra scripti sunt.....oriundi debuerunt mihi certam pecuniae quantitatem secundum robur chirographi quod mihi ab ipsis factum est, et pro (debita pecunia) obligaverunt Cum autem quindecim anni praeterierint postquam debiti evitandi causa latitare coepissent nec ullus appareat qui eorum nomine mihi respondeat, (a te peto ut in possessionem me mittas) domus in hac civitate sitae, quae pars est bonorum ab ipsis obligatorum.....quam rem Oxyrhynchitarum civitatis officium et magistratus curent, Obnoxii autem facti sunt ex (chirographa suprascripto).....Serenus et Martyrius, qui a gravitate tua peto ut ad bene agendum compellantur: (quod cum mihi contigerit, gratias agam gravitati tuae.....magnanime comes et) domine praeses.....”.

Praeses prov. Arc.: “Si quis apparebit.....]”

ὑπὲρ τούτων μοι || [ἀποκρινόμενος (?), - - - - - οἰ]κίας
 διακειμένης ἐπὶ ταύτης τῆς πόλεως, ἣτις μέρος ἐστὶν τῶν αὐτῶν
 ὑποτεθέντων παρ'αὐτῶν πραγμάτων, | [- - - - -]ν, προνεῖν δὲ
 τούτου τὴν τάξιν καὶ τοὺς δημοσιεύοντας τῆς Ὀξυρυγχιτῶν. Καὶ
 ὑπεύθυνοι δέ μοι καθεστήκασιν ἐκ | [τῆς προκειμένης
 χειρογραφίας (?) - - - -] Σερχῆνος κ[α]ὶ Μαρτύ[ρ]ιος, οὓς ἀξιῶ
 τὸ σὸν μέγεθος καταναγκασθῆναι συνελαύνεσθαι πρὸς
 εὐγνωμοσύνην καὶ | [- - - - - ἡγ]εμῶν κύριε [- - -]. | [- -
 - - - - -praeses provinc(iae) Arcad(iae)· Ἐἴ] τις φαίν[εται - - -] || [-
 - - - - -

Il ricorso è indirizzato ad un magistrato, un giudice-funzionario, dell'apparato burocratico dell'epoca.

Nel corpo del testo è contenuta la descrizione sommaria dei termini in fatto ed in diritto della controversia che ebbe ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria nascente da un chirografo. In calce alla petizione è formulata una richiesta di tutela specifica da parte dell'attore; l'attore chiese infatti di essere immesso nel possesso di una casa di proprietà del convenuto, che era stata data in ipoteca da questi a garanzia del credito in oggetto. In particolare l'attore sottolineò che i debitori erano latitanti da circa quindici anni e, pertanto, chiese che il giudice li costringesse a 'comportarsi bene'; il che non apparirebbe *ictu oculi* una richiesta di rispettare le regole processuali, bensì una domanda sostanziale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria²⁷⁸.

Dunque l'*editio actionis* dell'atto introduttivo del processo civile del V secolo non ebbe più il carattere formale del processo formulare in cui si utilizzava la formula precisa di un'azione civile o pretoria, o comunque del processo dell'età del principato. Nel V secolo d.C. infatti l'*editio actionis*

²⁷⁸ PUGLIESE, s.v. «Domanda giudiziale (dir. rom.)», in *ED.* XIII (Milano 1964) 812.

dell'atto introduttivo ebbe un carattere prettamente sostanziale in cui la validità della domanda fu subordinata alla sussunzione dei fatti previsti nella causa a norme di diritto sostanziale previste dall'ordinamento. Al magistrato non si chiese più la concessione di un'azione ed il suo consequenziale conseguimento (*impetratio actionis*), bensì si otteneva una sentenza sulla base dei fatti denunciati dall'attore e poi contestati dal convenuto e da norme di diritto di natura sostanziale, provenirenti in gran parte, oramai, dalle costituzioni imperiali dei secoli precedenti.

Tanto che nel 428 d.C. fu abolita dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano l'*exceptio non impetratae actionis*, che era concessa al convenuto per contestare all'attore la difformità tra l'azione ottenuta dal magistrato e l'*editio actionis*.

CTh. 2.3.1 (Imp. Theod. et Valent. AA. Hierio pp., a. 428). *Nulli prorsus non impetratae actionis in maiore vel minore iudicio agendi opponatur exceptio, si aptam rei et proposito negotio competentem eam esse constiterit.*

Tale abrogazione ben si coordina con un certa 'volgarizzazione' del diritto romano e del processo civile romano in quanto oramai strumento inutile, non essendo più *impetratae* (ottenute) le azioni classiche dal magistrato. Si è giustamente osservato, dunque, che venuta meno l'*exceptio non impetratae actionis*, sarebbe caduta in desuetudine a partire dal V secolo, l'*impetratio actionis*²⁷⁹

Il convenuto poteva dal canto suo produrre un *libellus contradictionis*, in cui avrebbe preso posizione circa le richieste dell'attore contenute nel *libellus conventionis*, così come chiaramente indicato da una costituzione di Arcadio ed Onorio

²⁷⁹METRO, *L'impetratio actionis nella cognitio extra ordinem*, in *Studi in onore di S. Pugliatti IV* (Milano 1978) 587 ss.

CTh. 2.14.1 (Impp. Arcad. et Honor. AA. Messalae pp., a. 400). *Animadvertimus plurimos iniustarum desperatione causarum potentium titulos et clarissimae privilegia dignitatis his, a quibus in ius vocantur, opponere. Ac ne in fraudem legum adversariorumque terrorem his nominibus abutantur et titulis, qui huiusmodi dolo scientes conivent, adficiendi sunt publicae sententiae nota. Quod si nullum in hac parte consensum praebuerint, ut libelli aut tituli eorum nominibus aedibus adfigantur alienis, eatenus in eos, qui fecerint, vindicetur, ut, adfecti plumbo, perpetuis metallorum suppliciis deputentur. Quisquis igitur lite pulsatus, cum ipse et rei sit possessor et iuris et titulum inlatae sollemniter pulsationis exceperit, contradictoriis libellis aut titulis alterius nomen crediderit inserendum, eius possessionis aut causae, quam sub hac fraude aut retinere aut evitare temptaverit, amissione multetur nec repetendae actionis, etiamsi ei vel probabilis negotii merita suffragantur, habeat facultatem. Eos sane, qui se sponte alienis litibus inseri patiuntur, cum his neque proprietas, neque possessio competat, veluti famae suae prodigos et calumniarum redemptores notari oportebit²⁸⁰.*

Un esempio di libellus *contradictionis* ci è fornito da P. Oxy. XVI.1881 ed è databile nel 427 d.C.

²⁸⁰ Interpretatio. *Cognovimus, multos causas suas per potentium personas excusare vel prosequi, ita ut libellos vel titulos eorum nominibus, qui dignitate praeclari sunt, quo facilius terreant possessores, in his domibus, quae ab eis repetuntur, adfigant, aut certe, si aliquid repetatur, nomine magnorum et clarissimorum virorum prolatis libellis contradictoriis se specialiter excusare. Quod si ex eorum voluntate factum fuerit, quorum nomina libelli testantur, publice debet dignitas eorum pro omni vilitate notari. Illi vero, qui causas suas tali fraude agere praesumpserint, plumbatis caesi, in metallum damnati perdurent. Unde quicumque conventus de re, in qua dominus esse diŕnoscitur, si alterius nomine se voluerit defensare aut alium alterius nomine inquietare praesumpserit, causam perdat: et rei, de qua agitur, seu possessionem seu repetitionem amittat, quamvis boni meriti negotium possit habere.*

P.Oxy. XVI.1881 (*FIRA*. III² 177²⁸¹). Μετὰ τὴν ὑπατίαν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Θεοδοσί[ο] τὸ ἰβ' καὶ Οὐαλεντινιανοῦ τὸ ἰβ' | τῶν αἰωνίων Αὐγούστων, Φαμενωθ' ιζ. |

Τῇ τάξει τοῦ πρίγκιπος τῆς ἐξουσίας τοῦ κυρίου μου τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος | ἐπαρχίας Ἀρκαδίας ἐπομένων Πτολεμαίου καὶ Παύλου σιγγουλαρίων | καὶ ἐκβιβαστῶν παρὰ Αὐρελίων Πausiriου καὶ Ὠρίωνος υἱῶν Ὠρονα. . . ., | τοῦ αὐτοῦ Ὠρίωνος ποιουμένου τὸν λόγον υπέρ Ὀννοφρί[ο] Ὀννοφρ[ί]ου κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἔγγραφον ἐντολήν, ἀμφοτέρων ἀπὸ κώμης | Σενοκώμεως τοῦ Ὀξυρυγίτου νομοῦ.

Κύρου ἀπὸ τῆς μεγαλοπόλεως | πραγματευτοῦ διὰ λιβέλλου δόσεως προσλθόντος τῇ αὐτῇ ἐξουσίᾳ τοῦ αὐτοῦ | κυρίου μου τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαοῦ Διμητραῖνου Μαξίμου καὶ αἰτιασαμένων | ἡμᾶς περὶ χρέους καὶ τῆς ἀποφάσεως ἐμφανισθείσης ἡμῖν τῆς βουλομένης | ἢ διαλύσασθαι ἢ δικάσασθαι, ἐπεριζόμενοι τοίνυν τοῖς ἡμετέροις δικαίοις | εἰς τὴν δέ[ου]σαν ἀντίρρησιν ἐληλύθαμεν, ἐπικαλούμενοι τὴν ἐν τῷ ἀρχάντῳ σου | δικαστερίῳ<<v>> διάγνωσιν, εἰς περέωσιν τῶν

²⁸¹ *Post consulatum dominorum nostrorum Theodosii anno XII et Valentiani anno II perpetuorum Augustorum, mense Phamenoth XVII. Principi officii gravitatis domini mei clarissimi praesidis provinciae Arcadiae, adiuvantibus Ptolemaeo et Paulo singularibus et executoribus, Aurelii Pausiris et Horion Horona ...filii, eodem Horione verba faciente (etiam) pro Onnophrio Onnophrii filio secundum mandati scripturam sibi traditam, uterque vico Senocomi Oxyrhynchiticae regionis oriundus. Cum Cyrus metropolianus negotiator per libelli oblationem adierit praedictam gravitatem domini mei carissimi praesidis Flavii Demetriani Maximi, nobiscum agens de pecunia debita, et (praesidis) interlocutio nobis exhibita sit ut vel transigamus vel controverisam faciamus, pro nostris iuribus contendentes ad hunc pervenimus contradictionis libellum, cognitionem invocantes intemerati tribunalis tui, ita ut iussis obtemperetur. Quamobrem invicem fideiubentes, per deum omnipotentem iurati et per pietatem omnium rerum victorum dominorum nostrorum Flavio Theodosii et Valentiniani perpetuorum Augustorum, iam declaramus statim profecturos nos esse ad officium, ubicumque iudicium futurum sit, et suprascripto adversario contradicturos, nec destituros donec ad exitum lis perducatur, ne in ulla re reprehendamus. Rata contradictio uno exemplo scripta, et stipulatus sponendi. (Subscriptio reorum:) Aurelii Pausiris et Hotion Horona . . . filii vico Senocomis oriundi contradictionem fecimus et sacrum iusiurandum iuravimus et ita faciemus ut supra scriptum est. Aurelius Heraclas Gaiani filius scripsi pro eis litteras ignorantibus. (Subscriptio tabellionis:) Per memeum. (Rubrica:) Contradictio Pausiris et Hotionis fratris vici Senocomis.*

ἀποφανθέντων. | Κατὰ τοῦτο ὁμολογοῦμεν ἐξ ἀλλ<ηλ>εγγύης
ἐπομνύμενοι Θεὸν τὸν παντοκράτορα | καὶ τὴν εὐσεβί[α]ν τῶν
τὰ πάντα νικῶντων δεσποτῶν ἡμῶν Φλαουίων | [Θ]εοδοσίου καὶ
Οὐαλεντινιανοῦ τῶν αἰωνίων Αὐγούστων ἐπὶ τῷ ἡμᾶς ἐντεῦθεν |
ἤδη ἀναπλε[ῦ]σαι εἰς τὴν τάξιν ὅπου δ' ἄν διάγει τὸ δικαστήριον
καὶ δικάσασθαι πρὸς τὸν | [προκεί]μενον ἄντιδικον καὶ μὴ
απολιφθῆναι ἄχρι πέρατος τύχη τὰ τῆς ὑποθέσεως | [εἰς [τὸ] ἐν
μηδε[ν]ῖ ἡμᾶς μεμφθῆναι.

Κυρία ἡ ἀ[ντί]ρρησις ἀπλῆ γρ[α]φεῖσα καὶ ἐπερ(ωτηθεῖς)
ὁμολόγησα. |

II.a manus. Αὐρήλιοι Παυσίριος καὶ Ὀρίων υἱοὶ Ὀρονα [...] ἀ[π]ὸ
κ[ώ]μης Σενοκώμεως πεποιήμεθα τὴν | ἀντί<ρ>ησιν καὶ
ὠμόσαμεν τὸ[ν] θεῖον ὄρκον κα[ὶ] ποιησόμεθα ὡς πρόκειται.
Αὐρήλιος Ἡρακλᾶς | Γαιανοῦ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μ[ὴ
εἰ]δόντων. |

Ia man.? Di emu ημευ.

In postica parte:

Ἀντίρρησις Παυσιρίου καὶ Ὀρίωνος ἀδελφ(οῦ) ἀπὸ Σενοκώμεως.

Il libello veniva redatto dal convenuto e poi notificato all'attore tramite un *executor*. Questo era indirizzato non tanto al convenuto, quanto al magistrato. Il convenuto, come prima attività nella redazione del *libellus contradictionis*, provvedeva innanzitutto ad esporre al magistrato il contenuto del *libellus conventionis* che gli era stato precedentemente notificato e soprattutto evidenziava quale fosse l'oggetto della pretesa: nel caso presentato dalla fonte si tratta della richiesta di restituzione di un credito pecuniario (χρέους).

Dopo aver esposto al magistrato le ragioni dell'attore, iniziava la parte della *contradictio*, cioè l'esposizione delle circostanze di fatto, così come dal suo angolo di visuale proposte; il convenuto dichiarava di volersi opporre alla domanda rivolta dall'attore chiedendo che su questa e sulla sua

domanda di rigetto si pronunciassero l' 'incontaminato tribunale' (... *cognitionem invocantes intemerati tribunalis tui*)²⁸².

L'essenza del *libellus contradictionis* stava nella formulazione della domanda ed è ciò che esprime la netta differenza tra il processo formulare e quello del processo di epoca tardoantica di derivazione *extraordinaria*. Mentre nel processo formulare, infatti, la domanda formulata nella fase *in iure* attenne più ad aspetti organizzativi del processo, e del resto fu contestuale nella *editio actionis in iure* alla domanda di eventuale rigetto da parte del convenuto, nel processo tardoantico le domande di accoglimento e di rigetto dell'attore e del convenuto ebbero carattere sostanziale e si rivolsero al magistrato poiché decidesse secondo sua discrezionalità la controversia.

Dunque in piena età tardoantica la figura del giudice come depositario delle domande dell'attore e del convenuto recepì quella tradizione del processo tolemaico egiziano e della giurisdizione del principe della prima età del principato. Il giudice-funzionario fu infatti considerato quasi come un subalterno dell'imperatore e da questi autorizzato a *dicere ius*, latamente in sua vece.

Sostanzialmente, quindi, il giudizio del funzionario equivalse al giudizio dell'imperatore. Da ciò la estrema deferenza, che si denota dalla lettura delle fonti della prassi, con cui attore e convenuto presentavano la domanda di tutela al giudice funzionario, del quale avrebbero poi atteso la sentenza. Decisione che sarebbe stata, verisimilmente contestata solo in presenza di un funzionario di grado superiore e grazie alla legalizzazione della pratica dell'appello.

Diversamente, invece, nel processo formulare la domanda di giudizio era concordata tra magistrato attore e convenuto in una sorta di accordo

²⁸²Espressione tradotta magistralmente da PUGLIESE, s.v.«Domanda giudiziale (*dir. rom.*)», cit., 812.

trilaterale²⁸³ che ne esprimeva, seppur da posizioni diverse una sorta di parità democratica derivante dalla natura repubblicana delle istituzioni. Del resto, mentre in epoca tardoantica si iniziava ad abbondare di gesti deferenti e di appellativi onorifici nei confronti dei membri degli apparati pubblici, tanto da rendere il processo privato, a parire dalla sua domanda introduttiva, un rito quasi religioso, nell'età della repubblica i contendenti frequentavano molto probabilmente il tribunale come 'eine grosse Kanzlei'²⁸⁴.

Come già rilevato in precedenza, sia il *libellus conventionis* che il *libellus contradictionis* erano notificati a ciascuna parte tramite un ausiliario notificatore, un *executor*, al fine di garantire la massima certezza e trasparenza nell'instaurazione del contraddittorio.

Sulla notifica dell'atto introduttivo tramite *executor*, nel V secolo con un certo grado di certezza si può affermare che non vi fosse assolutamente più spazio per una notifica provata per *testationes*.

Il processo per scambio di libelli così sostituì gradualmente nella prassi corrente la *litis denuntiatio* come riformata da Costantino, già così presto obsoleta.

Secondo alcuni autori, ma la tesi non ha trovato un riscontro certo nelle fonti, l'introduzione del processo tramite scambio di libelli sarebbe stata sancita, seppur non direttamente, da un provvedimento normativo perduto dell'imperatore Zenone, emanato presumibilmente sul finire del V secolo d.C., con il quale sarebbe stata cancellata la *litis denuntiatio* così come da riforma costantiniana²⁸⁵. Ciò sarebbe provato in via presuntiva da

²⁸³ GUARINO, *DPR.*¹², cit., 219 ss.

²⁸⁴ Espressione di Wlassak richiamata felicemente da ultimo da DI SALVO, I *colpiti da 'infamia'*, in *Atti del XXXIII convegno internazionale G.I.R.E.A. Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno (Napoli-Ascea 30 settembre-3 ottobre 2009)* in corso di pubblicazione.

²⁸⁵ Così secondo il COLLINET, *La procédure*, cit., 423 ss., ad avviso del quale la prassi del processo libellare sarebbe stata sancita da un provvedimento normativo dell'imperatore Zenone volto a legalizzare una prassi attinente al procedimento *per rescriptum* ed in particolare per le persone privilegiate. Ad avviso del GIFFARD, *Études sur la procédure civile du bas-empire. 1. Le procès des privilégiés et la procédure de droit commun à la fin du V^e siècle*, in *RHDFE.* 14 (1935) 239 ss (ora in *Études*, cit., 133 ss.), il procedimento

alcune costituzioni della fine del V secolo degli imperatori Zenone e Leone²⁸⁶ che narravano, seppur di riflesso, della fase introduttiva del processo *inter privatos* in termini assai differenti *dalla litis denuntiatio* costantiniana e richiamanti forme coerenti con la prassi dello scambio dei libelli, così come emergente dalle già esaminate fonti coeve.

Le costituzioni da cui emergerebbe un cambiamento di rotta imposto da un presunto comando normativo nella fase introduttiva del processo, sono due di fine quinto secolo contenute nel Codice di Giustiniano. La prima costituzione degli imperatori Leone e Zenone del 474 d.C. indirizzata ad Ilariano, *magister officiorum*,²⁸⁷ estese ai ministeriani, addetti al servizio personale dell'imperatore, il privilegio di giurisdizione, già precedentemente accordato ad altri funzionari, di dover essere necessariamente citati davanti al *magister officiorum* e non altri giudici

C. 12.25.4. (Imp. Leo et Zeno AA. *Hilariano com. et mag. off.*, a. 474).
Ante omnia nullius penitus alterius iudicis minoris vel maioris sacro ministerio nostro deputatos, quorum officia singillatim brevis subter adnexus continet, nisi a tuae dumtaxat magnitudinis sententiis conveniri, ut in nullo penitus alterius iudicis foro pulsantium nisi in tuae tantummodo amplitudinis examine praebeant aliquando responsum. Sed ne in hoc ipso iudicio enormibus molestentur dispendiis, vel ex nudis convenientur facile cuiuscumque mandatis, ipsis quoque sportulis et fideiussionibus modum constituimus observandum, ante omnia decernentes, ne quando sine scriptura vel interpellatione deposita ac sententia prorogata tuae magnitudinis eademque non edita conveniri posse, conventos vero non

per libellos sarebbe stato introdotto da una Novella di Marciano (Nov. Marcian. 1) del 450 d.C., senza peraltro escluderne un impiego precedente. Di seguito, ad avviso di questo autore, la procedura per *litis denuntiatio* costantiniana sarebbe stata cancellata da due interventi normativi. Per una contemporanea vigenza della procedura libellare e della *litis denuntiatio* costantiniana è STEINWENTER, *Versäumnisverfahren*, cit., 274 nt. 1.

²⁸⁶ Sulle due costituzioni si v. il lavoro di GIFFARD, *Études*, cit., 133 ss.).

²⁸⁷ Sui privilegi giudiziari dei funzionari imperiali si v. COLLINET, *La procédure*, cit., 406 ss.

alium fideiussorem nisi actuarium vel unum e primatibus suae scholae exsecutoribus pro suae personae responsione sine scripto praestare, sive per se ipsi sive procuratore dato in iudicio responsuri sunt, et sive in causis civilibus appetantur sive in criminalibus incusentur. Nec ultra conventionis nomine sportularum quam unum aureum exsecutoribus usque ad finem litis praestent, quemcumque contigerit conveniri. Inducendorum sane nomine et cognitionum exercendarum standaeque personae gratia ex simplici postulatione contra eos habita, sive ex appellatione subsecuta vel quolibet alio modo in iudicio deponatur, tribus tantummodo solidis usque ad terminum negotii eos qui accepturi sunt praecipimus semper esse contentos. In cognitionalibus vero gestis edendis duos tantummodo praestari solidos. Haec autem privilegia non in eorum tantummodo, sed in matrum quoque et uxorum personis valere et ad integrum permanere: filiis quoque et maritis easdem fideiussionis nomine, si necessitas interpellationis exegerit, tradi nec allos vades exigi: ipsosque, dum militant, et post emensam militiam cum his, qui ex tempore prioris praestitae sibi pragmaticae sanctionis eiusdem militiae stipendia implese noscuntur, omnibus privilegiis perfrui (cunctis nihilo minus capitulis sacris adfatibus divae recordationis Marciani, quos se meruisse adserunt, valituris, excepto hoc, quod in diversis iudiciis tunc respondere praedepti sunt) hac sanctione decernimus. Advocato quoque fisci, exceptoribus etiam, qui apud arbitros hoc utuntur officio, ab exordio incipiendo usque ad terminum finemque negotii tertiam dumtaxat partem solidi praebituros: in huiusmodi autem arbitrorum gestis edendis non ultra praestare quam dimidiam solidi partem: et cum per provincias constitutus fideiussore conventus caruerit, adiuratoriae tantummodo cautioni committi nec ullo tempore nisi ex tuae dumtaxat magnitudinis sententia conveniri (exceptis tributariis et munerum functionibus et criminibus, quae in locis inquiri flagitari et vindicari generalia legum praecepta constituunt), praesenti sanctione decernimus:

viro clarissimo adiutore sublimitatis tuae in speculis constituto, ne quid ex his quae statuimus aliqua subreptione violetur.

La costituzione dispose che i *ministeriani* non potessero essere convenuti in giudizio se non dinnanzi al *magister officiorum* in virtù di una *sententia* da lui emanata. Appare da subito che il termine *sententia* è utilizzato nel linguaggio dei redattori della costituzione in maniera un po' troppo estensiva. Si può avanzare, infatti, leggendo secondo un filo chiaro di logica processuale che ove è scritto *sententia* si debba leggere un provvedimento assimilabile ad un ordine di comparizione. Dunque il ricorso di un qualsiasi cittadino doveva essere depositato presso il *magister officiorum*, il quale avrebbe provveduto ad emanare l'ordine di comparizione nei confronti del ministeriano. Nel caso in cui il cittadino avesse citato il ministeriano presso altri giudici, il funzionario avrebbe avuto la possibilità di non rispondere, dunque di non costituirsi in giudizio.

La costituzione, inoltre, mirò ad estendere ai ministeriani altri privilegi inerenti la citazione in giudizio sia civile che criminale. Per evitare che i privilegiati, tra cui proprio i ministeriani, fossero citati troppo facilmente anche da persone qualunque, costoro non sarebbero mai potuti essere citati oralmente (*sine scripto*). I privilegiati citati per iscritto non avrebbero dovuto pagare ingenti somme per la costituzione in giudizio. Avrebbero infatti pagato solamente un *aureum* – tutto sommato una piccola somma per tutto il processo –, da versarsi ad un *executor*, ed avrebbero potuto presentare un membro della loro '*schola*' come fideiussore, secondo un'antica usanza. Inoltre in caso di eventuale sconfitta, sarebbero stati condannati al pagamento delle spese processuali nella misura di massimo tre solidi.

La costituzione tra i privilegi estesi ai ministeriani ci fornisce, quindi, qualche ulteriore indizio sulla possibile ricostruzione delle forme di citazione in giudizio nel processo civile nel V secolo, dunque nel pieno

dell'età tardoantica, permettendoci di provare ad elaborare un'ipotesi di costruzione di un ponte ideale tra Costantino e Giustiniano. Tra il 322 d.C. anno della costituzione costantiniana di riforma della citazione in giudizio con l'avvento della *litis denuntiatio* ed il 474 d.C., anno dell'estensione ai ministeriani dei privilegi di citazione, è probabile che sia intervenuta una modifica nella prassi. Se ai tempi di Costantino la *denuntiatio* poteva essere fatta oralmente e registrata *apud acta*, nel V secolo ci fu sicuramente una convivenza della *denuntiatio* orale e registrata con quella del deposito di libelli scritti da parte dell'attore (*conventionis*) e da parte del convenuto (*contradictionis*). Appare evidente che la prassi del processo libellare fu poi resa obbligatoria per alcune controversie, ed in particolare quelle che vedevano come protagonisti convenuti i funzionari imperiali.

A conferma di un passaggio graduale tra la *litis denuntiatio* costantiniana e l'introduzione per scambio di libelli vi è anche una costituzione dell'imperatore Zenone di un decennio successiva,

C. 12.21.8. (Imp. Zeno A. *Iohanni mag. off.*, a. 484). *Multis devotissimae scholae agentum in rebus aditionibus permoti viros clarissimos eiusdem scholae principes, qui finitis militiae stipendiis exeunt, quotiens ex maioris iudicis sententiis ipsi vel eorum coniuges aut liberi vel servi aut coloni sive per se sive per procuratores convenientur, non amplius quam unum solidum exsecutoribus sportularum nomine praebere compelli, apparitoribus vicarianis seu praesidialis iudicii non nisi tertia parte solidi tantum praestanda: Nullasque eisdem concussionibus aut vexationibus in praebendis fideiussoribus ingeri, sed eos fideiussores quos locorum defensor existimaverit dare, ita videlicet, ut pro tenore generalium edictorum ii, qui vel in sacratissima urbe vel in provinciis immobiles possident facultates, iuratoriae cautioni et substantiae suae credantur. Hoc etiam adiciendo, ut numquam nisi ex sententia in scriptis prolata penitus moneantur. Ad similitudinem insuper aliorum officiorum, quotiens civiles*

vel criminales contra eosdem cognitiones moventur, exsecutorem quidem negotii usque ad finem litis civilis seu criminalis unius esse solidi praestatione contentum. Et pro insinuandis nostrae serenitatis apicibus vel simplici contra obnoxios eorum postulatione deponenda binos solidos ab his vel coniugibus eorum praeberi. Et quotiens exemplaria postulantur, ii quorum interest accepto solido quod petitur praebere non differant. Pro implendis vero monumentis, unde conveniendi tribuitur exsecutoribus facultas, non ultra quam tres solidos quibus competit impertiri praecipimus. Arbitro vero non amplius quam solidum et fisci patronis dimidiam solidi partem, notariis vero tertiam usque ad finem, sicut dictum est, causae praestare: super editione quoque chartularum solidi partem dimidiam praebere. Quod si non apud arbitrum, sed in competentibus iudiciis maioribus cognitio celebretur, inducendi quidem negotii gratia non nisi quattuor solidos eosdem viros clarissimos erogare, gestorum vero excipiendorum causa duos tantummodo solidos dare et nullius ultra supra scriptas quantitates cuilibet alteri praestandi sumptus exactione vexari. His omnibus locum habentibus, sive ipsi aliis litem ingerunt sive ab aliis pulsantur.

L'imperatore Zenone, mosso dalle molte suppliche degli *agentes in rebus*, ordinò che i capi di questa compagnia godessero di alcuni privilegi nell'introduzione del giudizio.

Sia costoro, che mogli figli e servi, convenuti per ordine di comparizione di un giudice di grado superiore od inferiore, dovevano dare agli *executores* non più di un solido a titolo di *sporutlae* e di un terzo di solido per un giudizio dinnanzi al vicario o al preside della provincia. Inoltre è menzionato una sorta di tariffario delle spese giudiziarie e delle

fideiussioni da prestare, le quali apparivano più modeste rispetto alle quelle richieste in via ordinaria²⁸⁸.

Entrembe le costituzioni sono state indicate in particolar modo da Collinet²⁸⁹ come la prova presuntiva di un intervento perduto, forse proprio dell'imperatore Zenone, il quale avrebbe imposto il regime dello scambio di libelli nella fase introduttiva del processo. La tesi del Collinet è stata contestata da coloro che successivamente si sono occupati dell'argomento²⁹⁰. Non c'è dubbio che la nascita dello scambio di libelli sia stata frutto di una ulteriore prassi sviluppatasi negli ambienti della burocrazia giurisdizionale²⁹¹. Una prassi nata molto probabilmente per esigenze di certezza del diritto, in quanto nel libello era contenuta una più chiara ed esauriente *editio actionis* ed è ipotizzabile a causa della diffusione della scrittura negli atti processuali, con l'avvento dei *codices* a sostituire i rotoli papiracei. Va sicuramente evidenziato però che anche la costituzione che introdusse la *litis denuntiatio* nel 322 d.C. fu un intervento volto a rendere legale una prassi già sedimentata nelle province. Dunque si può osservare come per quanto riguarda l'atto di citazione in giudizio tra l'età del principato e quella tardoantica pregiustiniana si assista ad un processo di formazione della norma giuridica inerente agli atti introduttivi del giudizio con alternanza tra prassi e legislazione.

²⁸⁸ Sul *fideiussor iudicio sistendi causa* GIFFARD, *Note sur la date d'apparition des «fideiussor iudicio sistendi causa»*, in *SDHI.* 2 (1936) 16 ss.; TAFARO, «*Fideiussor sistendi causa*», in *Labeo* 22 (1976) 232 ss.; LEMOSSE, *Cautio iudicio sisti*, in *RHDFE.* 73 (1995) 65, sulla scorta della lettura della costituzione e delle fonti coeve ritengono unanimemente l'istituto d'origine post classica. Sulla problematica in età giustiniana con accurata analisi di I. 4.11.2 da ultimo si v. l'ampia monografia di TRISCIUOGGIO, *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica* (Napoli 2009) *passim*.

²⁸⁹ COLLINET, *La procédure*, cit. 423 ss.

²⁹⁰ ZILLETTI, *Studi*, cit., 2.

²⁹¹ In particolare ZILLETTI, *Studi*, cit., 5, ritiene che la prassi non sia da contrapporsi al cd. 'Kaiserrecht' e non s'intende come applicazione libera secondo le tendenze dell'autonomia privata, bensì come applicazione pratica del diritto nei tribunali e nella vita quotidiana, che secondo lo stesso a. coinvolgeva sia la burocrazia che i privati cittadini.

Da un lato, per l'età del principato si venne ad affermare una prassi nelle province di tradizione tolemaica che venne mano a mano a sostituire la vecchia *in ius vocatio* formulare e che fu poi sancita col crisma del provvedimento imperiale da Costantino nel 322 d.C. Nella prima età tardoantica, invece, a seguito della riforma di Costantino si venne, a partire dagli inizi del V secolo, a formare una nuova prassi nei tribunali imperiali che fu quella dello scambio di libelli tra attore e convenuto. Prassi che allo stato delle fonti non sappiamo essere stata, come sostenne Collinet²⁹², imposta da un unico provvedimento legislativo, ma verisimilmente fu resa obbligatoria con piccoli interventi *ad hoc* da parte degli imperatori Leone e Zenone, fino ad essere recepita nel *Corpus iuris* giustiniano come sistema unico di introduzione del giudizio civile.

²⁹² COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., 423 ss.

CAPITOLO IV

SISTEMATICA GIUSTINIANEA E TRADIZIONE ROMANISTICA

Sommario: 1. La citazione in giudizio nel processo civile giustiniano; 2. Divieti di citazione in giudizio nella compilazione giustiniana; 3. La citazione in giudizio dall'alto Medioevo al processo civile romano-canonico; 4. La citazione in giudizio nei codici di procedura dell'età moderna.

1. La citazione in giudizio nel processo civile giustiniano.

La fase introduttiva del processo civile alle soglie della compilazione giustiniana appare quale il risultato di una combinazione tra la prassi derivante dallo svolgimento consuetudinario di attività processuali e dagli interventi normativi imperiali. Una prassi nata nei tribunali, in particolare in quelli provinciali, da una stretta interazione tra la burocrazia ed i privati per esigenze di un più certo e sicuro svolgimento delle attività preliminari al *medium litis*²⁹³; una prassi rilevata tramite la lettura delle fonti papiracee dell'età del principato innanzitutto, ma anche di quelle del IV e V secolo d.C., così come evidenziate nei capitoli precedenti²⁹⁴. Gli interventi normativi furono rivolti talvolta al riconoscimento legislativo di queste prassi, o alla loro correzione, come nel caso di CTh. 2.4.2.

Una certa unità sistematica delle formalità introduttive del giudizio civile nella *cognitio* giustiniana è stata raggiunta grazie allo studio della

²⁹³ZILLETI, *Studi*, cit., 2 secondo il quale, ed è presupposto cui aderisce chi scrive, Giustiniano si trovò dinnanzi un processo civile che non fu frutto di una legislazione, bensì risultato di una prassi, talvolta relazionata con la legislazione.

²⁹⁴ *Amplius supra* cap. II e III.

compilazione, mediante l'elaborazione di principi e regole provenienti da sistemi processuali di epoche precedenti e tramite il raffronto con il linguaggio degli *iura* di età classica²⁹⁵. Lo stesso primo approccio nei *Digesta* alla citazione in giudizio dato da D. 2.4.1 rappresenta un'ambiguità di natura linguistico-sistemica.

D. 2.4.1 (Paul. 4 *ad ed.*). *In ius vocare est iuris experiundi causa vocare.*

La definizione di *in ius vocatio*, che nel senso dato dai compilatori equivale in maniera atecnica ad atto introduttivo del giudizio, per il giurista severiano dava luogo ad un'altra prospettiva. La *in ius vocatio*, infatti, pur essendo disciplinata da norme antichissime²⁹⁶, che la distinsero ben presto da atti di autotutela giuridica, vista da Paolo non era altro che un atto di natura privata dell'attore effettuato il più delle volte in forma orale al convenuto e non necessitante dell'intervento dell'autorità pubblica. Diversamente all'epoca di Giustiniano la *in ius vocatio* ebbe sicuramente più i contorni della *evocatio in ius*, in quanto l'attore era tenuto, al fine di avviare il processo civile ed instaurare correttamente il contraddittorio, ad adire l'autorità pubblica, stavolta tramite lo scambio di libelli, dunque in forma scritta. Un sistema di citazione che, nonostante sia indicato da un punto di vista semantico nei *Digesta* come *in ius vocatio*, dal versante della

²⁹⁵ PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., 212.

²⁹⁶ Come ricorda BUTI, *Il praetor*, cit., 226 s., la *in ius vocatio* fu un istituto molto antico e tanto importante dall'essere disciplinata nella norma di apertura delle XII tavole, stando alle palingenesi correnti. XII Tab. 1.1-3: *Si in ius vocat, [ito] ni it, antestamino: igitur em capito 2. Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito 3. Si morbus aevitasve vitium escit, [qui in ius vocabit] iumentum dato. Si nolet arceram ne sternito.* Sulla fonte decemvirale si v. in particolare BEHREND, *Der Zwölfstafelprozess. Zur Geschichte des röm. Obligationenrechts* (Gottingen 1974) 14, 17 s.; CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano 1. Le legis actiones* (Torino 1980) 30 ss.; NICOSIA, *Il processo privato romano. 2. La regolamentazione decemvirale* (Torino 1986) 21 ss.; ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*² (Palermo 1993) 26 ss. e Rec. alla prima edizione del 1987 di AMIRANTE, *Il processo delle legis actiones*, in *Labeo* 36 (1990) 117.

tecnica processuale non corrispose più alle vicende introduttive delle *legis actiones* e del processo formulare. Dunque la definizione contenuta in D. 2.4.1 non apparirebbe quale riproposizione della formalità introduttiva della *in ius vocatio* arcaica e formulare nel processo civile giustiniano, bensì una definizione tralatizia, inserita nella compilazione per lo stretto legame con il ‘classico’ mantenuto da Giustiniano e dai compilatori. Ciò che distinse la ‘*in ius vocatio*’ nella visione giustiniana dalla ‘*in ius vocatio*’ dell’epoca formulare fu la propensione all’equilibrio tra certezza dell’instaurazione del contraddittorio e celerità del processo, derivante non tanto da fonti equitative, ma da fonti autoritative; queste ultime proprio resero il processo giustiniano, e prima ancora quello dell’età del dominio, in generale più marcatamente pubblicistico. Processo che ebbe, come già ricordato, una tradizione sostanziale molto diversa da quella che fu la sistematica delle *legis actiones* e del processo formulare²⁹⁷, in particolare per la citazione nel giudizio civile, derivante, invece, dalle *cognitiones extra ordinem* dell’età del principato.

Per ricostruire le formalità introduttive del processo civile giustiniano, quindi, occorrerà mettere in comparazione la prassi dei tribunali derivante dall’età postclassica, in particolar modo quella dello scambio dei *libelli*, con le norme della compilazione in tema di *in ius vocatio*, in modo da poter avere un quadro quantomeno esauriente dell’argomento.

Punto di partenza per la ricognizione della struttura della citazione giustiniana va ricercato, più che nella compilazione, che affronta solamente alcuni aspetti del problema, quali i divieti di citazione e le garanzie da prestarsi per la comparizione in giudizio, nella stratificazione delle prassi dei tribunali. La tradizione cui si fa riferimento è quella greco-romana, che fu recepita nelle province nell’età del principato e poi

²⁹⁷BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., 312, secondo il quale il grado di pubblicizzazione del processo civile romano non era mai stato così assorbente rispetto alle epoche precedenti.

tramite il ‘*transitus*’ costantiniano arrivò al V secolo in forma nettamente diversa, quella libellare, ma unita dal filo rosso, continuo a partire dall’età augustea, dell’intervento dell’autorità pubblica nella fase introduttiva del giudizio civile.

La ormai obsoleta forma di citazione in giudizio della *litis denuntiatio* così come da riforma costantiniana cedette il passo, già a partire dagli inizi del V secolo d.C.²⁹⁸, ad un nuovo modo di introdurre la lite civile. La citazione nel processo civile in età giustiniana, infatti, si basò sulla prassi dello scambio dei libelli nata nel secolo precedente. Il processo *per libellos*, dunque, non fu tipico esclusivamente dell’età giustiniana, ma nacque nel secolo anteriore e si affermò con la sistematica giustiniana del *Corpus iuris Civilis* grazie ad una serie di interventi normativi volti alla modifica, integrazione o chiarificazione di questa ormai consolidata prassi²⁹⁹.

Durante la metà del V secolo d.C., come già ricordato, la precedente *litis denuntiatio* costantiniana, sia in Occidente che in Oriente, aveva progressivamente lasciato il passo ad un sistema di citazione per scambio di *libelli*, sul quale il giudice ebbe maggiori poteri decisionali ed un controllo ancora più approfondito sulle formalità di introduzione della lite. Le prime attestazioni di comparsa del processo *per libellos* nelle fonti conosciute sono per la parte Occidentale dell’impero Nov. Val 35.14³⁰⁰ e per l’Oriente P. Oxy XVI.1881³⁰¹, dalla cui lettura si può ipotizzare che la prassi fosse emersa quanto meno agli inizi del V secolo d.C.³⁰².

²⁹⁸ A proposito delle origini del processo libellare nel V secolo d.C. si v. supra cap. III § 4.

²⁹⁹ BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., 307.

³⁰⁰ *Supra* 120 s.

³⁰¹ *Supra* 127 s.

³⁰² Così STEINWENTER, *Die Anfänge*, cit., 147 s.; FERRARI, s.v. «citazione», cit., 291 ss.; SCHILLER, *Another ‘Narratio’ document*, in *Daube noster* (Edinburgh - London 1974) 193 ss; WILLIAMS, *The «libellus» procedure and the Severan papyri*, in *JRS.* 64 (1974) 86 ss; MARTIN, D’ORS, *Propositio libellorum*, in *AJP.* 100 (1979); FOTI TALAMANCA, *Ricerche* II/1, cit., 25 ss.; SCHÄFER, *Nebenintervention und Streitverkündung: von den römischen Quellen bis zum modernen Zivilprozessrecht* (Köln1990) 37 ss; LEMOSSE, *Étude*, cit., 487 ss.

Dunque, al fine di analizzare le formalità introduttive del processo civile nell'epoca giustiniana, è necessario riprendere in esame alcuni elementi già noti, i quali vanno prima sezionati e poi posti in comparazione con ulteriori fonti della compilazione.

Il primo da tenere presente, perno da cui partire, è la situazione della fase introduttiva del giudizio civile fino a Giustiniano. A questo elemento si dovrà poi aggiungere la legislazione giustiniana contenuta nel Codice e nelle Novelle. Inoltre si dovrà considerare che dal linguaggio delle costituzioni giustiniane emergerà in più di un'occasione come, a causa del gusto classicista di Giustiniano, il linguaggio processuale spesso e volentieri ricalcò quello del processo formulare, abrogato però circa due secoli prima³⁰³.

La fase introduttiva del processo giustiniano, ormai da distinguersi dalle vecchie *cognitiones extra ordinem*, è quindi, come si dimostrerà, un *novum* rispetto al passato, ma risultato della combinazione con gli interventi legislativi di quest'epoca storica e di almeno due elementi derivanti dalla tradizione: la prassi della prima età tardoantica ed il linguaggio processuale dell'ormai scomparso processo formulare.

Il processo civile in età giustiniana, così come nel V secolo d.C., iniziava con una *postulatio simplex*³⁰⁴ con la consegna di un *libellus conventionis*³⁰⁵, che il giudice avrebbe vagliato al fine di ammettere la citazione o meno. Il *libellus conventionis* non avrebbe dovuto indicare necessariamente il *nomen actionis*³⁰⁶ e ed avrebbe contenuto un'esposizione

³⁰³ C. 2.57(58).1; si v. amplius *supra* 100 nt.242

³⁰⁴ KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 571

³⁰⁵ Terminologia utilizzata nelle fonti in C. 7.40.3 pr.-3 ed I. 4.6.24; βιβλίον nella Parafraresi di Teofilo *ad Inst.* 4.6.24, ma anche in Nov. 53 pr.; 112.2 pr.; 135 pr.; è identificato anche con l'espressione λιβέλλου δόσις in P. Oxy. XVI.1880-1881.

³⁰⁶ Così COLLINET, *La procédure*, cit., 48 ss. *Contra* BRUGI, *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, in *Pel 50° anno d'insegnamento del prof. F. Peperè* (Napoli 1950) 16 ss. Ad avviso del BETTI, *Diritto romano* 1. Parte generale (Padova 1935) 676 nt.5; ID. s.v. «processo civile» (*dir. rom.*), in *NNDI*. XIII (Torino 1966) 1114, prima di venire notificato, il libello andava modificato nella redazione ed integrato con alcune indicazioni tra cui il nome tecnico dell'*actio* esperita.

sinтетica di fatto e diritto con le relative conclusioni, che sarebbero state idonee a permettere al giudice al quale veniva presentato il *libellus* di provvedere alla concessione di un eventuale provvedimento di autorizzazione alla citazione³⁰⁷. Il *libellus conventionis* conteneva indicazioni sui fatti di causa e sull'oggetto della controversia³⁰⁸, sulle norme di diritto fatte valere³⁰⁹ e sulla domanda di tutela³¹⁰.

³⁰⁷ La discussione sulla necessaria indicazione del *nomen actionis* nel *libellus conventionis* è nata dalla lettura di un passo del formulario 'de actionibus' edito da ZACHARIAE, *De actionibus. Ein Ueberbleibsel antejustinianischer Jurisprudenz*, in ZSS. 14 (1893) 88 ss., sul quale anche FERRINI, *Sull'opuscolo greco intitolato «de actionibus»*, in RIL. 26 (= *Opere* I [Milano 1929] 365 ss.). Il paragrafo 1 del formulario 'de actionibus' recita: 'Ἐν τῷ διαπέμπεσθαι βιβλίον ἀνάγκη ὀρίζεσθαι τὴν ἀγωγὴν. (*cum mittitur libellus, oportet actionem definire*). Ad avviso dello STEINWENTER, *Rhetorik und römischer Zivilprozeß*, in ZSS. 65 (1947) 94 l' ὀρίζεσθαι avrebbe avuto semplicemente valore retorico, non essendo provata da altre fonti l'indicazione obbligatoria del *nomen actionis*. Diversamente ZILLETI, *Studi*, cit., 116 s., pur in accordo con le conclusioni dello Steinwenter, ritiene che "quest'operetta di origine pregiustiniana" fosse un prontuario per avvocati abbastanza diffuso negli ambienti forensi e quindi la testimonianza non avrebbe avuto meramente valore retorico ma anche tecnico processuale; non prova però l'obbligatorietà dell'indicazione del *nomen actionis* che probabilmente nel *libellus conventionis* aveva solamente valore indicativo per individuare la natura dell'azione. Sul problema dell'indicazione del *nomen actionis* si v. FALCHI, *Il problema del nomen actionis nel libellus conventionis*, in *Apollinaris* 53 (1980) 195 ss.

³⁰⁸ Secondo COLLINET, *La procédure*, cit., 44 s. l'indicazione dell'oggetto del processo e come ad esempio la quantità di denaro, la cosa certa o l'*incertum*, la cosa rivendicata fosse essenziale nel *libellus conventionis* e richiama una costituzione, C. 3.10.1. dell'imperatore Zenone, in cui si richiese di indicare l'esatto valore del procedimento al fine del pagamento delle *sportulae* all'*executor*.

³⁰⁹ In una costituzione di Giustiniano del 531 C. 7.40.3 è contenuta l'indicazione della necessità dell'esposizione delle ragioni in diritto dell'attore nel *libellus conventionis*. C. 7.40.3 (Iustinianus A. *Iohanni pp.*, a. 531). *Si ex multis causis quendam obnoxium habens, et maxime ex similibus quantitativibus, in unius quidem causae summam libellum conventionis composuerit, causam tamen non expresserit, apud veteres agitabatur, an videatur omnes causas in iudicium deduxisse aut vetustissimam earum aut nihil fecisse, cum eius sensus incertus esse apparebat. Sed et in iudiciis in multis casibus tales altercationes ventilatas invenimus, et maxime propter longi temporis interruptionem. Si enim personalis forte fuerat mota actio, hypothecariae autem actionis nulla mentio procedebat, quidam putabant personalem quidem esse temporis interruptione perpetuatam, hypothecariam autem evanescere taciturnitate sopitam. Et si quis generaliter dixerat obnoxium sibi aliquem constitutum, aliae dubitationes emergebant, si omnes ei competentes actiones huiusmodi narratione contineri credantur, an vero quasi silentio circa eas habito tempore expirare, nullo ex incerta libelli confectione adminiculo eis adquisito. Sancimus itaque nullam in iudiciis in posterum locum habere talem confusionem, sed qui obnoxium suum in iudicium clamaverit et libellum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nullius causae mentionem habentem vel unius quidem specialiter, tantummodo autem personales actiones vel hypothecarias continentem, nihilo*

Il *libellus conventionis* doveva, inoltre, essere datato³¹¹ e sottoscritto dal ricorrente e quindi presentato al tribunale per la registrazione (*insinuatio*)³¹².

Il giudice era in questa primissima fase investito non tanto della domanda, bensì della questione di ammissibilità o meno della citazione. Dunque dal magistrato che avrebbe condotto la cognizione della causa il legislatore pretendeva di filtrare le cause da esaminare. Qualora il giudicante avesse ritenuto meritevole di cognizione una determinata vicenda, avrebbe autorizzato l'attore alla citazione in giudizio del convenuto³¹³.

Al giudice quindi era affidata in questa fase un'ampia discrezionalità, che gli avrebbe permesso di scartare *de plano* l'istanza del postulante, in modo da non pervenire nemmeno all'instaurazione del contraddittorio. Attività che peraltro fu in pratica troppo orientata a favore del postulante, tanto che il giudice difficilmente non autorizzava la citazione, introducendosi così un numero troppo alto di giudizi, non

minus videri ius suum omne eum in iudicium deduxisse et esse interrupta temporum curricula, cum contra desides homines et sui iuris contemptores odiosae exceptiones oppositae sunt. Sulla fonte si v. COLLINET, *La procédure*, cit., 38 ss. Ad avviso di ZILLETTI, *Studi*, cit., 127, la fonte evidenzia che la predeterminazione *ex lege* della *res in iudicium deducta* avrebbe avuto carattere provvisorio, potendo essere modificata e precisata nella prima udienza al momento della *narratio* e della *contradictio*, garantendo, invece, nella sua pienezza gli effetti conservativi della domanda.

³¹⁰ Secondo il WIEDING, *Libellprozess*, cit., 401, la *condemnatio*, come richiesta di condanna del convenuto recalcitrante, non era necessariamente un elemento del *libellus conventionis*, in quanto la procedura di deposito del libello si risolveva in una semplice *editio actionis* stragiudiziale poteva non contenere la *condemnatio*. Di diverso avviso COLLINET, *La procédure*, cit., 46, il quale sostenne che la tesi del Wieding si basava su di una forzata trasposizione in epoca giustiniana del sistema processuale formulare, affermando recisamente: «le libelle est tout autre chose que la formule». Ad avviso dell'a. il *libellus conventionis* era altra cosa rispetto all'*editio* del processo formulare, in quanto v'era una richiesta al magistrato di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda. Dunque veniva operato un filtro che nel processo formulare era posticipato alla fase *in iure*, già presente il convenuto, con l'eventuale *denegatio actionis*. Tesi fondata anche sulla lettura di P. Oxy XVI.1876-77 in cui sono contenute le conclusioni.

³¹¹ Nov. 47.1., con la quale fu disposto che tutti gli atti giudiziari dovessero essere datati.

³¹² COLLINET, *La procédure*, cit., 61 ss.

³¹³ BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., 307

svolgendo così il giudice un ruolo prettamente di filtro. A tale patologia processuale, proveniente verosimilmente dal secolo precedente, fu posto da Giustiniano un freno in favore del convenuto, introducendo dei criteri che il giudice avrebbe dovuto seguire prima di dichiarare ammissibile la citazione. Tale intervento fu operato con una costituzione del 541 d.C contenuta in Nov. 112.2 pr.

Πρὸς δὲ τὸ ἀποκλείσαι τὰς τῶν
κατὰ συκοφαντίαν κινούντων
ἐναγωγὰς καὶ τοὺς τῶν
ἐκβιβαστῶν δόλους καὶ ἄλλην
ἐφεῦρεν ἢ ἡμετέρα πρόνοια
θεραπείαν. Θεσπίζομεν γὰρ
πάντας τοὺς δικαστάς, εἴ ποτὲ
τινας συσχεθῆναι ἤγουν
ὑπομνησθῆναι βουλευθεῖεν,
ταύτην τὴν αἴρεσιν ταῖς
ἑαυτῶν διαλαλιαῖς προστιθέναι,
ὥστε μὴ ἄλλως τὰ τῶν
αἰτιάσεων βιβλία τοῖς
ἐναγομένοις ἐπιδίδοσθαι ἢ
σπόρτουλα τοῖς ἐκβιβασταῖς
παρέχεσθαι, εἰ μὴ πρότερον καὶ
ἐν τῷ βιβλίῳ ὁ ἐνάγων ἢ
δι' ἑαυτοῦ ἢ διὰ ταβουλαρίου
ὑπογράψειε καὶ πράξεως
ὑπομνημάτων συνισταμένης
ἐγγυητὴν ἀξιόπιστον παράσχοι
κινδύνῳ τῆς ἀρμοδίας τάξεως,
ὁμολογοῦντα ὅτιπερ καὶ μέχρι
πέρατος τῆς δίκης προσεδρεύει

*Ad excludendas autem calumniose
moventium intentiones et
executorum fraudes et aliud invenit
providentia nostra remedium.
Sancimus enim omnes iudices, si
quando aliquos teneri vel admoneri
voluerint, hanc condicionem in suis
interlocutionibus adicere, ut non
aliter conventionales libelli pulsatis
porrigantur aut sportulae
executoribus dentur, nisi prius et in
libello actor per se aut per
tabularios subscripserit et actis
intervenientibus fideiussorem
idoneum periculo competentis officii
praestiterit confitentem quod et
usque ad finem litis permanent et
suas intentiones aut per se aut per
legitimum procuratorem exercet, et
si postea fuerit adprobatus iniuste
litem movisse, sumptuum et
expensarum nomine decimam*

καὶ τὰς ἰδίας ἐναγωγὰς ἢ δι' ἑαυτοῦ ἢ διὰ νομίμου ἐντολέως ἐγγυμνάζει, καὶ εἰ μετὰ ταῦτα δειχθεῖη ἀδίκως τὴν δίκην κινήσας, ὀνόματι ἀναλωμάτων καὶ δαπανημάτων δέκατον μέρος τῆς περιεχομένης τῷ βιβλῷ ποσότητος ἀποκαταστήσει τῷ αἰτιαθέντι. Εἰ δὲ εἴποι μὴ εὐπορεῖν ἐγγυητὴν δοῦναι, τῆνικαῦτα παρὰ τῷ δικαστῇ παρ' ὧπερ ἡ υπόθεσις μέλλει ἐξετάζεσθαι, τῶν ἁγίων εἰ' ἀγγελίων προκειμένων δι' ὄρκου τοῦτο αὐτὸ διαβεβαιώσασθαι, καὶ οὕτως ἐνώμοτον αὐτὸν ἐκτίθεσθαι ὁμολογίαν καὶ δι' αὐτῆς ἅπερ ἄνωτέρω εἴρηται ὁμολογήσαι.

partem eius quantitatis quae libello continetur pulsato restituet. Si autem dixerit non valere fideiussorem dare, tunc apud iudicem a quo causa esaminanda est sanctis propositis evangelis per sacramentum hoc ipsum adfirmet, et sic iuratoriam cautionem exponat et per eam haec quae superius dicta sunt profiteatur.

Nella *praefatio* della costituzione ‘*de litigiosis*’ in Nov. 112 del 541 d.C. era stato espresso il pieno convincimento di Giustiniano nel voler cercare di riordinare le fila nelle liti civili. Tale volontà nacque, come ricordato dallo stesso provvedimento, da un’istanza comune dei giudici, una supplica, affinché lo stesso Giustiniano resolvesse alcuni dubbi derivanti da lacune normative ed intervenisse con più di un’interpretazione autentica nel chiarire alcuni passi delle leggi in materia. Mentre nel primo capitolo Giustiniano si era occupato di chiarire quali fossero da considerarsi le *res litigiosae*, molto interessante ai fini della presente ricerca è Nov. 112.2, in cui lo stesso imperatore si soffermò in particolare sulle *cautiones* che

l'attore avrebbe dovuto prestare prima di effettuare la citazione in giudizio del convenuto.

Perché il giudice provvedesse ad emettere un provvedimento di autorizzazione alla citazione (*interlocutio*), non poteva essere presentato per la registrazione un *libellus conventionis* che non fosse sottoscritto di mano propria dell'attore o per il tramite di un notaio. Inoltre l'attore avrebbe dovuto presentare al momento della registrazione una idonea fideiussione che avrebbe garantito la sua partecipazione costante al processo, senza danno per il convenuto fino al termine delle attività processuali. A garanzia avrebbe dovuto versare in cauzione la decima parte del valore della lite. Qualora non avesse potuto prestare fideiussione, avrebbe dovuto proferire una *cautio iuratoria*, promettendo sui santi vangeli di proseguire la lite nei confronti del convenuto³¹⁴.

Il primo paragrafo del secondo capitolo della costituzione (Nov. 112.2.1) dispone le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste nel paragrafo precedente:

| | |
|--|---|
| Εἰ δὲ μὴ ταῦτα ἅπαντα κατὰ τὸν εἰρημένον πραχθείη τρόπον, οἰδεμίαν τὸν ἐναγόμενον ἀπόκρισιν τῷ ἐκβιβαστῆ ποιήσασθαι συγχωροῦμεν. Εἰ δὲ παρὰ τὴν μνημονευθεῖσαν διατύπωσιν ἢ τῶν δικαστῶν τις ἢ ἡ τάξις αὐτοῦ ἢ ὅστιςδήποτις τῶν ἐκβιβαστῶν ὑπομνήσαι τινα τολμήσει, ὁ μὲν δικαστὴς | <i>Si vero non haec omnia quae praediximus secundum antelatum modum processerint, nullatenus pulsatum responsum facere executori concedimus. Nam si citra memoratam dispositionem aut aliquis iudicium aut officium eius vel quilibet executor aliquem convenire praesumpserit, iudex quidem et officium eius denarum</i> |
|--|---|

³¹⁴ Sul punto TRISCIUOGGIO, '... perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui. A proposito di Nov. Iust. 53.1-4, in Atti del Convegno "Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI, Parma 18-19 giugno 2009 (Parma 2010) *passim*.

καὶ ἡ τάξις αὐτοῦ αἰ ἂ δέκα χρυσοῦ λίτρας ποινὴν εἰσπραχθήσονται, αὐτὸς δὲ ὁ ἐκβιαστὴς τῆς υποθέσεως καὶ δημείσει ὑποβληθήσεται καὶ ἔξορίᾳ πενταετίας κατακριθήσεται, τῆς ποινῆς δηλονότι τῆς ἐκ τοῦ νόμου ἀρμοζούσης κινδύνῳ τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων ἡμῶν πριβάτων εἰσπραττομένης καὶ τῷ ἡμετέρῳ φίσκῳ εἰσκομιζομένης πᾶσα δὲ ζημία ἣν ὁ αἰτιαθεὶς ἐκ ταύτης τῆς παρὰ τὴν δύναμιν τοῦ παρόντος νόμου μεθοδείας υπομείνη ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ ἐνάγοντος τῷ ἐναχθέντι θεραπευθήσεται κινδύνῳ του δικαστοῦ οὔτινος ὑπὸ τοῦ ἐκβιαστοῦ συνεσχέθη, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς τάξεως τῆς αὐτῷ πειθομένης, ὥστε πανταχόθεν τοὺς τῷ ἡμετέρῳ κράει παρὰ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς καταπιστευθέντας ἀβλαβεῖς φυλαχθῆναι. Τὰς δὲ δίκας τὰς κατὰ συναίνεσιν ἑκατέρου μέρους ἐν δικαστηρίῳ κινουμένας τῆς ποινῆς τῆς τῆ παρούσῃ διατάξει ἐγκειμένης ἐλευθέρας εἶναι θεσπίζομεν καὶ

librarum auri poenam sustinebit, ipse autem executor negotii et confiscationem suae substantiae patietur et exilio quinquennali damnabitur, poena videlicet ex hac lege competente periculo viri magnifici pro tempore comitis rerum privatarum exigenda et nostri fisci viribus inferenda. Omne autem dispendium quod pulsatus ex hac conventionem praeter tenorem nostrae legis facta perpessus fuerit ex petitoris substantia pulsato resarcietur periculo iudicis, cuius ab executore detentus est, nec non et officii quod eius iussionibus obsecundat, ut undique nostro imperio superna maiestate [divinitate] crediti pro sua indemnitate laetentur. Causas vero quae ex consensu utriusque partis in iudicio moventur a poena huius constitutionis liberas esse decernimus et sicut aliis nostris continetur constitutionibus terminari.

καθὰ ταῖς ἄλλαις ἡμῶν
διατάξεσι περιέχεται
διατυποῦσθαι.

Pur in assenza delle formalità richieste il convenuto avrebbe avuto la possibilità di costituirsi in giudizio e partecipare alle attività processuali, ovvero non replicare, senza incorrere in alcuna sanzione processuale. Fu stabilita anche un'ammenda per il giudice o l'*executor* che non avessero rispettato le disposizioni legislative. Nel caso in cui, infatti, avessero avviato una causa senza che il *libellus conventionis* avesse avuto le caratteristiche prescritte, il giudice avrebbe dovuto pagare dieci libbre d'oro, mentre l'*executor* avrebbe rischiato la confisca dei beni e l'esilio per cinque anni, nonché avrebbe dovuto risarcire il convenuto di ogni spesa fatta.

L'ultimo periodo dell'esaminato frammento della novella, '*Causas ... terminari*' propone l'ipotesi in cui l'accertamento giurisdizionale fosse stato promosso di comune accordo da entrambe le parti; in tal caso gli istanti non avrebbero dovuto rispettare le regole stabilite dalla costituzione, in quanto la comune volontà delle parti di adire il giudice avrebbe sostituito le formalità di instaurazione del contraddittorio. La disposizione di chiusura del frammento è il segnale di come l'attenzione di Giustiniano fosse rivolta all'aggravio delle formalità introduttive al fine di evitare liti temerarie e danni ai convenuti.

L'intervento di Nov. 112 fu posto da Giustiniano per porre un freno, come già ricordato, alle istanze temerarie dei postulanti. Problema che già era sorto prima dell'emanazione della costituzione di cui in Nov. 112, in quanto i giudici provvedevano ad autorizzare l'ammissione alla citazione un po' troppo facilmente, il che aveva provocato una certa inflazione patologica

dei giudizi civili; tale doglianza era stata già stigmatizzata in un precedente legislativo del 539 d.C. in Nov. 96 pr.³¹⁵:

Ἐπειδὴ τὰς συκοφαντίας *Quoniam calumnias odimus et*
μισοῦμεν καὶ πᾶσαν *omnem tergiversationem*
πολυπραγμοσύνην *aversamur, propterea huiusmodi*
ἀποστρεφόμεθα, διὰ τοῦτο τὰς *actus egere legitimis medelis*
τοιυαύτας πραξεις τῆς ἐκ νομῶν *aestimavimus. Didicimus enim,*
δεῖσθαι θεραπείας ᾠήθημεν. *quia quidam non habentes ullam*
Ἐδιδάχθημεν γάρ, ὥς τινες οὐκ *obligationem, sed unam statuentes*
ἔχοντες παντελῶς οὐδεμίαν *voluntatem cum his qui causas*
ἐναγωγήν, ἀλλὰ μίαν ἐλόμενοι *execuntur conveniunt unosdam,*
γνώμην μετὰ τῶν τὰς ὑποθέσεις *deinde libellos dirigunt, et dum*
πληρῶντων αἰτιωνταί τινας, εἶτα *damnum pertulerint fugientes,*
καὶ βιβλία στέλλουσι, καὶ *deserunt eos et proficisciscuntur*
ἐπειδὴν ζημίαν ὑποσταῖεν οἱ *incurabile eis dantes dispendium.*
φεύγοντες, καταλιμπάουσι *Et hoc adhuc amplius in provinciis*
αὐτοῦς καὶ ἐκδημοῦσιν *committitur, communione lucrorum*
ἀθεράπευτον αὐτοῖς δόντες τὴν *ipsis convenientibus et causarum*
βλάβην. Καὶ τοῦτο εἰσέτι μᾶλλον *executoribus proficiente.*
ἐπὶ τῶν ἐπαρχιῶν αμαρτάνεται,
κοινωνίας τῶν κερδῶν αὐτοῖς τε
τοῖς αἰτιωμένοις καὶ τοῖς τῶν
ὑποθέσεων πληρωταῖς γινομένης.

Nella *praefatio* di Nov. 96 è, in effetti, sottolineato il filo conduttore delle riforme processuali giustiniane in tema di introduzione della lite che furono teleologicamente orientate ad un certo deflazionamento del processo civile, proprio partendo dall'atto di citazione. La novella sottolinea infatti

³¹⁵ Una fenomeno processuale che all'epoca produsse una situazione decisamente poco edificante. Così ZILLETI, *Studi*, cit., 10

che, poiché si volle porre fine alle calunnie ed alle citazioni inoltrate con malizia ed alla corruzione degli *executores*, si iniziarono a porre delle limitazioni all'attività di citazione in giudizio. Rispetto a Nov. 96 pr., alla quale è certo intimamente legata la (successiva di un biennio) novella 112, in Nov. 96.1 veniva ricordata la situazione per cui erano troppe le cause intentate senza la necessaria diligenza:

| | |
|--|--|
| Ἴνα μὴ τοίνυν ταῦτα μέχρι παντὸς πλημμελῆται, θεσπίζομεν μὴ ἄλλως τοὺς ἐνάγοντας πέμπειν βιβλίον καὶ ζημίας ἀφορμὴν παρέχειν τοῖς ἐναγομένοις, πρὶν ἂν ἀσφάλειαν ἔκθιοντο εἰς τε τὸν φεύγοντα καὶ τὸν τῆς ὑποθέσεως πληρωτὴν, ὡς μηνῶν εἴσω δύο πᾶσι τρόποις προκατάρχονται παρὰ τῷ δικαστῆι, ἢ εἰ μὴ τοῦτο πράξαιεν, πᾶσαν ζημίαν προσγενομένην τῷ αιτιαθέντι ἀποδιδόασιν διπλασίονα· οὐχ ὑπερβαινούσης τῆς ἀσφαλείας ἕξ καὶ τριάκοντα χρυσοῦς. | <i>Ne igitur haec iugiter committantur, sancimus non aliter actores libellos dirigere et damni occasionem praebere conventis, antequam cautionem exponant et in fugientem et negotii executorem, quia intra duos menses omnibus modis litis contestationem faciunt apud iudicem, aut si non hoc egerint, omne damnum eveniens convento restituunt duplum; non transcendente cautione sex et triginta aureos.</i> |
|--|--|

Nel primo *caput* della novella era, dunque, contenuto il vero e proprio comando impositivo in cui veniva ordinato ai postulanti di non inviare i propri *libelli* se non dopo aver prestato una cauzione non superiore a trentasei aurei con la quale si obbligavano nei confronti dell' *executor*, ma più in generale nei confronti del magistrato, di addivenire alla *litis contestatio* entro due mesi, pena il pagamento del doppio delle spese processuali.

Ritornando a Nov. 112.2, si cercò con questa costituzione di subordinare il provvedimento di ammissione alla citazione ad alcuni requisiti ritenuti basilari per riconoscere la serietà dell'istanza di chiamata in giudizio da parte del postulante. Come già ricordato, a seguito della *postulatio simplex* e del deposito del *libellus conventionis*, valutati i requisiti previsti da Nov. 112 del 541 d.C., il giudice adito doveva, dunque, emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza (una *denegatio actionis*³¹⁶) od un'ordinanza di citazione. L'eventuale provvedimento di rigetto da parte del giudice riguardò l'istanza e non l'azione, quindi non appare assimilabile alla *denegatio actionis* del processo formulare³¹⁷.

Nel caso in cui invece il giudice avesse autorizzato la citazione³¹⁸, sarebbero state notificate tramite un *executor* sia il *libellus conventionis* che il decreto di autorizzazione alla citazione del giudice. La notificazione, a cura dell'*executor* del tribunale, del *libellus conventionis* e del provvedimento di autorizzazione alla citazione è sufficientemente descritta nelle fonti citate nel capitolo precedente (P. Oxy. XVI.1881 e 1887). La notifica da parte dell'ufficiale giudiziario del provvedimento di citazione è definita dalle fonti dell'epoca giustiniana *admonitio*³¹⁹, mentre la trasmissione del *libellus conventionis* assolve alla funzione di *editio actionis*³²⁰.

Fu necessario, affinché risultasse regolare la citazione, che fossero notificate al convenuto sia il *libellus conventionis* che il decreto di

³¹⁶ *Denegatio actionis* molto diversa, come ricordato, dalla *denegatio actionis* del processo formulare. Nel processo giustiniano assunse un nuovo senso, essendo un provvedimento di rigetto emesso dal magistrato quando l'atto introduttivo del processo fosse inammissibile per la mancanza dei presupposti di legge. Così WENGER, *Procedura*, cit., 275.

³¹⁷ Nella compilazione giustiniana il termine '*denegare actionem*' assunse un valore di carattere più che altro sostanziale, così ZILLETTI, *Studi*, cit., 14.

³¹⁸ LITEWSKI, *Zwischenbescheide im römischen prozeß*, in *RIDA*. 44 (1997) 177 s.

³¹⁹ In C. 7.17.1.3 (Imp. Iustinianus A. *Menae p.p.*, a. 528) si parla di *admonitio oblata*, cioè dell'*admonitio*, il provvedimento di autorizzazione alla citazione allegato al *libellus conventionis*, *admonitio* notificata al convenuto. L'espressione è tradotta con ὑπόμνησιν ... προσενεχθεῖσαν in B. 38.21.1

³²⁰ ZILLETTI, *Studi*, cit., 26 s.

citazione. Nel caso in cui mancasse uno dei due la citazione era da considerarsi assolutamente irregolare³²¹. Ciò fu sancito da una costituzione di Giustiniano del 530 d.C.:

C. 3.2.4.1-2 (Imp. Iustinanus A. *Iuliano pp.*, a. 530). Εἴ δὲ ἄλλου τινὸς ἀρχοντος, δημοσίαν ἢ ιδιωτικὴν πρόσταξιν ἔχει ἢ τοῦ κατὰ χώραν ἄρχωντος, μὴ ἐκβιβαζέτω τὸν ἐναγόμενον μηδὲ συνηθείας κομιζέσθω, εἰ μὴ ἐμφανίσει πρότερον τῷ ἄρχοντι τῆς ἐπαρχίας, ὥστε δύνασθαι ἐκεῖθεν ἐκλαβεῖν τοὺς αἰτιαθέντας, καὶ βιβλίον αὐτοῖς ἐπιδοθεῖη ἢ γραφὴ ἐπὶ τῶν ἐγκληματικῶν ἢ. Εἰ δὲ μὴ γενομένων τούτων υπόμνησιν προσφέρει ἢ συνηθείας ἀπαιτεῖ ὁ ἐκβιβαστής ἐξέστω τῷ ἐναγομένῳ ἀπωθεῖσθαι αὐτόν³²².

La *ratio* del provvedimento giustiniano si basò sull'esigenza di tutelare il convenuto nel senso di dargli la possibilità di prendere in seguito posizione sui fatti contestati dall'attore nel *libellus conventionis*. Ciò anche per dare l'opportunità al convenuto, eventualmente di chiedere all'attore una composizione stragiudiziale della controversia³²³.

La notifica del *libellus conventionis* era certamente a carico dell'attore tramite la consegna del *libellus* con l'*admonitio* all'*executor* del tribunale del giudice adito. Gli effetti della notifica del *libellus conventionis* furono tre. Il primo fu che l'*editio actionis* dell'attore permetteva la comunicazione al convenuto dell'azione nei suoi confronti e dunque lo metteva in condizioni di poter rispondere all'azione dell'attore con un

³²¹ Tale regola fu confermata da Nov. 53.3 pr. In cui è considerata fraudolenta l'*oblatio admonitis* con richiesta di comparizione forzata del convenuto senza la notificazione contestuale del *libellus conventionis* (*nihil sciens*). Così ZILLETTI, *Studi*, cit., 26.

³²² Trad. KRUEGER: *Sin autem alius cuiusvis magistratus publicum privatumve praeceptum tenet vel eius, qui eo loco praest, neve exsequatur reum neve sportulas accipiat, nisi prius provinciae praesidi insinuaverit, ut inde accusatos deducere ei liceat, et libellus vel inscriptio de criminibus facta eis tradita fuerit. 2. Quod si his praetermissis conventionem executor obtulit vel sportulas exegit, liceat reo eum repellere.*

³²³ ZILLETTI, *Studi*, cit., 28

libellus contradictionis; il secondo effetto fu di interrompere la prescrizione del diritto, così come ricordato da una costituzione³²⁴ di Giustiniano

C. 7.40.3.1 (Imp. Iustinianus A., *Iohanni pp.*, a. 531) *Sed et in iudiciis in multis casibus tales altercationes ventilatas invenimus, et maxime propter longi temporis interruptionem. si enim personalis forte fuerat mota actio, hypothecariae autem actionis nulla mentio procedebat, quidam putabant personalem quidem esse temporis interruptione perpetuatam, hypothecariam autem evanescere taciturnitate sopitam.*

Terzo effetto della notifica del *libellus conventionis* fu l'aver fissato una prima identificazione della domanda giudiziale, peraltro non definitiva; una conseguenza che risale addirittura ad una costituzione di Severo e Caracalla, riportata nel Codice di Giustiniano³²⁵:

C. 2.1.3. (Imp. Severus et Antoninus Valenti, a.202). *Edita actio speciem futurae litis demonstrat, quam emendari vel mutari licet, prout edicti perpetui monet auctoritas vel ius reddentis decernit aequitas.*

La fonte ci ricorda che sarebbe stato possibile modificare l'*editio* solamente per l'autorità dell'editto perpetuo oppure per la decisione di un giudice giusto fino alla *litis contestatio*³²⁶; quindi non è più rimessa all'attore la possibilità di modificare volontariamente la domanda così come

³²⁴ Si v. STURM, «*Stipulatio Aquiliana*» und «*Τύπος ἀκουλιανός*», in *Studi in onore di G. Grosso* II (Torino 1968) 318 ss.

³²⁵ SIMON, *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozeß* (München 1969) 61; FERNANDEZ BARREIRO, *Los principios "dispositivo" e "inquisitivo" en el proceso romano*, in *SDHI*. 41 (1975) 133.

³²⁶ Così ZILLETTI, *Studi cit.*, 146 ss., il quale pone C. 2.1.3 ad un'altra costituzione in C. 3.9.1. Ad avviso dell'autore è possibile la modificazione e correzione della domanda, eventualità già genericamente indicata da I. 4.6.35.

esposta al giudice nella fase preliminare all'emissione del decreto di citazione e notificata al convenuto³²⁷.

Da ciò si può anche affermare come il *libellus conventionis*, seppur espresso in forma sintetica, avrebbe dovuto contenere l'esposizione dei fatti, le ragioni di diritto poste alla base della pretesa nonché le conclusioni; elementi che sarebbero stati poi esposti oralmente dinnanzi al giudice durante la prima udienza del *dies cognitionis* nella *narratio*, che sarebbe stata seguita dalla *contradictio* del convenuto e fino alla *litis contestatio*.

Il *libellus* munito del provvedimento di autorizzazione del magistrato veniva consegnato dall'attore all'*executor* per la notifica.

Qualora l'*executor* non fosse riuscito ad effettuare la notifica del *libellus conventionis* e dell'*admonitio*, perché il convenuto si era reso irreperibile, il giudice avrebbe potuto, su ricorso dell'attore, optare per una *missio in bona*³²⁸, se il convenuto fosse stato semplicemente *absens*, e per un'eventuale *bonorum venditio* nel caso in cui il convenuto fosse *latitans*. Allorché il convenuto avesse, invece, ricevuto correttamente il *libellus conventionis* ed il decreto di citazione, aveva 20 giorni di tempo per rispondere e per prendere posizione su alcune questioni, quali la ricusazione del giudice, così come previsto dalla costituzione in Nov. 53.3 pr. del

Κάκεινο δὲ ἡ μὲν ἀρχαιότης εἶ ποιοῦσα διετόπωσεν, οἱ δὲ νῦν ἐξεπίτηδες τεχνάζουσι, τὴν τῶν ἡμετέρων νόμων φιλανθρωπίαν ἀφορμὴν ποιούμενοι τῆς ἑαυτῶν ἐπηρείας. Τῆς γὰρ παλαιότητος βουλομένης τὸν αἰτιάσεως βιβλίον δεξάμενον *Illud quoque antiquitas quidem bene facies dispositi, nunc autem studio machinantur, nostrarum legum clementiam occasionem facentes suarum calumniarum. Vetustate namque volente conventionis libellum susipientem diebus aequae decem deliberationem habere, quo*

³²⁷ WENGER, *Procedura*, cit., 274

³²⁸ C. 2.50.4; C. 7.72.9

ἡμερῶν εἴσω δέκα διάσκεψιν ἔχειν, ἐφ' ᾧ καὶ ἀνερευνησαὶ τὸ πρᾶγμα καὶ ἴσως ἐπιγνῶναι καὶ ἀπαλλαγῆναι, μετὰ δὲ τὴν τῶν δέκα ἡμερῶν προθεσμίαν τηνικαῦτα καὶ ὑπογράφειν τῷ σταλέντι βιβλίῳ καὶ τὰς δικαστικὰς πληροῦν ἀσφαλείας, τινὲς δὲ ἀφορῶντες εἰς τοὺς ἡμετέρους νόμους, οἳ μετὰ προκάταρξιν οὔτε παραιτεῖσθαι τὸν δικαστὴν οὔτε συνδικαστὴν αἰτεῖν συγχωποῦσι, τὸ πρᾶγμα τεχνάζουσι, καὶ μάλιστα τῶν πρακτόρων τὰ τοιαῦτα δολερῶς ἐξευρισκόντων, καὶ ἅμα προσενεξθεῖη τις ὑπόμνησις, πολλάκις οὔτε βιβλίον διδομένου οὔτε δικαστικῆς οὐδεμίας ἀσφαλείας, ἄγουσι τὸν ἄνθρωπον ἄκοντα πρὸς τὸν δεδομένον δικαστὴν καὶ οὐδ' ὅτιοῦν ἐπιστάμενον συνελαύνουσι ποιήσασθαι προκάταρξιν ὥστε ἅπαξ αὐτὸν ὑπὸ τῆ προκατάρξει γενόμενον δεδέσθαι καὶ μηδεμίαν ἔχειν ἄδειαν μήτε παραιτήσασθαι τὸν δικάζοντα μήτε συνδικαστὴν γοῦν αἰτῆσαι καίτοι γε ἴσως ὑπόπτου τοῦ δικαστοῦ καθεστῶτος· οὕτω τε

possit discutere causam et forte etiam recognoscere et liberari, post decem autem dierum induitas tunc et subscribere misso libello et iudiciales implere cautiones, quidam vero respicientes ad nostras leges, quae post litis contestationem neque refutare iudicem neque alium petere iudicem permittunt, causam arte machinantur, et maxime executoribus talia dolose adinvenientibus, et mox ut oblata fuerit quaelibet admonitio, forte neque libello dato neque iudiciali ulla cautione, deducunt hominem invitum ad iudicem datum et nihil scientem compellunt facere litis contestationem, ut semel sub litis contestatione constitutus obligetur et nullam habeat licentiam petere, cum forte suspectus iudex sit; et sic agunt quae volunt et sub suis artibus hominem constituentes quo volunt modo de eo agunt.

πράττουσιν ἃ βούλονται καὶ
ὑπὸ ταῖς ἑαυτῶν τέχναϊς τὸν
ἄνθρωπον ποιησάμενοι ὕν
βούλονται τρόπον τὰ
κατ'αυτὸν σπαράττουσιν.

Tale termine fu aumentato da dieci a venti giorni al fine di permettere al convenuto di esaminare adeguatamente la domanda dell'attore e per decidere se cedere alle sue richieste oppure per contraddire. Se invece l'*executor* fosse riuscito a notificare al convenuto il *libellus conventionis* unitamente alla *admonitio* del magistrato ed il *reus* non si fosse presentato nel *dies cognitionis*, sarebbe incappato nel procedimento di dichiarazione di contumacia.

Al fine di garantire la sua comparsa in giudizio fu imposto al convenuto di fornire una garanzia tramite *fideiussio* o *cautio iuratoria* o semplice *promissio* di partecipare al *dies cognitionis* ed a tutto il processo *usque ad terminum litis*³²⁹. Qualora il convenuto, a cui era stato correttamente notificato il libello, si fosse rifiutato di pagare la *cautio*, sarebbe stato arrestato³³⁰.

Il *libellus contradictionis*³³¹, come già esaminato nel precedente capitolo, conteneva l'esposizione delle ragioni dell'attore fatte valere nel *libellus conventionis* e l'esposizione della tesi dello stesso convenuto. Quest'ultimo, a meno che non volesse rischiare un procedimento in contumacia, era infatti obbligato rispondere al *libellus conventionis*.

³²⁹ Secondo PROVERA, *il principio del contraddittorio*, cit., 217 ciò stava a significare che l'esigenza del contraddittorio era soddisfatta con la partecipazione continua del convenuto al rito processuale.

³³⁰ Secondo KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 463, non sarebbe stato necessario un intervento del giudice ai fini dell'arresto, che sarebbe stato effettuato dall'*executor*, sotto la cui sorveglianza il convenuto sarebbe rimasto per tutta la durata della lite, così WENGER, *Procedura*, cit., 276

³³¹ Ἀντιβιβλίον in Nov. 53 o, ἀντίρρησις in P.Oxy. XVI.1881, *libellus contradictorius* in C. 2.14.1.3. Si v. SIMON, *Justinianischen*, cit., 62 s.

Diversa e più specifica è la domanda del se il convenuto avesse un vero e proprio obbligo a rispondere alla citazione dell'attore ed all'ordine di comparizione del giudice.

Secondo una costituzione di Leone del 466 d.C., contenuta in C. 1.12.6³³², il convenuto avrebbe avuto l'obbligo di rispondere comunque al

³³²C. 1.12.6 (Imp. Leo A. Erythrio pp., a. 466). *Praesenti lege decernimus per omnia loca valitura (excepta hac urbe regia, in qua nos divinitate propitia degentes, quotiens usus exegerit, invocati singulis causis atque personis praesentanea constituta praestamus) nullos penitus cuiuscumque condicionis de sacrosanctis ecclesiis orthodoxae fidei expelli aut tradi vel protrahi confugas nec pro his venerabiles episcopos aut religiosos oeconomos exigi, quae debeantur ab eis: qui hoc moliri aut facere aut nuda saltim cogitatione atque tractatu ausi fuerint temptare, capitali et ultima supplicii animadversione plectendi sunt. Ex his ergo locis eorumque finibus, quos anteriorum legum praescripta sanxerunt, nullos expelli aut eici aliquando patimur nec in ipsis ecclesiis reverendis ita quemquam detineri atque constringi, ut ei aliquid aut victualium rerum aut vestis negetur aut requies. Sed si quidem ipsi refugae apparent publice et se in sacris locis offerunt quaerentibus conveniendos, ipsi, servata locis reverentia, iudicum quibus subiacent sententiis moneantur, responsum daturi, quale sibi quisque perspexerit convenire. Quod si in finibus ecclesiasticis latitant, religiosus oeconomus seu defensor ecclesiae vel certe, quem his negotiis commodiorem auctoritas episcopalis elegerit, reconditam latentemque personam decenter sine ullo incommodo monitus, intra fines ecclesiae si invenitur, praesentet. Cum autem monitus fuerit in publico privatove contractu actione civili, in eius sit arbitrio sive per se seu, si magis elegerit, instructo sollemniter procuratore directo in eius iudicis, cuius pulsatur sententiis, examine respondere. Sed si hoc facere detractat aut differt, iudiciorum legumque solitus ordo servetur. Itaque si res immobiles possidet, post edictorum sollemnia sententia iudicantis usque ad modum debiti bonorum eius sive praediorum traditio seu venditio celebretur. Quod si res mobiles habet easque extra terminos occultat ecclesiae, sententia iudicantis et exsecutoris sollicitudine perquisitae, quocumque occultantur, erutae pro aequitatis tramite modoque debiti publicis rationibus privatisque proficiant. Sane si intra fines habentur ecclesiae vel apud quemlibet ex clericis absconditae sive depositae fuisse firmantur, studio et providentia viri reverentissimi oeconomi sive defensoris ecclesiae diligentia inquisitae quolibet modo ad sacrosanctam ecclesiam pervenientes proferantur, ut pari aequitatis ordine ex isdem bonis fisco vel rei publicae sive creditoribus et quibuscumque iustis petitoribus ad modum debiti consulatur. Sicubi depositae vel commendatae dicuntur, inquirendi tantam volumus esse cautelam, ut, si sola suspitione apud aliquem adserantur absconditae, de sua etiam conscientia satisfacere auctoritate venerabilis antistitis iubeatur. Adicientes, quod ea, quae de principalibus personis decrevimus, etiam in fideiussorum sive mandatorum seu rerum ad eos pertinentium vel familiarium et sociorum vel participum et omnino in isdem causis obnoxiorum personis praecipimus observari, scilicet si ipsos quoque secum confugae intra ecclesiarum terminos habere voluerint, ut ex eorum quoque bonis publica debita privataque solvantur et per eos rerum ubicumque depositae sunt procedat inquisitio. Et haec quidem de ingenuis liberisque personis. Sane si servus aut colonus vel adscripticius, familiaris sive libertus et huiusmodi aliqua persona domestica vel conditioni subdita conquassatis rebus certis atque subtractis aut se ipsum furatus ad sacrosancta se contulerit loca, statim a religiosis oeconomis sive defensoribus, ubi primum hoc scire potuerint, per eos videlicet ad quos pertinent, ipsis praesentibus pro ecclesiastica disciplina et qualitate commisi*

libellus conventionis ed alla *admonitio* del giudice, pena l'esecuzione patrimoniale su beni immobili, ma questa regola valeva solo per coloro che si fossero rifugiati in luoghi santi e per coloro che avessero avuto uno specifico ordine nella *admonitio* di rispondere; dunque si trattava di un caso eccezionale. Il *libellus contradictionis*, oltretutto, come il *libellus conventionis* ebbe la sua ragion d'essere in quanto metteva in condizioni l'attore di conoscere le risposte del convenuto alle sue pretese, in modo da chiarire prima del *dies cognitionis* davanti al magistrato, nel quale si sarebbero tenute la *narratio* e la *contradictio*, la sua strategia difensiva prima della definitiva *litis contestatio*.

Il convenuto era obbligato a fornire una *cautio iudicio sisti* in modo da garantire la sua comparizione e presenza durante l'intero giudizio. Il libello sarebbe stato poi evidentemente notificato a cura del convenuto all'attore, ma senza passare per il preventivo vaglio del giudice³³³

Le parti sarebbero comparse in giudizio sostenute dai propri avvocati, a partire dal ventunesimo (prima della riforma contenuta in Nov. 53, l' undicesimo) giorno successivo alla notifica del *libellus conventionis*, ma non oltre i due mesi da questo poiché secondo la regola della novella 96 doveva essere rispettato il termine di due mesi tra la notifica del libello e la *litiscontestatio* in giudizio, in modo da garantire quanto più possibile una certa economia processuale, rendendosi così, secondo un principio ispiratore del processo giustiniano, il giudizio civile più celere, a partire proprio dalla fase introduttiva del giudizio.

aut ultione competentis aut intercessione humanissima procedente, remissione veniae et sacramenti interveniente securi ad locum statumque proprium revertantur, rebus, quas secum habuerint, reformandis. Diutius enim eos intra ecclesiam non convenit commorari, ne patronis seu dominis per ipsorum absentiam obsequia iusta denegentur et ipsi per incommodum ecclesiae egentium et pauperum alantur expensis. Inter haec autem, quae sedulo ad religiosi oeconomis sive defensoris ecclesiae sollicitudinem curamque respiciunt, erit etiam illud observandum, ut singulorum intra ecclesias confugientium personas causasque incessanter conquirant, denique iudices vel eos, ad quos causae et personae pertinent, instantius instruant, ut aequitatis convenientiam diligentius exsequantur.

³³³ COLLINET, *La procédure*, cit., 167 .

Una volta instaurato formalmente il contraddittorio con lo scambio dei libelli, le parti si sarebbero presentate davanti a magistrato per l'udienza di comparizione. Non è chiaro dalla lettura delle fonti se fosse esistito un ruolo generale degli affari civili e del resto dai testi esaminati non emerge l'indicazione di una citazione a data fissa³³⁴. Si potrebbe però ipotizzare che (se il legislatore giustiniano era preoccupato di definire dei termini a comparire e cioè due mesi per l'attore dalla comunicazione del *libellus conventionis* e dieci, poi venti giorni, per il convenuto dalla notificazione del *libellus conventionis* per notificare il *libellus contradictionis*) appare l'attore verosimilmente indicasse al momento della consegna del libello all'*executor* una data di comparizione (*dies cognitionis*)³³⁵, ovvero in alternativa che la parte più diligente si presentasse in tribunale per costituirsi in giudizio ed in quella sede venisse fissato un giorno d'udienza.

Tale ipotesi appare suffragata dalla lettura della Nov. 112.3.1-2 in cui sono generalizzate le sanzioni per l'attore in caso di mancata comparizione. La costituzione del 541 d.C. infatti enuncia che se l'attore non si fosse presentato in giudizio, il convenuto avrebbe potuto chiedere al giudice di ordinare con una triplice chiamata edittale l'attore a partecipare al giudizio che lui stesso aveva intentato; qualora fosse trascorso un anno

³³⁴ COLLINET, *La procédure*, cit., 103 si domanda se «La citation contenait-elle la fixation d'un jour précis? Nous ne le pensons pas, car il existe un délai légal da'journalment». Tesi un po' troppo estrema perché, pur aderente ad una lacuna delle fonti, non spiegherebbe il perché della fissazione di termini perentori per la costituzione in giudizio e postulerebbe una presenza costante delle parti durante le udienze, finché non s'incontrassero finalmente lo stesso giorno.

³³⁵ Così ritiene WENGER, *Procedura*, cit., 275 e nt.23, sulla scorta della lettura di C. 7.40.3.3 (Imp. Iustinianus A., *Iohanni pp.*, a.531). *Sancimus itaque nullam in iudiciis in posterum locum habere talem confusionem, sed qui obnoxium suum in iudicium clamaverit et libellum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nullius causae mentionem habentem vel unius quidem specialiter, tantummodo autem personales actiones vel hypothecarias continentem, nihilo minus videri ius suum omne eum in iudicium deduxisse et esse interrupta temporum curricula, cum contra desides homines et sui iuris contemptores odiosae exceptiones oppositae sunt.* La costituzione però non indica chiaramente se la fissazione del *dies cognitionis* fosse stata già conenuta nel provvedimento di citazione, oppure fosse indicata dall'attore al momento della consegna all'*executor* per la notifica al convenuto

dall'ultima chiamata si sarebbe proceduto in contumacia dell'attore; giudizio che si sarebbe concluso ad ogni modo con una sentenza non necessariamente favorevole al convenuto. La stessa legge regolò l'ipotesi in cui l'attore si fosse costituito in giudizio entro l'anno solo per interporre il termine e poi avesse abbandonato il processo; in tal caso sarebbe stato sanzionato con la decadenza dal diritto. Dunque il quesito da risolvere è circa il momento in cui veniva fissata l'udienza di prima comparizione, quella cioè in cui il giudice esaminata la regolarità del contraddittorio, procedeva ad ascoltare la *narratio* e la *contradictio* delle parti. Se l'attore poteva notificare la citazione, non presentarsi in giudizio, e poi potersi comunque costituirsi entro l'anno dalla notifica senza incappare in decadenze, è ovvio che a meno che il giudice non avesse sempre tendenzialmente disposto un rinvio d'ufficio ad un anno dalla comparizione del convenuto, erano gli stessi attori e convenuto a fissare l'udienza a seconda della parte più diligente.

È ipotizzabile che l'attore depositasse il *libellus* correttamente notificato entro due mesi ed il convenuto provvesse a verificare quale fosse l'udienza fissata dall'attore per la prima comparizione, in modo da presentarsi nel *dies cognitionis*. Difficilmente immaginabile e certamente non riscontrata nelle fonti era una fissazione di udienza da parte del magistrato nella *admonitio*. Tale mancanza è giustificata non solo dalla già ricordata lacuna nelle fonti, ma anche da un ragionamento di carattere logico sistematico sulla scorta della lettura di Nov. 112; se infatti l'attore era obbligato ad effettuare la *litiscontestatio* entro due mesi dal deposito del libello, era evidente che fosse abbastanza libero di scegliere uno dei giorni in cui il magistrato teneva udienza. Dunque il convenuto quanto meno era edotto del fatto che entro due mesi si sarebbe svolta un'udienza davanti al magistrato. Non conoscendo però il giorno e non potendo rischiare di andare in giudizio a vuoto, è ipotizzabile che avesse saputo del *dies cognitionis*, perché l'attore lo aveva indicato *ex post* al momento della

notifica del *libellus conventionis*, oppure avesse verificato egli stesso, recandosi in tribunale, quando l'attore avesse fissato la prima udienza; qualor fosse stato egli stesso, invece, interessato alla prosecuzione del processo e l'attore avesse fissato in citazione ovvero non avesse ancora fissato il *dies cognitionis*, ecco che avrebbe potuto presentarsi in giudizio e fissarlo lui stesso, attivandosi eventualmente le sanzioni previste dalla compilazione giustinea per l'assenza dell'attore e pervenire ad una sentenza in contumacia dell'attore, che, come già ricordato, non necessariamente sarebbe stata favorevole al convenuto³³⁶. Ad ogni modo quest'ultimo era tenuto a garantire tramite una *fideiussio*, una *cautio iuratoria* o una semplice *promissio* la propria presenza all'udienza fissata davanti al magistrato ed anche *usque ad terminum litis* (Nov. Val. 35.15) potendo, in caso di rifiuto, anche eventualmente subire l'arresto³³⁷.

Nel caso in cui il convenuto non si fosse presentato nel *dies cognitionis*, pur avendo prestato la *cautio iudicio sisti*, l'attore poteva rivolgersi ai fideiussori nel limite di cinquanta libbre³³⁸ e salvo che gli stessi fideiussori non decidessero di assumere processualmente la difesa del *reus*³³⁹.

Qualora invece l'attore avesse fissato il *dies cognitionis* ed il convenuto si fosse presentato, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, si procedeva alla *narratio* ed alla *contradictio* in cui venivano in maniera più dettagliata esposte le ragioni in fatto dell'attore e del convenuto e ciò

³³⁶In punto di fatto avrebbe avuto ad ogni modo probabilità più favorevoli la parte comparsa rispetto a quella rimasta contumace. *Ex plur.*, WENGER, *Procedura*, cit., 280 e nt. 41 in commento a C. 7.43.1.

³³⁷KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 463; PROVERA, *Il principio*, cit., 217 per il quale in un certo senso la citazione veniva ressituita alla sua funzione primitiva di assicurare la comparizione davanti al magistrato anche con l'uso della forza.

³³⁸B. 7.6.20.3.

³³⁹C. 8.40.26.4. (Imp. Iustinianus A. *Iuliano p.p.*, a.530). *Sed si quidem post statutum ab initio tempus completum maluerit reum pro quo convenitur defendere, licere ei hoc facere, nisi pacti tenor ad hoc reclamaverit, si forsitan sine defensione facienda pro eo fideiussit: sed si defensionem subierit, eam usque ad finem adimplere, nulla ei licentia concedenda in medio personam tradere et pecuniarium dationem effugere.*

determinava la definizione dei termini della lite. La *narratio* era l'esposizione effettuata dall'attore dei fatti di causa, mentre le ragioni giuridiche a sostegno della posizione in fatto veniva effettuata dagli avvocati in un momento successivo del processo³⁴⁰; la *contradictio* era l'attività di replica all'attore operata dal convenuto con argomentazioni in contrario. A seguito della *narratio* e della *contradictio* entrambe le parti si impegnavano, poi, a giurare tramite un *iusiurandum de calumnia* o *calumniae* di non aver intentato l'azione o resistervi solo per nuocere alla controparte. La *litis contestatio* della *cognitio extra ordinem* e del processo giustiniano *per libellos* in particolare fu data proprio dal momento successivo alla *narratio* ed alla *contradictio* nel primo *dies cognitionis*. A seguito della *litiscontestatio* si sarebbe aperto il *medium litis* e si sarebbe dato vita alla fase istruttoria del giudizio.

³⁴⁰ BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., 309.

2. Divieti di citazione in giudizio nella compilazione giustiniana.

Il quarto titolo del secondo libro dei *Digesta* (*de in ius vocando* D. 2.4) è quasi del tutto dedicato alla raccolta di frammenti della giurisprudenza classica risistemati ed aventi ad oggetto i divieti di citazione in giudizio. Limitazioni che in certi casi erano assolute ed in altre relative. La *ratio* dei divieti di citazione si inserì in quella tendenza della compilazione giustiniana in materia di processo, secondo la quale si volevano restringere quanto più possibile le ipotesi di liti civili tra i cittadini, osservandone alcune regole di carattere sociale derivanti dalla tradizione classica, unitamente ad altre più prettamente dell'età del dominio attinenti ai privilegi dei funzionari pubblici.

Le regole circa i divieti di citazione contenute nei *Digesta* furono di tradizione antichissima, alcune di queste addirittura risalenti ai *mores maiorum* e quindi transitate nell'ambito di sistemi processuali diversi, dalle *legis actiones*, passando per il processo formulare e le *cognitiones extra ordinem* dell'età del principato, per arrivare all'assetto giustiniano. Divieti che riguardarono persone e luoghi.

Per quanto riguarda le persone, come da tradizione bicefala, da un lato romana e dall'altro ellenistica, il primo divieto di citazione contenuto in D. 2.4.2 riguardò persone la cui eventuale citazione in giudizio avrebbe potuto procurare un problema di ordine pubblico.

D. 2.4.2. (Ulp. 5 *ad ed.*). *In ius vocari non oportet neque consulem neque praefectum neque praetorem neque proconsulem neque ceteros magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci: nec pontificem dum sacra facit: nec eos qui propter loci religionem inde se movere non possunt: sed nec eum qui equo*

publico in causa publica transvehatur. praeterea in ius vocari non debet qui uxorem ducat aut eam quae nubat: nec iudicem dum de re cognoscat: nec eum dum quis apud praetorem causam agit: neque funus ducentem familiare iustave mortuo facentem.

Dunque non era possibile citare prefetti, pretori, proconsoli e magistrati dotati d'*imperium*. Il divieto è chiarito da Ulpiano nel sintagma ... *qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci* L'inciso di Ulpiano potrebbe essere soggetto ad una duplice interpretazione. In primo luogo si potrebbe immaginare che il divieto avesse trovato la sua *ratio* nell'evitare di costringere ad una perdita di tempo nell'occuparsi di liti civili alcuni soggetti che avevano la responsabilità di mantenere l'ordine pubblico³⁴¹; oppure si può ipotizzare che il discorso di Ulpiano fosse più sottile e che avesse ricordato per inciso che il divieto fosse stato formulato per evitare che costoro citati in giudizio potessero abusare del loro *imperium*.

La seconda parte del brano, invece, si occupa di alcune fattispecie di divieti di citazione che interessarono persone la cui citazione in giudizio sarebbe stata sconveniente, poiché avrebbe determinato l'insorgere di una lesione dell'ordine pubblico. Non si poteva dunque citare chi si stesse per sposare, per non turbare la cerimonia nuziale, chi stesse svolgendo una pubblica funzione, il giudice che stesse giudicando e chi stesse partecipando ai funerali di un familiare ed i parenti stretti del morto ed, a partire da un rescritto di Lucio Vero e Marco Aurelio, i *divi fratres* anche più in generale coloro i quali non facevano parte della famiglia ma seguivano il corteo funebre così come ricordato da Callistrato in

³⁴¹ Sulla fonte: FERNANDEZ BARREIRO, *Il vindex en la in ius vocatio*, in *AHDE*. 41 (1971) 814; BERHENDS, *Rec di KELLY, Studies in the civil judicature of the roman republic* (Oxford 1966), in *ZSS*. 94 (1977) 454. Sulla impossibilità di convenire in giudizio i tribuni, CASCIONE, *Bonorum proscriptio apud columnam Maeniam*, in *Labeo* 42 (1996) 449 nt 24.

D. 2.4.3 (Call. 1 *cognit.*). *Vel qui cadaver prosequuntur, quod etiam videtur ex rescripto divorum fratrum comprobatum esse.*

A partire da D. 2.4.4 nella sistematica dei *Digesta* sono contenute una serie di norme riguardanti divieti di citazione, superabili tramite autorizzazione del magistrato, regole di origine certamente pretoria, dunque storicamente successive rispetto ai divieti di cui in D.2.4.2, che con alto grado di probabilità ebbero le loro origini nei *mores maiorum*³⁴².

La diversità dei due gruppi, da un lato i magistrati ed i pontefici, da un altro gli ulteriori soggetti, è data anche dal tipo di rimedio che già in epoca pretoria era concesso, la *restituito in integrum*. Mentre per il caso dei pontefici, dei pretori e dei consoli era concessa sicuramente, in quanto la lesione dell'aspettativa dell'attore nel veder insoddisfatto il proprio diritto nei confronti di tali convenuti era certamente lesa dall'attesa del periodo in cui si fossero trovati in carica, nel caso dei nubendi e di coloro che partecipassero a dei funerali, si rimetteva al buon senso dell'attore aspettare che costoro potessero terminare le proprie attività e poi citarli in giudizio; perciò a questi ultimi non fu accordata la *restituito in integrum* di cui in D.4.6.26.2³⁴³.

Le regole a partire da D. 2.4.2 appaiono in effetti una sorta di testo unico sui divieti di citazione. Si legga

³⁴²Così KASER, *Mores maiorum und Gewohnheitsrecht*, in *ZSS.* 59 (1939) 48 s.; FERNANDEZ BARREIRO, *Autorizacion pretoria para la in ius vocatio*, in *SDHI.* 37 (1971) 261 ss., nonché BUTI, *Il praetor*, cit., 237.

³⁴³D. 4.6.26.2 (Ulp. 12 *ad ed.*) *Ait praetor: 'aut cum eum invitum in ius vocare non liceret neque defenderetur'. Haec clausula ad eos pertinet, quos more maiorum sine fraude in ius vocare non licet, ut consulem praetorem ceterosque, qui imperium potestatemve quam habent. Sed nec ad eos pertinet hoc edictum, quos praetor prohibet sine permissu suo vocari, quoniam aditus potuit permittere: patronos puta et parentes.*

D. 2.4.4 (Ulp. 5 ad ed.). *Quique litigandi causa necesse habet in iure vel certo loco sisti: nec furiosos vel infantes. Praetor ait: 'parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permissu meo ne quis vocet'. Parentem hic utriusque sexus accipe: sed an in infinitum, quaeritur. quidam parentem usque ad tritavum appellari aiunt, superiores maiores dici: hoc veteres existimasse Pomponius refert: sed Gaius Cassius omnes in infinitum parentes dicit, quod et honestius est et merito optinuit. Parentes etiam eos accipi Labeo existimat, qui in servitute susceperunt: nec tamen, ut Severus dicebat, ad solos iustos liberos: sed et si vulgo quaesitus sit filius, matrem in ius non vocabit.*

Dunque Ulpiano, nel commentare le regole dell'editto del pretore recepite dalla compilazione giustiniana, ricordò come non potessero essere citati i pazzi e gli infanti; inoltre non potevano essere citati dal liberto senza il preventivo permesso del magistrato³⁴⁴ il patrono, la patrona, i discendenti del patrono e della patrona; una esplicazione processuale di carattere imperativo del dovere di *obsequium*.

Inoltre, come ricordato da D. 2.4.5³⁴⁵, non potevano essere citati in giudizio gli ascendenti naturali che quindi venivano equiparati ai patroni, con la differenza che il divieto era assoluto e non superabile dall'autorizzazione pretoria.

In D. 2.4.9 è ricordata la regola secondo cui il manomesso per fedecommesso non avrebbe potuto chiamare in giudizio colui che lo avesse

³⁴⁴ Sulla tematica *amplius* l'articolo di FERNANDEZ BARREIRO, *Autorizacion pretoria*, cit., 261 ss.

³⁴⁵ Paul. 1 sent. *Parentes naturales in ius vocare nemo potest: una est enim omnibus parentibus servanda reverentia*. Una regola che riguardò però solamente i rapporti di consanguineità perché il successivo D. 2.4.7 (Paul. 4 ad ed.). *Patris adoptivi parentes impune vocabit, quoniam hi eius parentes non sunt, cum his tantum cognatus fiat quibus et adgnatus*, segnala come il divieto per l'adottato fosse ristretto solamente al padre adottivo, ma non agli ulterior ascendenti. Specifica la affinità tra patria potestà e rapporto di patronato D. 2.4.8. In generale non potevano essere citate le persone a cui era dovuta la necessaria deferenza, così D. 2.4.13

manomesso, salvo dovesse essere necessariamente chiamato in giudizio per operare la manomissione.

Non potevano essere chiamate in giudizio, inoltre, le fanciulle impuberi sottoposte all'altrui potestà, come previsto in D.2.4.22 pr.³⁴⁶.

Oltre che ai divieti di citazione riguardanti autorità pubbliche e privati in specifici casi di stretti rapporti interpersonali, era vietata la citazione in giudizio in determinati luoghi.

Il primo divieto di citazione esaminato fu di carattere generale e prevedeva l'impossibilità per l'attore di citare il convenuto all'interno della propria casa; la regola è richiamata dai giuristi Gaio e Paolo

D. 2.4.18 (Gai 1 *ad l.XII tab.*) *Plerique putaverunt nullum de domo sua in ius vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit, eumque qui inde in ius vocaret, vim inferre videri.*

D. 2.4.21 (Paul 1 *ad ed.*). *Sed etsi is qui domi est interdum vocari in ius potest, tamen de domo sua nemo extrahi debet.*

L'attore, dunque, seguendo una consuetudine *'inveterata'* risalente all'epoca decemvirale, non poteva citare il convenuto all'interno di casa sua, a meno che quest'ultimo non glielo avesse consentito. Nel caso in cui l'attore avesse violato il domicilio del convenuto, procedendo ad una *in ius vocatio* nella sua casa sarebbe stato autore di un atto di violenza (*vim inferre*). Rispetto, però, alla norma così come ricordata da Gaio nel commentare nel XII tavole, Paolo si pone in una posizione più restrittiva facilitando l'attore, in favore di una più elastica instaurazione del contraddittorio. Era consentito, infatti, compiere l'intimazione a comparire, la *in ius vocatio*, anche nella casa del convenuto, ma non era possibile

³⁴⁶ Gai. 1 *ad l. xii tab.* *Neque impuberes puellas, quae alieno iuri subiectae essent, in ius vocare permissum est.*

effettuare una *manus iniectio* stragiudiziale nei confronti del convenuto recalcitrante³⁴⁷.

La sanzione per la violazione dei divieti di citazione consistette in *un'actio penalis in factum* con una condanna al pagamento in età giustiniana della somma di cinquanta aurei³⁴⁸, intrasmissibile all'erede e non esercitabile contro l'erede, né esercitabile oltre l'anno³⁴⁹.

³⁴⁷ Ad avviso del BUTI, *Il praetor*, cit., 235, sia nel passo di Gaio che in quello di Ulpiano 'de domo in ius vocatio' avrebbe lo stesso significato di 'rivolgere l'intimazione a comparire'. Dunque non vi sarebbe una distinzione tra i due passi, postulando entrambi il divieto esplicito di effettuare la citazione in casa del convenuto. Ad avviso di chi scrive, invece, si potrebbe profilare una distinzione tra le due fattispecie. Per una duplice ragione. In tanto Gaio nel commentare le dodici tavole ricorda un precetto che all'epoca decemvirale doveva essere ritenuto di gran valore, data la inviolabilità dell'ambiente quasi sacro per i Romani della *domus*; viene ricordato infatti da D. 2.4.19 come fosse possibile citare anche sulla porta di casa o in luoghi aperti al pubblico, dunque è stigmatizzata la violazione dell'interno della casa. Dall'altro è ovvio che la distinzione di prospettiva storica tra Gaio e Paolo è netta. Mentre Gaio, ricorda un precetto delle dodici tavole, dunque una norma rientrante in un sistema processuale molto antico, quello delle *legis actiones*, il passo di Paolo, in commento all'editto del pretore, ricorda un'eccezione al principio con il *sed etsi* e l'*interdum*. Del resto lo stesso Paolo fu probabilmente influenzato dall'incipiente processo *extra ordinem* in cui l'instaurazione del rapporto processuale in maniera corretta fu privilegiata per esigenze di economia e celerità processuale.

³⁴⁸ D. 2.4.12 (Ulp. 57 *ad ed.*). *Si libertus in ius vocaverit contra praetoris edictum filium patroni sui, quem ipse patronus in potestate habet: probandum est absente patre subveniendum esse filio qui in potestate est et ei poenalem in factum actionem id est quinquaginta aureorum, adversus libertum competere.* Si v. FERNANDEZ BARREIRO, *Autorización pretoria*, cit., 279 ss.

³⁴⁹ D. 2.4.24 (Ulp. 5 *ad ed.*). *In eum, qui adversus ea fecerit, quinquaginta aureorum iudicium datur: quod nec heredi nec in heredem nec ultra annum datur.* FERNANDEZ BARREIRO, *Autorización pretoria*, cit., 285 s.; BUTI, *Il praetor*, cit., 237 s.

3. La citazione in giudizio dall'alto Medioevo al processo civile romano-canonico.

Con la caduta dell'impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. e l'avvento dei regni romano barbarici, le dinamiche processuali giustiziarie e quindi anche le formalità introduttive del processo civile trovarono scarsa applicazione nell'Europa occidentale fino al XII secolo. Nel lungo periodo dei 'secoli bui' i rapporti processuali di natura privatistica seguirono regole derivanti da consuetudini barbariche. Il processo era svolto in forma orale secondo le regole della prova ordalica³⁵⁰. Sia la domanda dell'attore che l'eventuale risposta del convenuto erano presentate all'organo giudicante in forma orale e senza alcun tipo di formalità riguardante l'indicazione di una specifica azione processuale in senso tecnico. La citazione del convenuto, una volta che l'attore avesse esposto oralmente le proprie ragioni al giudice, poteva essere fatta *per bannum*, quindi tramite un ordine di comparizione, o nel *mallum*³⁵¹, durante un'assise di carattere giurisdizionale³⁵²; ciò pare confermato pienamente per l'epoca della dominazione longobarda dalle fonti attinenti al processo civile sia sotto il regno di Rotari³⁵³ che sotto quello di Liutprando³⁵⁴. Nonostante la lunga assenza delle forme processuali romane dal panorama giudiziario dell'Europa Occidentale nell'Alto Medioevo, il sistema di

³⁵⁰ SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* III/2 dir. DEL GIUDICE (Frankfurt-Firenze 1969) 233, il quale sottolineò come si fosse 'spezzata' la consuetudine tardo-imperiale della presentazione del libello introduttivo del giudizio di primo grado e d'appello per iscritto.

³⁵¹ LIOTTA, sv. «Domanda giudiziale» (*dir. interm.*), in *ED.* XIII, cit., 813

³⁵² Ad avviso di SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*⁴ (Torino 1921) 750, la domanda dell'attore non sarebbe stata altro che una proposta di sentenza fatta all'organo giudicante

³⁵³ *Formulae ad Roth.*, 170, 227, 339 nell'edizione curata da PADELLETTI, *Fontes iuristici Medii Aevi* (Torino 1877) 85, 118, 148 s.

³⁵⁴ *Formulae ad Liut.* 70, 118, 119, in PADELLETTI, *Fontes iuristici italici*, cit., 224, 257, 258 s.

citazione scritta così come di tradizione romano-giustiniana attraverso questo periodo grazie alla riscoperta che ne fu fatta nell'ambito dell'attività giurisdizionale ecclesiastica. Di seguito il processo canonico si venne a diffondere con gran rapidità dalle corti ecclesiastiche ai tribunali secolari dei comuni divenendo così processo di diritto comune³⁵⁵. La commistione delle regole del processo canonico con la interpretazione dottrinale dei testi giustiniani operata nelle Università dai maestri di diritto diede vita, per quel che concerne l'introduzione del giudizio civile nel cd. processo romano-canonico, ad un ritorno alla pratica dello scambio di libelli introduttivi in forma scritta; una volta avvenuta la citazione a comparire in udienza fissa, le parti dovevano scambiarsi un *libellus reclamationis* vel *postulationis*. Nella canonistica a partire dalla fine dell'Alto Medioevo, infatti, si era sottolineato come l'attore dovesse presentare un libello scritto ed il giudice non avrebbe dovuto ammettere la citazione se prima non lo avesse presentato. Del resto già nell'IX secolo in un concilio sotto il vescovo Incmaro si era stabilito che "legum ecclesiasticarum autoritas talis est ut in causis gestorum semper scriptura requiratur"³⁵⁶.

Quindi veicolo di conservazione della forma scritta come da tradizione romano giustiniana per l'introduzione del giudizio civile fu il diritto canonico. In particolare tra i canonisti Tancredi elaborò le condizioni di validità del *libellus* introduttivo: il *libellus* doveva essere scritto, firmato dall'attore e presentato *iudicio sedente*, durante le ore di udienza del giudice³⁵⁷. L'importanza della citazione in giudizio fu evidenziata da

³⁵⁵ CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa I. Le fonti ed il pensiero giuridico* (Milano 1982) 86.

³⁵⁶ SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., 234. Il quale ricorda come lo stesso Innocenzo III prescrisse che nel processo fosse necessaria la presenza di di un notaio o di due persone addette alla verbalizzazione degli atti processuali in quanto per un eventuale appello si sarebbe prestata fede solamente a ciò che sarebbe risultato 'per acta vel alias per legitima documenta'.

³⁵⁷ SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., 244.

Durante, il quale definì la citazione come “ordinis iudiciarij fundamentum”³⁵⁸.

Anche i maestri bolognesi tra cui Azzone³⁵⁹ e Pillio da Medicina³⁶⁰ oramai avevano recepito il *libellus* come forma introduttiva ufficiale del processo civile. Dunque anche il processo civile romano-canonico, che recepì la tradizione processuale romana di età giustiniana, veniva iniziato con la consegna al giudice di un libello scritto.

Prima di emettere l'ordine di citazione il giudice, come da tradizione giustiniana, era tenuto a vagliare preliminarmente la domanda, facendo da filtro a domande che fossero state mosse da persone che non avessero avuto la capacità di agire oppure alcun titolo per iniziare la controversia. La citazione sarebbe stata poi emessa solo se l'attore avesse depositato idonea garanzia, il cd. *pignus bandi*, e quindi la cauzione che ‘*litem intra duos menses contestaturum*’, regola evidentemente mutuata dalle Novelle della compilazione giustiniana che prevedevano che l'attore, per non rendere il processo lunghissimo avesse l'obbligo di addivenire a *litis contestatio* entro due mesi³⁶¹.

Il libello scritto contenete le ragioni dell'attore ed il *nomen actionis* come da tradizione romana doveva essere consegnato da un *executor* del giudice al convenuto che era invitato a ‘cedere vel contendere’. Un atto sicuramente dotato dell'*auctoritas* del magistrato. Il reo avrebbe dovuto prestare idonea cauzione all'*executor*, qualora avesse deciso di accedere alla richiesta di giudizio da parte dell'attore.

³⁵⁸Il passo di DURANDI, *Speculi, cum notis ...Joan Andrae Bonon., Baldi de Ubaldis Perusini, compluriumq. Iurisperitorum ecc. II, I de citatione, rub.a* (Venetiis 1564) 113 è richiamato all'esordio di un importante contributo del processualcivilista PICARDI, «*Audiatur et altera pars*». *Le matrici socio-culturali del contraddittorio*, in *RTDPC*. 57 (2003) 7.

³⁵⁹AZZONIS *Summa Codicis, De edendo* (Lugduni 1550) 14.

³⁶⁰PILLII *Libellus de preparatoriis litium et earum praemulis*, cur. Palmieri, in *Scripta anecdota glossatorum III* (Bologna 1901) 17.

³⁶¹Nov. 112.

Mentre per il diritto romano giustiniano si era posto il problema dei termini a comparire per il convenuto, nel processo romano canonico il termine era stabilito dal giudice e doveva ricadere in un giorno non festivo. In caso di assenza del convenuto era necessario provvedere a citare tre volte: in caso di perdurante assenza si sarebbe svolto il processo in contumacia. I tre editti potevano essere sostituiti da un unico edictum peremptorium in alcuni casi specifici³⁶².

Una novità introdotta dal diritto canonico per la citazione in giudizio fu che, rispetto alla citazione fatta nel domicilio del privato, sarebbe stata ammissibile la citazione per edictum nei confronti di universitates e collegia con un avviso pubblico, un cartello³⁶³.

Anche la citazione per pubblici proclami fu considerata idonea dal diritto canonico alla corretta instaurazione del contraddittorio. La citazione per pubblici proclami fu riconosciuta solo più tardi dalla dottrina che riuscì a ricondurre la citazione per proclami agli *edicta* dei magistrati romani³⁶⁴,

Nonostante nel processo di diritto comune romano-canonico il libello era ancora centrale, una certa contrarietà fu avanzata dalle curie mercantili, poiché avrebbe rivestito il processo commerciale di inutili formalità, restando più agile il giudizio in forma orale nei tribunali competenti. Al di là della diatriba tra dottrina e pratica sull'importanza o meno della redazione dei libelli, l'ordo iudiciarius medioevale fu molto attento al problema del principio del contraddittorio che si esplicava nella 'ars opponendi et respondendi', nella citatio e nella defensio³⁶⁵. È proprio nel Medioevo che si afferma un principio che ha certamente una tradizione di carattere sostanziale nel diritto romano che è quello dell' 'audiatur et altera

³⁶² Nel caso di urgenza, nel caso in cui fossero esibite scritture private, nelle cause di mare, quando la citazione era consegnata in mani proprie nelle azioni de furto, verberatione, violentia ed in quelle per clamores.

³⁶³ La notifica della citazione era perfezionata, inoltre, nei confronti dei chierici con affissione di avviso alla loro chiesa, da considerarsi come loro domicilio

³⁶⁴ Infatti né Pillio, né Tancredi ne parlano.

³⁶⁵ Così PICARDI, *Il principio del contraddittorio*, cit., 9.

pars'. Principio che fu elevato dal venosano Roberto Maranta nel XV secolo come principio di diritto naturale³⁶⁶, addirittura richiamando un passo della Genesi (3.9) secondo cui la prima citazione in giudizio sarebbe provenuta da Dio, "Deus citavit Adam", prima di espellerlo dal paradiso³⁶⁷. Una regola, quella della citazione d'autorità, che nella cultura giuridica europea si perpetua a partire dagli ordinamenti tolemaici, passando per il processo della *cognitio principis*, del processo giustiniano, fino ad arrivare al processo di diritto comune.

³⁶⁶MARANTA, *Tractatus de ordine iudiciorum vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum* (Venetiis 1547) f.110 n.3 secondo il quale «quia citatio est inventa de iure naturali et est species defensionis».

³⁶⁷ Come ricordato da PICARDI, *audiatur*, cit., 11.

4. Le citazione in giudizio nei codici di procedura dell'età moderna.

Le regole processuali del diritto comune riguardanti le formalità introduttive del processo civile furono tante, diversificate e spesso confligenti tanto da creare non pochi problemi interpretativi e sicuramente uno stato di incertezza. La pratica dello scambio di libelli era arrivata ad essere considerata quasi una superstizione dell'antico³⁶⁸

A partire dal XVI secolo non fu più necessaria la comunicazione del *libellus*, ma bastava una 'parva cedula' che il giudice avrebbe dovuto emettere a richiesta dell'attore. Inoltre furono ammessi tra le prassi dei diversi Stati italiani un numero ragguardevole, centoquarantatre, di modi di introduzione del giudizio senza ordine di citazione. Un po' più razionale la situazione nel savoiardo, poichè anche alla fine del XVII secolo furono mantenute regole molto rigide sull'instaurazione del contraddittorio in quanto era sempre necessario il preventivo ordine di citazione da parte del magistrato³⁶⁹.

La tradizione delle regole processuali provenienti dalla cultura giuridica romano-canonica si mantenne anche nel Regno di Napoli; già a partire da Federico II di Svevia il libello era necessario per le cause di valore superiore a due agostali. Nel rito curiale almeno fino al XVIII secolo ai mastrodatti si faceva la cosiddetta 'presentata' ed il giudice ammetteva un ordine di comparizione, il mandato giustificato con un termine a comparire di trenta giorni se era nel Regno o sessanta se fuori a decorrere dalla notifica della citazione. La notifica del libello era fatta a cura dell'appartore e con la presenza di due testimoni³⁷⁰.

³⁶⁸ DE LUCA, *Il Dottor volgare* (Romae 1623), t. XV, pt. I, 194.

³⁶⁹ SALVIOLI, *Procedura*, cit., 260 s.

³⁷⁰ SALVIOLI, *Procedura*, cit., 261

La differenziazione delle diverse pratiche processuali aveva dato vita ad una serie di lungaggini causate anche dall'incertezza circa la validità o invalidità del libello introduttivo, tanto da rendere nell'epoca dell'Illuminismo molto ampio il dibattito circa la chiarificazione e certezza del diritto con i progetti di codificazione di Fabro in Piemonte, Barbacovi a Venezia e Cirillo a Napoli. Soprattutto il Barbacovi aveva evidenziato le patologie delle formalità introduttive del processo civile di diritto comune, in quanto confuse e contraddittorie ed oltremodo diversificate e stratificate, aggravata da un'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale sua volta eccessivamente ondivaga; tanto che l'autore redasse già nel 1738 un progetto di codice giudiziario nelle cause civili, più forse un prontuario certo che un vero e proprio codice³⁷¹. Una razionalizzazione delle regole d'introduzione del giudizio civile, pur mantenendo una tradizione di *ius commune*, si era già avuta in Francia con l'*Ordonnance Civile* (Code Louis) del 1667³⁷².

Il codice di procedura civile francese del 1806, che ben presto fu recepito nelle codificazioni italiane preunitarie, aveva cercato di cancellare, sulla scorta del razionalismo illuminista, l'ampia ed incerta tradizione di *ius commune* in favore di una razionalizzazione³⁷³ del rito modellato sull'*Ordonnance Civile* del 1667³⁷⁴.

Tra i diversi codici preunitari proprio nel Regno delle Due Sicilie, la cui situazione processuale, con particolare riguardo alle formalità introduttive alla fine dell'epoca del diritto comune era risultata più confusionaria, il

³⁷¹ BARBACOVI, *Progetto di un nuovo codice giudiziario nelle cause civili*³ (Venezia 1788).

³⁷² Si v. Code Louis t.1 *Ordonnance civile*, 1667, cur. Picardi, Giuliani (Torino 1986) 6 ss.

³⁷³ Secondo SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., 782 il codice di procedura civile francese se da un lato ebbe il vantaggio di dare certezza ed unità al rito, dall'altro aveva spazzato via con troppa facilità le tradizioni giuridiche del diritto comune.

³⁷⁴ VAN CAENEGEM, *'History of European Civil Procedure'*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, cur. Cappelletti (Tübingen 1973) 91.

codice del 1819 esprime regole più snelle per la citazione nel giudizio civile,

Art. 153 Codice di procedura civile per lo Regno delle Due Sicilie 1819.
L'atto di citazione conterrà

- 1. la data e il giorno, del mese e dell'anno: il nome, il cognome, la professione ed il domicilio dell'attore; la costituzione del patrocinatore incaricato di agire per lui. Il domicilio s'intende eletto di diritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una elezione differente;*
- 2. il nome, il cognome ed il domicilio dell'usciera, colla designazione del tribunale a cui è addetto; il nome, il cognome e l'abitazione del reo, colla menzione della persona a cui sarà lasciata copia dell'atto;*
- 3. l'oggetto della dimanda, e la enunciazione sommaria delle ragioni sulle quali è fondata;*
- 4. l'indicazione del tribunale che dee prendere cognizione della dimanda, ed il termine a comparire.*

I termini a comparire erano di almeno otto giorni per persona risedente nel Regno e di quaranta giorni per soggetti che risedessero in stato confinante col Regno, fino ad un anno per stati extraeuropei (art. 167).

Il convenuto avrebbe potuto notificare al procuratore dell'attore una replica entro quindici giorni dalla costituzione in giudizio a cui entro otto giorni avrebbe potuto replicare l'attore (artt. 171, 172). Una volta spirati i termini, la parte più diligente avrebbe 'insistito' per presentarsi in udienza davanti al giudice con un semplice atto notificato da patrocinatore a patrocinatore. La razionalizzazione della procedura civile italiana voluta dal legislatore del 1865 fece sì che le forme di citazione in giudizio nel processo civile si

riducessero a due: la prima davanti al conciliatore per cause di valore inferiore a cento lire, la seconda davanti al tribunale. La prima forma di citazione davanti al conciliatore aveva luogo esclusivamente con la notifica da parte dell'usciera di un biglietto, così come previsto dall'art 133 del codice del 1865

Art 133 c.p.c. ita 1865. La citazione per biglietto ha luogo soltanto nelle cause promosse davanti ai conciliatori e in quelle promosse davanti ai pretori il valore delle quali non ecceda lire cento. Il biglietto deve indicare

- 1. il giorno, il mese, e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno*
- 2. il nome ed il cognome dell'usciera, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto*
- 3. il nome e cognome dell'attore e del convenuto*
- 4. l'oggetto della domanda*
- 5. il giudice, davanti cui si deve comparire*
- 6. il giorno e l'ora della comparizione*
- 7. la persona, alla quale il biglietto viene consegnato*

Il biglietto è sottoscritto dall'usciera

Diversamente per le cause di maggior valore di competenza del tribunale la forma dell'atto di citazione segue, razionalizzate, le regole processuali dello scambio dei libelli

Art. 134 c.p.c. ita 1865. L'art. 134 indica i requisiti dell'atto di citazione in giudizio

L'atto formale di citazione deve contenere:

- 1. il nome e cognome dell'attore; il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;*

2. *i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con l'offerta di comunicazione, per originale o per copia, dei documenti sui quali essi si fondano.*
3. *l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla*
4. *l'indicazione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire*
5. *la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.*
6. *la indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno dell'udienza se si tratti di citazione in via sommaria.*

Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore, l'atto di citazione deve inoltre indicare il nome e cognome del procuratore dell'attore. L'atto è sottoscritto dall'usciera.

L'atto veniva consegnato all'usciera il quale lo avrebbe sottoscritto ed avrebbe infine notificato copia al convenuto. Il termine a comparire per i giudizi formali variava di almeno dieci a venticinque giorni a seconda della natura della controversia (art. 148 c.p.c. ita. 1865), da due a dieci per le cause davanti ai conciliatori (art. 147 c.p.c. ita. 1865). Il convenuto poteva far notificare dall'usciera fino a quindici giorni dall'udienza fissata dall'attore una comparsa di risposta, un *libellus contradictorius*, e così anche per una replica e contro replica. Decorsi i termini per comparire e

rispondere la parte che vi aveva interesse doveva iscrivere la causa a ruolo e notificare l'avvenuta iscrizione all'altra (art. 173 c.p.c. ita 1865).

All'alba della pubblicazione del codice di procedura civile vigente, il ministro guardasigilli Solmi relazionò al Re circa il progetto definitivo. Per quanto riguardò la vicenda dell'introduzione della causa e della notificazione, il ministro spiegò che nel formulare le norme sulla citazione si era uniformato alla 'nostra tradizione processuale' ed aveva preferito come sistema principale quello della citazione rispetto al ricorso³⁷⁵.

Nell'indicare la fonte delle nuove disposizioni del codice circa l'atto di citazione, tutt'oggi in vigore (art. 163 c.p.c. ss.), nella nostra tradizione giuridica sicuramente il legislatore ha fatto propria quella del codice del 1865 che però a sua volta aveva recepito regole e norme dai codici preunitari e da quello di procedura civile francese, che a sua volta era stato preso a modello e combinato con la razionalizzazione di alcune regole dello *ius commune* e delle 'ordonnances'. La cultura giuridica romana che aveva certamente orientato nel medioevo e nell'età moderna coloro che si erano occupati delle vicende introduttive, dunque, ha mantenuto una traccia anche negli ordinamenti moderni ed in particolare nell'esaminato italiano.

Da un lato a partire dal diritto romano dell'età del principato, passando per il tardoantico e l'epoca giustiniana la fase introduttiva del processo civile fu regolata e disciplinata minuziosamente per assicurare alle

³⁷⁵ *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi* (Roma 1939) Art. 125. "Ho conservato all'atto introduttivo del giudizio la forma della citazione, che risponde alla nostra tradizione processuale. Taluni avevano espresso la preferenza per il sistema del ricorso, il quale avrebbe il vantaggio di determinare in un momento unico gli effetti sostanziali della domanda nei riguardi di tutti i possibili convenuti ed inoltre porterebbe alla eliminazione delle insidiose nullità, inerenti alla formazione e alla notifica della citazione. Ho considerato peraltro che la modifica dell'atto introduttivo del giudizio darebbe luogo ad altre e non minori difficoltà, le quali, per di più, non si limiterebbero al solo campo del diritto processuale, perché, nel sistema vigente, gli effetti sostanziali della domanda giudiziale si producono in quanto questa ha il carattere di una dichiarazione recettizia, carattere che verrebbe a perdere se si adottasse la forma del ricorso. Ma più di ogni altro mi pare rilevante che la sostituzione dell'impulso ufficioso all'iniziativa di parte nella notifica dell'atto introduttivo, comporterebbe un tale aggravio agli uffici delle cancellerie da ostacolare in pratica il funzionamento del sistema".

parti in giudizio la conoscenza dei fatti di causa, della *causa petendi* e del *petitum* ed al fine di salvaguardare la possibilità per il convenuto o resistente di partecipare al giudizio, in modo da garantire il principio comune agli ordinamenti antichi quanto a quelli moderni dell'‘audiatur et altera pars’.

Dall'altro, le formalità introduttive di tradizione romana sono rimaste vive nella cultura giuridica dei processualisti canonisti e romanisti, nonché degli operatori del diritto dell'età moderna per la loro tensione alla razionalizzazione ed alla trasparenza, ereditate in seguito dagli ordinamenti processuali contemporanei.

INDICE DEGLI AUTORI

| | |
|----------------------|--|
| Albanese | 139.296 |
| Amarelli | 93.216 |
| Amirante | 139.296 |
| Arangio-Ruiz | 10; 11.24; 11.25 12.28 |
| Aru | 14.36; 18.42; 20.47; 21.52; 22.53;23.55; 23.56; 26; 26.64; 28.69; 31; 31.74;95.224; 99; 99.233;100.234; 100.235 |
| Asversus | 18.42 |
| Balestri Fumagalli | 8.11 |
| Baron | 18.42; 25.61; 28.68;36; 36.82 |
| Bassanelli Sommariva | 103.242 |
| Bastianini | 46.112; 49.125 |
| Behrends | 139.296 |
| Bellodi Ansaloni | 28.69; 104.245; 104.247 |
| Bertoldi | 94.221 |
| Bethmann-Hollweg | 19.43; 103.243 |
| Betti | 142.306 |
| Biscardi | 48.120; 60.158; 108; 108.256; 111; 111.258; 121.271; 297.140; 141.299; 144.313; 163.340 |
| Bleicken | 16; 16.39 |
| Bonfante | 50.131 |

| | |
|------------------|---|
| Broggini | 29.71 |
| Buonamici | 18.42 |
| Buti | 4.1; 8.13 139.296; 166.342; 169.347;169.349 |
| Caiazzo | 47.117 |
| Campbell | 88.202 |
| Cannata | 139.296 |
| Casavola | 6.5; 7.7 |
| Cascione | 13.31; 165.341 |
| Castello | 34.79 |
| Cavanna | 171.355 |
| Cavenaile | 16.38 |
| Cervenca | 38.91; 39.94 |
| Chiusi | 60.161 |
| Collinet | 113.262; 130.285; 131.287; 136; 136.289; 137; 137.292; 142.306; 143.308; 143.309; 144.310; 144.312; 159.333; 160.334 |
| Cotton | 60.161; 61.165 |
| Cuneo | 103.242 |
| Cuq | 38; 38.16 |
| d'Ors A. | 141.302 |
| de Giovanni | 89.204; 91.211 |
| De Marini Avonzo | 104.248 |
| De Martino | 6.5; 46.112; 47.116; 47.117; 48.118; 89.203; 90.208; 90.209; 91.212; |

| | |
|--------------------|--|
| | 93.217; 102.240; 112.259; 112.261 |
| De Visscher | 10.23 |
| Del Giudice | 170.350 |
| Di Bitonto | 48.121 |
| di Salvo | 130.284 |
| Dupont | 102; 102.241 |
| Falchi | 143.307 |
| Feissel | 45.109; 46.109; 81; 81.190; 81.191; 82; 82.195; 83.196 |
| Fernandez Barreiro | 19.44; 43.100; 90.205; 100; 100.236; 105.251; 113.262; 116.264; 122.273; 154.325; 165.341; 166.342; 167.344; 169.348; 169.349 |
| Ferrari | 76.172; 78.177; 141.302 |
| Ferrini | 143.307 |
| Fiebiger | 33.77 |
| Fliniaux | 76.172; 78; 78.178 |
| Foti Talamanca | 44; 44.102; 45; 45.104; 48.119; 49.122; 49.124; 49.125; 50.128; 51.131; 51.132; 51.133; 51.134; 52.135; 54.138; 54.140; 55.142; 55.144; 55.145; 57.151; 57.152; 59.156; 141.302 |
| Frakes | 93.218 |
| Gascou | 45.109; 46.109; 81; 81.190; 81.191; 82; 82.195; 83.196 |
| Gaudemet | 8.11 |
| Genovese | 76.172; 80.188 |

| | |
|-------------|--|
| Geraci | 46.113 |
| Giffard | 130.285; 131.285; 136.288 |
| Goodman | 60.160 |
| Gradenwitz | 50.131 |
| Greenfield | 45.108 |
| Guarino | 4.2; 6.5; 50.126; 90.207; 103.242; 130.283 |
| Hackl | 8.12; 18.41; 18.42; 28.69; 36.85; 40.98; 46.110; 49.123; 106.254; 118.266; 120.269; 121.272; 123.276; 142.304; 157.330; 162.337 |
| Harrison | 48.120 |
| Hartmann | 4.2; 18.42; 99.230 |
| Jörs | 56.148; 58.154 |
| Karlowa | 78; 78.180 |
| Kaser | 4.2; 7.8; 8.12; 18; 18.41; 28.69; 36; 36.85; 40.98; 49.123; 106.254; 118.266; 120.269; 121.272; 123.276; 142.304; 157.330; 162.337; 166.342 |
| Katzoff | 47.116 |
| Kelly | 7.8; 165.341 |
| Kipp | 19.43; 26; 26.62; 26.65; 29.70; 33.78; 36; 36.83; 79; 79.182 |
| Krueger | 153.322 |
| Kunkel | 10.23 |
| Kupiszewski | 55.143; 55.144 |
| Legohérel | 106.253; 106.254 |

| | |
|-------------|--|
| Lemosse | 50.131; 89.203; 136.188; 148.302 |
| Levy E. | 121.272 |
| Levy J.-Ph. | 97.226; 98.227; 104.246; 105.249 |
| Lewis | 45.108;60; 60.160; 61.164; 65.166; 66.167; 68.168; 69.169; 75.171 |
| Licandro | 46.113 |
| Liotta | 170.351 |
| Lipsius | 48.120 |
| Litewski | 8.11; 152.318 |
| Luzzatto | 4.2 |
| Maehler | 55.144; 56.147 |
| Maganzani | 76.172; 79; 79.186; 79.187; 80 |
| Magioncalda | 10.23 |
| Malcovati | 7.6 |
| Margétic | 103.244; 107; 107.255 |
| Martin | 141.302 |
| Martini | 48.120 |
| Maschi | 9.20 |
| Masi Doria | 19.43 |
| Merola | 81.192; 81.193; 86.199; 87.200; 87.201 |
| Metro | 38.91; 125.279 |
| Meyer | 56.147; 95.223 |
| Mitteis | 45; 45.105; 76.172; 79; 79.183; 79.184; 113.262 |

| | |
|-------------|--|
| Mommsen | 16.38; 33.78 |
| Montevecchi | 49.122; 56.147 |
| Nasti | 8.17; 81.192; 84.197; 84.198; |
| Nicosia | 139.296 |
| Nörr | 60.160 |
| Orestano | 4.1; 5.2; 5.4; 11.27 |
| Padelletti | 170.353; 170.354 |
| Palazzolo | 9.10; 10.21; 10.22; 11.26 |
| Penta | 25.59; 38.91; 39; 39.94 |
| Pergami | 5.4; 7.10; 8.12; 8.17 |
| Pernice | 99; 99.229 |
| Picardi | 172.358; 173.365; 174.367 |
| Platschek | 76.172 |
| Polotsky | 45.108:60; 60.159 |
| Provera | 14.34; 14.36; 22.54; 23.57; 28.69; 103.242; 139.295; 157.329; 162.337 |
| Pugliese | 104.247; 124.278; 129.282 |
| Purpura | 8.11; 8.14; 16.38 |
| Raggi A. | 16.39 |
| Randazzo | 5.4 |
| Reinmuth | 46.113 |
| Riccobono | 16.39 |
| Roussel | 10.23 |
| Salvioli | 170.350; 170.352; 171.356; 171.357; 175.369; 175.370; 176.373 |

| | |
|--------------|--|
| Samter | 98; 98.228 |
| Santalucia | 20.49 |
| Sargenti | 9.19 |
| Schäfer | 141.302 |
| Schiller | 16.40; 141.302 |
| Seidl | 46.112; 48.120 |
| Simon | 154.325; 157.331 |
| Smith | 12.29 |
| Solazzi | 14.35; 25.59; 47.116 |
| Stein | 46.113 |
| Steinwenter | 14.36; 18.42; 26; 26.63; 29.70; 33.78; 36; 36.84; 40.97; 42; 42.99; 45; 45.106; 113.262; 120.270; 131.285; 141.302; 143.307 |
| Strum | 154.324 |
| Tafaro | 136.288 |
| Talamanca | 5.3; 6.5; 46.112; 104.248; 120.270 |
| Taubenschlag | 47.155; 48.119; 53.136 |
| Teixidor | 46.109; 81.191 |
| Tomulescu | 94.222 |
| Trisciuglio | 136.288; 147.314 |
| Ubbelohde | 4.2 |
| Van Caenegem | 176.374 |
| Vidal | 30.72 |
| Villers | 5.4 |

| | |
|------------|---|
| Voigt | 79; 79.181 |
| Volterra | 16.38 |
| Wacke | 92.213 |
| Wenger | 104.247; 120.270; 152.316; 155.327; 157.330; 160.335; 162.336 |
| Wieding | 18.42; 19.43; 36; 36.81; 144.310: |
| Wilcken | 55.144; 56.145 |
| Williams | 141.302 |
| Wissowa | 8.11; 8.15 |
| Wlassak | 19.43; 20.50; 99; 99.231; 113.262 |
| Wolff H.J. | 57.149 |
| Yadin | 46.108 |
| Zachariae | 143.307 |
| Zilletti | 118.267; 136.290; 136.291; 138.293; 143.307; 144.310; 150.315; 152.317; 152.320; 153.321; 153.323; 154.326 |

INDICE DELLE FONTI

FONTI ANTICHE

FONTI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA

a) Fonti giuridiche pregiustinianee

Codex Gregorianus

10.3.1 92.213

Codex Theodosianus

1.29.1 93.219

2.3.1 125

2.4.2 46; 93;97; 98; 100; 102; 104; 108; 118;
138

2.4.3 105

2.4.6 118 s.

2.6.1 106; 106.253; 107

2.14.1 126

de actionibus

(Zachariae)

1 143.307

Gai Institutiones

4.30 94.221

Intepretatio ad Codicem Theodosianum

2.4.2 97.225

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2.4.3 | 105.250 |
| 2.4.6 | 119.268 |
| 2.6.1 | 106.252; 122 |
| 2.14.1 | 126.280 |
| <i>Lex Duodecim Tabularum</i> | |
| 1.1-3 | 139.296 |
| 1.6-9 | 13.33 |
| <i>Novellae Marciani</i> | |
| 1 | 130.285 |
| <i>Novellae Valentiniani</i> | |
| 35.14 | 120 s.; 141 |
| 35.15 | 121; 162 |
| <i>Pauli Sententiae</i> | |
| 5.5a.6 | 36.80; 43.100 |
| <i>Vaticana Fragmenta</i> | |
| 155 | 24; 25 |
| 156 | 24 s.; 25 |
| 157 | 38.92; 39 |
| 158 | 38.92 |
| 162 | 27.66; 37; 37.86; 39; 58 |
| 163 | 37; 37.87 |
| 164 | 38.93 |
| 165 | 37; 37.88 |
| 166 | 37; 38.89 |

| | |
|-------|-----------|
| 167 | 26; 38 |
| 167 a | 26; 38 |
| 210 | 37: 38.90 |

b) Fonti giuridiche giustiniane

CORPUS IURIS CIVILIS

Codex

| | |
|--------------|------------------|
| 1.12.6 | 158; 158.332 |
| 1.21.1 | 8.12 |
| 1.55.1 | 93.220 |
| 2.1.3 | 154; 154.326 |
| 2.14.1.3 | 157.331 |
| 2.50.4 | 14.34; 155.328 |
| 2.57(58).1 | 103.242; 142.303 |
| 3.2.4.1-2 | 153 |
| 3.3.2 pr. | 111 s. |
| 3.9.1 | 154.326 |
| 3.10.1 | 143.308 |
| 5.37.18 | 20.48 |
| 7.17.1.3 | 152.319 |
| 7.40.3 pr.-3 | 142.305 |
| 7.40.3 | 143.309 |
| 7.40.3.1 | 154 |
| 7.40.3.3 | 160.335 |
| 7.43.1 | 14; 162.336 |

| | |
|-----------|----------------|
| 7.43.7 | 93.213 |
| 7.43.8 | 43.100 |
| 7.43.9 | 43.100 |
| 7.72.9 | 14.34; 155.328 |
| 8.40.26.4 | 162.339 |
| 12.21.8 | 134 |
| 12.25.4 | 131 ss. |

Digesta

| | |
|------------|--------------|
| 1.17.1 | 47.116 |
| 2.4 | 164 |
| 2.4.1 | 139; 140 |
| 2.4.2 | 164 s.;166 |
| 2.4.3 | 166 |
| 2.4.4 | 166; 167 |
| 2.4.5 | 167; 167.345 |
| 2.4.7 | 167.543 |
| 2.4.8 | 167.345 |
| 2.4.9 | 167 |
| 2.4.12 | 169.348 |
| 2.4.13 | 167.345 |
| 2.4.18 | 168 |
| 2.4.19 | 169.347 |
| 2.4.21 | 168 |
| 2.4.22 pr. | 168; 168.346 |
| 2.4.24 | 169.349 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| 4.4.38 | 20.48 |
| 4.6.26.2 | 166.343 |
| 5.1.68-71 | 42 |
| 5.2.7 | 20 s. |
| 5.3.20.6d | 22; 24.57; 35 s. |
| 5.3.20.11 | 21 s.; 23; 24.58 |
| 6.1.30 | 20.48 |
| 13.7.4 | 20.48 |
| 16.3.5.2 | 29 |
| 18.6.1.3 | 20.48 |
| 26.10.7.3 | 41 s. |
| 27.2.6 | 41; 42 |
| 28.5.93(92) | 8 s. |
| 39.2.4.5 | 30 |
| 40.5.26.7 | 34 |
| 40.5.26.9 | 35 |
| 42.1.53 pr. | 36.80 |
| 42.1.53 pr.-2 | 13.32; 15.37 |
| 47.2.73 | 39; 39.95; 87.201 |
| 48.16.4 | |
| 49.5.5.1 | 8; 8.12; 8.18 |
| 50.16.10 | 3.2 |
| <i>Institutiones</i> | |
| 4.6.24 | 142.305 |
| 4.6.35 | 154.326 |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 4.11.2 | 136.288 |
| 4.15.8 | 3.2 |
| <i>Novellae</i> | |
| 15.3.2 | 93.220 |
| 47.1 | 144.311 |
| 53 | 157.331 |
| 53 pr. | 142.305 |
| 53.3 pr. | 153.321; 155 ss. |
| 96 pr. | 149; 150 |
| 96.1 | 151 |
| 112 | 146; 149; 150; 152; 161; 172 |
| 112.2 | 142.305;146:151 |
| 112.2 pr. | 145 s. |
| 112.2.1 | 147 s. |
| 112.3.1-2 | 160 |
| 135 pr. | 142.305 |

c) Fonti giuridiche bizantine

| | |
|----------------------------------|---------|
| <i>Basilica</i> | |
| 7.6.20.3 | 162.338 |
| 38.21,1 | 152.319 |
| THEOPHILUS | |
| <i>Institutionum paraphrasis</i> | |
| 4.6.24 | 142.305 |

d) Fonti letterarie

| | |
|--|--------|
| AURELIUS VICTOR <i>De Caesaribus</i> 16.11 | 94.222 |
| CASSIUS DIO <i>Historiae Romanae</i> 51.19.6-7 | 5 s. |
| 57.7.2 | 7.7 |
| 60.4.3 | 7.7 |
| 65.10.5 | 7.7 |
| CICERO <i>Orationes</i> <i>In Verrem actiones</i> - | 76 |
| 2.37 | 77 |
| 2.53 | 77.175 |
| GELLIUS <i>Noctes Atticae</i> 13.12.3-4 | 34 |
| 13.12.6 | 33 s. |
| HORATIUS <i>Satirae</i> 1.9.35-36 | 19.43 |
| 1.9.75-76 | 19.43 |
| PLAUTUS <i>Curculio</i> 1.3.5-6 | 19.43 |
| PLINIUS MINOR | |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Epistulae</i> | |
| 6.31.8 | 10.21 |
| SUETONIUS | |
| <i>De vita Caesarum</i> | |
| <i>Divus Augustus</i> | |
| 33.1 | 3.1; 7.7 |
| <i>Tiberius</i> | |
| 11 | 13 |
| <i>Nero</i> | |
| 15.1 | 3.1 |
| TACITUS | |
| <i>Historiae</i> | |
| 1.11 | 47 |
| VALERIUS MAXIMUS | |
| <i>Facta et dicta memorabilia</i> | |
| 7.7.3-4 | 7.8 |

FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

| | |
|--------------------|---------------|
| ANNÉE ÉPIGRHAFIQUE | |
| 1947.182 | 10.23 |
| BGU | |
| I.226 | 49.125 |
| I.245 | 55.144 |
| II.378 | 51.132;55.146 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| III.613 | 51 |
| II.628 recto ll.2-14 | 15; 16 |
| M.CHR. | |
| 50 | 49.125 |
| 51 | 49.125 |
| 53 | 49.125 |
| 60 | 51.132;55.146 |
| 66 | 57 |
| 75 | 58;58.153 |
| 89 | 51 |
| 228 | 58.154 |
| 372 col I l.14 | 56.150 |
| 372 col. II l.10 | 56.150 |
| P. BOSTRA | |
| 1 | 87.201 |
| P. EUPHR. | |
| 1 | 81;82 s.; 92; 122.274 |
| 2 | 81;82; 84.198; 85 s. |
| 3 | 81; 82.194 |
| 4 | 81; 82.194 |
| 5 | 81; 82.194 |
| P. FOUAD | |
| I.21 | 53 |
| I.22 col. II | 57.152 |
| P.GEN | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 4 | 55.145 |
| P. GISS. 34 | 58; 58.153 |
| P.HAMB. I.29 | 40; 40.96; 53.137 |
| I.29 II.18-27 | 50; 94.223; 98.227; 101 |
| I.4 | 54.139;57.152 |
| P. JAND 9 | 57;58 |
| P.LIPS. I.33 | 32.75;113; 113 ss.; 116 |
| P. LOND 358 | 50.127 |
| 908 | 58 |
| P. MARMARICA col IV. 18-22 | 54.141 |
| P.MICH. 425 | 52 |
| P. MIL VOGL. 129 | 49.125 |
| P. OXY. I.67 | 108 ss.;113 |
| I.68 | 58.154 |
| II.237 | 50 |
| II.281 | 57 |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| XVI.1876-79 | 123 s. |
| XVI.1876 | 123; 144.310 |
| XVI.1877 | 144.310 |
| XVI.1880 | 305.142 |
| XVI.1881 | 127 s.; 141; 142.305; 152; 157.331 |
| XVI.1887 | 152 |
| PSI. | |
| IV.281 ll.24-25 | 54.138 |
| IV.281 ll. 39-41 | 54.138 |
| SB. | |
| 4416 | 49.125; 50.127 |
| 7870 | 49.125 |
| 8001 | 49.125 |
| 8247 | 53 |
| P. STRASB. | |
| 196 | 50; 50.130 |
| P. TEBT. | |
| 303 | 49.125 |
| 434 | 49.125 |
| P. YADIN | |
| 12 | 61; 61.164 |
| 13 | 61.163; 62 s.; 66 |
| 14 | 61.163; 63 ss.; 69 |
| 14 ll.28-30 | 66 |
| 15 | 65; 66; 67 s. |

| | |
|----|------------|
| 23 | 69 |
| 24 | 70.170 |
| 25 | 70 ss.; 73 |
| 26 | 74 |

RES GESTAE DIVI AUGUSTI
(Malcovati)

| | |
|----|------|
| 34 | 6 s. |
|----|------|

FONTI MEDIOEVALI E MODERNE ANTERIORI ALLE CODIFICAZIONI

AZZONIS

Summa Codicis

| | |
|-----------|---------|
| De edendo | 173.359 |
|-----------|---------|

BARBACOVÌ

Progetto di un nuovo codice giudiziario nelle cause civili

| | |
|---|---------|
| - | 176.371 |
|---|---------|

DURAND

Speculum iuris

| | |
|--------------------------|---------|
| II.1 de citatione rub. a | 172.358 |
|--------------------------|---------|

DE LUCA

Il Dottor volgare

| | |
|---|---------|
| - | 175.368 |
|---|---------|

EDICTUM REGUM LANGOBARDORUM

Rothari regis

| | |
|-----|---------|
| 170 | 170.353 |
|-----|---------|

| | |
|-----|---------|
| 227 | 170.353 |
|-----|---------|

| | |
|-----|---------|
| 339 | 170.353 |
|-----|---------|

Liutprandi regis

70 170.354

118 170.354

119 170.354

GOTHOFREDUS

Commentarius ad Codicem Theodosianum

ad 2.4.2 101;10.238

MARANTA

Tractatus de ordine iudiciorum vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum

- 174.366

ORDONNANCE CIVILE TOUCHANT LA RÉFORMATION DE LA JUSTICE DI LUIGI XIV
(1667)

- 176.372

PILLIUS MEDICUS

Libellus de preparatoriis litium et earum praembulis

- 172.360

FONTI DALLE CODIFICAZIONI

Codice della procedura nei giudizi civili per lo Regno delle Due Sicilie 1819

art. 153 177

art. 167 177

art. 171 177

art. 172 177

Codice di procedura civile italiano 1865

Art. 133 178

Art. 134 178

Art. 147 179

Art. 148 179

Art. 173 180

Codice di procedura civile italiano 1940

Art. 163 180

Progetto definitivo codice di procedura civile 1940

Art. 125 180.375